COMUNE DI FERENTINO ASSESSORATO ALLA CULTURA

Quaderni di Storia n. 8

STATUTI E RICERCA STORICA

ATTI DEL CONVEGNO FERENTINO, 11-13 MARZO 1988



COMUNE DI FERENTINO ASSESSORATO ALLA CULTURA

Quaderni di Storia n. 8

STATUTI E RICERCA STORICA

ATTI DEL CONVEGNO FERENTINO, 11-13 MARZO 1988

IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA



GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE DI FERENTINO

GIUNTA MUNICIPALE

Gargani Francesco
Vellucci Nello
Vice Sindaco
Vice Sindaco
Catracchia Benito
Assessore Effettivo
Patrizi Giuseppe
Valeri Carlo
Mariani Giuseppe
Assessore Supplente
Zaccari Leonida
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Supplente

CONSIGLIO COMUNALE

Di Torrice Marco
Martini Luigi
Campoli Fortunato
Affinati Carlo
Datti Luigi
Zaccari Antonio
Musa Leonello
Filonardi Antonio
Spaziani Arcangelo
Marinelli Pietro
Quattrociocchi Augusto
Giorgi Francesco

Caponera Angelo Manchi Alberto Emanuele Pietro Martini Luigi Battisti Antonio Fiorletta Antonio Colussi Annibale Tribioli Alberto Andrelli Roberto Collalti Franco Catracchia Antonio

Segretario Generale: Mario Patriarca

PRESENTAZIONE

Il presente Quaderno di storia contiene gli atti del convegno di studio tenuto a Ferentino nei giorni 11 - 12 - 13 marzo 1988 sul tema «Statuti e ricerca storica» con la collaborazione della Società romana di storia patria. Il Comune è ben lieto di presentarlo a quanti si interessano per ragioni professionali o a scopo di ricerca.

Il Convegno è stata una occasione felice per un discorso ampio e di grande interesse scientifico su come affrontare gli studi sugli statuti medioevali.

Ad animare il dibattito sono intervenuti eminenti studiosi e cattedratici di ben sette Università italiane. L'avvenimento acquista maggior rilevanza quando si considera che mai fino ad ora si era tenuto un incontro di carattere nazionale sugli statuti del Medioevo delle diverse Regioni.

Nel corso del convegno gli studiosi hanno avuto modo di mettere a confronto metodologie, esperienze e motivazioni storiche.

I partecipanti hanno posto l'accento sulla necessità di salvaguardare un patrimonio di grande interesse storico ed hanno proposto il «Centro di studi internazionali G. Ermini» di Ferentino quale punto di riferimento di ogni ulteriore sviluppo di studi sugli statuti comunali, di raccordo e di incentivazione delle diverse iniziative che potranno scaturire da future ricerche, compresa l'istituzione di una «banca dati» ossia di un centro di raccolta documentaria.

Inoltre il programma del convegno si inserisce nel piano culturale, approvato dal Consiglio Comunale di Ferentino con delibera 196 del 14 novembre 1984, che si sviluppa sul tema «Ferentino - Ricerche e Prospettive di Studio».

L'Amministrazione comunale esprime sincera gratitudine alla Società romana di storia patria, ai loro Presidenti professori Giulio Battelli e Alessandro Pratesi, ai professori Paolo Brezzi, Antonio Padoa Schioppa, Mario Ascheri e Gherardo Ortalli, al dott. Marco Vendittelli, che ha curato l'edizione critica dello Statuto di Ferentino, al dott. Alfio Cortonesi per la sua valida collaborazione per l'organizzazione del convegno ed agli illustri oratori.

L'Assessore alla Cultura Carlo Valeri Il Sindaco Francesco Gargani



PROGRAMMA

11 Marzo 1988 Chiesa Abbaziale di S. Maria Maggiore

ore 9,30

Saluto del Sindaco: FRANCESCO GARGANI

e delle Autorità

Comunicazioni dell'Assessore alla Cultura:

CARLO VALERI

ore 10.00

MARIO CARAVALE

Università di Roma «La Sapienza»

«Chiesa, Signori e Comuni in Campagna e Marittima»

DIEGO QUAGLIONI Università di Trento

«Legislazione statutaria e dottrina degli Statuti

nell'esperienza giuridica tardo-medievale»

MARCO VENDITTELLI Archivio Storico Capitolino «Gli Statuti di Ferentino»

Presiede:

ALESSANDRO PRATESI

Università di Roma «La Sapienza»

ore 16.00

ROSSELLA MOTTA

Soprintendenza alle Antichità Comune di Roma «La struttura urbana di Ferentino medievale»

SANDRO CAROCCI

Archivio Centrale dello Stato

«Strutture familiari e normativa statutaria a Ferentino e nel Lazio tardo-medievale: aspetti e problemi»

CRISTINA CARBONETTI VENDITTELLI Soprintendenza Archivistica del Lazio «Unus bonus notarius pro commune civitatis: il notaio al servizio del Comune nel Lazio tardo-medievale»

MARIA TERESA CACIORGNA Università di Roma «La Sapienza» «La curia rettorale di Campagna e Ferentino»

Presiede:

GIROLAMO ARNALDI Università di Roma «La Sapienza»

12 Marzo 1988 - Terme Pompeo

ore 9,30

ANGELA LANCONELLI

Archivio di Stato di Roma

«I mestieri dell'alimentazione nello Statuto di Ferentino»

LUCIANO PALERMO

Università di Roma «La Sapienza»

«Politica annonaria e normativa statutaria: Ferentino

e i Comuni laziali basso-medievali»

ALFIO CORTONESI

Università della Tuscia

«Normativa statutaria ferentinate e campanina in

materia di agricoltura»

ANNA ESPOSITO

Università di Roma «La Sapienza»

«Consuetudini, vita e normativa per gli ebrei della provincia di Campagna alla fine del medioevo»

Presiede:

PAOLO BREZZI

Università di Roma «La Sapienza»

ore 16.00

RINALDO COMBA

Università di Milano

«Gli Statuti comunali come fonte per la storia

economica: il caso piemontese»

GIAN MARIA VARANINI

Università di Trento

«Per la storia dei rapporti fra città e contado in area

veneta: gli statuti rurali vicentini del basso medioevo»

DUCCIO BALESTRACCI

Università di Siena

«Gli statuti toscani: edizioni e studi»

Presiede:

GHERARDO ORTALLI

Università di Venezia

12 Programma

13 Marzo 1988 - Sala Consiliare

ore 9,30 Tavola Rotonda

Edizioni e repertori degli Statuti Medievali:

problemi e prospettive

Introduce:

ANTONIO PADOA SCHIOPPA Università di Stato di Milano

Intervengono:

MARIO ASCHERI Università di Siena

ALFIO CORTONESI Università della Tuscia GHERARDO ORTALLI Università di Venezia

ore 12.00 Conclusioni

Presiede:

GIULIO BATTELLI

Università di Roma «La Sapienza»

CRONACA DEI LAVORI

Seduta inaugurale

L'inaugurazione del convegno si è tenuta presso la monumentale Chiesa Cistercense di Santa Maria Maggiore di Ferentino, messa a disposizione dal parroco don Luigi De Castris, alle ore 9,30 dell'11 marzo 1988, presenti autorità civili, religiose, militari, professori universitari, ricercatori, presidi e professori delle varie scuole di Ferentino e paesi vicini. alunni, rappresentanti delle associazioni culturali e numerosi cittadini.

Il segretario del Convegno, cav. uff. Primo Polletta, capo dell'ufficio cultura del Comune di Ferentino, ha aperto il Convegno porgendo il suo deferente saluto e ringraziamento ai presenti che, con la loro partecipazione hanno voluto rendere omaggio alla città di Ferentino in un momento di rilevante importanza per la ricerca e gli studi storici.

Prendono quindi la parola nell'ordine il Sindaco di Ferentino Francesco Gargani per il saluto dell'Amministrazione Comunale, l'assessore alla Cultura del Comune di Ferentino Carlo Valeri per le comunicazioni e il presidente della Società di storia patria prof. Alessandro Pratesi, Presidente del Convegno.



IL SALUTO DEL SINDACO

Con l'inaugurazione del Centro studi internazionali G. Ermini e l'elezione del suo Consiglio direttivo, l'Amministrazione comunale ha affidato agli illustri componenti, cui rinnovo il ringraziamento per l'entusiastica adesione, il compito di sviluppare ulteriormente e con maggiore specifica competenza la ricerca storico - giuridico - economico e sociale oltre che archeologica e artistica su Ferentino e il suo Comune.

Ora ecco il convegno di studi sugli statuti di Ferentino che consentirà in questi giorni, attraverso l'intervento articolato e disciplinato di valenti cattedratici e di studiosi, di approfondire la conoscenza della vita, dei costumi e della società del nostro Comune. Questa iniziativa accompagnata dalla edizione critica degli Statuti, affidata alla Società romana di storia patria, e dalla loro traduzione dal latino da parte della Società Sintesi Informazione, costituisce un impegno che ogni sforzo compiuto servirà ad accrescere la conoscenza della realtà storica della nostra società.

Consapevoli di tale retaggio, i ferentinati sapranno cogliere dagli antichi Statuti la saggezza dei loro padri, per costruire un futuro di sicuro progresso morale e civile.

· Grazie della vostra presenza e buon lavoro.

Francesco Gargani

L'INTERVENTO DELL'ASSESSORE ALLA CULTURA

Da diversi anni l'Amministrazione comunale di Ferentino sta sviluppando una organica attività culturale tesa allo studio della millenaria storia della nostra città.

Convegni, seminari di studio, tavole rotonde e manifestazioni culturali in questi ultimi tempi hanno divulgato notizie storiche per la conoscenza più approfondita dei monumenti di Ferentino.

Non sono mancate difficoltà nella ricerca, per la mancanza di molti documenti dovuta alla spoliazione degli archivi locali, alla incuria nella conservazione e a cause di eventi bellici.

Queste deficienze, però, non hanno fermato il fervore di iniziative culturali. La collaborazione di studiosi e ricercatori, i saggi consigli di illustri cattedratici ci hanno messo in condizione di sopperire alle difficoltà incontrate.

Infatti l'istituzione del Premio «Città di Ferentino» e del Centro di studi internazionale G.Ermini, insediato ufficialmente ieri, i *Quaderni di storia*, le attività delle associazioni culturali locali hanno contribuito a superare le difficoltà esistenti per conoscere periodi storici della nostra città.

L'Amministrazione comunale per queste attività di ricerca ha predisposto, in data 29 dicembre 1983, con l'atto deliberativo n. 216, un programma per la pubblicazione della edizione critica degli *Statuta civitatis Ferentini*, affidando alla Società romana di storia patria il lavoro di edizione. Si è sviluppato così il lavoro scientifico dell'edizione che in questi giorni sarà portato all'attenzione del presente convegno.

I temi che si presenteranno riguarderanno un periodo della nostra storia offrendo una visione organica e approfondita del complesso mondo della nostra società nel XV secolo.

La programmazione della edizione critica degli *Statuta* ha messo in condizione la civica amministrazione di varare anche il piano culturale avente il tema: «Ferentino: ricerche e prospettive di studio» che riguarderà i vari aspetti della vita ferentinate dalla preistoria ai nostri giorni.

L'esecuzione del piano verrà affidata al Centro Ermini.

L'Amministrazione comunale sarà a completa disposizione per pubblicizzare al massimo l'attività di ricerca per riscoprire una tradizione e per rivalutare il ruolo svolto nel passato dalla città di Ferentino. In questo lavoro saranno coinvolte forze culturali, sociali, politiche e scolastiche per conseguire l'affermazione di una coscienza collettiva per lo sviluppo civile della nostra società sulle orme del passato.

Carlo Valeri

L'INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONVEGNO ALESSANDRO PRATESI

L'Amministrazione comunale di Ferentino, nel programmare il Convegno di studi che prende oggi il suo avvio nella suggestiva solennità di questa chiesa abbaziale di S. Maria Maggiore, ha voluto affidare a me, nella mia qualità di presidente pro tempore della Società romana di storia patria, la conduzione della seduta inaugurale. Ed io, pur consapevole che altri, e non pochi, avrebbero sicuramente corrisposto meglio alle aspettative degli organizzatori, ho accolto con piacere il cortese invito intendendo con questo rendere testimonianza sulla parte avuta dalla Società romana di storia patria nella realizzazione dell'iniziativa che vede qui riuniti tanti e così qualificati studiosi.

Allorquando, anni fa, il Consiglio comunale di Ferentino, al quale va riconosciuto il merito di aver sempre prestato una particolare attenzione alle iniziative di carattere culturale, progettò un'edizione critica degli Statuti medievali della città, il voto consiliare volle affidarne la realizzazione scientifica alla Società romana di storia patria, auspicando che la pubblicazione trovasse posto tra i volumi della sua secolare collana editoriale. La Società accettò l'incarico e dopo aver superato una serie di difficoltà iniziali, di contrattempi imprevisti e imprevedibili, di dilazioni rese necessarie da una lunga teoria di circostanze avverse, è finalmente riuscita ad assolvere il suo compito grazie all'acribia filologica e all'esperienza storiografica del dott. Marco Vendittelli. Il Convegno odierno coincide appunto con il termine dell'onerosa fatica dell'editore, sicché è per me motivo di grande compiacimento il poter cogliere questa occasione per procedere, in una sede così evocativa di eventi storici dell'età tardo-medievale e di fronte a un pubblico di esperti, alla consegna del primo esemplare dell'edizione critica degli Statuta civitatis Ferentini nelle mani del primo cittadino, il sindaco Francesco Gargani. A lui, e all'assessore alla cultura Carlo Valeri, va il ringraziamento nostro per la sensibilità dimostrata nella scelta di un obbiettivo culturale così specifico, per la tenacia con la quale l'hanno perseguito, per lo spirito d'iniziativa, la disponibilità, la partecipazione dispiegati nell'organizzare questo Convegno di studi.

Esso è stato concepito come contributo all'illustrazione e all'approfon-

dimento di metodiche diverse con le quali ci si può accostare alle molteplici tematiche e tipologie di un testo statutario per utilizzarlo come fonte storica; le singole relazioni rappresentano un ventaglio di approcci, non certo esauriente e tuttavia abbastanza significativo, sia in rapporto all'ambito specifico della provincia di Campagna e Marittima, nelle cui vicende la Ferentino tardo - medievale ebbe un ruolo non certo secondario, sia nella correlazione con fonti analoghe di altri territori; la tavola rotonda finale intende poi riproporre ancora una volta, alla luce dei dibattiti più recenti, le questioni sempre vive, perché mai definitivamente risolte, dei repertori di Statuti e dei criteri di edizione.

È quindi con l'auspicio di un proficuo lavoro che do inizio a questa sessione.

RELAZIONI

Terminati gli interventi inaugurali ha avuto inizio il convegno di studi come stabilito nel programma, con l'unica modifica che il prof. Giulio Battelli ha sostituito nella presidenza della seconda sessione il prof. Girolamo Arnaldi, impossibilitato a partecipare.



PARTE I

11 Marzo 1988

CHIESA ABBAZIALE DI S. MARIA MAGGIORE, ore 10 Presiede la sessione il prof. ALESSANDRO PRATESI



MARIO CARAVALE

CHIESA, SIGNORI E COMUNI IN CAMPAGNA E MARITTIMA NEGLI ULTIMI ANNI DELLO SCISMA D'OCCIDENTE

1. Nel corso degli ultimi decenni è andato crescendo l'interesse della storiografia medievale per le vicende e per gli ordinamenti istituzionali della provincia pontificia di Campagna e Marittima. Così, ad esempio, sono state ricostruite le forme di governo adottate dalla S. Sede in quella regione in alcuni periodi e sono stati studiati i rapporti tra la giurisdizione del pontefice e dei suoi magistrati da un lato e gli ordinamenti locali, signorili e comunali, dall'altro (1). Una nuova attenzione, inoltre, è stata rivolta all'analisi delle famiglie della grande aristocrazia della zona: non soltanto sono stati ricostruiti gli avvenimenti politici di cui furono protagoniste e i contrasti che le divisero, ma sono stati anche precisati i termini in cui si

1) Ci riferiamo, in particolare, per il secolo XIII allo studio di DANIEL WALEY, The Papal State in the thirteenth century, London 1961; per il secolo XIV a quello di ARNOLD ESCH, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Tübingen 1969 (utile è anche la biografia Bonifacio IX, papa redatta dallo stesso autore per il Dizionario Biografico degli Italiani, XII, Roma 1970, pp. 170-183) e al lavoro di PAOLO COLLIVA, Il cardinale Albornoz, lo Stato della chiesa, le «Constitutiones aegidianae» (1353-1357), Bologna 1977; infine, per il secolo XV al volume di PETER PARTNER, The Papal State under Martin V, London 1958. Una interessante sintesi delle vicende conosciute dalle tetre pontificie tra la seconda metà del secolo XI e i primi decenni del secolo XV è stata di recente tracciata da DANIEL WALEY nel saggio Lo Stato papale dal periodo feudale a Martino V, apparso nel vol. VII, 2 della Storia d'Italia, UTET, Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca, Torino 1987, pp. 229-320.

26 M. Caravale

espresse il loro potere signorile sia all'interno dei loro domini, sia nella regione intera (2). Infine, è stato ripreso ed approfondito il tema delle autonomie comunali della provincia, dei loro ordinamenti interni e della loro evoluzione (3), un tema che, come è noto, era stato affrontato nei primi decenni di questo secolo da Giorgio Falco in un saggio ancora oggi giustamente famoso (4), nonchè da Giuseppe Ermini con studi dedicati in particolare all'esame dei profili istituzionali (5).

Il rinnovato interesse per la storia della Campagna e Marittima non sembra, però, aver toccato, se non marginalmente, l'ultimo periodo dello Scisma d'Occidente ed in particolare gli anni che vanno dalla restaurazione dell'autorità pontificia nella provincia, conseguita da Bonifacio IX tra il 1398 e il 1401, e l'apertura del Concilio di Costanza che doveva restituire unità alla Chiesa cattolica. Più precisamente, mentre i primi anni del secolo XV sono stati presi in considerazione nel quadro delle indagini sul pontificato di Bonifacio IX (6), del tutto trascurato risulta il decennio compreso tra la morte nel 1404 di questo pontefice e l'inizio nel 1414 dell'assemblea

2) Sulle grandi famiglie di Campagna e Marittima rinviamo a G. TOMASSETTI, Feudalesimo romano, in Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie, VI-VII (1894-95); JEAN GUIRAUD, L'Etat pontifical après le Grand Schisme. Etude de géographie politique, in Bibliotèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, LXXXIII, Paris 1896, pp. 47-83; G. TOMASSETTI, Documenti feudali della provincia di Roma nel Medio Evo, in Studi e documenti di storia e diritto, XIX (1898); GIORGIO FALCO, Sulla formazione e costituzione della signoria dei Caetani (1283-1303), in Rivista storica italiana, XLV (1928), pp. 225-278; G. MARCHETTI - LONGHI, La carta feudale del Lazio, in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, XXXVI (1956), pp. 324-327; M. DYKMANS, D'Innocent III à Boniface VIII. Histoire des Conti et des Annibaldi, in Bullettin de l'Institut historique belge de Rome, XLIV (1975), pp. 19-211; DANIEL WA-LEY, La féodalité dans la région romaine dans la 2e moité du XIIIe siècle et au début du XIVe, in Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles), Rome 1980, pp. 515-522. Utili notizie e ampie indicazioni di fonti e di bibliografia si possono, infine, trovare nelle Voci Annibaldi, Caetani, Ceccano, Colonna, Conti apparse nel Dizionario Biografico degli Italiani, rispettivamente nei volumi III, XVI, XXIII, XXVII. 3) JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR, Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio, in Comuni e signorie, cit., pp. 321-606.

4) I Comuni nella Campagna e nella Marittima, in Archivio della R. Società romana di storia patria, XLII (1919), pp. 537-605; XLVII (1924), pp. 117-187; XLVIII (1925), pp. 5-94; XLIX (1926), pp. 127-302.

5) Le relazioni fra la Chiesa e i Comuni della Campagna e Marittima in un documento del secolo XIV, in Archivio della R. Società romana di storia patria, XLVIII (1925), pp. 171-200; La libertà comunale nello Stato della Chiesa. Da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367), II, L'amministrazione della giustizia, Roma 1927.

6) Ad esempio A. ESCH, Bonifaz IX., cit., pp. 480-490.

ecumenica di Costanza. Anni turbolenti e confusi per la provincia di Campagna e Marittima, anni nei quali il governo di questa passò dal pontefice di obbedienza romana al re di Napoli Ladislao di Durazzo, venne poi assunto dal papa di obbedienza pisana, tornò, infine, al monarca napoletano. Sul periodo le nostre conoscenze rimangono sostanzialmente affidate a studi apparsi ormai da un certo numero di anni (7) e non sono state arricchite da nuove ricerche. Nonostante ciò, gli storici che si sono occupati della situazione di Campagna e Marittima nel periodo immediatamente precedente la riconquista di Bonifacio IX o immediatamente successivo alla conclusione del concilio di Costanza hanno formulato un giudizio complessivo sulla realtà istituzionale della provincia nel periodo che qui si intende prendere in considerazione. Al riguardo sono state formulate due diverse interpretazioni. Alcuni studiosi ritengono che, in seguito alla vittoria conseguita da Bonifacio IX il 1398 e il 1401 contro la grande nobiltà della regione - in particolare contro Onorato Caetani — e alla restaurazione dell'autorità pontificia, il governo della Chiesa assunse forme stabili ed efficienti, tanto da contribuire in maniera determinante alla definitiva crisi delle autonomie comunali (8); altri, invece, giudicano debole ed incerta l'amministrazione papale nella provincia e, addirittura, le attribuiscono carenze ancora più gravi e consistenti rispetto a quelle che l'ordinamento temporale della Chiesa presentava nelle altre regioni (9).

La mancanza di ricerche approfondite cui fare riferimento rende difficile fornire in questa sede un esame esauriente e completo del periodo indicato. Appare comunque interessante prendere in considerazione alcune testimonianze delle fonti che sembrano essere state trascurate dalla storiografia, al fine di individuare qualche elemento utile a formulare una valutazione più meditata dell'ordinamento temporale restaurato dalla Chiesa dopo il 1398 - 1401 in Campagna e Marittima e qui in vigore fino all'aper-

⁷⁾ ALESSANDRO CUTOLO, Re Ladislao d'Angiò Durazzo, Milano 1936 (nuova edizione, Napoli 1969); PIO PASCHINI, Roma nel Rinascimento, in Storia di Roma XII, Bologna 1940, pp. 59-93. A questi studi, in particolare a quello del CUTOLO, si rifanno sostanzialmente le successive ricerche che hanno trattato, anche se in maniera marginale, il tema delle terre pontificie tra il 1404 e 1414. In proposito si veda, ad esempio, G. PEYRONNET, I Durazzo e Renato d'Angiò, in Storia di Napoli, III, Napoli 1969, pp. 359 ss. e FABRIZIO CIAPPARONI, Statuta comunis et populi civitatis Camerini (1424), Napoli 1977, pp. XIII-XVI.

⁸⁾ Così J.-C. MAIRE VIGUEUR, Comuni, cit., pp. 510 s.

⁹⁾ P. PARTNER, The Papal State, cit., p. 186.

28 M. Caravale

tura del Concilio di Costanza. In proposito, appare opportuno dividere il periodo ora indicato in tre fasi distinte, corrispondenti, rispettivamente, agli ultimi anni di Bonifacio IX, al pontificato di Innocenzo VII e, infine, all'ultima fase dello Scisma.

2. L'apertura dello Scisma d'Occidente con l'elezione a Fondi di Clemente VII da parte dei cardinali ostili ad Urbano VI aveva coinciso con la crisi del potere della Chiesa romana sulla Campagna e Marittima. Onorato Caetani, conte di Fondi e principale sostenitore di Clemente VII, aveva, infatti, esteso in breve tempo la sua signoria all'intera regione, lasciando al pontefice romano l'autorità su pochi centri (10). Lo stato della provincia risulta sinteticamente descritto nella relazione sulle terre pontificie compilata nell'estate del 1392 da Niccolò Spinelli da Giovinazzo per Bonifacio IX. In essa si legge: «Provincia Campanie et Marittime. Istam provinciam dicitur dominus Clemens concessisse in feudum domino comiti Fundorum et heredibus suis. In qua provincia sunt civitates infrascripte Fiorentinum, Anania, Verolum» (11). Dalla relazione appare legittimo desumere che l'autorità temporale della Chiesa romana si limitasse in quegli anni ai soli tre Comuni di Ferentino, Anagni e Veroli ed era stata esclusa da altri centri importanti come Alatri in Campagna, Terracina, Sezze e Velletri in Marittima. Tale idea appare confermata da alcuni documenti riportati dall'Esch, dai quali risulta che Alatri, Terracina, Sezze e Velletri dichiaravano in quegli anni di derivare la loro autonoma giurisdizione da una concessione di Onorato Caetani (12).

Le ricerche condotte dal Falco hanno, comunque, rivelato che la situazione della provincia negli ultimi anni del secolo XIV era ancora più complessa: nel corso del pontificato di Urbano VI e all'inizio di quello di Bonifacio IX anche le comunità indicate nella relazione or ora ricordata come soggette al dominio diretto della Chiesa ritirarono più volte la loro fedeltà al pontefice romano, altre — come Velletri — passarono per brevi periodi dalla parte di quest'ultimo, mentre l'aristocrazia nobiliare della regione non si esauriva in quella schierata con Onorato Caetani, ma com-

¹⁰⁾ In proposito rinviamo alle biografie Caetani, Onorato di E.R. LABANDE e Clemente VII antipapa, di M. DYKMAS pubblicate nel Dizionario Biografico degli Italiani rispettivamente nel vol. XVI e nel vol. XXVI.

¹¹⁾ A. ESCH, Bonifaz IX., cit., App. I, pp. 639-644.

¹²⁾ Ibid., p. 484.

prendeva anche altre famiglie che, come i Conti, si conservarono fedeli alla Sede romana e ne ottennero il sostegno nel contrasto che le opponeva allo stesso Caetani (13). Tra il 1398 ed il 1401, comunque, l'intera regione venne recuperata alla fedeltà del pontefice romano: la morte di Onorato Caetani nell'aprile 1400 e la sconfitta dei Colonna nel gennaio 1401 misero fine ad ogni forma di opposizione nobiliare alla Chiesa (14). Fu allora possibile ripristinare nella provincia l'ordinamento temporale pontificio precedente.

Tale ordinamento si fondava, al pari di quanto accadeva nelle altre terre della Chiesa, sulla distinzione del territorio tra terrae mediate subiectae e terrae immediate subiectae, le prime sottoposte alla potestà di signori, feudatari o vicari apostolici i quali, comunque, riconoscevano la superiore autorità della S. Sede, le seconde direttamente amministrate dal pontefice attraverso i suoi funzionari. La distinzione tra i due tipi di territorio non significava certamente che solo nell'ambito del primo si trovassero giurisdizioni autonome: tra le terre di dominio immediato, infatti, erano comprese anche le comunità che già nel corso del secolo XIII avevano sviluppato forme istituzionali di tipo comunale e quindi godevano di una sfera di competenza propria. La distinzione si limitava ad indicare l'area in cui i magistrati pontifici non avevano potestà di intervento — le terre, cioè, di dominio mediato —, distinguendola dall'altra in cui gli stessi funzionari erano legittimati ad assumere, in parte o in toto, funzioni di governo.

L'ordinamento provinciale pontificio, peraltro, vedeva al proprio vertice il rettore, rappresentante diretto del papa; tale carica era di frequente sdoppiata tra due titolari, uno che fungeva da rettore in spiritualibus, l'altro da rettore in temporalibus. Il rettore in temporalibus convocava e presiedeva la curia generale della provincia, che costituiva la corte di giustizia nella quale egli, con il contributo del giudice generale, esercitava l'autorità giurisdizionale spettante al pontefice. La riscossione delle entrate della Chiesa era, poi, affidata al tesoriere della provincia, il quale era tenuto a pagare la retribuzione del rettore e degli altri funzionari e a versare il rimanente alla Camera apostolica. Infine, il quadro dei magistrati pontifici della provincia era completato dai castellani, che la S. Sede nominava alla guida di castelli e fortilizi e che erano direttamente retribuiti dal tesoriere. Si tratta, come si può facilmente notare, di un apparato istituzionale molto sempli-

¹³⁾ G. FALCO, I Comuni, cit., 1926, pp. 258-302.

¹⁴⁾ A. ESCH, Bonifaz IX., cit., pp. 175 s.

30 M. Caravale

ce e limitato, il quale, comunque, aveva trovato non poche difficoltà ad affermarsi in Campagna e Marittima nel corso del secolo XIII (15) e a consolidarsi nel secolo successivo.

L'ordinamento istituzionale ora descritto presentava, poi, nella provincia in esame alcuni caratteri particolari. Si deve innanzi tutto rilevare che qui la zona di dominio mediato risulta molto vasta. Essa era dominata da una nobiltà forte e aggressiva, che nel corso del secolo XIII aveva di frequente dominato la stessa cattedra di S. Pietro e nel periodo del papato avignonese aveva stabilmente controllato la regione e per lunghi periodi la stessa città di Roma. L'autorità delle grandi famiglie nobili e la loro influenza erano tali che dal loro appoggio dipese sostanzialmente nel corso del XIII e XIV secolo la fedeltà di Campagna e Marittima al papato (16). Per quanto, poi, riguarda il territorio di dominio diretto della Chiesa un documento della seconda metà del secolo XIV divide le comunità ad esso appartenenti in due categorie diverse. Si tratta della Tabula terrarum Campanie et Marittime risalente agli anni 1371 - 1373, conservata nell'Archivio Segreto Vaticano e pubblicata dall'Ermini (17). In essa le terre di dominio diretto erano distinte in terre di piena signoria della Chiesa e quelle in subiectione et iurisdictione della S. Sede. Le prime erano costituite da castelli dominananti una vasta area circostante e sottoposti da tempo all'autorità del pontefice - come Castro, Fumone, Paliano, Serrone, Lariano, Acquapuzza, Ceprano e Trevigliano — oppure passati alla Chiesa in seguito ad un atto di compravendita o di permuta — come Ceccano, Patrica, Caccume, Roccasecca, Pisterzo, Torre del piano di Patrica, Ripi e Torre —, oppure giunti alla S. Sede in seguito alla scomparsa senza eredi di un signore feudale, come era avvenuto per i domini appartenuti a Giacomo da Ceccano. Caratteristica comune a queste terre era il mancato sviluppo di un ordinamento autonomo di tipo comunale: l'università residente non poteva vantare una giurisdizione matura e precisamente definita. La forma prevalente era stata quella della concessione in feudo delle terre ora indicate; ma sulla metà del secolo questo sistema era stato abbandonato, quando era diventato evidente che si correva il rischio di far passare tali castelli, il cui significato strategico era rilevante, nelle mani della grande nobiltà della regione e,

¹⁵⁾ Per l'ordinamento provinciale della Chiesa nel secolo XIII rinviamo a D.WALEY, The Papal State, cit., pp. 91-120.

¹⁶⁾ Ibid., pp. 297-303.

¹⁷⁾ G. ERMINI, Le relazioni. cit.

di conseguenza, perderli in maniera definitiva. La S. Sede aveva, allora, adottato nuovi criteri di governo e aveva affidato i castelli a funzionari da lei direttamenti nominati e rientranti, come si è visto sopra, tra i magistrati provinciali, oppure li aveva ceduti ai propri fedeli sotto forma di vicariato apostolico, dietro versamento di un censo nuovo. Nel secondo caso, la Chiesa rinunciava al dominio diretto sul castello e trasmetteva al vicario l'intera sfera di competenza a lei spettante su di esso.

Diversa era, invece, la situazione delle terre del secondo tipo. Si trattava, in questo caso, di università che si erano trasformate in Comuni e godevano, quindi, di ampia autonomia. Il rapporto tra dette comunità e la S. Sede presenta aspetti interessanti e deve essere considerato sia sotto il profilo della diretta relazione tra i Comuni e il pontefice, sia sotto l'altro della dialettica tra gli stessi e le autorità pontificie provinciali. Quanto al primo, si deve ricordare che da tempo era invalsa la consuetudine per cui il podestà municipale, preposto all'amministrazione cittadina e all'esercizio della sfera di competenza autonoma spettante alla comunità, era nominato direttamente dal pontefice senza alcun intervento della universitas. La storiografia giudica di solito tale consuetudine una delle più evidenti espressioni della debolezza dell'autonomia municipale dei Comuni di Campagna e Marittima nei riguardi del potere pontificio (18). Certamente essa rileva i gravi limiti della giurisdizione comunale nella provincia. Ma non può non ricordarsi che la norma in questione presenta evidenti analogie con quella adottata sin dal secolo XIII per disciplinare i rapporti tra il pontefice ed il Comune di Roma, norma in virtù della quale la scelta del senatore era stata sottratta ai cittadini e riservata al pontefice. Ora, si deve sottolineare come l'osservanza di detta norma non avesse impedito alla giurisdizione comunale romana di consolidarsi e di espandersi, nè di dar vita, dalla metà del secolo XIV, ad un governo di accentuata autonomia municipale. Peraltro, il principale ostacolo alle libertà citadine era costituito per Roma dalla grande nobiltà delle regioni circostanti, soprattutto nel corso del Trecento quando il papato aveva trasferito ad Avignone la propria sede.

Appare allora opportuno usare cautela nell'attribuire all'analoga regola vigente per i Comuni di Campagna e Marittima un significato decisivo per il mancato sviluppo nella provincia. Questo dovette aver cause ben più profonde e radicate nella situazione sociale ed economica della regione. In sè la norma in esame esprime soltanto la concreta realtà in cui le autono-

¹⁸⁾ Ibid., p. 181; D. WALEY, The Papal State, cit., p. 310.

32 M. Caravale

mie municipali si trovavano in un ambiente dominato dalla grande aristocrazia, esprime, cioè, il bisogno che esse avevano di completare la loro giurisdizione con quella della S. Sede al fine di conseguire in maniera più compiuta e soddisfacente la protezione dei componenti della comunità, la tutela dei loro diritti, la difesa del territorio in cui vivevano ed operavano. E tale realtà trova conferma nella circostanza — già messa in luce dall'Ermini (19) — per cui il sistema di nomina del potestà non venne mai contestato dai Comuni in cui era applicato.

Più complessi erano, poi, i rapporti tra la competenza dei funzionari pontifici e quella dei magistrati municipali, soprattuto in materia giurisdizionale. Nel corso del secolo XIV la disciplina di tale rapporto aveva assunto due forme principali. Da un canto quella della contemporanea presenza di un giudice cittadino all'interno del Comune. In questi casi la S. Sede rivendicava la titolarità di una propria sfera di competenza nei riguardi dell'universitas in virtù dell'originario potere signorile che su di essa le spettava (20). Al riguardo la Tabula parla di «officium balliae» esercitato dalla Chiesa, mentre i giudici di questa portavano il titolo di baylivi (21). Tra i due giudici si stabiliva un rapporto di concorrenza, dato che mancava una netta distinzione tra le rispettive sfere di competenza: comunque, anche il baylivus era tenuto ad applicare il diritto consuetudinario del municipio e a rispettare la normativa statuaria di questo (22). Dall'altro canto, vigeva il sistema per cui all'interno del Comune era competente il solo giudice cittadino il quale, però, doveva coordinare la propria competenza con quella superiore delle autorità pontificie provinciali. Secondo una prassi diffusa in tutte le terre pontificie il rettore aveva l'autorità di avocare a sè, in qualunque fase del procedimento, ogni vertenza, civile o criminale, che fosse in discussione davanti al giudice cittadino; aveva, altresì, il potere di escludere quest'ultimo da tutte le cause penali nelle quali l'imputato fosse stato citato contemporaneamente presso la curia generale e quella municipale (23). Tale prassi aveva, però, conosciuto in Campagna e Marittima una sensibile attenuazione in virtù della bolla Romana Mater Ecclesia che Bonifacio VIII aveva concesso nel 1295. La bolla aveva introdotto l'istituto della

¹⁹⁾ G. ERMINI, Le relazioni, cit., p. 183.

²⁰⁾ Ibid, pp. 188 s.

²¹⁾ A. ESCH, Bonifaz IX., cit., p. 485.

²²⁾ G. ERMINI, La libertà comunale, cit., p. 40.

²³⁾ Id., Le relazioni, cit., pp. 184 s.

preventio, che consentiva al giudice cittadino di opporsi alla pretesa di avocazione, da parte del rettore, di cause già iniziate davanti alla corte municipale (24). La Romana Mater non era stata, però, accolta dalle Costituzioni egidiane (25). Tuttavia la ribellione di molti Comuni della provincia convinse Gregorio XI ad invitare nel 1376 il proprio vicario generale, il cardinale Francesco Teobaldeschi, a riconoscerle efficacia (26). L'istituto della preventio, pertanto, operava un preciso raccordo tra la giurisdizione del giudice comunale e quella del rettore. Ancora più definito, poi, era il coordinamento tra le due nel caso di materie chiaramente riservate al rettore. Tale riserva si aveva in campo penale: al rettore spettavano, infatti, i reati più gravi — eresia, scisma, lesa maestà, falsificazione di bolle pontificie e di lettere apostoliche, falsificazione di moneta, omicidio, adulterio, tradimento, ratto di fanciulle — e alla curia municipale quelli minori (27). Il pontefice, comunque, era libero di assegnare al giudice municipale la giurisdizione sui reati più gravi: in questo caso doveva concedere un privilegio nel quale fossero chiaramente elencati i reati sottratti al rettore e attribuiti al magistrato cittadino, di modo che non vi fosse tra loro concorrenza. Un'ulteriore forma di coordinamento tra la giurisdizione municipale e quella pontificia era, poi, costituita dalla regola per la quale era consentito appello contro le sentenze della curia comunale presso un magistrato provinciale, lo judex appellationum: questo, inoltre, poteva avocare a sè vertenze di competenza cittadina in caso di inerzia della corte municipale (28).

L'ordinamento provinciale della Chiesa era, infine, completato dall'assemblea generale, o Parlamento, composta dai signori laici ed ecclesiastici, nonche dai rappresentanti dei Comuni. Il Parlamento decideva sulle richieste di tributi straordinari avanzate dalla S. Sede, promulgava disposizioni generali valide in tutta la provincia, decideva su questioni attinenti alla pace

²⁴⁾ Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum (= Bullarium romanum), IV. Augustae Tautinorum 1859, pp. 629-632: si tratta del testo recepito da Bonifacio IX nella sua conferma del 1400. Sulla bolla di Bonifacio VIII si veda G. ERMINI, La libertà comunale, cit., pp. 64-66; Id., Le relazioni, cit., pp. 185-187; P. PARTNER, The Papal State, cit., pp. 125 s.; D. WALEY, The Papal State, cit., p. 76; A. ESCH, Bonifaz IX., cit., pp. 485-491; P. COLLIVA, Il cardinale Albornoz, cit., pp. 264, 271, 283-286; GIULIANO FLORIDI, La «Romana Mater» di Bonifacio VIII e le libertà comunali nel Basso Lazio, Guarcino 1986, pp. 18-34; D. WALEY, Lo Stato papale, cit., p. 271. 25) P. COLLIVA, Il cardinale Albornoz, cit., p. 286.

²⁶⁾ A. ESCH, Bonifaz IX., cit., p. 486.

²⁷⁾ G. ERMINI, Le relazioni, cit., p. 187.

²⁸⁾ Ibid., pp. 187 s.

34 M. Caravale

interna, accoglieva il rettore dopo la sua nomina (29). L'istituzione parlamentare si era affermata nelle terre pontificie sin dal secolo XIII (30) e appare regolarmente in funzione in alcune province, in particolare nella Marca anconitana (31). Il suo funzionamento in Campagna e Marittima risulta, però, molto scarso (32).

3. La restaurazione dell'ordinamento provinciale — che abbiamo cercato di ricordare per sommi capi - dopo la riconquista della Campagna e Marittima da parte di Bonifacio IX costituisce uno dei pochi argomenti, relativi al periodo preso in esame in questa sede, sui quali la storiografia più recente ha soffermato la sua attenzione. È stato messo in evidenza, in particolare, che il pontefice, subito dopo la vittoria, volle compiere un atto di conciliazione verso le potestà signorili e comunali della provincia: scelse, allora, di confermare l'ordinamento che tradizionalmente reggeva la Campagna e la Marittima (33). Con bolla del 12 giugno 1400 dichiarò di voler mantenere in vita «literas apostolicas felicis recordationis Bonifacii pp. VIII praedecessoris nostri, ordinationes statuta et constitutiones provinciarum nostrarum Campaniae et Maritimae per ipsum praedecessorem nostrum edita...» e ripristinò alla lettera il testo della Romana Mater Ecclesia (34). Quali fossero, però, oltre alla bolla di Bonifacio VIII, gli statuti della provincia non sembra possibile precisare, almeno alla luce delle attuali conoscenze (35). I documenti rinvenuti dal Falco costituiscono in proposito un contributo certamente importante, ma non esaustivo per la ricostruzione della normativa preegidiana vigente nella provincia (36): essi restano, comun-

29) D. WALEY, The Papal State, cit., pp. 110-120.

31) D. CECCHI, Il Parlamento, cit.

33) A. ESCH, Bonifaz IX., cit., p. 487.

35) Così A. ESCH, Bonifaz IX., cit., p. 487, nota 38.

³⁰⁾ Sui Parlamenti provinciali della Chiesa si veda G. ERMINI, I parlamenti dello Stato della Chiesa dalle origini al periodo albornoziano, Roma 1930; ANTONIO MARONGIU, L'istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500, Roma 1949, pp. 78-85, 132-134, 172-176, 213-219; P. PARTNER, The Papal State, cit., pp. 109-111; DANTE CECCHI, Il Parlamento e la Congregazione provinciale della Marca d'Ancona, Milano 1965; P.COLLIVA, Il cardinale Albornoz, cit., passim.

³²⁾ Nel secolo XIII nessun Parlamento di Campagna e Marittima è attestato con certezza dalle fonti: D. WALEY, *The Papal State*, cit., p. 304.

³⁴⁾ Bullarium romanum, cit., IV, pp. 629-633.

³⁶⁾ GIORGIO FALCO, Costituzioni preegidiane per la Tuscia e per la Campagna e Marittima, in Archivio della R. Società romana di storia patria, L (1927), pp. 211-229.

que, gli unici elementi noti della legislazione cui Bonifacio IX faceva riferimento nella bolla prima ricordata (37).

Insieme con il precedente ordinamento giuridico, comunque, venne restaurata nella provincia l'autorità pontificia. In proposito appare necessario considerare in maniera separata da un canto l'esercizio da parte del papa dei poteri rientranti nella sua sfera di autorità, dall'altro l'azione dei magistrati provinciali. Sotto il primo profilo si deve innanzi tutto rilevare che il pontefice usò costantemente il suo potere di nomina di ufficiali provinciati minori. In particolare, nominò i castellani delle fortezze sovrastanti alcuni dei maggiori Comuni della regione. Così il 30 maggio 1403 Bonifacio IX scelse come «castellanum Arcis Civitatis nostre Terracinensis et fortilitiorum omnium civitatis eiusdem dilectum filium nobilem virum Jacobum Galganum militem aversanum» ed ordinò al vicario in spiritualibus et in temporalibus di Campagna e Marittima di garantire a costui «possessionem vacuam, liberam et expeditam Arcis et fortilitiorum predictorum» (38). Nel luglio successivo, poi, procedette alla nomina dei castellani delle fortezze di Torrice, Veroli, Castro, Treba e Giuliano (39). Il pontefice, inoltre, il 15 giugno dello stesso anno nominò Bartolomeo Carafa come governatore di Ferentino fino all'arrivo del nuovo rettore di Campagna e Marittima. Al Carafa — al quale in precedenza aveva affidato lo svolgimento delle trattative per riportare Ferentino sotto l'obbedienza della Chiesa (40) il papa attribuiva «omnia et singula que pro nostro et ipsius ecclesie honore et pro cultu iusticie, pace, tranquillitate et prospero statu Civitatis, territorij, comitatus et districtus predictorum ac incolarum expediencia cognoscere et que ad huiusmodi Gubernatoris officium pertinent de consuetudine vel de iure mandandi, ordinandi, disponendi, statuendi et exequendi potestatem plenariam ac liberam concedentes et mandantes...» (41).

Il pontefice, inoltre, esercitò con regolarità il potere signorile a lui spettante nei territori sottoposti al suo dominio diretto. Lo stanno a dimostrare le concessioni di terre e di comunità da lui disposte in favore di signori particolarmente fedeli alla sua persona o alla S. Sede a titolo di feudo, di vicariato, o di affitto. Le concessioni di vicariati sono state segnalate con

```
37) A. ESCH. Bonifaz IX., cit., p. 487.
```

³⁸⁾ Archivio segreto Vaticano (= ASV), Reg. Vat. 320, f. 119v.

³⁹⁾ Ibid., f. 132 r-v.

⁴⁰⁾ Ibid., f. 112 r.

⁴¹⁾ Ibid., ff. 129v-130r. La nomina è ricordata anche da A. ESCH, Bonifaz IX., cit., p. 582.

- 36 M. Caravale

precisione dall'Esch, il quale ricorda l'istituzione del vicariato di Ceprano nel luglio 1399 in favore di Giovanello Tomacelli e quella di Olevano per Paolo Orsini dell'aprile 1401 (42). Nel febbraio 1401, inoltre, il papa cedette a Giacomo II Caetani le comunità di Sermoneta, Bassiano, Ninfa e Norma «cum...mero et mixto imperio et omnimoda iurisdictione» (43): gli attribuiva in tal modo una potestà tanto ampia da escludere ogni giurisdizione della Chiesa. Infine, il 29 maggio 1403 Bonifacio IX autorizzò il camerlengo ad assegnare in locazione la città di Terracina «cum Arce, comitatu, territorio, districtu, mari, portu, lacubus, aquis, aquarum decursibus, piscacionibus, iuribus et pertinencijs ipsorum» per la somma di 12.000 fiorini d'oro di Camera, somma di cui la S. Sede aveva bisogno per pagare le mercedi delle truppe assoldate a difesa dei confini meridionali delle terre pontificie (44). Qualche giorno più tardi il papa confermava la cessione della città a Giovanello Tomacelli già disposta dal camerlengo dietro pagamento della somma stabilita (45).

Altrettanto documentato è, poi, l'esercizio da parte del pontefice della superiore autorità giurisdizionale sulla regione. Riammettendo nella obbedienza alla Chiesa comunità municipali ribellatesi negli anni precedenti, Bonifacio IX fissò in vari casi l'ambito della autonomia cittadina e spesso ne dispose un ampliamento rispetto al passato. Così, ad esempio, il 26 luglio 1399 concesse a Supino la giurisdizione criminale, disponendo che «nec Rectores aut Vicarij seu judices generales dictarum provinciarum qui pro tempore erunt aliique officiales et judices delegati seu commissarij nostri vel eorumdem successorum nostrorum ...vos aut vestrum aliquem ac incolas et habitatores predictis rationibus delictorum, criminum, culparum vel excessuum...procedere, inquirere vel cognoscere possint per viam vel modum inquisitionis, denunciationis aut accusationis nisi dumtaxat de et super homicidij, proditionis, scismatis et adulterii violenti criminibus et in causis appellationum dum tamen iudices vel offitiales seculares curie communis de terre Supini infra annum a die huiusmodi commissorum vel committendorum criminum, excessuum vel delictorum contra delinquentem in procedendo negligentes non fuerint...». Stabilì, inoltre, il divieto per qualsiasi nobile e barone di entrare «sine speciali et expressa licentia recto-

42) A. ESCH, Bonifaz IX., cit., p. 609.

44) ASV, Reg. Vat. 320, ff. 118r-119r.

45) Ibid., ff. 123v-124r.

⁴³⁾ GELASIO CAETANI, Regesta chartarum, III, Sancasciano Val di Pesa 1928, pp. 161 s.

ris» nel comitato e nella città di Supino; dichiarò, infine, «quod nulla persona dicte terre etiam de mandato principalium officialium provinciarum predictarum in obsidem detur seu dari possit» (46). Il 12 giugno 1400, poi, confermò gli statuti di Terracina (47) e nel settembre 1403 accolse sotto la protezione della Chiesa la città di Ferentino, che in precedenza si era ribellata, garantendo la conservazione del precedente ordinamento giuridico della comunità ed in particolare delle proprietà private dei singoli cittadini (48).

Ancora. Dai documenti relativi all'imposizione della tallia militum – il tributo straordinario che la S. Sede stabiliva per ottenere somme da destinare al pagamento delle milizie impegnate nella difesa della provincia (49) — si ricava, con ogni evidenza, che il sussidio era fissato direttamente dal pontefice sulle comunità, senza l'intervento del Parlamento o di altra assemblea provinciale. Così, il 24 aprile 1402 Bonifacio IX obbligò «universas et singulas potestates, capitaneos et balivos ceterosque officiales, magistratus ac universitates civitatum, terrarum, castrorum et locorum ac singulas personas» a versare la taglia diretta a sostenere le spese militari della provincia (50). Il 23 febbraio 1403, poi, si rivolse direttamente «universis et singulis potestatibus, capitaneis, balivis, vicarijs ceterisque officialibus ac magistratibus et universitatibus et singularibus personis civitatum, terrarum, castrorum et locorum provinciarum nostrarum Campanie et Maritime» per ottenere la somma necessaria a versare la mercede pattuita alle truppe di Bartolomeo da Terni che operava nella provincia al servizio della Chiesa e al comando di cinquanta lance (51). Nel maggio successivo il pontefice rinnovò la richiesta (52). Nei casi ora ricordati nessun funzionario pontificio risulta coinvolto nella procedura di imposizione del tributo. Nell'agosto del 1404, invece, Bonifacio IX impose «universis et singulis universitatibus et communitatibus civitatum, terrarum, castrorum et locorum

⁴⁶⁾ ASV, Reg. Vat. 317, ff. 275v-281v.

⁴⁷⁾ Bullarium romanum, IV, cit., pp. 627-629. Il testo originale, più ampio di quello pubblicato, si trova nell'ASV, Reg. Vat. 317, ff. 329v-333v.

⁴⁸⁾ ASV, Reg. Vat. 320, ff. 127v-129r.

⁴⁹⁾ Sul significato della tallia militum si veda D. WALEY, The Papal State, cit., pp. 112 s. Per la taglia nel periodo in esame rinviamo a JEAN FAVIER, Les finances pontificales à l'époque du Grand Schisme d'Occident, 1378-1409, in Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, CCXI, Paris 1966, pp. 192, 640 s.

⁵⁰⁾ ASV, Reg. Vat. 317, f. 315r-v.

⁵¹⁾ ASV, Reg. Vat. 320, ff. 80v-81r.

⁵²⁾ Ibid., f. 112v (anche in Reg. Vat. 317, f. 310v).

dictarum provinciarum universisque earum seu singularibus quibuscumque personis laicis etiam hebreis habitatoribus earumdem...talliam sive caritatum subsidium» per un ammontare complessivo di 4.680 fiorini d'oro di Camera. A differenza dei casi precedenti, questa volta il pontefice non si rivolgeva direttamente alle comunità, ma scriveva «Angelo de Alaleonibus de Monte sancte Marie in georgio», gerente l'ufficio di rettore di Campagna e Marittima, perchè stabilisse in concreto il tributo che doveva gravare sulle singole comunità (53).

È possibile che il coinvolgimento del magistrato preposto alla guida del governo provinciale pontificio nell'imposizione del tributo sia un segno di una nuova, accresciuta, fiducia del papa nei riguardi dei vertici dell'organizzazione amministrativa di Campagna e Marittima. Certo è che negli anni immediatamente precedenti di tale fiducia il pontefice aveva mostrato pochi segnali. Innanzi tutto non era mai arrivato alla nomina di un vero e proprio rettore. Tra il dicembre del 1398 ed il giugno del 1403 si era avvalso dell'opera del cardinale Ludovico Fieschi che ricopriva la carica di vicario generale in spiritualibus et in temporalibus; poi aveva nominato Bartolomeo Carafa, come abbiamo visto, governatore di Ferentino, carica che, seppure non limitata al solo distretto cittadino, doveva certamente avere giurisdizione territoriale inferiore a quella provinciale; infine, l'11 luglio 1403 aveva creato Angelo de Alaleonibus gerente l'ufficio di rettore (54). Il carattere insolito di quest'ultima carica appare confermato dal fatto che, con atto distinto, il pontefice nella stessa data aveva investito Angelo de Alaleonibus della competenza criminale «de quisbuscumque delictis, criminibus et excessibus», conferendogli anche il potere di assolvere dai reati commessi in precedenza (55): una investitura, questa, che non sarebbe stata necessaria se si fosse trattato di una carica ordinaria del sistema istituzionale, dato che in tale caso la sola nomina sarebbe stata sufficiente a conferire la pienezza dei poteri al titolare dell'ufficio. Per quanto, poi, riguarda l'ufficio di tesoriere provinciale si deve rilevare in primo luogo che la carica rimase vacante per oltre un anno tra il maggio del 1402 ed il luglio del 1403 (56). Inoltre, anche quando era regolarmente coperto, l'ufficio non

⁵³⁾ ASV, Reg. Vat. 319, ff. 41v-42v. Sulle taglie ora esaminate si veda anche J. FAVIER, Les finances, cit., p. 192.

⁵⁴⁾ A, ESCH, Bonifaz IX., cit., pp. 582 s.

⁵⁵⁾ ASV, Reg. Vat. 320, f. 136r-v.

⁵⁶⁾ A. ESCH, Bonifaz IX., cit., p. 583.

dovette accentrare in sè l'intera gestione finanziaria della provincia: sono testimoniate, infatti, alcune occasioni nelle quali il pontefice assegnò la riscossione di entrate a funzionari diversi dal tesoriere o dispose il versamento di spese senza passare per la Camera provinciale. Così, affidò la riscossione della taglia imposta nel 1401 ad Ottobono del Bellonis, avvocato concistoriale e luogotenente del vicario (57). Nel maggio dello stesso anno, poi, si rivolse alla comunità di Frosinone per autorizzarla a versare direttamente nelle mani del castellano, preposto al comando della fortezza cittadina, la taglia che era stata imposta per pagare lo stipendio del medesimo castellano (58): solo l'anno successivo il tesoriere risulta coinvolto in questo pagamento, quando il pontefice lo invitò a versare la somma dovuta al castellano (59).

I documenti ora ricordati sembrano autorizzare un'impresione di scarso funzionamento del governo provinciale, un'impressione che risulta avvalorata dalla circostanza, prima messa in luce, per cui i castellani venivano di frequente nominati direttamente dal pontefice, senza alcun intervento del magistrato preposto alla provincia. Tale idea potrebbe trovare conferma anche nella lettera inviata da Bonifacio IX il 24 settembre 1403 al gerente l'ufficio di rettore: il pontefice dichiarava che Adenolfo Conti e Antonio da Ceccano si erano rivolti a lui per la soluzione di una vertenza insorta tra di loro e che egli, a sua volta, investiva della questione la curia generale provinciale (60). Colpisce in questo caso la decisione dei due contendenti di non adire direttamente la corte istituzionalmente incaricata dell'amministrazione della giustizia pontificia nella provincia, una decisione che sembra derivare da una scarsa considerazione delle capacità e del funzionamento della corte medesima.

Sembra, allora, legittimo ritenere che la restaurazione dell'autorità pontificia in Campagna e Marittima dopo la vittoria di Bonifacio IX sulla grande nobiltà ribelle non comportò il ripristino del precedente ordinamento provinciale e il normale funzionamento di questo. Solo negli ultimi mesi di Bonifacio IX si può notare un mutamento di rotta, nel senso che più deciso sembra il tentativo di ristabilire il tradizionale sistema di governo: lo starebbero a testimoniare sia la nomina del tesoriere provinciale nel luglio 1403 (61), sia l'intervento, prima segnalato, del gerente l'ufficio di rettore

```
57) ASV, Reg. Vat. 317, f. 315r-v.
58) Ibid., f. 218r; cfr. J. FAVIER, Les finances, cit., pp. 640 s.
```

⁵⁹⁾ ASV, Reg. Vat. 320, ff. 2v-3r.60) Ibid., f. 191r-v.

⁶¹⁾ Ibid., f. 13v; cfr. A. ESCH, Bonifaz IX., p. 583.

nell'imposizione della taglia dell'agosto 1404. L'apparato amministrativo rimase, comunque, a lungo incompleto e poco efficiente, tanto che l'autorità pontificia, pur intervenendo direttamente nella provincia, non sembra in grado di svolgere un ruolo significativo e costante nella vita effettiva della regione. La conservazione della fedeltà di questa alla Chiesa appare ancora una volta ricercata dal pontefice non già attraverso il funzionamento dell'apparato istituzionale, bensì attraverso la collaborazione di nobili a lui strettamente legati, in primo luogo quelli della sua stessa famiglia.

4. Rispetto agli ultimi anni del pontificato di Bonifacio IX possono, poi, riscontrarsi alcune novità nella seconda fase del periodo preso in considerazione in questa sede, quella corrispondente al regno di Innocenzo VII.

Narrano le cronache che nell'ottobre del 1404, subito dopo l'elezione di Cosimo Migliorati al trono pontificio, la città di Roma fu turbata da gravi disordini, tanto che l'eletto non riusì ad essere consacrato pontefice. L'intervento del re napoletano Ladislao pose fine a tali turbolenze e consentì la regolare consacrazione (62). Secondo alcuni cronisti Innocenzo VII, allora, volle ricompensare il monarca per l'aiuto prestatogli e gli concesse una particolare autorità in Campagna e Marittima. La natura di tale potere viene indicata dai cronisti con termini vari, tra i quali appare possibile cogliere qualche differenza di significato. L'anonimo autore della *Vita* di Innocenzo VII narra: «Rex honeste Papam captivavit, et compulit eum dare sibi in vicariatum Campaniam et Maritimam: quod et ipse fecit» (63). A suo parere, dunque, il pontefice avrebbe istituito nelle due province meridionali un vicariato apostolico e lo avrebbe assegnato al monarca napoletano, sottraendo in tal modo quel territorio al dominio diretto della Chiesa. In termini meno pregnanti e più generici risulta, invece, indicato il potere

⁶²⁾ L'episodio è ricordato in De Innocentio VII, in Vitae romanorum pontificum, in L. A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores, III, 2, Mediolani 1734, col. 833; LEONAR-DI BRUNI ARETINI Rerum suo tempore gestarum commentarius, in Rerum Italicarum Scriptores, 2 ed., XIX, 3, a cura di E. SANTINI e C. DI PIERRO, pp. 433 s.; Gronaca di Guerriero da Gubbio dall'anno MCCCC all'anno MCCCCLXII, ibid., XXI, 4, a cura di G. MAZZATINTI, pp. 36 s. (peraltro gli avvenimenti sono datati al 1408); Il Diario attribuito a Gentile Delfino, ibid., XXIV, 2, a cura di F. ISOLDI, pp. 76 s.; Il Diario romano di Antonio di Pietro dello Schiavo dal 19 ottobre 1404 al 25 settembre 1417, ibid., XXIV, 5, a cura di O. TOMMASINI, in Fonti per la storia d'Italia, V, Roma 1890, p. 10. Della concessione disposta dal pontefice in favore di Ladislao parlano soltanto l'autore della Vita di Innocenzo VII, GENTILE DELFINO e STEFANO INFESSURA.

attribuito a Ladislao da Innocenzo VII nel Diario di Gentile Delfino. Qui si legge, infatti, che il papa «li concesse lo dominio de Maritima et Campagna per 5 anni, et concordato esso Papa con li romani et esso Papa non hebbe lo dominio de Roma» (64). Il termine «dominio» non sembra avere un significato istituzionale preciso, usato, come è, anche per indicare il controllo che il papa cercava di ottenere sul Comune di Roma. Rispetto alla Vita, comunque, il Diario di Gentile Delfino precisa la durata della concessione pontificia, affermando che il potere regio in Campagna e Marittima si doveva protrarre per cinque anni. La durata del privilegio risulta, infine, confermata da Stefano Infessura, il quale, peraltro, definisce in termini ancora più vaghi la natura della potestà assegnata al monarca napoletano. Narra, infatti, che «Al dì 15 del ditto mese venne re Lanzislavo de Napoli…et lo papa lo recepeo con molto honore come figliolo, et devoli Marittima et Campagna per cinque anni…» (65).

Sulla base di queste testimonianze gli storici che si sono interessati dell'episodio più da vicino hanno affermato che Ladislao venne investito del vicariato di Campagna e Marittima per un periodo di cinque anni (66). L'esame di alcuni documenti conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano consente, invece, di cogliere in modo più esatto la natura della potestà concessa da Innocenzo VII al sovrano napoletano.

Innanzi tutto si deve mettere in rilievo che la concessione del privilégio a Ladislao fu disposta dal papa nello stesso documento, datato «secundo Idi novembris pontificatus nostri anno primo» con il quale lo stesso pontefice nominò rettore di Campagna e Marittima il conte di Troia, Perretto. Nel documento si legge che la scelta del titolare della carica era caduta sul conte di Troia «pro quo carissimus in Christo filius noster Ladislaus Rex Sicilie illustris nobis instantissime supplicavit». Accogliendo tale preghiera, il pontefice «te igitur Rectorem eorumdem provinciarum necnon omnium civitatum, terrarum, castrorum et locorum solitorum per Rectorem dictarum provinciarum gubernari in temporalibus generalem cum offitio, potestate, salario, gagijs, muneribus, honoribus et oneribus consuetis...facimus, constituimus et etiam deputamus». Innocenzo VII assegnava al rettore il potere «dicto durante tempore quoscumque potestates et alios offitiales quo-

⁶⁴⁾ Il Diario, cit., pp. 76.

⁶⁵⁾ Diario della città di Roma, cit., p. 10.

⁶⁶⁾ Così FERDINAND GREGOROVIUS, Storia della città di Roma nel Medioevo, Torino 1973, III, pp. 1749 s.; A. CUTOLO, Re Ladislao, cit., pp. 300 s.; P. PASCHINI, Roma nel Rinascimento, cit., p. 60.

cumque nomine censeantur auctoritate nostra revocandi et destituendi et alios, exceptis Rectore provinciarum ac castellanis cassarorum et fortalitiorum nostrorum qui eligi debeant iuxta seriem infrascriptam, creandi et deputandi» (67).

I passi del documento pontificio ora riportati appaiono di particolare interesse. Abbiamo visto prima come dopo la restaurazione pontificia in Campagna e Marittima Bonifacio IX non avesse mai proceduto a ripristinare la carica che tradizionalmente era preposta al governo provinciale, quella, cioè, di rettore. Il testo in esame ci induce a ritenere che Innocenzo VII intendesse cambiare politica, volesse rimettere in vita l'ordinamento provinciale consueto anche nella regione più meridionale delle terre pontificie, nominando il titolare dell'ufficio di rettore e riconoscendogli tutte le attribuzioni e i compiti fissati dalla tradizione. La decisione del pontefice, inoltre, risulta pienamente condivisa dal sovrano napoletano. Ladislao non avanzò alcuna richiesta che implicasse un ordinamento istituzionale diverso della provincia di Campagna e Marittima: in particolare, non chiese per sè il vicariato di quella regione, vicariato la cui istituzione avrebbe reso del tutto superflua la restaurazione della carica rettorale. Il sovrano napoletano si limitò a sostenere il nome di un candidato all'ufficio in questione, ad insistere perchè il papa indirizzasse su di lui la sua scelta. Non mise in dubbio, peraltro, che il suo protetto una volta nominato rettore, avrebbe governato a nome della S. Sede e nel pieno rispetto dell'ordinamento temporale della Chiesa. Esplicitamente il papa lo dichiarava nel passo prima ricordato: e lo ribadì successivamente precisando che spettavano al nuovo rettore «que ad huiusmodi Rectoris officium secundum formam constitutionum nostrarum provinciarum et alias de prescriptione, consuetudine, vel iure pertinent», aggiungendo «alienatione tamen bonorum immobilium, pretiosorum mobilium civitatum, terrarum, castrorum et locorum predictorum, omniumque iurium et pertinentiarum eorum tibi penitus interdicta».

La lettera apostolica, comunque, non si limitava alla nomina del nuovo rettore di Campagna e Marittima. Dopo aver ordinato a tutte le comunità e a tutti gli abitanti della regione di obbedire al titolare del più elevato ufficio provinciale e dopo aver assegnato a quest'ultimo piena autorità contro i ribelli, Innocenzo VII proseguiva, infatti, disponendo che «pro salutari regimine dictarum provinciarum quod prefatus Rex usque ad tres annos a data presentium computandos de anno in annum possit nominare eligere in Rectorem dictarum provinciarum unum virum notabilem, ydoneum,

67) ASV, Reg. Vat. 333, f. 46v.

nobis et successoribus nostris et Romane Ecclesie fidum, et omnes et singulos castellanos casserorum et fortelitiorum civitatum, terrarum, castrorum et locorum nostrarum provinciarum, fidos tamen ydoneos nobis et successoribus nostris et Ecclesie prefate, qui debeant de eorum bene et fideliter gerendis administrandis officijs pro nobis et successoribus nostris et eadem Ecclesia et alias fidelitatis in manibus nostris vel successorum nostrorum prefatorum antequam eorum incipiant officia promictere et se solempniter obligare cum prestatione etiam iuramenti quod in fine eorum officij provincias, civitates, terras, castra, cassera, fortilitia et loca...restituent libere successoribus absque detentione vel arrestatione...seu reprehensaliarum impetratione vel usu...».

Il testo ora riportato chiarisce in maniera precisa la natura del potere concesso da Innocenzo VII a Ladislao. Si deve notare in primo luogo che la durata della concessione risulta di tre anni e non di cinque come affermavano le cronache prima viste. Inoltre il pontefice si limitava ad attribuire al monarca il solo potere di scelta e di nomina dei magistrati provinciali — il rettore ed i castellani — che di solito egli stesso metteva in carica. Tale concessione non implicava, peraltro, il passaggio del governo della Chiesa nelle mani di Ladislao: i magistrati da questo nominati, infatti, entravano in carica solo dopo essersi impegnati in forma solenne verso il pontefice ad esercitare le proprie funzioni in nome e per conto della Chiesa e di restituire, a conclusione del mandato, le terre loro affidate senza opporre ostacoli e resistenza alcuna. Non si trattava, dunque, di una rinuncia del papa all'esercizio della propria autorità di governo nella provincia e al passaggio della stessa al re napoletano. Questo riceveva un ampio potere — la nomina dei funzionari pontifici che reggevano la regione e i centri nevralgici della stessa — ma non il vicariato.

Il rettore ed i castellani nominati da Ladislao continuavano a far parte dell'amministrazione pontificia ed erano, perciò, soggetti, al pari degli altri funzionari provinciali, al sindacato del pontefice. Chiaramente lo stabiliva Innocenzo VII quando disponeva che «quilibet ex Rectoribus, potestatibus, vicarijs, officialibus et castellanis huiusmodi suo sancto officio debeat sindicari secundum exigentiam constitutionum predictarum nobis et successoribus nostris, reservantes expresse quod omnes et singulos potestates, vicarios et alios officiales per Rectorem dictarum provinciarum quolibet deputatos qui non ydonei censentur et similiter Rectorem et castellanos per ipsum regem electos possimus et possint nostri successores, pro salutari ipsarum provinciarum regimine, a quolibet officio et exercitio removere». L'attribuzione della potestà di nomina a Ladislao non comportava, dunque, la cessione del potere di revoca dall'ufficio: tale potere rimaneva nelle

mani del pontefice, essendo strettamente collegato con quello di sindacato al quale il papa non aveva rinunciato. Infine, l'ambito ristretto del privilegio concesso al re napoletano risulta confermato dalla disposizione per la quale a costui non spettava alcuna delle entrate della provincia... «Fructus redditus et proventus nostrarum provinciarum ac feuda et quecumque devoluta et devolvenda et regalia Sancti Petri pertinentia ad Cameram apostolicam vel dictarum provinciarum ad thesaurarium per dictam Ecclesiam deputatum vel deputandum integraliter pro eadem Ecclesia debeant pervenire» stabiliva il pontefice, in modo da consentire il regolare versamento dei salari e delle retribuzioni ai magistrati ed ai funzionari della provincia (68).

Non vi è dubbio che il privilegio disposto dal papa in favore di Ladislao conferiva a costui ampia potestà sulla Campagna e sulla Marittima. Ma tale potere sembra piuttosto di carattere politico, poichè consentiva al monarca di collocare persone di fiducia alla guida delle magistrature pontificie cui spettava il governo sia dell'intera provincia confinante con il Regno, sia dei castelli della stessa dai quali potevano essere controllate in maniera continua e diretta vaste aree circostanti. Il privilegio, però, non staccava la provincia dalle terre pontificie, nè istituiva su di essa l'ordinamento separato di una signoria vicariale. E nemmeno si può pensare alla nascita di una sorta di governo diarchico — pontificio e napoletano — sulla regione, dato che la sfera di competenza del monarca sembra limitarsi alla sola nomina dei titolari di alcune cariche provinciali, e non si espresse in una forma di superiorità su tali funzionari che potesse attribuire loro il carattere di suoi rappresentanti, di suoi strumenti di governo. Resta da aggiungere, infine, che di fatto il papa limitava ulteriormente il potere di Ladislao, dato che gli sottraeva la nomina del rettore almeno per il primo periodo dei tre anni per i quali l'aveva concessa.

La lettera apostolica ora esaminata corregge, dunque, in maniera sostanziale il racconto fornito dalle cronache sia in merito al contenuto della potestà concessa dal papa al re napoletano, sia per quanto concerne la durata del privilegio. Peraltro, le stesse cronache nulla dicono riguardo ai successivi rapporti tra Innocenzo VII e Ladislao ed in particolare tacciono sulla revoca della concessione disposta dal papa il 21 giugno 1406. A questa data l'accordo tra il pontefice ed il monarca era da tempo in crisi, tanto che il primo era giunto a scomunicare il secondo e, di conseguenza, a disconoscerlo come titolare del Regno meridionale. L'ultimo atto della rottura tra i due fu la revoca del potere che il re esercitava in Campagna e Marittima.

⁶⁸⁾ Ibid., ff. 46v-48r.

Innocenzo VII nominò un nuovo rettore provinciale «quoscumque alios in dictis provincijs Rectores, vicerectores ac vicarios et alios officiales inibi hactenus deputatos tenore presentium totaliter amoventes et facultatem de nominandis et presentandis rectoribus et castellanis dictarum provinciarum, per nos hactenus Ladizlao olim Regi Sicilie sub quacumque verborum conceptione datam et concessam, etiam revocantes». Dette allora al nuovo rettore «quoscumque potestates, castellanos et alios officiales quocumque nomine censeantur auctoritate nostra revocandi et destituendi et alios de novo creandi et deputandi prout et de quibus tibi expedire videbitur, nec non parlamenta generalia convocandi et in eis deliberandi et providendi que oportune providebuntur».

Il testo ora esaminato ribadisce innanzi tutto la natura della potestà che era stata concessa a Ladislao: si tratta del solo potere di nominare i rettori ed i castellani di Campagna e Marittima. Inoltre, conferma la volontà del pontefice di restaurare nella provincia la carica di rettore con tutte le facoltà che tradizionalmente le spettavano — in particolare la nomina dei potestà municipali e degli altri magistrati cittadini e locali —, una volontà, questa che Innocenzo VII aveva già manifestato all'inizio del pontificato quando aveva nominato rettore di Campagna e Marittima il conte di Troia, Perretto. Il pontefice appare intenzionato ad attribuire al rettore un'ampia sfera di competenza. Aggiungeva, infatti, questa volta alle potestà del magistrato anche quella di convocare il parlamento provinciale, nonchè il potere «recuperandi civitates, terras, castra et locas et jura quecumque ad nos et ipsam Ecclesiam spectantia et per quoscumque detenta, invasa vel occupata» e «contendictores per censuram ecclesiasticam temporalem districtionem et alia iuris remedia auctoritate nostra appellatione postposita compescendi potestatem et facultatem plenam et liberam...» (69).

La decisione del 21 giugno 1406, peraltro, non esaurì la complessa vicenda dei rapporti tra Innocenzo VII e Ladislao di Durazzo. Il 13 agosto successsivo, infatti, il pontefice, dopo aver riammesso il sovrano nella propria grazia, dopo aver revocato le censure comminategli e dopo aver di nuovo riconosciuto legittima l'autorità da lui esercitata nel Regno, gli restituì il potere che aveva in Campagna e Marittima. Nel relativo diploma Innocenzo VII ricordava al sovrano che «ij Idj novembris pontificatus nostri anno primo pro salutari regimine provinciarum nostrarum Campanie atque Maritime» aveva concesso «serenitate tue usque ad tres annos a data literarum dictarum... computandos» la potestà di nominare «de anno in annum dicto durante triennio in Rectorem ipsarum provinciarum unum virum notabi-

69) ASV, Reg. Vat. 334, ff. 112r-113v.

lem et omnes et singulos castellanos...fidos tamen et ydoneos nobis et Romane Ecclesie et successoribus nostris Romanis pontificibus». Ricordava, altresì, i limiti della concessione, limiti che consistevano nell'obbligo dei magistrati nominati dal re di prestare fedeltà al pontefice prima di prendere possesso della loro carica, nel loro dovere di restituire, al termine del mandato, le terre rientranti nel loro distretto senza opporre alcuna difficoltà, nella sottoposizione del loro operato al controllo del sindacato del pontefice, nella prerogativa spettante al papa in virtù della quale egli poteva rimuovere dall'ufficio i magistrati risultati incapaci o infedeli alla Chiesa e, infine, nell'esclusiva potestà pontificia sulla riscossione di ogni tipo di entrata e di rendita proveniente dalla provincia. Ciò premesso, Innocenzo VII disponeva, in accoglimento della relativa richiesta avanzata da Ladislao, «ad alios tres annos immediate sequentes post finem dictorum trium annorum nominacionem Rectorum et castellanorum provinciarum, cassarorum et forteliciorum, civitatum, terrarum, castrorum et locorum ipsarum et utriusque earum provinciarum per formam et modum superius denotatas de anno in annum dicto durante triennio facultatem concedere et simili modo nominationem Rectoris et castellanorum civitatis nostre Beneventane eiusque comitatus, territorij, districtus et pertinentiarum ac cassarorum et forteliciorum ad nos et eandem Ecclesiam immediate spectantium et pertinentium de anno in annum usque ad quatuor annos proxime futuros secundum modum et formam in omnibus et quo ad omnia observandas de Rectoribus, Castellanis et officialibus provinciarum Campanie atque Maritime». Ribadiva, comunque, che «Rectores, castellani ceterijque officiales predicti teneantur et debeant civitates, terras, castra et loca huiusmodi regere secundum formam iuris et constitutionum provinciarum, civitatum et terrarum huiusmodi ut cultus iustitie inibi servetur et vigeat sicut decet» (70).

La nuova lettera apostolica poco aggiungeva a quella del 1404: l'unica novità consisteva, infatti, nell'estensione del potere regio alla città e al distretto di Benevento. La natura ed il contenuto del privilegio concesso al sovrano non cambiava: si trattava sempre della potestà di scegliere e nominate il rettore ed i castellani, con i limiti e gli obblighi stabiliti nel primo diploma. Si può allora concludere che Innocenzo VII non alienò mai il dominio della S. Sede su Campagna e Marittima in favore di Ladislao di Durazzo e che quest'ultimo fu investito non già del vicariato su quella provincia, ma solo di alcune facoltà spetranti al pontefice sui magistrati della stessa, e precisamente del solo potere di nomina del rettore e dei castellani.

Una conferma di quanto andiamo dicendo in merito alla continuità del potere di governo della provincia da parte del pontefice anche dopo la concessione del novembre 1404 si rinviene nella lettera apostolica inviata in data 21 dicembre 1404 da Innocenzo VII al rettore di Campagna e Marittima, Perretto conte di Troia, per invitarlo a convocare un parlamento provinciale in cui discutere «de imposita ad rationem unius bolonneni pro quolibet foculari», al fine di raccogliere dalle comunità la somma complessiva di duecento fiorini d'oro di Camera ogni mese. Il pontefice incaricava, poi, il tesoriere provinciale di procedere alla riscossione del tributo e di disporte sulla somma raccolta le spese riguardanti la retribuzione dei castellani, spese che, peraltro, doveva liquidare solo «de mandato Rectoris» (71). Il documento appare interessante per più aspetti. Esso conferma che il pontefice, dopo aver attribuito a Ladislao il potere di nomina del rettore e dei castellani, tenne in carica il rettore da lui stesso nominato; attesta, inoltre, che il papa si rivolgeva direttamente al rettore e attraverso di lui governava la provincia, testimoniando così — se ce ne fosse ancora bisogno — che il re napoletano non aveva ricevuto il vicariato. Conferma, infine, quanto abbiamo detto prima a proposito dell'indirizzo di politica amministrativa seguito in Campagna e Marittima da Inocenzo VII e diretto alla completa restaurazione delle istituzioni provinciali. Si deve, infatti, notare che Bonifacio IX aveva imposto più volte la taglia necessaria ad assicurarsi la somma per le retribuzioni dei soldati, ma in nessuna di queste occasioni aveva convocato, o fatto convocare, il parlamento. Innocenzo VII, al contrario, chiese al rettore di riunire l'assemblea e di ottenere il consenso per l'imposizione del focatico. È possibile che il pontefice avesse adottato tale procedura in considerazione della natura del tributo, dato che questo si veniva ad aggiungere all'imposta del sale e focatico già gravante su molte delle comunità della provincia a favore del Comune di Roma (72). Resta il fatto che il pontefice rinunciava ad imporre direttamente il sussidio e riattivava meccanismi istituzionali che in altre province pontificie funzionavano con una certa regolarità. D'altro canto, la riscossione del focatico veniva assegnata dal papa al tesoriere e non attribuita ad appositi commissari: una chiara espressione, questa, della sua fiducia nelle magistrature istituzionali e del suo desiderio di restituire loro piena funzionalità.

⁷¹⁾ Il documento conservato nell'ASV, Reg. Vat. 333, ff. 109v-110v, è stato pubblicato da AUGUSTIN THEINER, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, III, Rome 1862, n. 72, pp. 139 s. In proposito si veda J. FAVIER, Les finances, cit., pp. 190 e 640. 72) Sul sale e focatico rinviamo a G. TOMASSETTI, Del sale e del focatico del Comune di Roma, in Archivio della R. Società romana di storia patria, XX (1987), pp. 313-368.

I documenti, certamente non molto numerosi, relativi al pontificato di Innocenzo VII inducono, dunque, a ritenere che il pontefice cercasse di seguire, nonostante le gravi difficoltà politiche, una linea coerente di politica istituzionale in Campagna e Marittima. La provincia rivestiva grande importanza sia per i rapporti con il Regno napoletano, sia per quelli con la grande nobiltà romana e con il Comune stesso di Roma. Per controllarla il papa non poteva fare a meno del sostegno, politico e militare, napoletano. Per garantirselo concesse a Ladislao significative facoltà connesse con il sistema amministrativo provinciale. Ma non arrivò più in là di questa concessione, non giunse ad attribuire il vicariato al sovrano meridionale. Conservò alla S. Sede il governo della provincia e si adoperò per rimettere in piedi, con le attribuzioni tradizionali, l'apparato di magistratura e di uffici che era previsto nell'ordinamento istituzionale della Chiesa. Se, allora, è possibile indicare un mutamento di indirizzo nel passaggio dal pontificato di Bonifacio IX a quello di Innocenzo VII, tale mutamento non consisterà certamente nell'abdicazione del secondo alla signoria pontificia su Campagna e Maritima, ma, al contrario, nel suo maggiore impegno nei riguardi della piena efficienza del sistema degli uffici provinciali.

5. Nella realtà dei fatti il progetto istituzionale di Innocenzo VII si scontrò con la politica aggressiva di Ladislao e con la ripresa dell'anarchia feudale nella provincia di Campagna e Marittima. Trovò, di conseguenza, non poche lacune nella sua attuazione. Ancora più rilevanti, poi, risultano le carenze del governo pontificio in questa regione nell'ultimo periodo preso qui in considerazione, quello compreso tra la morte di Innocenzo VII, accaduta nel novembre 1406, e l'apertura del Concilio di Costanza.

Ricordiamo brevemente i principali avvenimenti di questi anni. Successore di Innocenzo VII fu il veneziano Angelo Correr, che assunse il nome di Gregorio XII. Appena fu consacrato, egli cominciò a prendere contatti con il pontefice avignonese Benedetto XIII al fine di cercare una soluzione dello Scisma che affliggeva la Chiesa. Tale tentativo — per quanto perseguito, in realtà, con modesto impegno — trovò l'immediata opposizione di Ladislao di Durazzo, il quale temeva un accordo tra i due pontefici che favorisse le aspirazioni sul Regno di Luigi d'Angiò, il candidato del re di Francia e del papa d'Avignone. Nel giugno 1407 le truppe napoletane, con il sostegno dei Colonna, entrarono a Roma e Gregorio XII trovò rifugio in Castel Sant'Angelo. Nell'agosto successivo il pontefice abbandonò Roma e si trasferì a Viterbo: di qui nel mese di settembre si spostò a Siena. In questa situazione politica le sue possibilità di governare le terre della Chiesa si ridussero notevolmente. Nell'aprile del 1408, poi, Ladislao occupò

Roma e gran parte delle regioni pontificie per interrompere ogni azione volta a sanare lo Scisma: nella seconda metà del 1408 Gregorio XII fu costretto a riconoscere la legittimità di tale occupazione.

Nel marzo 1409 si aprì a Pisa il concilio che, nelle intenzioni dei promotori, avrebbe dovuto ripristinare l'unità nel modo cattolico. Di fatto, la conseguenza del concilio fu quella di un ulteriore aggravamento della divisione della Chiesa: accanto al papa di obbedienza romana e a quello di obbedienza avignonese, si aggiunse, infatti, un terzo pontefice, quello eletto dai vescovi riuniti nella città toscana. Si trattava di Pietro Filargo che assunse il nome di Alessandro V e trovò l'immediato sostegno delle potenze italiane che si opponevano a Ladislao di Durazzo. Nel gennaio del 1410 le forze della coalizione antinapoletana entrarono a Roma ed entro marzo completarono la conquista della città e delle regioni circostanti: Roma, Campagna e Marittima passarono, allora, nelle mani del pontefice di obbedienza pisana. Nell'aprile del 1411 il successore di Alessandro V, Giovanni XXIII, prese possesso della città, e fornì tutto il sostegno necessario all'impresa che Luigi d'Angiò andava promuovendo contro Ladislao. La vittoria conseguita dall'Angioino a Roccasecca nel maggio successivo sembrò mettere fine al governo durazzesco nel Regno. Ma Luigi non seppe trarne le conseguenze militari e politiche: non riuscì ad approfittare della crisi durazzesca e ben presto decise di rinunciare all'impresa e far ritorno in patria. Giovanni XXIII, rimasto senza il necessario sostegno militare, fu allora costretto a cercare un accordo con Ladislao: nel giugno del 1412 un trattato metteva fine alle ostilità tra il pontefice pisano e il sovrano napoletano. Si trattava, comunque, di una soluzione temporanea del conflitto: nel giugno del 1413 Ladislao decideva di sbarazzarsi del pontefice, occupava Roma e costringeva alla fuga Giovanni XXIII. Da questo momento il sovrano napoletano tenne il controllo di Roma e delle regioni circostanti la città: solo la morte di Ladislao, nell'agosto del 1414, mise fine all'occupazione napolctana di Roma e delle regioni pontificie. Dopo la scomparsa del sovrano durazzesco Giovanni XXIII cercò di recuperare i suoi domini, inviando nelle terre pontificie come suo legato il cardinale Isolani: questi tenne il governo di Roma e delle province fino alla conclusione del concilio di Costanza (73).

⁷³⁾ Per la ricostruzione di detti avvenimenti rinviamo a P. PASCHINI, Roma nel Rinascimento, cit., pp. 68-99; LUDOVICO VON PASTOR, Storia dei papi dalla fine del Medio Evo, I, Roma 1958, pp. 178-216; F. GREGOROVIUS, Storia della città di Roma, cit., III, pp. 1756-1789; A. CUTOLO, Re Ladislao, cit., pp. 329-337, 338, 404 s., 429 s., 450, 458.

Nel periodo in esame, dunque, il controllo stesso della provincia di Campagna e Marittima sfuggì più volte ai pontefici che occupavano la sede romana. Appare, comunque, interessante ricostruire, almeno nelle grandi linee, i modi di governo attuati nella provincia dai suddetti pontefici.

Per il breve periodo della presenza a Roma di Gregorio XII un documento del 30 dicembre 1406 sembra indicare un cambiamento di rotta rispetto alla politica di Innocenzo VII. Si tratta della lettera apostolica con la quale il nuovo pontefice provvedeva direttamente alla nomina del podestà di Velletri, senza passare attraverso il rettore della provincia al quale il suo predecessore — come abbiamo visto — aveva attribuito quel tipo di nomine. Non solo, il podestà di Velletri riceveva dal papa anche la giurisdizione criminale sui ribelli. Gregorio XII stabiliva, infatti, «summas sive penas quas rite tuleris seu statueris in rebelles ratas habebimus atque gratas illasque faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari...» (74). In questo modo il reato di ribellione veniva sottratto alla competenza del rettore, alla quale spettava istituzionalmente.

La decisione più interessante ai fini della nostra ricerca tra quelle adottate da Gregorio XII è, comunque, quella del 26 settembre 1407 quando il papa, rifugiatosi a Siena per sfuggire all'occupazione napoletana di Roma, revocò in modo definitivo i poteri attribuiti a Ladislao dal suo predecessore su Campagna e Marittima. Dopo aver ricordato le lettere apostoliche, prima indicate, con cui Innocenzo VII aveva concesso al monarca il potere di nominare il rettore ed i castellani della provincia, Gregorio XII dichiarava: «Cum autem sicut facta evidentia edocet cause potissime defensionis status Ecclesie et salutaris regiminis ipsarum provinciarum que ipsum predecessorem ad concessionem et ordinationem huismodi principaliter induxerunt in effectus contrarios contra statum et honorem prefate Ecclesie evenerunt manifestissime et iugiter redunare noscantur cum idem Rex per suas gentes complices et sequaces de Regno et provincijs ipsis hospitaliter venientes contra statum et honorem nostrum et eiusdem Ecclesie...gravissimas offensiones usque ad effractionem murorum et introitum alme Urbis et occupationem civitatum nostrarum Esculane et Firmane ac fortilitiorum et castrorum eorumdem ac pertubationem et invasionem provincie nostre Marche Anconitane quamplurimam detestanda delicta dampnabiliter fuerit perpretatus et perpretari facere non desinit incessanter..., auctoritate apostolica et ex certa scientia tenore presentium omnes et singulas concessiones,

⁷⁴⁾ ASV, Reg. Vat. 335, f. 239 r-v.

declarationes, provisiones et ordinationes de dictis provincijs Campanie atque Maritime communiter vel divisim per ipsum predecessorem nostrum et quibuscumque de causis et maxime de nominandis Rectoribus, castellanis huismodi per ipsum Regem et quascumque alias et sub quacumque conceptione factas et contentas in eis, ac literas huiusmodi habentes tenores et formam omnium premissorum his alias pro sufficienter expressis, tollimus, cassamus, revocamus et annullamus et protinus viribus evacuamus et decernimus de cetero nullius roboris vel momenti». Di conseguenza, il pontefice ordinava a tutte le comunità e a tutti gli abitanti laici ed ecclesiastici della provincia di non ubbidire più al rettore che fosse stato nominato dal sovrano napoletano, né ai magistrati scelti da tale rettore e scioglieva tutti dall'osservanza dei giuramenti eventualmente prestati a costoro (75).

Non abbiamo, però, notizie in merito all'effetto che ebbe nella realtà la decisione pontificia ora esaminata. Non siamo nemmeno in grado di ricostruire le strutture del governo pontificio in Campagna e Marittima nel periodo compreso tra la fine del 1408 e il termine del 1409 durante il quale la città di Roma rimase sotto l'occupazione napoletana. A questi mesi risale un solo documento degno di un certo interesse, quello del 14 luglio 1408 dal quale risulta che un tale Onofrio «de Luceria» di Aversa, in qualità di «subdelegatus negotio sive cause infrascripto, factus per nobilem notarium Petrillum Ciccinum de Aversa, commissarium sive delegatum deputatum per Ladizlaum...regem» alla riscossione del sale e focatico in Campagna e Marittima, provvedeva all'esazione del tributo in alcune comunità della Marittima, quali Magonza, San Lorenzo e Roccaburgo (76). Il documento attesta la continuità dell'esazione del sale e focatico nei mesi in esame. Si trattava, come si è detto prima, di un tributo spettante al Comune di Roma; pertanto la testimonianza del documento ora citato, secondo il quale il funzionario incaricato dell'esazione era stato nominato da Ladislao ed agiva a suo nome, conferma soltanto il controllo stabilmente esercitato dal re napoletano sul governo municipale di Roma. Nulla, invece, può dire in merito all'amministrazione della provincia.

Per quanto, poi, concerne il governo di Campagna e Marittima svolto dal pontefice di obbedienza pisana Giovanni XXIII, si deve sottolineare che uno dei primi atti del suo pontificato fu la nomina, in data 25 maggio 1410 da Bologna, di un vicario in temporalibus per Roma, Campagna, Ma-

⁷⁵⁾ ASV, Reg. Vat. 336, ff. 142r-143r. In proposito si veda P. PARTNER, The Papal State, cit., p. 19.
76) G. CAETANI, Regesta chartarum, III, cit., pp. 198 s.

rittima e Sabina. Nella relativa lettera indirizzata al cardinale di S. Prassede, cui era stato affidato tale incarico, il papa disponeva «te in alma urbe ac provincijs Campanie Maritime atque Sabine earumque civitatibus, territorijs et districtibus et eiusdem Romane ecclesie vicarium in temporalibus usque ad apostolice sedis beneplacitum constituimus generalem, circumspectioni tue urbem, provincias, civitates atque dioceses, comitatus, territoria et districtus predictos, cives provinciales, habitatores et incolas eorumdem nostro et prefate Ecclesie nomine reformandj, regendj, gubernandj et administrandj». Il papa procedeva, quindi, ad enumerare le facoltà comprese nel potere che concedeva al vicario. In primo luogo gli attribuiva la potestà «jurisdictionem plenam et omnimodam exercendj civiles et criminales causas per te vel alium seu alios audiendj, examinandj, discutiendj et earum cognicionem, decisionem, discussionem alio vel alijs...committendj et ad te cum placuit revocandj». Gli conferiva, poi, il potere «homagia ac juramenta fidelitatis recipiendi omnesque et singulos cuiuscumque excellentie, auctoritatis, nobilitatis, preminencie, conditionis ac status existant...privandi eosque principatibus, comitatibus, capitaneatibus, preeminencijs, statibus, dignitatibus, honoribus, baronijs, dominijs, terris, feudis, retrofeudis, vicariatibus, officis, jurisdictionibus, juribus, rebus et bonis mobilibus et immolibus quibuscumque deponendi eaque dicte Romane Ecclesie confiscandi ac etiam applicandi et incorporandi». Inoltre, il pontefice attribuiva al vicario la potestà «in urbe, provincijs, civitatibus, diocesibus, comitatibus, territorijs atque districtibus...senatorem, rectorem, vicerectorem, potestates, capitaneos, vicarios, castellanos, judices et quoscumque alios officiales temporales...creandj, costituendj seu suspendendj, removendj, deponendj et destituendj, castellano Castri nostri Crescentium, alias sancti Angeli, de Urbe prefata dumtaxat excepto». Il vicario riceveva anche l'autorità di imporre «pacem et concordiam et...treguas» tra Comuni, università e baroni, quella «colligationes, confederationes, pactiones, conventiones, societates et ligas...contra...Ecclesiam vel contra bonum pacis...inijtas vel etiam inijendas cassandj et etiam annullandj», il potere di recuperare le terre e i luoghi indebitamente occupati, di perdonare comunità e abitanti che si fossero ribellati alla Chiesa, nonchè le università che avevano prestato fedeltà ad uno degli altri due pontefici o a Ladislao. Infine, il vicario veniva investito della piena autorità nella lotta contro tutti coloro i quali avessero continuato a persistere nella ribellione alla Sede romana e al pontefice di obbedienza pisana che ora la occupava (77).

77) ASV, Reg. Vat. 340, ff. 126 v-128 v (nuova numerazione, ff. 16v-18v).

Si tratta, come si può facilmente vedere, di un ampio mandato straordinario conferito al cardinale di S. Prassede da Giovanni XXIII al fine di conseguire l'eliminazione dei sostenitori dei partiti avversi dal territorio della città di Roma e della regione circostante e quindi di giungere alla ricostituzione di un apparato di magistrati nuovo e di sicura fedeltà attraverso il quale il pontefice potesse essere in grado di controllare il Comune romano e le province del Lazio. Allo stato attuale delle nostre conoscenze appare difficile ricostruire in tutti i particolari i termini in cui il mandato venne realizzato. Certamente il pontefice contraddiceva a quanto disposto nell'incarico affidato al vicario che abbiamo or ora visto quando, a pochi giorni di distanza da esso, in data 30 maggio 1410, provvide direttamente alla nomina del podestà di Velletri (78), esercitando in tal modo una delle funzioni che aveva assegnato al vicario. Le fonti in nostro possesso, comunque, ci consentono di dire che il vicario riuscì a restaurare il precedente ordinamento provinciale, almeno nei suoi uffici principali. Sappiamo, infatti, che venne nominato il rettore di Campagna e Marittima nella persona di Gentile da Monterano: questi provvedeva, tra l'altro, alla nomina dei castellani, come dimostra l'atto del 17 settembre 1411 con cui affidò il castello di Anticoli a Menicuccio di Seulo, domicello di Viano di Sutri (79). Anche i tesorieri furono rimessi in funzione: a loro si rivolgeva, ad esempio, il pontefice l'8 maggio 1411 per vietare ogni pagamento fatto «absque spetiali licentia et mandato» della Camera apostolica (80). Accanto al tesoriere erano attivi altri agenti pontifici incaricati della gestione del denaro della Chiesa o dell'incameramento di beni spettanti alla S. Sede. Lo attesta la lettera apostolica appena esaminata, la quale era diretta non solo ai tesorieri, ma anche «depositarijs, receptoribus et ceteris officialibus quovis funguntur officio». Lo conferma l'altra lettera, del 17 settembre 1411, con la quale il pontefice, dopo aver dichiarato che «in provincijs nostris Campanie et Maritime nonnulla predia tam rustica quam urbana etiam feudalia ad Romanam Ecclesiam et cameram tam apostolicam quam provinciarum predictarum...vigore confiscationis bonorum...contra rebelles seu alios bannitos et condemnatos...et nonnulla alia jura res et bona...spectare et pertinere noscantur et pertinere spectareque possunt», affidava il compito di incamerare detti beni al fiorentino Bartolomeo de Montegoncio «legum doctori» (81).

⁷⁸⁾ Ibid., ff. 154 v-155 r (nuova numerazione, ff. 44 v-45r).

⁷⁹⁾ ASV, Reg. Vat. 344, ff. 82v-85v.

⁸⁰⁾ ASV, Reg. Vat. 342, f. 244 t-v.

⁸¹⁾ ASV, Reg. Vat. 344, ff. 124v-125v

La difficile situazione politica dovette, comunque, consigliare a Giovanni XXIII la ricerca di ulteriori strumenti con cui conservare la fedeltà delle terre di Campagna e Marittima. Sembra, infatti, che egli non si affidasse al riguardo alla sola restaurazione dell'ordinamento provinciale, ma intendesse avvalersi anche del sostegno di persone a lui fedeli, alle quali concesse in vicariato alcune zone. Così, nel dicembre 1411 investì Giacomo II Caetani ed i suoi eredi fino alla terza generazione del vicariato di Acquapuzza, dietro l'annuo censo di un falcone da caccia, «potestatem plenariam committentes tibique ac post occasum tuum ipsis filijs et descendentibus tuis...per te aut illos vel alium seu alios inibi quoscumque potestates, iudices et officiales ydoneos, qui possint et debeant questiones quaslibet, tam civiles quam criminales...audire et de ipsis previa ratione cognoscere, criminalis heresis ac lese maiestatis et falsitatis licterarum apostolicarum exerceatis». Gli concedeva, in sostanza, «merum et mixtum imperium ac omnimodam jurisdictionem» (82). La sfera di giurisdizione attribuita dal papa al vicario di Acquapuzza appare, dunque, tanto ampia da escludere ogni possibilità di intervento del rettore: per questo motivo il papa, nello stesso privilegio, si preoccupò di garantire il rispetto dei diritti delle comunità esistenti nel territorio assegnato al vicario, ordinando a quest'ultimo di osservarne «iura, constitutiones et statuta», vietando allo stesso di esigere dagli abitanti servizi più gravosi e numerosi di quelli da loro prestati in precedenza «legatis Sedis apostolice vel rectoribus provinciarum Campanie et Maritime aut alijs dicte ecclesie officialibus» (83). Allo stesso Giacomo II Caetani, poi, Giovanni XXIII in data 31 gennaio 1412 concesse in feudo, fino alla terza generazione, i castelli di Trevi, San Felice e Zanneto, insieme con la metà di Sonnino, dietro il pagamento di un censo annuo di un cero da sei lire, «cum mero et mixto imperio et omnimoda iurisdictione»: anche in questo caso impose il rispetto degli usi e delle consuetudini che erano stati osservati fino ad allora dai rettori provinciali nel territorio concesso (84). Infine, il 1° maggio 1412 il pontefice trasformò il castellano di Anticoli in vicario per la medesima comunità e per il distretto di questa, conferendogli a vita «rectoratum, regimen et gubernationem de castro Anticuli, territorio, discrictu, juribus et pertinencijs» (85).

⁸²⁾ G. CAETANI, Regesta chartarum, III, cit., pp. 208-212.

⁸³⁾ Ibid., p. 212.

⁸⁴⁾ Ibid., pp. 216-218.

⁸⁵⁾ ASV, Reg. Vat. 344, ff. 82v - 85v.

L'obiettivo principale di Giovanni XXIII sembra, dunque, essere quello della conservazione del proprio controllo sulle regioni meridionali pontificie. Per conseguire tale fine egli si avvalse anche di vincoli personali di fedeltà che legavano a lui signori e condottieri capaci di difendere in maniera efficace quelle terre dai suoi numerosi avversari. L'istituzione di nuove signorie vicariali e le concessioni feudali avevano certamente la conseguenza di ridurre le terre di dominio diretto della Chiesa e, quindi, di limitare la competenza del rettore e degli altri magistrati provinciali; potevano, però, rilevarsi strumenti più efficaci rispetto all'apparato degli uffici e dei funzionari in ordine al controllo delle comunità e degli abitanti di una regione tanto importante, sotto il profilo strategico, economico e politico, per il pontefice che occupava la sede romana.

L'ordinamento istituzionale che Giovanni XXIII aveva iniziato a costruire in mezzo a non poche difficoltà in Campagna e Marittima, avvalendosi sia delle magistrature tradizionali del sistema provinciale, sia di legami personali di fedeltà ed obbedienza, entrò, poi, in crisi quando il pontefice rimase senza il sostegno armato di Luigi II d'Angiò. Il papa pisano fu allora costretto a porre termine alle ostilità contro Ladislao di Durazzo e a concludere con lui un trattato. Il 17 giugno 1412 sulla spiaggia di Monte Circeo il cardinale Rainaldo Brancaccio, a nome del pontefice, e il sovrano napoletano firmarono un accordo che prevedeva l'istituzione di numerosi vicariati a favore di Ladislao nelle terre pontificie: in Campagna e Marittima, inoltre nascevano, accanto a quelli assegnati al sovrano, altri vicariati. Ladislao, infatti, riceveva i vicariati di Perugia, di Ascoli e di Benevento: a questi aggiungeva in Campagna e Marittima quelli di Ceprano, per la durata di quindici anni, di Terracina e di San Felice a vita con la potestà di innalzare nuovi castelli e nuove fortezze (86). Un altro vicatiato, poi, era istituito a Sezze ed assegnato, per la durata di dieci anni, al cardinale Brancaccio (87). Infine si stabiliva che Frosinone e Turrici — insieme con alcuni Comuni ed università di altre province — passassero alla repubblica fiorentina a titolo di pegno per il pagamento di 125.000 ducati che il papa doveva effettuare in favore di Francesco Sforza il quale era passato al servizio di Ladislao di Durazzo (88).

⁸⁶⁾ P. FEDELE, I capitoli della pace fra re Ladislao e Giovanni XXIII. in Archivio storico per le province napoletane. XXX (1905), capp. 17 e 19, pp. 198 s.

⁸⁷⁾ Cap. 36: ibid., p. 209.

⁸⁸⁾ Cap. 28: ibid., p. 202.

Il trattato rendeva più difficile per il papa il controllo di Campagna e Marittima dove si insediavano Napoletani e Fiorentini. Nei mesi immediatamente successivi alla conclusione dell'accordo la politica di Giovanni XXIII nella provincia sembra diretta soprattutto a conseguire un rafforzamento del favore di signori e di Comuni ancora fedeli attraverso la concessione di nuovi privilegi. Così, il 1° luglio 1412 esentò la comunità di Sermoneta, che apparteneva ai domini feudali di Giacomo Caetani, dal pagamento del tributo del sale e focatico dovuto al Comune di Roma (89). Il 1° ottobre dello stesso anno, poi, esentò Velletri dagli oneri militari cui il municipio era tenuto in via consuetudinaria, «videlicet a mittendo ad exercitum pedites centum et equites sex ad mandatum seu requisitionem comitis vel Rectoris antedicti diebus tribus aut pluribus servientes», nonchè dall'obbligo di inviare «sindicum ad generalia parlamenta eiusdem comitis aut rectoris» (90). Ma ben poco poteva fare il papa contro il potente monarca napoletano. Quando nel maggio 1413 Ladislao entrò di nuovo in forze nelle terre pontificie, Giovanni XXIII tentò di organizzare la difesa della Campagna e della Marittima, nominando Bartolomeo da Montenegro commissario militare della provincia. A lui conferì «civitates, terras, castra, areas, agrumenta, fortilicia, loca, vias et passus vitandj et in eis areas et fortilicia conservandi, edificandi et diruendi et destituendi, custodias diurnas et nocturnas eligendi, ordinandi, deruendi, deputandi, stipendiarios tam equites quam pedites...conducendj et conductos cassandj et remittendj...facultatem». Ordinò, poi, «judici generali ac universis et singulis potestatibus, rectoribus, officialibus, capitaneis quoque caporalibus, connestabilibus stipendiarijsque tam equitibus quam peditibus...nobis et Romane Ecclesie fidelibus in dicta provincia» di obbedire al commissario «sine contradictione» (91). Il pontefice, dunque, istituiva un governo straordinario nella provincia, disponendo che tutti i magistrati provinciali ordinari sottostessero al commissario militare.

L'ordinamento istituzionale della Campagna e Maritima, poi, dovette conoscere un completo collasso quando, nel giugno 1413, Ladislao occupò Roma. Le fonti a noi note sembrano indicare che il monarca non provvide alla nomina di un rettore della provincia, mentre si sostituì al papa sia nel-

⁸⁹⁾ G. CAETANI, Regesta chartarum, III, cit., pp. 218 s.

⁹⁰⁾ ASV, Reg. Vat. 341, ff. 219r - 220r.

⁹¹⁾ ASV Reg. Vat. 345, f. 136r-v.

la nomina del senatore del Comune di Roma (92), sia in quella dei podestà di alcuni Comuni di Campagna e Marittima. Il 21 giugno 1413, ad esempio, nominò Nicola d'Alagno podestà di Terracina; e alla stessa data risultano da lui messi in carica il podestà di Piperno e quello di Velletri (93). Nel corso del 1413 il sovrano conferì a Tommaso Carafa di Napoli l'ufficio di capitano e podestà di Sezze (94); infine, nell'aprile dell'anno successivo nominò il conte di Campobasso Guglielmo Gambatesa «comes in provincia Maritime et Campanie» (95), una carica di natura squisitamente militare già più volte attivata in passato dai pontefici.

La restaurazione pontificia in Campagna e Marittima dopo la morte di Ladislao non dovette, perciò esser compito da poco. Prima di partire per Costanza nell'ottobre 1414 Giovanni XXIII affidò la ricostruzione dell'ordinamento temporale della Chiesa a Roma e nelle province laziali al cardinale Giacomo Isolani, conferendogli il titolo di legato e vicario generale in temporalibus et in spiritualibus per Roma, Patrimonio, Campagna e Marittima (96). Scarse sono le notizie a noi giunte sull'amministrazione provinciale del legato. Una testimonianza indiretta delle difficoltà che incontrava la ripresa del precedente ordinamento può, comunque, essere colta nel più antico registro della ricossione del sale e focatico a noi pervenuto, quello relativo agli anni 1416 - 1420 (97). Da esso risulta che numerose comunità mancarono di versare il tributo durante lo svolgimento del Concilio di Costanza e molte di loro continuarono a farlo anche dopo la conclusione di questo (98).

6. L'esame dei documenti condotto in questa sede consente, dunque, di dire che dopo il recupero da parte di Bonifacio IX della Campagna e Marittima il governo pontificio di detta provincia fu incerto e debole. I pon-

⁹²⁾ Il 3 luglio 1413 Ladislao nominò senatore di Roma Cola di Diano (cfr. P. PASCHINI, Roma nel Rinascimento, cit., p. 89) e il 12 dicembre successivo Giovanotto Tosti (cfr. N. BARONE, Notizie storiche tratte dai registri di cancelleria del re Ladislao di Durazzo, in Archivio storico per le province napoletane, XIII [1888], p. 34).

⁹³⁾ N. BARONE, Notizie storiche, cit., p. 33, nota 2.

⁹⁴⁾ Ibid., p. 34, nota 3.

⁹⁵⁾ Ibid., p. 34: cfr. P. PASCHINI, Roma nel Rinascimento, cit., p. 89.

⁹⁶⁾ P. PASCHINI Roma nel Rinascimento, cit., p. 94.

⁹⁷⁾ Archivio di Stato di Roma (= ASR), Camera Urbis, reg. 166. In proposito si veda G. TOMASSETTI, Del sale e focatico, cit., pp. 341-343.

⁹⁸⁾ ASR, Camera Urbis, reg. 166, ff. 39 r-50r, 87 r-94r.

tefici che tra il 1400 e il 1414 ebbero, almeno sul piano formale, la guida di quella regione si trovarono di fronte a gravi e numerose difficoltà, costituite in primo luogo dalla presenza in essa di truppe napoletane e di potenti alleati del sovrano meridionale. Essi cercarono di conseguire il controllo del territorio senza affidarsi esclusivamente alla restaurazione e al rafforzamento dell'apparato delle magistrature provinciali che già in passato si era dimostrato incapace di fornire alla S. Sede adeguati strumenti di governo. La loro azione si espresse anche nel tentativo di stabilire saldi vincoli di fedeltà personale con signori, baroni, condottieri che avevano il controllo effettivo di zone e di comunità della provincia. La loro politica, allora, non sembra discostarsi da quella seguita dalla S. Sede sin dal secolo XIII (99), nonostante la diversa situazione generale caratterizzata dall'aggressiva politica espansionistica di Ladislao di Durazzo. Il solo pontefice che mostra di perseguire un più consapevole progetto di consolidamento delle magistrature provinciali è Innocenzo VII, il quale provvide a restaurare le principali cariche pontificie. Ma anche il suo tentativo incontrò non pochi ostacoli, soprattutto a causa della debolezza della S. Sede di fronte al monarca napoletano.

Le difficoltà dell'ordinamento pontificio in Campagna e Marittima non sembrano del tutto superate nemmeno nei primi anni di Martino V. Certamente allora erano stati compiuti sensibili progressi rispetto al periodo dello Scisma. Dal primo registro del tesoriere di Campagna e Marittima a noi pervenuto e risalente all'anno 1427, sappiamo, infatti, che l'apparato degli uffici era stato completamente ripristinato: la carica di rettore era allora tenuta da Roberto de Diana, il quale presiedeva regolarmente la curia generale, amministrandovi la giustizia con competenza sull'intero tertitorio della provincia (100); accanto a lui operava un vicario in spiritualibus, carica ricoperta in quel periodo dal vescovo di Alatri, Giovanni (101); alle dipendenze del rettore era stata posta la guarnigione del castello di Ceprano, la cui retribuzione era a carico del tesoriere (102); infine, era stata ricostituita la struttura amministrativa tradizionale della Camera provinciale, con al vertice il tesoriere — che risulta in carica a partire dal 25 gennaio

1, ff. 2r, 31r.

⁹⁹⁾ D. WALEY, The Papal State, cit., passim. 100) ASR, Camerale I. Tesoreria di Campagna e Marittima Lazio e Sabina, busta 1, reg.

¹⁰¹⁾ Ibid., f. 32r-v.

¹⁰²⁾ Ibid., f. 33t-v.

1425 (103) —, e con un procuratore fiscale e un notaio (104). Non solo. Risulta imposto e regolarmente riscosso nella provincia il tributo del focatico che gravava su comunità di dominio diretto, quali Anagni, Alatri, Veroli, Ferentino, Anticoli, Porciano, Frosinone, Fumone, Babuco, Ceprano, Supino, Turrici e Arnaria (105). Se si confronta questa situazione con quella dei primi del secolo, quando Innocenzo VII per imporre un'analoga contribuzione invitava il rettore a convocare un parlamento provinciale, si può cogliere in modo esauriente la consistente differenza tra i due momenti. Eppure, nonostante i progressi ora segnalati, la sensazione complessiva che si trae dalla lettura del primo registro del tesoriere di Campagna e Marittima è quella di una sostanziale debolezza dell'apparato amministrativo provinciale. A produrre tale sensazione è soprattutto l'elenco delle vertenze discusse davanti alla curia generale del rettore e ricordate nel registro del tesoriere a motivo delle entrate di giustizia da esse ricavate. Si tratta esclusivamente di cause penali, concernenti una vasta gamma di reati che vanno dalle percosse, al furto, all'omicidio, all'aborto. Il loro numero risulta molto basso — sono meno di quaranta —, tanto da far ritenere che la curia generale non fosse l'unica corte impegnata nella provincia a giudicare i reati commessi nelle terre di dominio diretto della Chiesa. D'altro canto si deve sottolineare che manca qualsiasi accenno ad una sua giurisdizione in campo civile (106), e che non è mai ricordato un giudice delle appellazioni. Le magistrature pontificie appaiono, come ha sostenuto il Partner (107), ancora marginali rispetto alla vita istituzionale quotidiana delle comunità della provincia, per il controllo della quale Martino V si affidò principalmente al sostegno della propria famiglia e a quello degli alleati dei Colonna (108).

103) Ibid., f 1 r: « Hic est liber factus et ordinatus de omnibus et singulis receptis et expensis factis in provincia Campanie et Marittime per egregium virum Iacobum Gorii de civitate Alatri dicte province pro sanctissimo domino nostro Martino divina providencia papa quinto et Sancta Romana Ecclesia thesaurarium de pecunis et rebus provenientibus ad Cameram Romane Ecclesie in provincia memorata et que pervenerunt ad manus ispsius thesaurari prout inferius particulariter declaratur sub distinctibus partibus et titulis colocatis de tertio anno officii thesaurariatus predicti incepto die XXV mensis Januarii anni Millesimi CCCCXXVII indictione V pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Martini divina providentia papa V anno decimo».

```
104) Ibid., ff. 34r - 35r.
```

¹⁰⁵⁾ Ibid., ff. 27r - 30r.

¹⁰⁶⁾ Ibid., ff. 2r - 11v.

¹⁰⁷⁾ P. PARTNER, The Papal State, cit., p. 106.

¹⁰⁸⁾ M. CARAVALE, Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII. in M. CARAVALE-A. CARACCIOLO, Lo Stato pontificio, in Storia d'Italia. UTET, XIV, Torino 1978, p. 35.

Se, allora, alla luce dei risultati della ricerca condotta in questa sede cerchiamo di dare una risposta alla questione apertasi in sede storiografica e ricordata all'inizio del nostro discorso, possiamo dire che il ritorno della Campagna e Marittima sotto il governo di Bonifacio IX non coincise con l'inizio di un forte dominio della Chiesa nella provincia. Gli ordinamenti territoriali locali — Comuni, signorie, vicariati — non si trovatono di fronte ad una politica repressiva della S. Sede diretta a ridurre le loro libertà. Al contrario, essi si confrontarono con un papato che era ben disposto a concedere nuovi privilegi, a riconoscere ulteriori immunità, pur di conseguire il loro sostegno in una situazione politica di grande incertezza e di gravi lotte. La crisi di alcuni di questi ordinamenti, come i Comuni, e la crescita di altri, quali le signorie nobili, non dovettero perciò dipendere da un fattore esterno, cioè dalla S. Sede, bensì da elementi interni alla vita economica e sociale della provincia, all'evoluzione delle forme produttive in essa prevalenti, alle necessità concrete e quotidiane della difesa della comunità, dei territori, della vita e dei diritti degli abitanti.

DIEGO QUAGLIONI

LEGISLAZIONE STATUTARIA E DOTTRINA DEGLI STATUTI NELL'ESPERIENZA GIURIDICA TARDOMEDIEVALE

Questo breve e approssimato profilo di una questione assai intricata e controversa (in sostanza: natura, funzione e limiti della norma statutaria nel complesso dell'esperienza giuridica del tardo Medioevo), sicuramente insufficiente anche come contributo di natura incoativa ad una discussione congressuale, ha l'unica ambizione di voler introdurre, a mo' di chiosa, giusto qualche considerazione e riflessione di natura storico-giuridica. L'occasione di questo convegno è data dalla pubblicazione dell'edizione critica di uno statuto cittadino, e sembra ovvio che al centro del nostro incontro debba essere il tema della pubblicazione degli statuti. Questo sembra anzi il problema maggiormente presente, oggi, a molti settori della nostra storiografia, sia giuridica sia latamente medievistica. E non a caso. Chiunque abbia letto l'ormai vulgata, breve nota di Mario Ascheri, apparsa sulla «Nuova Rivista Storica» nel 1985 ma originariamente destinata al volume degli Atti del convegno del Maggio del 1983 sugli statuti sassaresi, solo ora disponibile agli studiosi, (1) è al corrente dell'esistenza di una questione che riguarda non solo la critica dei testi, ma più ancora il relativo declino dei

^{· 1)} M. ASCHERI, La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento, in Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna. Atti del convegno di studi, Sassari, 12-14 maggio 1983. A c. di A. MATTONE e M. TANGHERONI. Prefazione di P. TOUBERT, Cagliari 1986, pp. 95-105; apparso già con lo stesso titolo, nella «Nuova rivista storica», LXIX (1985), pp. 95-106.

62 D. Quaglioni

programmi editoriali, contrastante con le molte e non sempre limpide e controllabili iniziative degli attivisti del dilettantismo, storiografico e codicologico; ma soprattutto contrastante con l'accresciuto interesse dei cultori di storia appartenenti a specializzazioni extragiuridiche, «con un vivace recupero del fenomeno statutario da parte degli storici politici e istituzionali, dell'economia e della società, della lingua, dell'urbanistica e dell'arte» (2).

Mi pare che l'appello di Ascheri ad una ridefinizione dei compiti e degli strumenti della indagine storiografica e della iniziativa editoriale sugli statuti non sia passato inascoltato: quell'appello ha coinciso con la comparsa di importanti testimonianze di un vasto sforzo di recupero, critico e metodologico, della tematica complessiva legata alla fonte-statuto: si pensi al catalogo degli statuti rurali e di valle del Bergamasco, curato da Mariarosa Cortesi, occasione di un convegno ricco di contributi di grande valore (3); si pensi anche al già rammentato congresso sassarese, i cui risultati vanno spesso ben al di là degli aspetti puramente locali (4); e si pensi alla ricca e ragionata rassegna delle edizioni degli statuti comunali del Lazio, approntata da Alfio Cortonesi per i «Quaderni di storia» pubblicati dal Comune di Ferentino (5). Altri interventi, in questa nostra sede, potranno fare ulteriormente il punto della questione. Quel che a parer mio dovrebbe aggiungersi, come non secondario oggetto di riflessione, è, per così dire, un aspetto oggi alquanto sottaciuto della questione: vale a dire la corrispon-

2) Ibid., p. 95.

³⁾ M. CORTESI, Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII, Bergamo 1983 («Fonti per lo studio del territorio bergamasco», III); Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII. Atti del Convegno, Bergamo, 5 marzo 1983. A c. di M. CORTESI, Bergamo 1984 («Fonti per lo studio del territorio bergamasco», V), con interventi di G. BILLANOVICH, G. FASOLI, A. PADOA SCHIOP-PA, C. STORTI STORCHI, G. CHITTOLINI, C. LEONARDI, M. FERRARI, M. G. NI-CO OTTAVIANI, M. CORTESI.

⁴⁾ Si vedano, oltre quello di M. ASCHERI, i contributi di J. DAY, Sassari e il Logudoro nell'economia mediterranea nei secoli XI-XV (Gli statuti sassaresi, cit., pp. 37-44); M. TAN-GHERONI, Nascita ed'affermazione di una città: Sassari dal XII al XIV secolo (pp. 45-63); D. QUAGLIONI, Legislazione statutaria e principi di governo della «civitas». Il caso di Sassari (pp. 177-190); M. CARAVALE, La legislazione statutaria dell'Italia Meridionale e della Sicilia (pp. 191-211); V. PIERGIOVANNI, Il diritto genovese e la Sardegna (pp. 213-221). 5) A. CORTONESI, Sull'edizione degli statuti comunali del Lazio, «Quaderni di storia», 3 (1986), pp. 39-51; poi con il medesimo titolo e con qualche modifica in «Latium», 3 (1986), pp. 121-137. Cfr. ora la bibliografia allegata in Statuta Civitatis Ferentini. Edizione critica dal Ms. 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica, a c. di M. VENDITTELLI, Roma 1988, pp. LXVII-LXXV («Biblioteca della Società Romana di Storia Patria», XXVIII).

dente, relativa attenuazione, nella storiografia giuridica degli anni più recenti, dell'interesse per la 'dottrina degli statuti', cioè per quel complesso nè univoco nè abbastanza chiarito di riflessioni, proprio del pensiero giuridico dell'età intermedia, intorno al fondamento della potestà di statuire e della natura stessa della norma di diritto statutario.

Non so dire se tra i due fenomeni (il declino delle iniziative editoriali da una parte e l'attenuazione dell'interesse per i temi giusdottrinali in materia di statuti dall'altra) vi sia un vero e proprio nesso di causalità. Certo è che non si può fare a meno di riconoscere che la odierna scarsa frequentazione di tale tema in storiografia (l'ultima grande monografia, quella di Mario Sbriccoli, data ormai a vent'anni or sono) (6) si accompagna e si intreccia al ridimensionamento, nella medievistica dell'ultimo quarto di secolo, del tema dell'origine e della strutturazione delle istituzioni comunali, o almeno alla sua posizione in termini assai diversi da quelli (quando non direttamente in polemica con quelli) della storiografia di indirizzo storicistico. Di ciò può essere buon esempio, soprattutto per il tentativo di sottrarre la problematica comunale a prospettive di tipo etico-politico o attinenti alla sfera degli ordinamenti di natura statualistica, il volume antologico curato nel 1977 da Gabriella Rossetti: non tanto per i contributi che vi si trovano raccolti (alcuni dei quali sono dei veri 'classici' della storiografia comunale, primo fra tutti quello del Sestan), quanto piuttosto per quel 'programmatico' insistere su categorie di origine sociologica e care ad una cultura storica d'Oltr'Alpe, tutte conchiuse nel circolo fra forme di potere e struttura sociale (7).

Quale che sia il nostro atteggiamento presente al cospetto di questa e di analoghe revisioni storiografiche, sarà tuttavia innegabile la loro origine nella crisi della visione unitaria del nostro Medioevo, della visione unitaria di una storia d'Italia (che dal Cattaneo in poi si era voluto avesse nella città il suo principio ideale) (8) così come di una storia del diritto italiano, con la sua «trama unitaria» individuata in un Diritto Comune storicisticamente

⁶⁾ M. SBRICCOLI, L'interpretazione dello Statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale, Milano 1969 («Università di Macerata. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza» 2^a s., 1).

⁷⁾ Cft. Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo, a c. di G. ROSSETTI, Bologna 1977 (si veda l'Introduzione della cutattice, pp. 9-29).

⁸⁾ Si allude, ovviamente, al celebre saggio La città considerata come principio ideale delle istorie italiane, che si può leggere ancora nell'edizione a cura e con introduzione e note di G. A. BELLONI, Firenze 1931.

64 D. Quaglioni

rivisitato come «fatto spirituale», come «felice fusione» di sistemi normativi diversi, fra i quali era, appunto, quello statutario (9). È innegabile sarà anche, credo, il loro esito prevalente in un sempre più perentorio (ma non sempre teoreticamente consapevole) orientarsi delle indagini verso la prospettiva 'sociale'.

Anche lo statuto, e lo statuto cittadino di età comunale innanzi tutto, può presentarsi talvolta, di riflesso, non già come una fonte normativa da leggersi e valutarsi con occhio attento al complesso dell'esperienza giuridica tardomedievale (istituzionale, normativa e dottrinale insieme), ma solo come dato attestante, in modo più o meno riflesso, modelli di vita sociale ed economica, consuetudini per così dire 'positivizzate', usi linguistici, ecc. Non voglio affatto disconoscere che lo statuto sia anche dato e documento: è bene precisarlo per evitare di assumere atteggiamenti qualificabili (e perseguibili) come passatisti; intendo dire che questa qualità non è separabile, pena gravi fraintendimenti, dalla cultura giuridica che produsse e giustificò lo statuto. E non alludo a problemi di natura tecnico-giuridica, che pure hanno il loro peso: ciò sarebbe talmente ovvio da far risultare banale ogni richiamo di questo genere. Alludo invece alla necessaria valutazione dei problemi giusdottrinali e giuspolitici attinenti alla definizione stessa dello statuto come diritto particolare o proprio di un ordinamento particolare, cioè come ius proprium. Se non è chiara, insomma, la natura della norma statutaria, si rischia facilmente di applicare in modo irriflesso schemi e concetti propri di una realtà, com'è quella postcodificatoria, estranea al Medioevo giuridico.

Ricordo che fu Guido Astuti ad esprimere nel modo più compiuto questa preoccupazione, che non è solo di metodo, per la «vigile cautela» da osser-

9) Il miglior esempio di questa tendenza, com'è fin troppo noto, è reperibile nella raccolta di saggi di F. CALASSO, Introduzione al Diritto Comune, Milano 1970 (rist. inalt.). Si veda ora intorno a ciò B. PARADISI, Il problema del diritto comune nella dottrina di Francesco Calasso, in ID., Studi sul Medioevo giuridico, II, Roma 1987, pp. 1009-1112 (già apparso in Il diritto comune e la tradizione giuridica europea. Studi in onore di Giuseppe Ermini, Perugia 1980, pp. 169-300). Cfr. però, più di recente, le meditate valutazioni di E.CORTESE, Esperienza scientifica. Storia del diritto italiano, in Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia. Atti del Convegno, Messina - Taormina, 3-8 novembre 1981, Milano 1982, pp. 787-585; importante la precisazione che anche Calasso afinì col persuadersi che la presentazione del Diritto Comune come trama unitaria delle tante storie giuridiche italiane andava ridimensionata e sottratta al fervore di taluni entusiasmi giovanilio (p. 801, con riferimento a F. CALASSO, Elogio della polemica, in ID., Storicità del diritto, Milano 1966, pp. 119-120.

varsi quando si applichino alla multiforme realtà del diritto intermedio «gli odierni concetti dommatici, e financo nell'uso terminologico di formule identiche a cui corrispondono spesso contenuti diversi» (10); cautela nascente dalla difficoltà stessa, per il giurista moderno e per lo studioso del pensiero giuridico, «a causa della profonda, radicale differenza, che gli ordinamenti positivi presentano (...) rispetto agli ordinamenti del nostro passato: differenza che attiene proprio alle fonti di produzione del diritto, e quindi alla struttura stessa dell'ordinamento, e alle funzioni fondamentali della posizione, della interpretazione, dell'applicazione delle norme giuridiche» (11). La stessa idea della legge (sanctio sancta, secondo una troppo celebre definizione), la distinzione tra ius scriptum e ius non scriptum, la funzione dell'interpretazione giudiziale, presentano pertanto caratteri particolari nell'ambito dell'ordinamento del Comune e nelle diverse fasi del suo svolgimento storico. Gli statuti stessi, come è evidente, non potranno mai essere paragonati con le moderne codificazioni, che sono «la riduzione ad unità organica di tutte le norme vigenti in uno Stato circa determinate parti del diritto in un certo momento storico» (12). Lo statuto della comunità o della città medievale è, per contro, «una compilazione legislativa che neppure in embrione prelude a quella che sarà l'opera codificatrice iniziatasi dopo la Rivoluzione francese». Così ha scritto, una quindicina d'anni fa, Maria Ada Benedetto (13): precisazione che ad alcuni potrà apparire superflua, e che invece ha da essere ripetuta, e spesso, perchè le dottrine e le idee che hanno presieduto alla codificazione «si sono ormai tramutate in schemi mentali consolidati e irriflessi» (14), capaci di generare equivoci e confusioni.

Solo antidoto è la riflessione storica. E il problema storico della legislazione statutaria è profondamente legato ad altri di più ampia portata, come quelli dell'origine stessa e della configurazione del Comune medievale

¹⁰⁾ G. ASTUTI, Legge (Diritto intermedio), in Enciclopedia del Diritto, XXII, Milano 1973, pp. 850b-871b: 851a.

¹¹⁾ Ibid., p. 851b.

¹²⁾ U. GUALAZZINI, Considerazioni in tema di legislazione statutaria, Milano 1958² cit. in M.A. BENEDETTO, Statuti (Diritto intermedio), in Novissimo Digesto Italiano, XVIII, Torino 1972, pp. 385a-399a: 393a-b.

¹³⁾ M.A. BENEDETTO, Statuti, cit., p. 398a. Ovvio il rimando a M. VIORA, Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione, Torino 1967³.

¹⁴⁾ A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, I, Milano 1979, p. 3.

D. Quaglioni

e dell'accezione e strutturazione del Diritto Comune. È perfino ozioso ricordare che il carattere contrattuale dell'intera organizzazione del Comune medievale si riflette in tutte le manifestazioni della sua vita, e che il pactum, l'accordo con il quale si manifesta la volontà dei suoi promotori, proprio perchè interviene a regolare rapporti che di regolamentazione sono privi o non ne possiedono una adeguata, può essere praeter legem ma anche contra legem: e come carattere contrattuale hanno i rapporti fra magistrature e popolo, tramite il reciproco giuramento prestato con il breve consulum da una parte e con il breve populi dall'altra, carattere contrattuale ha di conseguenza lo statuto. Ciò non toglie - cosa che è, ovviamente, altrettanto vulgata — che l'elemento costitutivo e primo e più antico dello statuto resti la consuetudine. Il richiamo stesso ai mores, contenuto nel Liber de pace Constantiae, porta ad una rapida assimilazione di 'consuetudines' alla voce 'statuta': e non a caso lo statuto, più che «ad novi iuris introductionem», è inizialmente visto come norma introdotta «ad consuetudinis roborationem». Solo più tardi esso viene perdendo la sua caratteristica iniziale di norma sorta per le sole esigenze particolari della civitas alla quale si applica, e «tende ad indicare genericamente il complesso del diritto speciale vigente nel Comune, qualunque ne sia la causa o la fonte originaria» (15). In tal senso lo statuto è ius novum, com sottolineò il Gualazzini, «non tanto perchè nel tempo appare dopo il diritto romano giustinianeo, ma perchè esso deve necessariamente innovare o completare la legislazione universale previgente nell'ambito della quale, e non contro la quale trova il fondamento della sua legittimità e la sua stessa ragione di essere» (16).

Occorre dunque guardare contemporaneamente, accanto alle norme di diritto statutario, agli altri 'fatti di normazione', per dirla con il Santarelli (17), che si aggiungono a comporre il quadro normativo sul cui fondamento prende forma l'esperienza giuridica del tardo Medioevo. Si tratta di tornare, inevitabilmente, a quel problema arduo, mai del tutto risolto e anzi oggetto, nella sua formulazione calassiana, di tardive polemiche, dei rapporti reciproci fra le norme del *ius proprium* e del *ius commune*. Giusto

¹⁵⁾ M.A. BENEDETTO, Statuti, cit., p. 393a, con riferimento a G.S. PENE VIDARI, Statuti del Comune di Ivrea, Torino 1968. Per quanto poco sopra esposto cfr. anche G. ASTUTI, Consuetudine (Diritto intermedio), in Novissimo Gigesto Italiano, VI, Torino 1959, pp. 3102-320b

¹⁶⁾ U. GUALAZZINI, Considerazioni, cit. in M.A BENEDETTO, Statuti, cit., p. 393a. 17) Cfr. U. SANTARELLI, L'espetienza giuridica bassomedievale, Torino 1980, passim.

il Calasso esemplificava in questo modo la portata del problema insito nella presupposizione, da parte dello statuto, di un diritto che stesse sopra di esso e che solo potesse regolare potenzialmente tutti i rapporti giuridicamente rilevanti (18):

Il giudice medievale, che era chiamato a risolvere una controversia, per esempio, in un comune libero, doveva, come ogni altro giudice, individuata e classificata la fattispecie, procedere all'applicazione della norma. Di quale norma? Il problema è semplice ai giorni nostri, in regime di codificazione: non tanto perchè la codificazione (ivi comprendendo, lato sensu, oltre i codici anche il complesso delle leggi speciali), rende agevole materialmente la ricerca della norma da applicare, ma soprattutto perchè il concetto moderno di codificazione postula per definizione come unico ed esclusivo il sistema normativo che racchiude nelle sue maglie, negando sopra di sè ogni altra fonte di produzione di norme giuridiche. Questo non era nell'età storica che studiamo. Quel giudice aveva davanti a sè lo statuto del comune, che, all'atto di salire in carica, aveva giurato di osservare e fare osservare: e questo rappresentava, come sappiamo, la lex municipalis, o ius proprium. Ma sappiamo anche che esso statuto non regolava il «quod plerumque accidit» della vita giuridica locale, o in altri termini tutti i negozi e rapporti giuridicamente rilevanti che potevano presentarsi fra coloro che vivevano nel comune stesso, e anzi non se lo proponeva neppure, ma presupponeva dichiaratamente sopra di sè la lex (e, naturalmente, per la vita spirituale i canones), vale a dire il diritto comune, come dimostrava col fatto stesso di denominarsi statutum (...). Era dunque evidente che il giudice doveva tener conto anche del diritto comune. In quali casi? in quale maniera? Questo il problema».

Così il Calasso. E questo era certamente un problema, di natura certamente tecnica ma con implicazioni teoriche gravi, che si è soliti racchiudere nell'espressione di 'teoria' o 'dottrina degli statuti', la cui essenza, secondo un giudizio del Checchini, consiste appunto «precisamente, nella elabora-

18) F. CALASSO, Medio Evo del Diritto, I, Le fonti, Milano 1954, pp. 454-455.

68 D. Quaglioni

zione dottrinale di principii concernenti l'applicazione di norme (...) che recano deroghe e realizzano il coordinamento fra la pluralità degli ordinamenti particolari e la sovrapposta unità dell'ius commune» (19). Si tratta cioè, in particolare, di quella graduazione della validità delle norme concorrenti — studiata in tempi non lontani da storici come Santarelli, Sinatti d'Amico e Pansolli per le arec emiliano-romagnola, lombarda e veneta per la quale «vengono gerarchicamente coordinati, in forme diverse nel tempo e nello spazio, il diritto romano e il diritto canonico, quali ordinamenti primari e universali dell'Impero e della Chiesa, le legislazioni generali dei maggiori Stati, e il complesso dei diversi iura propria, leggi e consuetudini particolari di valore territoriale e personale, variamente riconosciuti secondo una precisa gerarchia delle fonti giuridiche, primarie e sussidiarie, generali e speciali» (20). Tale gerarchia, variabile — è bene ripeterlo — nel tempo e nello spazio, vide prevalere, alla fine di un processo tormentato e del quale si ha tutt'ora spesso una visione poco meno che convenzionale, lo statuto sopra qualsiasi altra fonte concorrente, giungendo a far sì che il diritto statutario, da diritto sussidiario del diritto comune e del diritto imperiale, assurgesse alla funzione di diritto comune entro l'ambito del territorio della civitas: «ius commune in loco ubi viget», secondo la definizione di Andrea Alciato; rovesciamento di preminenza tra ius commune e ius proprium che Baldo, verso la fine del XIV secolo, avrebbe sintetizzato nella formula: «ubi cessat statutum habet locum ius civile» (21).

Questa formula baldesca è però considerata, non a torto, un unicum nella letteratura giuridica tardomedievale, giacchè nella dottrina il diritto statutario rimase sempre sottoposto al ius civile commune. Fu infatti sempre chiara la posizione subordinata dello statuto di fronte alla legge, in quanto lo statuto emanava da ordinamenti che traevano la loro potestà legislativa da altri, detentori di un potere legislativo originario. Statutum dunque, ancora secondo parole del Calasso — che, non lo si dimentichi, esordì negli studi con un saggio, oggi divenuto un classico della storiografia giuridica, sulla legislazione statutaria dell'Italia meridionale — «si disse nel

¹⁹⁾ A. CHECCHINI, Presupposti giuridici dell'evoluzione storica dalla «bartoliana» teoria degli statuti al moderno diritto internazionale privato, in Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario, II, Milano 1962, pp. 61-104: 102.

²⁰⁾ G. ASTUTI, Legge, cit., p. 860a. Per la produzione storiografica più recente intorno alla gerarchia delle fonti e agli statuti dell'Italia centro-settentrionale, cfr. le ampie indicazioni di E. CORTESE, Esperienza scientifica. Storia del diritto italiano, cit., pp. 846-849. 21) Vedi per tutto ciò B. PARADISI, Il problema del diritto comune, cit., p. 1051.

Medioevo la norma sancita dagli organi costituzionali a ciò preposti dagli ordinamenti particolari, che riconoscono sopra di sè l'autorità di un superior: in contrapposizione con la lex, che è vocabolo tipicamente riservato alla manifestazione normativa emanata nell'ordinamento laico dall'autorità suprema e universale, dalla quale, in questa concezione, ogni altro potere deriva: cioè, dall'imperatore» (22).

Ora, per quanto non si possa non condividere l'invito del Santarelli a non stabilire una troppo radicale contrapposizione (soprattutto ove la si assuma a chiave interpretativa) tra Diritto Comune e diritti particolari, che in un'ottica storicamente corretta debbono essere visti come due momenti appartenenti al medesimo complesso di esperienza (23), non si può non riconoscere che, per la dottrina, «nulla poteva togliere agli statuti la loro natura di legislazione subordinata, come subordinati all'impero erano gli organismi che li esprimevano, mentre l'unico oggetto di discussione era la natura e l'estensione di quella subordinazione» (24). Quest'ultima affermazione, che è del Paradisi ed appartiene ad una sua abbastanza recente rivisitazione in chiave fortemente critica della visione che del rapporto ius commune - ius proprium ebbe Francesco Calasso (25), introduce un tema delicato ma inevitabile: il tema cioè del ruolo della dottrina nella definizione di questo rapporto, in particolare per quanto attiene alle varie espressioni di pensiero intorno alla potestas condendi statuta e al significato da attribuirsi alle varie teoriche, tradizionalmente (o forse piuttosto convenzionalmente) individuate nei concetti-chiave della permissio e della iurisdictio (26).

Che il ricorso a teoriche come quelle della permissio e della iurisdictio

²²⁾ F. CALASSO, Medio Evo del diritto, cit., p. 419. Sul giovanile studio del Calasso (La legislazione statuaria dell'Italia meridionale, Roma 1929) si vedano le annotazioni di M. CARAVALE, La legislazione statutaria, cit., pp. 191-194.

²³⁾ Cfr.ancora U. SANTARELLI, L'esperienza giuridica bassomedievale, cit., p. 91.

²⁴⁾ B. PARADISI, Il problema del diritto comune, cit., p. 1050.

²⁵⁾ Una risposta al saggio del Paradisi è stata recentemente data da E. CORTESE, A vent'anni dalla scomparsa di Francesco Calasso, «La Cultura», XXIII (1985), pp. 347-356; cfr. anche la mia recensione dei saggi del Paradisi, in «Il pensiero politico», XXI (1988), pp. 106-108.

²⁶⁾ Cfr. già, a questo proposito, alcune prime considerazioni di chi scrive: D. QUAGLIO-NI, Legislazione statutaria e dottrina della legislazione nel pensiero giuridico del Trecento italiano: le «Quaestiones statutorum» di Alberico da Rosate (c. 1290-1360), in L'educazione giuridica, V, Modelli di legislatore e scienza delle legislazione, 2, Modelli storici e comparativi, a c. di A. GIULIANI e N. PICARDI, Napoli 1988, pp. 109-160.

70 D. Quaglioni

altro non fosse se non « un modo di ricostruire, anche sul piano formale, l'unità del sistema ad un livello nuovo» (27), fu idea assai cara a Francesco Calasso: l'idea di una dottrina che, in nome di una supposta aspirazione alla reductio ad unum anche in ambito normativo e giurisdizionale, doveva «per forza di cose ricomprendere all'interno della logica giuridica generale il fenomeno dello ius novum, non potendo essa permettere «che l'ordinamento universale ne fosse infranto» (28). Piaccia o non piaccia questa visione 'unitaria' del fenomeno, oggi certamente non più di moda come una volta, soddisfi o non soddisfi l'idea di una lenta evoluzione del rapporto giuristi - diritto statutario da quella prima fase del culto esclusivo del diritto giustinianeo nel primo secolo della scuola dei Glossatori, con il loro sostanziale disinteresse per i rapporti con i diritti 'pratici', come appunto lo statutario, ad una fase in cui il contributo del giurista alla elaborazione del ius proprium si istituzionalizza, e la dottrina elabora (sia pure non senza contrasti derivanti, come si è accennato, dalla difficoltà di definire in linea generale il rapporto tra il diritto statutario e fonti concorrenti, e quindi i metodi di interpretazione dello statuto) quella che si è soliti chiamare 'dottrina degli statuti', essa resta ancora una traccia interpretativa che, pur necessitando di precisazione e di uno sforzo ulteriore di storicizzazione, gli studi più recenti non hanno sostanzialmente intaccato (29).

Piuttosto, talvolta, è parso che la storiografia abbia voluto mettere questa teorica, per così dire, tra parentesi, indulgendo ad una considerazione della legislazione statutaria solo come alluvionale e disordinata rincorsa verso un assetto normativo della miriade di nuove realtà prodotte dallo sviluppo della società urbana e comunale, caratterizzata appunto, secondo una nota metafora dell'Orestano, da una fame di norme capaci di 'tradurre' i nuovi valori fondanti del convivere sociale (30). Alle questioni teoriche, in questa visione che può essere accettabile solo come estrema semplificazione di un processo storico multiforme e non lineare nel suo andamento, si pose mente dopo. Ma agli occhi dello storico non è tanto questo il dato che conta: conta invece il modo peculiare di questo incontro fra la scienza del diritto e la realtà delle nuove norme, il modo in cui storicamente si determina questo complesso cammino che va da un secolo come il XIII, per buona

²⁷⁾ M. SBRICCOLI, L'interpretazione dello statuto, cit., p. 31.

²⁸⁾ Ibidem.

²⁹⁾ Cfr. ancora E. CORTESE, A vent'anni dalla scomparsa di Francesco Calasso, cit., p. 353.

³⁰⁾ Cfr. a tale proposito U. SANTARELLI, L'esperienza giuridica bassomedievale, cit., p. 11.

parte del quale ancora i giuristi non guardarono in modo perspicace agli ordinamenti comunali e alla legislazione statutaria, al secolo XIV, secolo non solo delle grandi 'sistemazioni' di Alberico da Rosate, Bartolo e Baldo, ma anche e soprattutto della sistematica partecipazione dei giuristi alla compilazione e alla riforma degli statuti comunali. Tra la povertà della Glossa accursiana (già essa stessa collettore di un'attività esegetica più che secolare) intorno a D. 1, 1, 9, vale a dire intorno a quel frammento di Gaio considerato come la sedes materiae, come il luogo deputato alla discussione della questione del rapporto tra ius commune e diritti particolari, e i ricchi, complessi, articolati e talvolta prolissamente ridondanti commentarii dei Postglossatori, corre circa un secolo: un secolo o poco più nel quale non solo la realtà della nuova normativa si è imposta alla ritrosia e alla scontrosa attenzione del giurista in cattedra, ma nel quale la riflessione giusdottrinale ha riassorbito la norma statutaria entro l'ambito dell'esperienza di diritto comune; 'attrazione' che ha la sua origine nella sempre più frequente utilizzazione delle questioni disputate in materia di diritto statutario da parte dei dottori civilisti dell'ultima parte del XIII secolo, le quali, attraverso la diffusione in quei libri magni quaestionum disputatarum ora riscoperti e studiati, ebbero un ruolo decisivo nel processo di assunzione delle norme comunali entro la scienza romanistica; attrazione che, soprattutto per mezzo di quel «maggior ponte gettato tra la scienza e la prassi statutaria» (31) che è costituito, nel tardo Duecento, dal diritto penale, giunge fino all'Opus statutorum di Alberico da Rosate e ai commentarii dello stesso Alberico, di Raniero Arsendi, di Bartolo e di Baldo sul citato frammento gaiano Omnes populi (D. 1, 1, 9).

In ultima analisi, secondo quello che fu già un giudizio del Solmi, «la materia statutaria poteva ormai dirsi penetrata nell'ingranaggio più interiore della scienza giuridica» (32). Non senza differenziazioni anche consistenti e profonde, però, che la storiografia giuridica ha raramente documentato, accontentandosi invece troppo spesso di una visione schematica, nella quale la «teoria precocemente sorta in Bologna e poi rimasta

³¹⁾ Si veda per tutto ciò E. CORTESE. Legisti, canonisti-e feudisti: la formazione di un ceto medievale, in Università e società nei secoli XII-XVII, Pistoia 1982, pp. 195-281, e ID., Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo, in Legge, giudici, giuristi, Milano 1982, pp. 93-148. Cfr. anche, per qualche nota bibliografica di corredo, D. QUAGLIONI, Legislazione statutaria e dottrina della legislazione, cit., p. 113 e pp. 147-148, nota 18.

³²⁾ A. SOLMI, Alberto da Gandino, in Contributi alla storia del diritto comune, Roma 1937, pp. 372-373; cit. in B. PARADISI, Il problema del diritto comune, cit., p. 1048.

72 D. Quaglioni

tenacemente nella dottrina posteriore, del privilegium, o permissio, imperiale, sul quale si sarebbe fondato il diritto del comuni a legiferare» appare «contrastata o variamente alternata con l'altra che riconosceva nei comuni un diritto originario alla loro iurisdictio» (33). Tale visione, schematica ed errata, quando la si voglia far assurgere a chiave interpretativa, è stata a suo tempo sottoposta a critica da Mario Sbriccoli, il quale ha osservato a ragion veduta come le 'due teorie' non solo non osservino un criterio di rigorosa successione temporale, ma come esse, a volte, convivano in un medesimo contesto teorico «senza entrare in nessuna contraddizione» (34).

Credo di avere io stesso contribuito, in un saggio sulle Quaestiones statutorum di Alberico da Rosate ora apparso nel quinto volume de L'educazione giuridica (35), a dimostrare che la posizione di Bartolo, tradizionalmente assunta come espressione massima della teoria della iurisdictio, conservi al suo interno in modo chiaro l'idea della permissio, così come anche il celebre «sublime sillogismo» di Baldo (parole che il Calasso amò tanto da porle «tra le più grandi che il pensiero giuridico abbia mai scritte» e che riponevano il fondamento del ius statuendi «nello stesso ius gentium e quindi in quel diritto naturale che precede e non segue il diritto codificato» (36), a ben guardare, pur nella loro innegabile profondità e larghezza di impostazione, non sciolgano del tutto lo statuto dalla realtà giuridico-politica dell'Impero. Si è posta troppa enfasi, io temo, sulla scia dell'Ercole, nel riferimento alla 'bartoliana' teoria della civitas sibi princeps (che teoria, sia detto per inciso, non è, ma mera constatazione di un fatto). Qui ha ragione Ennio Cortese quando, nel riaffermare il valore storiografico della sintesi calassiana, la sua concezione fortemente unitaria del Diritto Comune, ci ricorda che l'istituzione politica universale, che in Dante è «intessuta della nostalgia del nostalgico», nei giuristi «è caparbia affermazione della realtà dell'irreale» (37).

«Ius commune informat statuta et vestit», scriveva Baldo nel suo commento al Liber Extra (c. 1, X, I, 2): il Diritto comune informa e riveste

³³⁾ B. PARADISI, Il problema del diritto comune, cit., p. 1050.

³⁴⁾ M. SBRICCOLI, L'interpretazione dello statuto, cit., pp.33-35.

³⁵⁾ D. QUAGLIONI, Legislazione statutaria e dottrina della legislazione, cit., pp. 118-120. 36) A.I. PINI, Dal comune Città-Stato al Comune ente amministrativo, in Storia d'Italia-diretta da G. Galasso, IV, Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia, Torino 1981, pp. 449-587: con riferimento a G. DE VERGOTTINI, L'impero e lo «ius statuendi» dei comuni, in Scritti di storia del diritto italiano, a c. di G. ROSSI, II, Milano 1977, pp. 469-504.

³⁷⁾ E. CORTESE, A vent'anni dalla scomparsa di Francesco Calasso, cit., p. 352.

di sè gli statuti (38). E se la possibilità dell'operazione inversa era, sempre da Baldo, negata, e se forse occorre temperare l'idea calassiana di una fusione, di un «flusso reciproco di principii e d'idee» (39) fra ius commune e ius proprium, che la dottrina avrebbe costruito nel tentativo di comporte in un sistema armonico il complesso delle norme che regolano le azioni umane, non si potrà negare che nello sforzo posto in atto dalla dottrina per comprendere entro la scientia civilis la norma statutaria sia il motivo cardine della storia giuridica dell'età di mezzo. Credo che in tal senso debba interpretarsi quel famoso luogo del commento di Bartolo a D. 1, 1, 9, in cui si legge una vera e propria invettiva contro i «canes curiarum, et devoratores omnium communium», i quali «fieri faciunt statuta et reformationes civitatum pro libito voluntatis» (40): non è, come può forse apparire, un'invettiva diretta contro lo statuto, ma è lo sdegno per una prassi che sottrae la norma statutaria a quella regola, 'codificata' in un celebre canone isidoriano, che solo fa di essa una norma razionale, una sanctio sancta, e non una disposizione capricciosa: «Erit autem lex honesta, iusta, possibilis, secundum naturam, secundum patriae consuetudinem, loco temporique conveniens, necessaria, utilis, manifesta quoque, ne aliquid per obscuritatem in captionem contineat, nullo privato commodo, sed pro communi civium utilitate conscripta» (c. 2, D. IV).

Nel complesso dell'esperienza giuridica del tardo Medioevo sarebbe dunque un grave errore di prospettiva storica voler separare, come talvolta si fa, scolasticamente, in modo netto prassi e dottrina. Le dottrine hanno piuttosto bisogno di una ulteriore storicizzazione: quella tentata, e in buona parte riuscita, da Federico Martino per Raniero Arsendi, la cui posizione 'permissionistica' è stata finalmente spiegata alla luce delle vicende legate alla discesa italiana di Carlo IV e alla concessione del vicariato imperiale ai Carraresi di Padova; o quella dei bei lavori recenti di Claudia Storti Storchi, che ha ricostruito l'ambiente politico e culturale in cui maturò l'esperienza straordinaria, di teorico e di statutario, di un Alberico da Rosate. (41).

³⁸⁾ Cfr. B. PARADISI, Il problema del diritto comune, cit., pp. 1061-1062.

³⁹⁾ F. CALASSO, Il concetto di diritto comune, in Introduzione al diritto comune, cit., pp. 31-76: 73.

⁴⁰⁾ Cfr. Per tutto ciò D. QUAGLIONI, Legislazione statutaria e dottrina della legislazione, cit., pp. 133-134.

⁴¹⁾ Si allude a F. MARTINO, Dottrine di giuristi e realtà cittadine nell'Italia del Trecento. Ranieri Arsendi a Pisa e a Padova, Catania 1984, e a C. STORTI STORCHI, Diritto e istituzioni a Bergamo. Dal Comune alla Signoria, Milano 1984.

74 D. Quaglioni

Non è più possibile insomma, mi pare di poter dire in conclusione, pensare di accostarsi agli statuti dando per scontato il quadro teorico entro il quale quell'esperienza normativa si colloca e giunge a maturare, accontentandosi cioè di qualcosa di simile ad una communis opinio. Riconosco che talvolta appare passato di moda leggere i dottori dell'Età di mezzo. C'è alquanta sufficienza, fra i cultori della 'nuova storia', per i vecchi teorici; quasi un fastidio, quasi da essi emani sentore di muffe, come da uno di quei soffitti cari alla Musa gozzaniana, dove essi giacciono, fissi come stampe di persone egregie, incoronati dalle frondi regie...

Certo pesa su questo atteggiamento un'eredità nella quale — come ha scritto recentemente Ennio Cortese — vi era « l'esibizione di un Diritto Comune astratto, piuttosto immobile e 'sanza tempo tinto'», e ci si poteva permettere di citare alla rinfusa «glossatori, commentatori, culti e tardi epigoni, magari sovvertendo addirittura l'ordine della loro successione cronologica» (42), in uno sforzo tutto condotto all'insegna del concettualismo dogmatico. E pesa anche, indubbiamente, su questa scarsa propensione a frequentare le dottrine medievali, la forte tendenza, propria della storiografia giuridica dell'ultimo ventennio, a privilegiare una 'modernità' malintesa, cioè intesa, contrariamente al 'canone' grossiano (43), come sostanzialmente priva di nessi con l'esperienza giuridica dell'età intermedia, e, comunque sia, intesa in una prospettiva non di rado polemica verso la supposta 'trama unitaria' individuabile nel Diritto Comune, calassianamente inteso come «fatto spirituale» (44).

Se è vero che la legislazione statutaria ci offre la misura delle soluzioni che, sul piano giuridico, la civitas medievale pone in atto per i suoi proble mi, la dottrina fiorita intorno alla legislazione statutaria mostra la coscienza che la civitas ha di quegli stessi problemi, «insieme al suo giudizio sulla adeguatezza di quelle soluzioni» (45). E se è vero che l'esperienza giuridi-

⁴²⁾ E. CORTESE, Esperienza scientifica. Storia del diritto italiano, cit., p. 797.

⁴³⁾ Si allude alla pagina introduttiva premessa da PAOLO GROSSI al n. 10 dei «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1981, «manifesto delle scelte tematiche e dei criteri di lavoro cui si ispira l'esperimento culturale promosso dal Grossi e dai suoi collaboratori»: A. CAVANNA, La storia del diritto moderno (secoli XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana, Milano 1983, p. 8; per la conseguente «impossibilità di escludere il Medioevo da una storia giuridica che sia storia del metodo 'moderno' di fare diritto», cfr. ancora ivi, pp. 12-22.

⁴⁴⁾ Per questi motivi polemici, oltre ai già richiamati saggi del PARADISI e del CORTESE, cfr. ora A. CAVANNA, La storia del diritto moderno, cit., pp. 23-36.

⁴⁵⁾ M. SBRICCOLI, L'interpretazione dello satuto, cit., p. 6.

ca del tardo Medioevo ruota, per tanta parte, attorno al tema dei rapporti fra lex generalis omnium e lex municipalis, fra Diritto Comune e diritto proprio, fra legge e statuto, allora occorre tornare con vigore a rivisitare uomini e correnti e modelli di pensiero, senza i quali lo statuto rischia di perdere la sua fisionomia storica, o, per lo meno, una parte di essa. Sarebbe, se è lecito il paragone, come voler tornare a considerare le moderne codificazioni senza tener presenti gli indirizzi giusfilosofici e giuspolitici che le hanno presupposte e preparate, senza tener conto degli indirizzi dottrinali di cui esse si sono nutrite, nello sforzo di superamento di una realtà — quella realtà complessa e controversa che chiamiamo Diritto Comune — che ha estranea l'idea dell'esclusività e della completezza dell'ordinamento.

MARCO VENDITTELLI

GLI STATUTI DI FERENTINO

Con il mio intervento a questo convegno darò conto solamente di alcune delle diverse problematiche connesse alla storia degli statuti comunali di Ferentino (1). Esse sono state approfondite nell'introduzione all'edizione critica che ho da poco portato a termine e che viene presentata quest'oggi.

Prima di esporre in maniera dettagliata i temi che ho deciso di trattare in questa sede devo dar conto schematicamente di taluni dati e di alcune conclusioni alle quali sono giunto e che ritengo essenziali per una migliore comprensione delle problematiche che tratterò successivamente.

1. La tradizione del testo degli statuti ferentinati si limita a due soli esemplari: il manoscritto n. 89 della collezione degli Statuti della Biblioteca del Senato della Repubblica ed il manoscritto 532 dell'analoga raccolta dell'Archivio di Stato di Roma. Questo secondo esemplare altro non è che una copia del manoscritto n. 89 eseguita dal notaio ferentinate Marco Cavalli nell'ottobre 1782, non senza inesattezze, incertezze di lettura ed interpretazioni arbitrarie, soprattutto laddove il codice già a quel tempo

¹⁾ Mi limito a pubblicare in questi atti il testo integrale della relazione da me letta nel corso dei lavori del convegno. Per una più dettagliata trattazione sui vari problemi connessi alla tradizione ed alla storia degli statuti comunali ferentinati e per un circostanziato rimando alle fonti ed alla bibliografia utile in proposito rinvio alla mia introduzione all'edizione critica del testo statutario: M. VENDITTELLI, Statuta civitatis Ferentini. Edizione critica dal ms. 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica, Miscellanea della Società romana di storia patria, XXVIII, Roma 1988.

78 M. Vendittelli

appariva guasto e poco leggibile. In base al criterio della eliminatio codicum descriptorum non ho tenuto conto di questo secondo esemplare ai fini della ricostruzione del testo statutario, se non per trarre alcuni suggerimenti nell'integrare talune parole o passi, che oggi risultano illeggibili nell'antigrafo anche con l'ausilio della lampada di Wood.

- 2. Il testo statutario pervenutoci non contiene alcun esplicito elemento di datazione.
- 3. Non si rintracciano indicazioni sul periodo nel quale fu esemplato il manoscritto 89 che tramanda tale testo.
- 4. In passato, fin dal 1765, sono state proposte varie ipotesi di datazione, che hanno spaziato dalla metà del secolo XIII alla seconda metà del secolo XV. Per brevità, tralascio di recensirle una ad una, anche perché, visto come è stato affrontato fin'ora, ritengo che il problema vada totalmente reimpostato.
- 5. Considerando che praticamente non è stato mai fatto, bisogna innanzitutto dist'inguere due piste separate di indagine: la prima relativa alla datazione del testo, la seconda alla datazione del codice che lo tramanda.

Il testo statutario che ci è perventuo non consiste in una redazione ex novo delle leggi municipali ferentinati, ma è frutto della revisione e parziale rielaborazione di antiqua statuta preesistenti.

Quando questa revisione sia avvenuta è la prima domanda che ci dobbiamo porre.

Oggi posso affermare che ho delle idee molto precise in merito, anche se come ho detto nessun elemento intrinseco al testo statutario riformato permette di formulare un'ipotesi di datazione sufficientemente ristretta. Ad esempio, solo di uno dei quattro reformatores deputati alla riedizione degli statuti si riescono a rintracciare dati sufficienti per inquadrarlo sia cronologicamente, sia in un ambito culturale e di attività determinato. Si tratta del notaio Mariano Pantanelli che vediamo operare frequentemente tra il 1451 ed il 1496, ricoprendo più volte incarichi nell'ambito dell'amministrazione comunale ferentinate e nel più ampio orizzonte di quella della provincia di Campagna.

È invece un'altra fonte di grande interesse che mi ha permesso di datare con un limitato margine di approssimazione la redazione del testo statutario riformato che ci è pervenuto. Si tratta di alcuni registri dei camerlenghi comunali conservati presso l'archivio comunale, direi inspiegabilmente ignorati da chi si è occupato della storia tardomedievale di Ferentino e della regione campanina, che mi riprometto per il loro notevole interesse di studiare in un immediato futuro. I primi tre conservati, sui quali baso la mia ipotesi di datazione, si riferiscono rispettivamente al trimestre aprile - giugno 1460, al trimestre luglio - settembre 1464 ed al semestre maggio - ottobre 1466.

Dalla lettura della parte relativa alle uscite dei primi due registri degli anni 1460 e 1464 apprendiamo che «secundum formam statutorum» la durata dell'ufficio del camerlengo comunale era trimestrale e che, sempre «secundum formam statutorum», la principale magistratura cittadina, quella degli officiales in capite, era composta di quattro elementi.

Le uscite del semestre maggio - ottobre 1466, invece, rammentano che la carica del camerlengo era semestrale e che gli officiales in capite erano in numero di otto, esattamente come, sia nell'uno sia nell'altro caso, è stabilito dal testo statutario che ci è pervenuto.

Mi sembra evidente che questi dati permettono di stabilire con certezza che tra il 1464 ed il 1466 si era giunti ad una riforma nell'ambito delle istituzioni municipali ferentinati, riforma che venne codificata in un nuovo codice statutario, quello che ci è pervenuto. Si fissa così un primo sostanziale punto certo dal quale partire per continuare l'indagine, affermando che l'applicazione della riforma degli statuti cittadini avvenne tra il 1464 ed il 1466 e che riguardò tra l'altro il numero degli officiles in capite, che passò da quattro ad otto (motivo per cui da allora furono anche chiamati domini octo) e la durata dell'ufficio del camerlengo che si raddoppiò.

Si può comunque tentare di essere più precisi.

Nell'elenco dei beni mobili esistenti nel palazzo comunale presi in carico dal camerlengo in servizio nel trimestre luglio - settembre 1464 si apprende che in sala palatii si conservava il volumen seu liber statutorum, mentre in camera inferiore, iuxta carcerem, si trovavano gli statuta antiqua.

Per dare un senso a questa testimonianza, che potrebbe sembrare anche in contraddizione con quanto fin qui affermato, penso che la vicenda debba ricostruirsi nel modo seguente. Nei primi mesi del 1464, se non addirittura prima, si giunse alla determinazione di sottoporre ad una revisione e riedizione il testo degli statuti cittadini per adeguarlo alle mutate esigenze amministrative, per mettere ordine in un coarcevo di norme e disposizioni che via via nel tempo si erano affiancate e sovrapposte a quelle preesistenti, e per sostituire con uno nuovo il codice degli antiqua statuta ormai vecchio e forse non più facilmente consultabile, anche a causa delle aggiunte e delle annotazioni appostevi. Nel luglio 1464 il compito, che fu affidato a quattro reformatores tutti di Ferentino, era certamente giunto a compimento e gli antiqua statuta finirono, appunto, in camera inferiore, iuxta carcerem, mentre il nuovo codice statutario fu riposto in sala palatii.

80 M. Vendittelli

Il testo, tuttavia, non aveva ancora ottenuto le dovute conferme da parte delle autorità sovracomunali, il rettore provinciale ed il papa. Per questo motivo, nonostante i cambiamenti previsti dal nuovo ordinamento circa talune magistrature, come quelle già accennate degli officiales in capite e del camerarius, ci si continuò a basare per qualche tempo sulla normativa preesistente. Questo spiega perché troviamo testimoniata l'esistenza del nuovo codice statutario, in base al quale gli officiales in capite erano passati da quattro ad otto e la carica del camerlengo era divenuta semestrale, nel registro del luglio - settembre 1464 che ancora parla di quattro officiales in capite e del camerlengato trimestrale.

Il 10 febbraio 1465 il pontefice Paolo II confermava la validità di omnia et singula statuta, ordinationes, reformationes del Comune nec non gratias, concessiones, privilegia ed indulta concessi alla comunità dai suoi predecessori, e già da allora, probabilmente, ci si potè basare sul nuovo testo statutario. Purtroppo nessun registro del camerlengato del 1465 si è conservato, ma possiamo essere certi che vi avremmo ritrovati quei cambiamenti che altrimenti si sono potuti riscontrare in quello del semestre maggio-ottobre 1466.

Dopo aver ottenuto la conferma da parte del pontefice, il nuovo testo fu sottoposto anche al governatore provinciale per ottenere anche da questi l'approvazione, in particolare per quanto riguardava al validità dei capitoli relativi agli officiales in capite, che forse più di altri dovevano essere oggetto di particolare attenzione considerando che si trattava della principale magistratura cittadina. È lo stesso registro del camerlengo del semestre maggio-ottobre 1466 che ricorda le spese occorse pro confirmatione statutorum da parte del governatore provinciale, quelle per la pergamena e la copia degli statuta dominorum octo inviati al papa, quelle sostenute pro scriptura novorum statutorum (certamente ci si riferiva anche in questo caso alle nuove disposizioni relative all'ufficio degli officiales in capite) ed infine quelle pro confirmatione statutorum dominorum octo da parte del governatore provinciale.

In base a tutti gli elementi esposti e per concludere su questo primo punto, mi sento di affermare che il testo degli statuti di Ferentino pervenutoci è frutto di una rielaborazione avvenuta tra gli ultimi mesi del 1463 ed i primi dell'anno successivo e che entrò in vigore tra il febbraio 1465 ed il maggio 1466, quando nel registro del camerlengato del semestre maggio-ottobre 1466 troviamo la testimonianza certa dell'applicazione pratica delle nuove norme contenute nel testo statutario riformato.

Stabilito questo primo importante punto fermo e prima di proseguire con l'analisi del testo statutario pervenutoci, mi soffermo, anche se solo per un attimo, sulla datazione del manoscritto 89.

Avendo riservato ovviamente ad altra sede una sua puntuale descrizione codicologica, insisto qui solo sul fatto che due elementi quali la scrittura e i rinvii dei fascicoli permettono di constatare una sostanziale coincidenza tra la datazione del manoscritto 89 e quella appena proposta per il testo statutario pervenutoci.

Altre considerazioni, per le quali anche in questo caso rimando alla mia introduzione all'edizione critica, mi hanno spinto a ipotizzare che nel manoscritto 89 vada riconosciuto l'archetipo del testo statutario riformato.

Questo testo risulta uno dei più ampi tra quelli conservati delle città del Lazio meridionale. Esso appare diviso in cinque libri: de officiis, de criminalibus et maleficiis, causarum civilium, damnorum datorum, extraordinariorum. I libri sono a loro volta suddivisi in un totale di 481 rubriche, 75 delle quali risultano perdute interamente e 5 solo in parte.

Ogni libro è preceduto dall'indice delle rubriche in esso contenute; solo il libro primo fa eccezione, infatti risulta mancante l'indice ad esso corrispondente.

Il testo rappresenta una revisione dell'ordinamento municipale preesistente — gli antiqua statuta ai quali si fa riferimento nel prologo — al fine di aggiornarlo ed adeguarlo alle mutate esigenze della vita cittadina.

L'esame del testo pervenuto può in alcuni casi offrire valide indicazioni sulle modalità che i quattro *reformatores* dovettero seguire per assolvere il loro compito.

Se il testo tramandato del manoscritto 89 si presenta come un vero e proprio palinsesto formato dall'originario *corpus* statutario ferentinate e dalle norme e disposizioni che via via nel corso degli anni ad esso si erano affiancate, in modo non dissimile doveva presentarsi ai quattro riformatori il manoscritto degli *antiqua statuta* che essi si accingevano a rivedere.

Nell'analizzare il testo statutario così come esso si presenta nella sua composita struttura, ci si deve più che altro limitare a constatare la disomogeneità di fondo che lo caratterizza, specchio del continuo stratificarsi di norme e disposizioni. Non è possibile, né del resto sarebbe un'operazione corretta, estrapolare e datare il nucleo originario delle norme statutarie e le varie rubriche che man mano ad esso sono state affiancate; solo in pochi casi si può stabilire la precedenza cronologica di una rubrica, o di un gruppo di esse, rispetto ad un'altra, o ad altre, ed in un numero ancora più limitato di casi è possibile datare una rubrica o almeno stabilire un termine post quem per la sua elaborazione.

Mi limito in questa sede a segnalare solo alcuni dei molti esempi possi-

82 M. Vendittelli

bili. La rubrica 3 del libro primo, relativa alla destinazione dei proventi dei dazi e dei pedaggi occupa un posto anomalo nel contesto delle rubriche iniziali di questo libro dedicate alle magistrature cittadine, al loro elenco, alle modalità di designazione, alle attribuzioni loro concesse, al giuramento dei prescelti e così via. È assai probabile che in questo caso i quattro riformatori trovandosi di fronte ad una reformatio emanata in precedenza dal consiglio comunale sulla base di una concessione di Martino V dell'agosto 1428 e, in considerazione dell'importanza che essa rivestiva per le finanze comunali, volendo darle il necessario rilievo l'abbiano inserita quasi all'inizio del testo statutario che si stava riconfezionando.

È quanto mai probabile che il testo di tale reformatio che essi inserivano come terza rubrica del libro primo fosse scritto su uno dei Libri reformationum del Comune, ma altre reformationes emanate in passato dovevano essere state già trascritte sul codice degli antiqua statuta, là dove si era potuto trovar posto, probabilmente negli spazi lasciati in bianco in fondo ad ognuno dei cinque libri degli statuti o al margine delle singole carte. Riconoscerle non è compito facile, ma in alcuni casi è possibile. Ad esempio le rubriche 33, 54 e 56 del libro primo e la rubrica 61 del libro terzo sono precedute, a differenza delle altre, da un preambolo che spiega le necessità e le circostanze che hanno spinto a prendere il provvedimento contenuto nel testo che segue. La presenza di tale elemento denota che si tratta di reformationes poi trascritte in fondo ai libri primo e terzo.

In altri casi il testo stesso dichiara esplicitamente che si tratta di reformationes o provisiones: «Item reformatum fuit ...», « Item statutum et reformatum est...», e così via. In altri, invece, il dettato delle rubriche denuncia il loro originario carattere dispositivo, che traspare da espressioni in proposito assai chiare, come quelle che si riferiscono ai termini stabiliti per l'esecuzione dei provvedimenti in esse contenuti: «infra spatium duorum mensium post publicationem presentis statuti», ad esempio. Si tratta quindi, anche in questo caso, di reformationes e provisiones, emanate per far fronte a necessità contingenti, trascritte poi nei residui spazi liberi del precedente testo statutario senza però modificare il loro dettato e carattere dispositivo.

È evidente che nel redigere il nuovo testo si procedette copiando dal volume degli antiqua statuta seguendo man mano le indicazioni dei quattro reformatores. Fu copiato prima di tutto il testo, lasciando all'inizio di ogni rubrica due righe bianche dove poi sarebbero stati scritti con inchiostro rosso i rispettivi titoli. Proprio procedendo in quest'ultima operazione, una volta giunti alla rubrica 70 del libro terzo, ci si accorse che gli otto capitoli che seguivano, il cui testo era già stato copiato, non erano pertinenti

alla materia trattata in quel libro, relativo alla procedura civile, ma al quarto, concernente il danno dato. Così non fu premesso alcun titolo a queste rubriche, ma furono apposte tre annotazioni che avvertivano dell'incongruenza: due identiche «error exemplaris», all'inizio ed alla fine della serie degli otto capitoli, e la terza al margine sinistro del primo, che suona come un'avvertimento per eventuali futuri copisti: «dicta statuta et infrascripta ponantur iterum in libro 4°». Infine si omise ogni riferimento a questi otto capitoli anche nel copiare l'indice delle rubriche premesso al libro terzo.

Già questo esempio relativo al libro terzo offre la possibilità di renderci conto ancor meglio di come si presentasse il vecchio codice degli antiqua statuta sul quale i quattro reformatores lavoravano: probabilmente in origine il libro terzo si interrompeva intorno alla rubrica 60, che doveva essere seguita da un congruo spazio lasciato in bianco per scrivervi eventuali aggiunte, che infatti puntualmente si susseguirono. Così su tale spazio residuo fu copiato in tempi diversi il testo di varie reformationes, come la già citata rubrica 61, alcune effettivamente pertinenti al libro terzo, relativo alla procedura civile, altre invece no, trascrittevi o per disattenzione o perché soltanto lì c'era ancora sufficiente spazio libero. È questo certamente il caso delle otto rubriche relative al danno dato appena citate, della rubrica 68, che, istituendo la carica di un «miles ad custodiam Campi et intus civitatem in damnis datis et extraordinariis», avrebbe dovuto trovar posto nel primo o nel quarto libro, della successiva rubrica 69, collocabile nel libro primo, visto che prescrive che lo «scindicus» e gli ufficiali «procurent semper habere unum librum ligatum et stampatum stampa communis in quo describantur omnes solutiones» (l'espressione «stampatus stampa communis» va intesa nel senso «bollato con il marchio del Comune»). Lo stesso può dirsi delle rubriche 71 e 77 pertinenti al libro quarto, trattando rispettivamente delle pene previste per il danneggiamento di siepi e recinzioni e del divieto di pascolo in un'area definita, della rubrica 74 che, puntualizzando la materia relativa al salario da corrispondere al podestà, avrebbe dovuto trovare posto nel libro primo; ed ancora delle rubriche 75 e 76 entrambe certamente da collocarsi in maniera più appropriata nel libro quinto.

L'inserimento del testo di varie reformationes al termine dei singoli libri in cui era diviso lo statuto è anche molto evidente nel libro quinto dove le rubriche comprese tra la 74 e la 147 (con la quale termina lo statuto) mostrano spesso un chiaro carattere dispositivo e transitorio, destinato a tutelare interessi particolari che non rientravano nella norma legislativa o ad esaurirsi non appena si fosse provveduto alla sua applicazione. Del resto ben si comprende come proprio in fondo al codice potessero più facilmente trovare posto la maggior parte dei capitoli che via via si erano venuti ad aggiungere.

84 M. Vendittelli

Esaminando il testo degli statuti riformati non è difficile constatare che norme contenute in taluni capitoli ampliano, modificano, se non addirittura contraddicono palesamente, quelle sanzionate da altri. Spesso queste rubriche, nelle quali si debbono riconoscere aggiunte posteriori rispetto alla precedente raccolta legislativa, presentano formule del tipo «aliquo alio statuto loquente in contrario non obstante», «huic statuto nullo alio derogante etiam si de eo fieret mentio specialis», «non obstante alio statuto supra vel infra posito in contrario loquente», «non obstantibus consuetudinibus, statutis supra vel infra facientibus» e così via, dove ovviamente il termine statutum indica il singolo capitolo. Si tratta evidentemente di formule destinate a tutelare la certezza del diritto ed ad assicurare la limpidità delle norme contenute nel corpus statutario nonostante le sovrapposizioni e le contraddizioni che venivano ingenerate.

Da tutto ciò sembrerebbe di poter trarre utili indicazioni sul modus operandi dei quattro reformatores: essi infatti, di fronte a un testo quale era quello degli antiqua statuta, ormai disomogeneo, composto da un corpus legislativo forse originariamente organico e da un coacervo di capitoli aggiunti e di varie integrazioni, non operarono tagli e aggiustamenti in modo tale da eliminare la normativa che aveva ormai perso la sua valenza o che era in evidente contraddizione con altra più recente e, nel contempo, rendere omogenee quelle norme sulle quali si tornava in più punti del testo.

Al contrario sembrerebbe piuttosto che essi si siano limitati ad inserire nome e disposizioni più recenti non ancora aggiunte al vecchio corpus statutario, come ad esempio quella derivata dalla citata concessione di Martino V dell'agosto 1428, e a tutelare la validità di norme cronologicamente più vicine ma palesemente contraddittorie rispetto ad altre con espressioni come quelle sopra riportate.

A questo proposito un interessante esempio è costituito dalla rubrica 42 del libro quinto contenente, almeno nella sua seconda parte, una disposizione di carattere chiaramente transitorio relativa all'obbligo per il podestà di far riparare le mura cittadine nel tratto presso il «fraginale Sancte Marie Maioris» nel termine di due mesi. Non si ritenne dunque opportuno operare un taglio che eliminasse la parte superflua di questa rubrica, bensì ci si limitò, dopo averla copiata integralmente ad apporvi al margine un nota (eseguita dallo stesso scriba che esemplò il nuovo testo) che rendeva irrita la disposizione: «statutum hoc non servatur»; disposizione che oltre ad aver perso ogni valore proprio per il suo carattere transitorio, era anche stata superata da due capitoli successivi (non solo cronologicamente ma anche nello svolgimento del testo) che regolavano la stessa materia in maniera più organica e definitiva.

Gli esempi citati, che potrebbero comunque moltiplicarsi, dimostrano bene come il lavoro svolto dai quattro reformatores incaricati della revisione degli statuti sia stato in definitiva alquanto approssimativo, e che essi non si siano preoccupati poi più di tanto di rendere omogeneo ed ordinare l'ormai caotico affiancarsi di norme e disposizioni, giacché pure quelle di carattere transitorio emanate forse anche in un passato non proprio recentissimo furono mantenute e riportate nel nuovo testo così come si trovavano nel codice degli antiqua statuta.

I quattro reformatores si limitarono ad aggiungere a tutta la materia preesistente le integrazioni e le modifiche istituzionali che si era deciso di apportare. Essi, dunque, non procedettero ad una nuova compilazione del testo e non sembra neanche che abbiano verificato caso per caso la validità e l'opportunità di mantenere in vita la materia trattata dalle rubriche contenute nel testo degli antiqua statuta che essi tenevano a base.

Per concludere, non escluderei, come ho accennato, che una preoccupazione importante fosse quella di sostituire con un nuovo manoscritto il vecchio volume degli antiqua statuta ormai non più facilmente consultabile, proprio per le numerose aggiunte che dovevano averlo reso caotico e disordianto, da accantonare, insomma, in camera inferiore, iuxta carcerem.

CONCLUSIONE DI ALESSANDRO PRATESI

Giunti al termine di questa seduta intendo rivolgere agli oratori un caloroso ringraziamento che non è un semplice atto di cortesia dovuta verso chi ha saputo farsi ascoltare con diletto del pubblico, oltre che con profitto, bensì il riconoscimento del lavoro di ricerca, personale e approfondito, da loro svolto, e l'apprezzamento per i risultati di tale lavoro che costituiscono l'introduzione più appropriata agli argomenti che verranno affrontati nel pomeriggio e nei giorni futuri. Il prof. Caravale ci ha offerto un quadro dalle molte sfaccettature individuando personaggi e istituzioni, illustrando situazioni politiche e fermenti sociali per presentarci la temperie storica nella quale sono sorte e si sono consolidate le realtà comunali della Campagna e della Marittima e si sono quindi formati i rispettivi Statuti. Il prof. Quaglioni ha rapportato la normativa statutaria alla relativa dottrina dell'età tardomedievale nel quadro dell'esperienza giuridica di quell'epoca, illustrando le varie teorie e le interpretazioni che ne hanno dato gli studiosi, consentendoci in tal modo un approccio più riflessivo e appropriato al testo degli Statuti. Infine il dott. Vendittelli, toccando direttamente alcune questioni sollevate specificatamente dagli Statuti di Ferentino, ce ne ha presentato la tradizione, descritto la struttura e ha brillantemente risolto il problema della datazione.

Anche da questa rapidissima sintesi, seppure del tutto inadeguata, sembra dunque di poter concludere che dopo le relazioni di questa mattina abbiamo ormai tutti i necessari punti di riferimento per affrontare gli argomenti che ci saranno proposti nel successivo corso del Convegno: ecco perché la nostra gratitudine va ben al di là di un gesto formale e si unisce all'augurio che i contributi che ascolteremo nel pomeriggio e nei giorni seguenti corrispondano a tanta premessa.

PARTE II

11 Marzo 1988

CHIESA ABBAZIALE DI S. MARIA MAGGIORE, ore 16 Presiede la sessione il prof. GIULIO BATTELLI



ROSSELLA MOTTA

LA STRUTTURA URBANA DI FERENTINO MEDIOEVALE

La perdita quasi totale degli archivi ferentinati è stata più volte lamentata dagli studiosi che si sono occupati della vita e della storia della città e risulta ostacolo anche per una esauriente ricostruzione dell'assetto urbano nell'arco del medio evo (1). È quindi con estremo interesse che si accoglie l'edizione critica degli *Statuta civitatis Ferentini* che gettano non poca luce su alcuni elementi della topografia urbana tardo medioevale, auspicando che l'interesse per questa città e per la sua storia conduca ad una sempre più capillare ricerca della documentazione superstite ad essa relativa al fine di poter pervenire ad una ricostruzione sempre più completa e scientifica delle sue vicende.

La Ferentino medioevale, continuazione dell'antico municipium romano, attestata come sede episcopale nel 487 d. C., (2) ha utilizzato e conservato salvo le necessarie dovute trasformazioni gli elementi morfologici fondamentali della città antica: le mura, le porte, l'acropoli, parte della viabilità (3).

¹⁾ Un'analisi puntuale della documentazione di epoca mediovale e successiva in G. BAT-TELLI, Le fonti per la storia di Ferentino nel medio evo, in Storia della città, 15-16 (1981), p. 9 ss. Il medesimo numero della Rivista citata contiene una raccolta di contributi alla storia della città risultato di un seminario condotto dall'Istituto di Storia dell'arte medioevale dell'Università di Roma «La Sapienza» e presentati nel Convegno «I Cistercensi e il Lazio» (Roma 17-20 maggio 1977).

²⁾ J. D. MANSI, Sanctorum Conciliorum nova et amplissima collectio, VII, Paris 1901, col. 1171.

³⁾ P. SOMMELLA, Osservazioni sull'urbanistica in epoca romana, in Storia della città, cit., p. 39 ss.

90 R. Motta

L'ampio circuito murario, il cui percorso irregolare dovuto alle caratteristiche altimetriche del colle, cinge a mezza costa l'altura sui versanti Ovest, Sud e Sud-Est per raggiungere quasi la sommità verso Nord, presenta un uso continuativo durante il medioevo attestato da sopraelevazioni delle mura (si veda il tratto nei pressi di Porta Sanguinaria), costruzione di nuove torri e, in epoca tarda, dalle precise disposizioni degli Statuti per la loro tutela e conservazione (4).

La superficie racchiusa dalle mura — non necessariamente corrispondente alla reale consistenza dell'abitato già in epoca romana — certamente dovette comprendere nell'arco del medio evo, a seguito di un ulteriore restringimento dell'area costruita, ragguardevoli estensioni libere occupate da orti e coltivazioni. Una più approfondita conoscenza dello sviluppo urbanistico antico — ricerca che sappiamo da tempo in corso (5) — potrebbe meglio aiutare a comprendere quanto la struttura urbana antica abbia condizionato il successivo sviluppo della città anche nel processo di addensamento delle aree abitate all'interno del circuito murario.

È inoltre necessario premettere che la mancanza pressochè totale dei documenti riferiti all'alto medio evo impedisce una ricostruzione effettiva della trasformazione dell'impianto urbano di Ferentino da città romana a città medioevale (6).

Restano in proposito ancora interessanti prospettive di ricerca sia in relazione all'assetto della città alto medievale, sia circa l'ubicazione originaria della cattedrale prima del suo insediamento sull'acropoli. La sua localizzazione è stata ipotizzata all'esterno della città o da ricercarsi nella zona S.O. dell'abitato dove si sono conservate le maggiori tracce della re-

⁴⁾ Le frequenti disposizioni relative alla conservazione del circuito murario fanno riferimento al finanziamento dei restauri (proveniente dagli introiti relativi alla riscossione dei pedaggi sul territorio comunale - cfr. Statuta civitatis Ferentini, a c. di M. Vendittelli; Miscellanea Soc. Rom. St. Patria, XXVIII, Roma 1988, libro I, rub. 3), al divieto esplicito dell'apertura di nuove porte e del transito degli stranieri attraverso quelle ricadenti in proprietà privata (Libro II, rub. 90), alla loro difesa (Libro II, rub. 141), alla manutenzione (Libro V, rub. 42 e 140) e salvaguardia ambientale che vietava lo scarico di immondizie nei pressi delle mura (Libro V, rub. 52) e lo scavo di terra (Libro V, rub. 78). Per le trasformazioni subite nel medio evo cfr. M. A. SCARPIGNATO, Ferentino, in AA. VV., LAZIO MEDIEVALE, Roma 1980, p. 147 ss. e V. GARIBALDI, La cinta muraria della città medioevale, in Storia della città, cit., p. 51 ss.

⁵⁾ Lo studio è condotto dall'Istituto di Topografia antica dell'Università di Roma «La Sapienza».

⁶⁾ Per una disamina delle fonti e delle problematiche L. PANI ERMINI, Note di topografia religiosa in età paleocristiana e altomedioevale, in Storia della città, cit., p. 67 ss.

golarizzazione romana dell'impianto urbano e in cui forse va ubicato il tanto discusso toponimo di *Ferentinum novum* riferito anche al vescovo Basso nel 499 (7). Saranno probabilmente solo future indagini archeologiche a dare indicazioni a riguardo.

Gli scavi condotti all'interno di S. Maria Maggiore, in cui la tradizione identifica l'antica cattedrale, hanno confermato l'esistenza di un edificio di culto precedente all'attuale senza tuttavia poter provare la tradizione stessa (8).

Per i secoli VIII e IX la quantità notevole di frammenti marmorei di elementi di arredo illustrati nel volume del Corpus della scultura altome-dioevale dedicato alla diocesi di Ferentino, fa pensare, in mancanza di strutture immediatamente riferibili a questo periodo, a consistenti interventi interessanti edifici ecclesiastici almeno limitatamente alle suppellettili (9).

Fonti documentarie e, soprattutto, resti monumentali (questi ultimi anche considerevoli), diventano più numerosi a partire dal XII secolo, quando, rivolgendosi gli interessi del papato verso l'Italia meridionale, la provincia di Campagna e Marittima viene ad assumere particolare importanza per la funzione di collegamento con il sud. Ferentino, quindi, posizionata su una propaggine dominante la valle del Sacco e il relativo percorso di attraversamento costituto dalla via Latina, viene coinvolta nelle scorrerie delle truppe normanne nel 1144 e assediata nel 1186 da Enrico di Svevia (10).

- 7) Cassiodori Senatoris Variae, ed. Th. MOMMSEN, M. G.H., AA., XII, Berolini 1894, p. 406. Per l'interpretazione della denominazione Ferentinum novum cft. A.M. SCARPIGNATO, op. cit., p. 160 nota 2. Propensa alla localizzazione al di fuori della città C. ZANNELLA, Ferentino, in Storia dell'arte italiana, VIII, Inchieste sui centri minori, Totino 1980, p. 279-311; A. M. RAMIERI, Corpus della scultura altomedioevale, XI: La diocesi di Ferentino, Spoleto 1983, p. 12 ss, propende, invece, per l'ipotesi della ubicazione della cattedrale nella zona ovest dell'abitato.
- 8) L. UNGARO R. MOTTA, Lo scavo di Santa Maria Maggiore, in Quaderni di Storia, 2, 1984 a cura del Comune di Ferentino, p. 7 ss.; M. L. VELOCCIA RINALDI, Strutture archeologiche della basilica di S. Maria Maggiore di Ferentino: risultanze della ricerca, ibidem, 3 (1986), p. 19 ss. I resti della chiesa precedente, orientata in senso opposto all'attuale, sembrano riferirsi ad un edificio a due navate tipologia diffusa a Ferentino e degna di un maggiore approfondimento la cui datazione risulta tuttavia incerta sia per le caratteristiche della struttura muraria, sia per il carattere d'urgenza dello scavo che non ha permesso la lettura stratigrafica.
- 9) A. M. RAMIERI, op. cit.; L. PANI ERMINI, Presentazione del volume A. M. RAMIE-RI, in Quaderni di Storia, 1 (1985), a c. del Comune di Ferentino, p. 6.
- 10) Romualdi Salernitani Annales, ed. W. ARNDT, M. G. H., SS., XIX, Hannoverae 1866, p. 424; Annales Ceccanenses, ed. G. H. PERTZ, ibidem, p. 287.
- Per la posizione della città in relazione alla viabilità cfr. O. ROSSI PINELLI, Un nodo stradale sulla via Latina, in Storia della città, cit., p. 17 ss.

92 R. Motta

Tra XII e XIII secolo è inoltre oggetto di visita da parte di numerosi pontefici che sentono l'esigenza di essere presenti anche fisicamente nelle città del Lazio a seguito dell'organizzazione del *Patrimonium S. Petri* in un vero e proprio stato. Tale processo culmina con la scelta di Ferentino quale sede del Rettorato di Campagna e Marittima con forti implicazioni storiche e anche urbanistiche. (11).

La sede del rettore, infatti, attestata per la prima volta nel 1180, si colloca sull'acropoli; questa tangente al lato nord delle mura, in posizione decentrata rispetto all'abitato, racchiude la sommità del colle su cui sorge la città e si caratterizza con certezza (dalla fine dell'XI inizi XII secolo) come centro del potere religioso della civitas per la presenza della cattedrale di SS. Giovanni e Paolo e degli edifici annessi legati alla residenza del vescovo e, quindi, del rettore. Documenti del XIV secolo la designano come Rocha papalis, arx o castellum e vi ricordano anche la presenza dell'archivio della Curia (12). Mentre la cattedrale e il palazzo vescovile occupano l'avancorpo dell'acropoli, nulla resta dell'assetto dell'area nel suo complesso di cui dovevano far parte oltre alla piazza antistante la cattedrale una chiesa di S. Pietro, probabilmente di dedicazione assai antica, e altri edifici. Alcuni elementi sono forse deducibili da una pianta di M. Candidi Dionigi antecedente ai lavori per la costruzione della nuova cattedrale intrapresi alla metà del XIX secolo. La studiosa traccia il rilievo di un edificio riferibile probabilmente ad una fortificazione e segna la chiusura dell'acropoli sul la o di via Morosini (13). Le strutture stesse dell'acropoli, del resto, sono interessate già nel tardo medio evo da eventi distruttivi; infatti, in quanto espressione del potere pontificio, fortemente limitativo delle autonomie locali, nella seconda metà del XIV secolo l'acropoli in particolare subisce un attacco violento ad opera dei Comuni della regione (Alatri, Anagni, Ferentino e Veroli) con la distruzione del palazzo e dell'archivio della curia (14).

11) M.A. SCARPIGNATO, op. cit., p. 145s.; per le vicende legate al Rettorato cfr. in questi Atti M.T. CACIORGNA, La Curia rettorale di Campagna e Ferentino.

¹²⁾ Exemplum Instrumentorum, a c. di F. STAMPA, ms. a. 1765 presso Archivio storico e notarile di Ferentino «A. FLORIDI», ff. 11, 18, 20 s., 25-27, 33 s.; A. M. SCARPIGNATO, op. cit., p. 149 ss.; S. BORDINI, L'acropoli e l'ubicazione della cattedrale, in Storia della città, cit., p. 77 ss.; G. CURCIO - L. INDRIO, Le fasi costruttive della cattedrale, ibidem, p. 83 ss.; A.PANSA, Il palazzo vescovile, ibidem, p. 109 ss.; B. VALERI, La cattedrale di Ferentino, in Lunario romano, 1987, p. 1 ss.

¹³⁾ M. CANDIDI DIONIGI, Viaggio in alcune città del Lazio che diconsi fondate dal re Saturno, Roma 1809. Per la distrutta chiesa di S. Pietro cfr. A. M. RAMIERI, op. cit., p. 15. 14) Exemplum instrumentorum, cit., f. 19 ss.

In contrapposizione al potere religioso, il potere civico, rappresentato a livello urbano dal palazzo comunale, si situa invece a più stretto contatto con l'abitato, tangente la principale via di accesso all'acropoli. Si crea così un bipolarismo all'interno della città che accomuna Ferentino alle vicine città di Alatri e Anagni (15). Ancora una volta lo statuto è determinante per le informazioni sul ruolo del palazzo come sede amministrativa e giudiziaria e sulla presenza e l'uso della piazza antistante sia per l'esecuzione di sentenze che come mercato cittadino (16).

Per quanto riguarda più in generale l'estensione dell'abitato all'interno dell'ampio circuito murario, questo risulta concentrato essenzialmente in due zone: a S-O in modo preminente; a N-E più limitatamente e con uno sviluppo lungo i principali assi viari. La preferenza data alla zona ovest potrebbe trovare motivazioni diverse: scelte di tipo climatico, maggiore vicinanza della via Latina che corre a sud dell'abitato; inoltre si localizzano in questa zona i maggiori resti di età romana ed è più facile rintracciarvi — come si è detto — sopravvivenze di una regolarizzazione dell'assetto viario che ne indicano forse una maggiore utilizzazione anche in epoca antica (17). Si potrebbe dunque ipotizzare che, anche durante l'alto medioevo, si sia data ancora preferenza a questa zona della città che avrebbe dunque avuto un uso continuativo. Forse, per questi stessi motivi si riferisce ancora ad essa l'appellativo di Ferentinum Maius che si trova in più documenti e in particolare in due del 1060 e 1061 realtivi alla chiesa di S. Valentino — localizzata appunto in questa area — indicata in Ferentino maiore (18).

Inoltre documenti riferibili al tardo medio evo sottolineano in particolare l'importanza di due porte cittadine, che servono direttamente le due aree dell'abitato indicate: la porta *Burgi* o S. Agata e la porta *Montana*, la prima in diretta relazione con la via Latina, la seconda con una diramazione di questa che passava a nord della città indicata come «Latina supe-

¹⁵⁾ Cfr. AA. VV., Lazio Medievale, Roma 1980, Introduzione a c. di I. BELLI BARSALI, p. XIV e ibidem E. DE. MINICIS, Alatri, p 5, ss., C. CARBONETTI - M. VENDITELLI, Anagni, p. 71 ss.

¹⁶⁾ Statuta, L. I, rub. 33; L. II, rub. 34, 55, 78, 104, 133, 143, 144; L. V, rub. 24. 17) R. MOTTA, Ferentino, in AA. VV., Lazio medievale, cit., p. 152 ss.; A. M. RAMIERI, op. cit., p. 16

¹⁸⁾ R. AMBROSI DE MAGISTRIS, Storia di Anagni, Anagni 1889, Appendice, p. 62. T. LECCISOTTI, Abbazia di Monte Cassino - Registi dell'archivio, II, Roma 1965, p. 138s. Per l'interpretazione del toponimo cfr. R. MOTTA, op. cit., p. 162.

94 R. Motta

riore» (19). Il collegamento diretto con questa viabilità potrebbe dunque anche giustificare l'estensione dell'abitato in corrispondenza delle porte stesse. Documenti del XV secolo testimoniano inoltre la presenza di un burgus, ovvero di un agglomerato extraurbano nei pressi della chiesa di S. Agata — situata all'esterno della città a S-O — da cui deriva il nome della corrispondente porta cittadina detta appunto porta Burgi (20). Tale denominazione è attestata dagli stessi Statuti che costituiscono una fonte essenziale anche per la toponomastica delle porte urbane affermatasi nel medio evo.

Sempre in relazione all'estensione dell'abitato acquistano maggiore importanza — come si desume sempre dagli Statuti — alcune delle antiche porte del circuito murario rispetto ad altre anche di rilevanza monumentale: hanno infatti funzione preminente di collegamento con l'esterno, oltre alla porta Montana e alla porta Burgi, la porta Posterula a N-O e la porta Sanguinaria a sud, mentre sembrano assumere un ruolo secondario la porta S. Croce e la porta S. Maria meno direttamente collegate alla viabilità principale del territorio (21). È interessante notare come si riferisca alle suddette porte principali la suddivisione interna della città in funzione amministrativa vigente all'epoca della compilazione degli Statuti: risulta infatti la costituzione di quattro contrade in cui si eleggono quattro magistrati videlicet in qualibet porta seu contrata unus (22). Non possiamo dire con certezza da quando sia invalsa questa suddivisione; per i secoli precedenti i documenti sono piuttosto avari di indicazioni; un solo documento del 1081 può far pensare ad una suddivisione in regiones — attestata invece nelle città vicine - menzionando una casa in Ferentino in regione sancti Ipoliti (23); successivamente in altri documenti l'ubicazione delle abitazioni è indicata dalla parochia.

¹⁹⁾ Capitoli della Comunità della città di Ferentino, ms. in A.S.R., Collezione Statuti 385, ff. 55 - 56: Le disposizioni risalenti all'inizio del sec. XVIII confermano un breve di Mattino V (1417 - 1431); A. M. SCARPIGNATO, op. cit., p. 148 s.

²⁰⁾ A.S.V., Fondo Celestini, nn. 94, 101, 109; Les Registres de Boniface VIII, ed. G. DI-GARD - M. FAUCON - A. THOMAS - R. FAWTIER, Paris 1884 - 1921, II, Col. 353 s.; G. CAETANI, Regesta Chartarum, I, Perugia 1922, p 344 s.; R. MOTTA, op. cit. p. 153 s. 21) Negli Statuti oltre alle porte citate si indica anche una porta Pilacase (L. V, rub. 52) probabilmente da identificarsi con una delle antiche posterule.

²²⁾ Statuta, L. I, rub. 21.
23) R. AMBROSI DE MAGISTRIS, op. cit., App. p. 62. Per la suddivisione in regiones delle città limitrofe cfr. E. DE MINICIS, op. cit. p. 7; C. CARBONETTI - M. VENDIT-TELLI, op. cit. p. 86 ss.; M. L. PUTTI, Ibidem, p. 198 s.

All'interno dell'abitato risulta chiara la persistenza di alcuni assi viari romani: la via Consolare nel suo tratto iniziale, a livello del palazzo comunale e molto probabilmente anche oltre, via XX Settembre, via Torre di Porta Sanguinaria, via Morosini. Edifici di carattere civile e religioso sul loro percorso ne testimoniano l'utilizzazione anche nel medio evo e il loro ruolo di assi viari primari per il collegamento tra le varie porte citadine (24). In particolare la via Consolare con un andamento irregolare e spezzato costituisce il collegamento tra le porte Burgi e Montana e presenta lungo il suo percorso un considerevole numero di edifici di rilievo (25). Per citare i maggiori ricordiamo la chiesa di P. Pancrazio, S. Valentino con L'oratorio dei SS. Filippo e Giacomo, S. Salvatore (ora distrutta), S. Ippolito, S. Maria Gaudenti e, tra gli edifici civili, oltre al palazzo del Comune quello detto dei Cavalieri Gaudenti (26).

Anche via Morosini con il palazzo detto di Innocenzo III, via Antiche Terme, via Cavour, via dello Jerone insieme ad alcune vie minori che vi confluiscono, presentano sopravvivenze di edilizia abitativa riferibili al medio evo che risultano indicative dell'estensione e dell'assetto della città almeno dal XIII secolo.

Ai margini dell'addensamento urbano descritto si situano due non trascurabili fatti edilizi costituiti dalla chiesa di S. Maria Maggiore e dal convento di S. Francesco entrambi presenti nelle disposizioni statutarie in relazione ad offerte di cui erano oggetto (27). Il convento dei Francescani si situa nell'arco del XIII secolo all'estremo N-O dell'abitato. Il loro insediamento in città tra 1252 e 1257 fu a lungo osteggiato dal Comune avverso ad un ordine troppo legato al papato; in seguito i rapporti tra Comune e Francescani dovettero cambiare radicalmente e il convento divenne sede degli stessi archivi comunali e di quanto occorreva per l'espletamento delle votazioni (28).

²⁴⁾ La regolarizzazione dell'assetto urbano risalirebbe al II sec. a. C. (cfr. P. SOMMELLA, op. cit)

²⁵⁾ È interessante notare come la strada venisse usata per l'esecuzione di pubbliche condanne (fustigazione) proprio in conseguenza del suo percorso che attraversava completamente la città (Statuta, L. II, rub. 131).

²⁶⁾ Per la documentazione relativa alle chiese cfr. R. MOTTA, op. cit., p. 154 ss. e inoltre C. CASSANI, La chiesa di S. Ippolito, in Storia della città, cit., p. 153 ss.; R. FERRETTI, La chiesa di S. Valentino, ibidem, p. 159 ss. Per il palazzo dei Cavalieri Gaudenti G. BONASEGALE - N. MURATORE, Il palazzo dei Cavalieri Gaudenti, ibidem, p. 145 ss. 27) Statuta, L. V, rub. 81.

²⁸⁾ G. BATTELLI, Il Comune di Ferentino e i Francescani nei secoli XIII e XIV, in Arc. Soc. Rom. St. Patria, LXVII (1944), p. 361 ss.

96 R. Motta

La già citata chiesa di S. Maria Maggiore, menzionata nei documenti dal 1251, è un interessante esempio di architettura gotica cistercense, e pone il problema della presenza dell'ordine cistercense nella città di Ferentino dove nel XII secolo un monaco cistercense Rodulphus ricoptiva la carica di vescovo (29). Si è inoltre voluto riconoscere in un vicino edificio la presenza di una grangia per analogia della sua struttura con altre grange di complessi cistercensi già note e documentate (30). Questa interessante presenza di forme architettoniche di matrice cistercense riconoscibile anche nell'architettura civile Ferentinate, non trova purtroppo ancora conforto nella coeva documentazione che potrebbe meglio chiarire gli eventuali esistenti rapporti tra questo ordine e la città di Ferentino. (31).

Per quanto riguarda i caratteri costruttivi dei vari edifici di edilizia civile riferibili al medio evo tuttora conservati, occorre constatare che non sembrano in genere poter rinviare ad una datazione anteriore al XIII secolo. La cospicua presenza di edifici riferibili a questo secolo sembra tuttavia coincidere con un periodo di sviluppo e ristrutturazione edilizia riconducibile ad un momento che vede il consolidamento del Comune di Ferentino nei confronti dei comuni limitrofi e una particolare floridezza della città per la presenza della sede del Rettorato. Alcuni edifici abitativi di pregio architettonico e dalle dimensioni di palazzi situati lungo la via Consolare inducono a supporre che risiedessero su questa via le famiglie più importanti della città.

Inoltre documenti del XIV secolo indicano ancora la presenza di case con giardino di propietà dei Caetani e dei Colonna nei pressi delle chiese di S. Pancrazio e S. Valentino nella zona S-O dell'abitato. Allontanandosi dalla via Consolare il livello architettonico delle abitazioni superstiti appare più modesto. È tuttavia ugualmente interessante evidenziare la presenza di una tipologia a doppio ingresso caratterizzata da una apertura più

²⁹⁾ Annales Geccanenses cit., p. 285. Per l'analisi dell'edificio M. RIGHETTI TOSTI-CROCE, S. Maria Maggiore - L'architettura: proposte per una rilettura critica, in Storia della Città, cit. p. 125 ss.

³⁰⁾ C. D'ADAMO - G. LUCCI - F. POMARICI - A. M. D'ACHILLE - T. IAZEOLLA, I cistercensi a Ferentino. Prima fase dell'indagine architettonica nella zona di S. Maria Maggiore: La grangia urbana, in Quaderni di storia, 2(1986) p. 29 ss.

³¹⁾ Solo un documento del 1600 testimonia la presenza di una grangia di Casamari a Ferentino (E. SCACCIA SCARAFONI, L'Abbazia di Casamari in una inedita descrizione del 1634, in Boll. Ist. Storia ed arte Lazio Merid., I (1963), p. 17); A. CADEI, Dalla chiesa abbaziale alla città, in I Cistercensi e il Lazio. Atti delle giornate di studio dell'Istituto di Storia dell'arte dell'Universià di Roma, Roma 1977, Roma 1978, p. 281 ss.

97

stretta, in relazione con la scala di accesso al piano superiore, ed una più larga per l'accesso al piano terreno. Si tratta di una tipologia non povera e presente anche in altri centri vicini, che sembra ricondurre ad un ceto di piccoli commercianti o artigiani (32).

Scarsi invece i resti di case torri la cui presenza è comunque testimoniata dalle disposizioni statutarie (33), mentre probabilmente le tipologie abitative più povere sono andate perdute nel corso dei secoli per il loro più rapido deterioramento e rinnovamento. Sono del resto ancora gli Statuti a testimoniarci, insieme alla cura costante della comunità per la manutenzione delle strade e dei servizi in generale, la preoccupazione per la conservazione degli edifici di propietà privata di un certo livello architettonico cum pulcra edificata ac domus sublimes civitates reddant nobiles et famosas (34). Affermazione questa propria di una città che aveva raggiunto una notevole coscienza culturale e civile e consapevole del prestigio architettonico di alcuni dei suoi edifici.

³²⁾ R. MOTTA, op. cit., p. 157 ss.

³³⁾ Statuta, L. II. rub. 109 34) Ibidem, L. II, rub. 115.



SANDRO CAROCCI

STRUTTURE FAMILIARI E NORMATIVA STATUTARIA A FERENTINO E NEL LAZIO TARDOMEDIEVALE: ASPETTI E PROBLEMI*

Potrà a prima vista stupire che in un convegno dedicato a «Statuti e ricerca storica» si parli di strutture familiari. È vero infatti che le raccolte statutarie sono state in passato ampiamente utilizzate per ricostruire i rapporti patrimoniali e giuridici fra i coniugi, la condizione della donna, le modalità di successione e molte altre questioni di storia della famiglia (1). Gli studiosi più specificatamente interessati ad indagare le forme e le fun-

* Una prima versione della seconda e terza parte di questo contributo è stata pubblicata in S. CAROCCI, Aspetti delle stutture familiari nel Lazio tardomedievale, in «Archivio della Società romana di storia patria», 110 (1987), pp. 151-176.

Società romana di storia patria», 110 (1987), pp. 151-176.

1) Mi limito a rimandare ai noti studi di F. BRANDILEONE e di M. BELLOMO. Dell'ampia produzione del primo, v. F. BRANDILEONE, Studi preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali fra i coniugi in Italia, in Idem, Scritti di storia del diritto privato italiano, a c. di G. ERMINI, Bologna 1931, I, pp. 229-319; Idem, Sulla storia e la natura della «donatio propter nuptias», in Idem, Scritti, cit., pp. 117-214; Idem, Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia, Milano 1906, dove viene ristampata una ricerca relativa a Roma e al Lazio: La celebrazione del matrimonio in Roma nel secolo XV ed il Concilio di Trento, alle pp. 291-340. Di M. BELLOMO si vedano invece: Ricerche sui rapporti patrimoniali fra i coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale, Varese 1961; Idem, Profili della famiglia italiana nell'età dei comuni, I, Catania 1975 (I ed. 1966); Idem, Problemi di diritto familiare nell'età dei comuni. Beni paterni e «pars filii», Milano 1968; Idem, La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne, Totino 1970.

S. Carocci

zioni del gruppo familiare guardano però spesso con diffidenza agli statuti, un tipo di fonte giudicato poco affidabile a causa proprio del suo carattere normativo. La fonte statutaria, infatti, si rivela poco esplicita su molte questioni cruciali per lo studio delle strutture familiari, ed è comunque incapace di fornire quei dati quantitativi che soli possono permettere di raggiungere, in questo campo, conclusioni affidabili.

Ma in regioni, come il Lazio, povere di fonti fiscali e del tutto sprovviste di libri di famiglia, gli statuti forniscono indicazioni preziose, additano piste di ricerca che poi tramite le fonti superstiti è talvolta possibile approfondire e verificare. È quanto tenterò oggi di mostrare.

Nella prima parte della relazione, dopo avere rapidamente esaminato l'apporto che gli statuti di Ferentino — e più in generale tutte le raccolte statutarie laziali — possono fornire alla storia delle strutture familiari, ci soffermeremo sulla figura del filius familias; nella seconda parte richiameremo i principali risultati dei precedenti studi sulle strutture familiari laziali, mostrando come essi in più punti contrastino con le indicazioni desumibili dalla normativa statutaria; infine, nell'ultima e più ampia parte il ricorso a fonti catastali e notarili permetterà di raggiungere alcune conclusioni, che, confermando le indicazioni delle fonti statutarie, metteranno in evidenza la necessità di ulteriori indagini sulla famiglia medievale laziale.

* * *

Oltre ai consueti limiti di tutte le fonti legislative, per lo studio della famiglia e delle strutture familiari gli statuti di Ferentino, i primi che naturalmente in questa sede debbono essere presi in considerazione, presentano una difficoltà aggiuntiva e in nessun modo sottovalutabile: il testo di buona parte delle rubriche più interessanti per il nostro argomento è andato perduto. Il rubricario mostra che dal terzo libro mancano le rubriche 10 e 11 (relative alle modalità di restituzione delle doti), la 12 (relativa ai filii familias che vogliono risiedere fuori dalla casa paterna), la 14 (sugli orfani), la 15 (sugli alimenti spettanti alle vedove) e la 16 (sulla restituzione all'uomo dei bona sponsalitiorum); dal quinto libro, infine, manca la rubrica 105, relativa al diritto dell'uomo di «lucrare» una parte della dote della moglie premorta (2).

²⁾ Statuta Civitatis Ferentini. Edizione critica dal ms. 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica, a c. di M. VENDITTELLI, Roma 1988 (Miscellanea della Società romana di storia patria, XXVIII), pp. 153 e 244.

Sebbene grave, la perdita di queste rubriche rappresenta però un inconveniente più limitato di quanto potremmo a prima vista credere. Sia pure incidentalmente, altre rubriche degli statuti ferentinati trattano dei medesimi argomenti (3); inoltre — ed è il dato di gran lunga più importante — è possibile ricostruire il testo di gran parte delle rubriche perdute attraverso il paragone con gli statuti di altri comuni della regione. Si tratta, certo, di un'operazione non priva di rischi, ma in questo caso sembra si possa procedere con relativa sicurezza grazie agli inediti statuti di Anagni. Questi statuti ci sono giunti attraverso un codice tardo, del 1517 (4). Nel loro proemio si dichiara tuttavia che nel 1517 venne effettuata una riforma molto limitata della precedente raccolta statutaria, e numerosi elementi confermano questa affermazione, che del resto, a giudicare da quanto avviene in altre città, non ha nulla di sorprendente. Sempre nel proemio si afferma inoltre che gli statuti di Anagni, «Campanie et Maritime provinciarum supereminens caput», rappresentavano un modello imitato dagli altri comuni della provincia (5). L'asserzione, dettata da un dichiarato orgoglio campanilistico, va accolta con grande cautela: ma in effetti gli statuti di Anagni e quelli di Ferentino appaiono molto simili, tanto che spesso intere rubriche ricorrono identiche, parola per parola, in entrambe le raccolte.

Questo si verifica nella normativa sui danni dati come in quella sulla procedura giudiziaria, nelle rubriche relative all'organizzazione del comune come in quelle sulla famiglia. Le rubriche 79, 80, 81 e 106 del terzo libro degli statuti di Ferentino, relative all'aborto, all'infanticidio, alla bigamia e alla simulazione di parto, sono ad esempio in tutto identiche, parola per parola, alle rubriche 72, 76, 78 e 110 del secondo libro degli statuti anagnini. Almeno a giudicare dai titoli ricordati nel rubricario, l'ordine in cui si succedevano le perdute rubriche degli statuti ferentinati e quello delle rubriche degli statuti di Anagni sembra poi lo stesso; infine, l'unica rubrica di questa serie di disposizioni che ancora si conserva negli statuta civita-

³⁾ Statuta cit., II, 126, pp. 129-131; III, 13, p. 153; V, 34, p. 216.

⁴⁾ Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi: ASR), *Statuti*, Anagni, n. 640, copia settecentesca del codice conservato nell'Archivio comunale di Anagni e ricavato nell'anno 1517 «ex quodam vetustate consumpto archetipo ac pene temporis longitudine oblicterato».

⁵⁾ Ibidem, c. Ilr (Archivio comunale di Anagni, Statuti del 1517, c. 1r): si narra come Anagni, «tamquam Campanie et Marittime provinciarum supereminens caput, ut ceteris civitatibus, locis et oppidis pateret exemplum, statuta honestissima et municipalia iura civibus suis summa sapientia olim instituit».

102 S. Carocci

tis Ferentini è identica a quella che nella raccolta statutaria di Anagni si trova nella stessa posizione (6). Mi sembra dunque molto probabile che il testo delle perdute rubriche 10, 11, 12, 15 e 16 del terzo libro degli statuti di Ferentino fosse molto simile — se non identico — rispettivamente a quello delle rubriche 9, 10, 11, 13 e 14 del secondo libro degli statuti di Anagni. Possiamo così colmare con relativa sicurezza buona parte delle lacune degli statuti di Ferentino.

Per il contenuto della perduta rubrica III, 10 («De modo restituende dotis in casu restitutionis»), si veda la rubrica II, 9 degli statuti di Anagni, dove si stabilisce che qualora il marito che deve restituire la dote «dare voluerit de rebus pretiosis suis dum fuerit in casu restitutionis, teneatur date secundum extimationem temporis quo dos fuit data, et talis qui debet habere recipere teneatur, aliquo statuto loquenti in contrarium non obstante»; per la successiva rubrica della raccolta ferentinate (III, 11: «De dote repetenda habeatur recursus ad bona ypothecata»), si può rimandare alla rubrica II, 10 degli statuti anagnini, ove si ordina che «in omnibus casibus repetende dotis ad bona hipothechata specialiter pro ipsa dote salva fore restituenda recursum penitus habeatur, et si res ipsa tanti non esset valoris, tunc ad alia bona curantis dotem usque ad supplementum volumus habere recursum »; per la rubrica III, 12 («De marito, uxore et filiis familie volentibus habitare seorsum a patre et a matre»), si veda la rubrica 11 del secondo libro della raccolta anagnina: «Statuimus quod si maritus et uxor filii familias cum consensu et voluntate parentum volentes habitare semotim a patre, matre, avo sive ava, fratre seu fratribus et sororibus, qui vel que dotem pro ipso matrimonio receperint et pro ipsa dote salva fore obligaverint bona sua specialiter vel generaliter, possint petere ipsa bona specialiter vel generaliter obligata [...] usque ad valorem quantitatis dotalis, nisi secundum quantitatem dotis et dignitatem personarum et modum facultatum predictis filiis parentes alimenta prestare voluerint cum effectu»; il contenuto della quindicesima rubrica del terzo libro degli statuti ferentinati («Quod uxor alimentetur super bonis viri sui post mortem mariti»), doveva con ogni probabilità avvicinarsi a quello della rubrica II, 13 della raccolta anagnina: «Statuimus quod si contigat aliquam mulierem dare seu dedisse viro suo dotem aliquam seu virum ipsum ab alio quocumque uxoris nomine recepisse in pecunia seu rebus mobilibus consistentem et talis

⁶⁾ Statuta cit., III, 13, p. 153, e Archivio comunale di Anagni, Statuti del 1517, cc. 18v-19v (nuova numerazione, cc. 29v-30v).

vir premoriatur, ipsa mulier sic relicta, quousque dos sua cum effectu restituatur eidem, alimentetur et alimentari debeat pro modo facultatum suarum de bonis et super bonis dicti quondam viri sui, qui dotem recepit et habuit, iure aliquo non obstante, et heredes et successores viri qui dotem recepit alimenta huiusmodi prestare teneantur»); infine quanto doveva essere disposto nella rubrica III, 16 («Quod bona sponsalitiorum, que mittuntur, revertantur ad virum et eius heredem») può essere ricostruito sulla base della rubrica II, 14 degli statuti anagnini, dove si stabilisce che «si quis sponte ante matrimonium tempore sponsaliarum miserit arrallias in vestimentis, calciamentis et corrigiis argenteis, anulis vel aliis ornamentis et rebus, si matrimonium non fuerit consumatum seu morte vel alio legitimo modo solutum, tam vestimenta quam corrigie et quecumque res causa matrimonii sunt transmisse libere revertantur ad virum vel eius heredem» (7).

Non è il caso di esaminare come disposizioni simili, talvolta anzi identiche, compaiano nella grande maggioranza della raccolte statutarie laziali, né di illustrare nei dettagli, riprendendo l'argomento di studi giustamente noti, le numerose informazioni relative alla famiglia e ai rapporti patrimoniali fra i coniugi che esse forniscono (8). È invece preferibile sottolineare due elementi di fondo, comuni, va ribadito, alla maggioranza degli statuti tanto del Lazio quanto di altre regioni: il primo è la grande attenzione alla dote, agli assegni maritali e a tutti i problemi di godimento, tutela e restituzione di questi beni (9); il secondo, l'insistenza sulla figura del filius familias e, più in generale, sulla coesione interna del gruppo degli agnati.

Il funzionamento e le conseguenze economiche del sistema dotale sono un argomento di grande importanza, ma che esula in buona parte dagli scopi di questa relazione ed è stato inoltre almeno in parte trattato in un altro contributo (10). In questa sede, più che sul sistema dotale, è del resto importante soffermarsi sulla figura del filius familias. La sua condizione è ampiamente illustrata dalla normativa statutaria, la quale costituisce così

⁷⁾ Al contrario delle altre, la rubrica V, 105 («Quod maritur lucretur quartam partem dotem si morietur uxor»), non compare negli statuti anagnini, ma si può supporre che si riferisse al diritto del marito, largamente attestato in altri statuti comunali, di non restituire alla famiglia della morta l'intera dote. Su questo genere di disposizioni, cfr. BELLOMO, Ricerche sui raporti patrimoniali cit., pp. 201-205.

⁸⁾ V. sopra nota 1.

⁹⁾ Su questi argomenti, e sulla normativa statutaria ad essi relativa, si veda la dettagliata indagine di BELLOMO, Ricerche sui rapporti patrimoniali cit.

¹⁰⁾ CAROCCI, Aspetti delle strutture familiari cit., pp. 153-156.

S. Carocci

un punto di partenza molto utile per esaminare una questione come vedremo cruciale per lo studio delle strutture familiari laziali: per accertare, cioè, se il tipo di relazione che lega i figli maschi al padre sia di soggezione o piuttosto di autonomia.

Nella dottrina giuridica e nella normativa statutaria medievale con filius familias si indica, com'è noto, il figlio soggetto alla patria potestas (11). Gli statuti di Ferentino, ad esempio, vietano che al pari degli orfani minori di quattordici anni egli possa «stare in iudicio» senza il consenso paterno (12); stabiliscono che in caso di condanna penale del filius familias il padre sia tenuto a pagare la pena solo fino all'ammontare della legittima o pars filii (13); gli consentono, se ottiene il consenso dei genitori, di richiedere la dote della propria moglie nel caso voglia «habitate seorsum a patre et matre» (14); gli permettono, infine, di accusare sui danni dati anche senza il consenso del padre (15). La condizione di filius familias non ha alcun rapporto con l'età o con il mantenimento del celibato: gli stessi statuta Ferentini attestano che il filius familias può essere sposato, mentre altri statuti laziali menzionano esplicitamente «il figlio de famiglia maggior de venticinque anni» (16) e la Glossa accursiana avverte che anche un «sexagenarius» resta filius familias se il padre o il nonno paterno sono in vita o se non viene emancipato (17). Ad una perpetua condizione di minorità del filius familias, ribadita in ogni aspetto, persino nella possibilità di ot-

11) Cfr. BELLOMO, Profili della famiglia cit., pp. 32-35 e, con specifico riferimento ai rapporti patrimoniali con il capofamiglia, Idem, Problemi di diritto familiare cit.

¹²⁾ Statuta cit., III, 52, p. 166; disposizioni simili - ma solo per il «figlio di famiglia minore di venticinque anni» - ricorrono ad esempio negli statuti tardotrecenteschi di Aspra (attuale Casperia, in Sabina), mentre ad Alatri il divieto di «stare in iudicio» è valido solo per i filii familias minori di quattordici anni (Statuto di Aspra Sabina del MCCCLXXXXVII, a.c. di P. FONTANA in Statuti della Provincia Romana, vol. II, a cura di V. FEDERICI, Roma 1930 [Fonti per la storia d'Italia, 69], pp. 367-503, a pp. 405-406; M. D'ALATRI e C. CAROSI, Gli statuti medioevali del comune di Alatri, Alatri 1976, p. 144).

¹³⁾ Statuta cit., II, 138, pp. 135-136. Sulle disposizioni di questo genere che ricorrono numerose nelle raccolte statutarie italiane, v. BELLOMO, Problemi di diritto familiare cit. 14) Statuta cit., III, 12, p. 153. La rubrica è andata perduta; si veda comunque sopra, testo corrispondente alla nota 7, la ricostruzione del suo probabile contenuto.

¹⁵⁾ Statuta cit., IV, 44, p. 196.

¹⁶⁾ Statuto di Aspra cit., p. 406.

¹⁷⁾ ACCURSIO, glossa *Pupillus* al D. 45.1.141.2, de verborum obligationibus. 1. si servus, par. pupillus (*Accursii glossa in digestum novum*, Corpus glossatorum juris civilis, IX, Torino 1968 [rist. anast. dell'ediz. di Venezia 1487], p. 322).

tenere crediti all'osteria (18), e nel contempo alla concezione di una famiglia ampia e basata sulla sottomissione agli ascendenti e sulla coesione del gruppo agnatizio ci conducono poi — in tutti gli statuti comunali laziali — tanto le numerose rubriche dominate dall'idea che la patria potestà spetta non solo al pater, ma anche all'avus (19), quanto quelle disposizioni che trattano dell'indivisione dei beni fra parenti e danno ampio potere sugli altri fratelli al fratello maggiore (20).

* * *

Tanto la concezione di una famiglia incentrata sulla coesione del gruppo degli agnati, quanto la conclamata sottomissione dei figli agli ascendenti — vale a dire quelle che ci sembrano le principali caratteristiche delle strutture familiari evidenziate dall'esame nella normativa statutaria — contrastano radicalmente con le ricerche di Pierre Toubert e Jean-Claude Maire Vigueur, le sole finora dedicate alle strutture familiari del Lazio medievale (21).

Gli studi di questi due autori, pur così diversi per il tipo delle fonti utilizzate, per l'arco cronologico e per le realtà sociali esaminate (castelli

¹⁸⁾ Statuto di Aspra cit., pp. 472-473 (il «tavernaro» non deve «far credenza alcuna ad alcun figlio de fameglia di essa terra constituto o sottoposto sotto podestà del padre, tanto de vino quanto de gioco, se non sino alla quantità de cinque soldi provisini»); Statuti di Castel Fiorentino dell'anno MCCCV, a c. di P. EGIDI, in Statuti della Provincia Romana, vol. I, a cura di F. TOMASSETTI, V. FEDERICI e P. EGIDI, Roma 1910 (Fonti per la storia d'Italia, 48), pp. 335-360, p. 357 («tabernari non faciant aliquam credulitatem seu credentiam aliqui filio familie seu habenti patrem ultra quantitatem V soll.»).

credentiam aliqui filio familie seu habenti patrem ultra quantitatem V soll.»).

19) Su questo genere di disposizioni, v. BELLOMO, Profili della famiglia cit., p. 35.

20) V. ad es. Statuto di Tivoli del MCCCV, a c. di V. FEDERICI, in Statuti cit., I, pp. 137-147, p. 197. Si veda anche Statuta cit., II, 30, p. 71 (come in altri statuti laziali, si concede al fratello maggiore di «verberare in modum correptionis uxorem vel fratrem carnalem seu discipulum »; simili disposizioni ricotrono ad es. negli Statuti di Roccantica del MCCCXXVI, a c. di V. FEDERICI, in Statuti cit., vol. I, pp. 53-110, a pp. 105-106).

21) P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe siècle, Rome 1973 (Bibliothèque des Ècoles françaises d'Athènes et de Rome, 221), pp. 693-787; H. BROISE - J.- C. MAIRE VIGUEUR, Strutture famigliari, spazio domestico e architettura civile a Roma alla fine del Medioevo, in Storia dell'Arte Italiana, vol. XII, Momenti di architettura, Torino 1983, pp. 99-160 (di J.-C. Maire Vigueur, al quale si deve la parte sulle strutture familiari del saggio appena citato, si veda anche Capital économique et capital symbolique. Les contradictions de la société romaine à la fin du Moyen Age, in Gli atti privati nel tardo medioevo: fonti per la storia sociale, a c. di P. BREZZI e E. LEE, Roma 1984, pp. 213-224).

106 S. Carocci

e piccole città del X-XII secolo nel caso del Toubert, Roma tardomedievale nel caso di Maire Vigueur), concordano infatti in alcuni punti fondamentali. Entrambi gli studiosi, in particolare, hanno osservato un netto prevalere della regola di residenza neolocale (22), una scarsa coesione della famiglia come unità di conviventi, una notevole autonomia del figlio sposato dai genitori. Secondo Maire Vigueur, «in una situazione normale, i figli sposati sono destinati ad abbandonare la casa paterna, i fratelli a separarsi»; essi vanno a vivere per conto proprio, pur stabilendosi in linea di massima in case vicine, talvolta anche contigue a quella paterna. La Roma tardomedievale è di conseguenza caratterizzata da «complessi» topograficamente concentrati di case appartenenti ad un'unica consorteria — una situazione molto simile a quella di altre città, come ad esempio Genova (23). Due secoli prima, nei castelli e nelle cittadine laziali studiati dal Toubert, le strutture familiari e di residenza appaiono molto simili. Il matrimonio sarebbe stato allora addirittura una «victoire sociale», una cerimonia che sanciva il passaggio del figlio alla maggiore età - in senso pieno, sia giuridico che economico. Normalmente, infatti, lo sposo lasciava il tetto paterno per fondare un nuovo focolare. E se, invece, rimaneva nella casa paterna, allora egli era spesso l'unico figlio a cui prima della morte del padre veniva data una moglie.

L'esistenza di famiglie multiple era un fenomeno eccezionale; le stesse fraternae di cui parlano alcuni documenti non sarebbero state in linea di massima famiglie multiple, composte da più unità coniugali, ma famiglie estese orizzontalmente, vale a dire famiglie nucleari con uno o più fratelli celibi conviventi. Nel lungo periodo, comunque, la tendenza era verso la frantumazione del nucleo domestico originario in tante nuove coppie quanti erano i figli maschi: di qui la creazione, anche nei castelli, di «tènements familiaux» costituiti da case elementari adiacenti abitate da parenti prossimi (24).

Il quadro tratteggiato da Toubert non è peculiare del Lazio: alla fine del Quattrocento e nel Cinque-Seicento, in molti villaggi campani studiati da Gérard Delille la situazione appare abbastanza simile. Le ricche fonti campane del tardo Quattrocento e d'età moderna, inoltre, forniscono dati

²²⁾ Si parla qui di residenza neolocale poiché la nuova coppia va a vivere in un'abitazione autonoma, diversa da quella del padre dello sposo; vedremo però che molto spesso la casa prescelta è coerente o quantomeno vicina a quella del padre: abbiamo dunque a che fare, in realtà con una regola di residenza intermedia fra quella neolocale a quella detta viriparrilocale

²³⁾ BROISE - MAIRE VIGUEUR, Strutture famigliari cit., pp. 114-141, cit. a p. 132.

²⁴⁾ TOUBERT, Les structures cit., a p. 737.

quantitativi spesso molto precisi, permettendo così di calcolare l'ampiezza dei lignaggi, vale a dire il numero degli aggregati domestici discendenti da un unico capostipite e contraddistinti dal medesimo cognome: constatiamo così che, come avviene ad esempio anche nei paesi liguri, in ogni villaggio di norma una decina almeno di lignaggi contano ognuno dieci, venti, talvolta anche trenta o quaranta famiglie, di modo che una gran parte dei nuclei domestici (talvolta anche il 70/80% del totale) appartiene a uno di questi ampi raggruppamenti familiari (25).

Come si vede, il contrasto fra le conclusioni alle quali sono giunte le ricerche finora svolte e i dati che affiorano dall'esame della normativa statutaria è molto forte. Le fonti legislative non possono tuttavia fornirci una risposta certa al problema dell'autonomia patrimoniale e di residenza dei figli. Gli stessi statuti di Ferentino prevedono la possibilità che il figlio sposato ottenga il permesso di stabilirsi per conto proprio e accennano — sia pure con un'espressione di incerta interpretazione — a proprietà fondiarie del filius familias (26); l'emancipazione, inoltre, per quanto soggetta ovunque ai rigidi controlli (27) e raramente attestata nella documentazione notarile superstite (28), è un'eventualità pur sempre possibile.

- 25) G. DELIILE, Classi sociali e scambi matrimoniali nel Salernitano: 1500-1650 circa, in «Quaderni storici», 11 (1976), pp. 983-987 e Idem, L'ordine dei villaggi e l'ordine dei campi. Per uno studio antropologico del paesaggio agrario nel Regno di Napoli (secoli XV-XVIII), in Storia d'Italia. Annali, 8. Insediamenti e territorio, Torino 1985, pp. 500-560 (rielaborazione di parte di Idem, Famille et propriété dans le Royame de Naples, XVe-XIVe siècles, Rome 1985 [Bibliotèque des Ècoles françaises d'Athènes et de Rome, 259]).

 26) Statuta cir., IV. 44, p. 196: «filius familias accusare possit [...] in damnis datis in rebus
- 26) Statuta cit., IV, 44, p. 196: «filius familias accusare possit [...] in damnis datis in rebus suis atque patris».
- 27) Le raccolte statutarie di numerosi comuni laziali subordinano la validità dell'emancipazione al rispetto di determinate procedure volte a tutelare i creditori del capofamiglia e a garantire al comune il pagamento di eventuali pene (v. ad es. Gli statuti medioevali del comune di Alatri cit., p. 212; Gli statuti viterbesi del MCCLI-LII, a c. di P. EGIDI, in Statuti cit., II, pp. 93-270, a pp. 103, 178 e 192).
- 28) Nei dieci protocolli notarili medievali tiburtini non si conserva, ad esempio, nemmeno un instrumentum emancipationis (I registri notarili di Tivoli del XIV secolo, a c. di R. MOSTI, Tivoli 1977 [Fonti e studi per la storia della regione tiburtina, 11]; I registri notarili di Tivoli del XV secolo, a c. di R. MOSTI, 2 voll., Tivoli 1981-1983 [Fonti e studi per la storia della regione tiburtina, 11]; Archivio notarile di Tivoli [d'ora in poi: ANT], regg. 6, 7, 8, 9, 11 e 12). Da parte loro, i più antichi protocolli notarili di Veroli e Piglio contengono un solo atto di emancipazione (Archivio di Stato di Frosinone, Notarile di Veroli, regg. 1, 3, 4, 7, 8 e 10 l'emancipatio si trova nel reg. 7, cc. 41v-42r e Notarile di Paliano, reg. 22 e 24).

* * *

La risposta, dunque, va cercata in altre fonti. Tramite la ricostruzione di genealogie condotta sui protocolli notarili e la documentazione pergamenacea si può ad esempio constatare come solo eccezionalmente i figli compaiano come unici attori di negozi di natura patrimoniale senza che il padre sia presente e fornisca il suo consenso; è stato osservato, anzi, che la prima attestazione dell'attività del figlio è il più delle volte posteriore alla morte del padre, sì che le genealogie oggi ricostruibili presentano frequentissime «discontinuità» fra generazioni successive: in innumerevoli casi «la prima attestazione documentaria di un individuo lo indica già come filius quondam, filius bonae memoriae» (29). Sempre attraverso i protocolli notarili, è poi possibile analizzare l'insediamento urbano e l'uso sociale della casa — è quanto hanno fatto, per Roma e con ottimi risultati, Henri Broise e Jean-Claude Maire Vigueur.

Le fonti di gran lunga più utili, tuttavia, sono i catasti: purché beninteso ogni posta corrisponda ad un fuoco reale, vale a dire ad una singola unità domestica (30), e purché i diversi fuochi siano allibrati in ordine topografico o quantomeno per contrada e parrocchia (31). Se infatti entrambe queste caratteristiche sono presenti — e sebbene di solito così avvenga,

²⁹⁾ Si vedano in proposito le considerazioni di P. CAMMAROSANO, Les structures familiales dans les villes de l'Italie communale (XIIe-XIVe siècles), in Famille et parenté dans l'Occident médiéval, Actes du colloque de Paris (6-8 juin 1974), Rome 1977 (trad. it. in Famiglia e parentela nell'Italia medievale, a c. di G. DUBY e J.LE GOFF, Bologna 1981, pp. 109-124, a pp. 115-116).

³⁰⁾ Cfr. sotto, note 43-45 e testo corrispondente. Per quel che riguarda il catasto di Soriano nel Cimino (cfr. sotto, nota 35), bisogna tuttavia segnalare che un limitatissimo numero di poste (all'incirca una dozzina) non è intestato ad un capofamiglia, ma a donne che risiedono presso parenti a loro volta intestatari di una propria posta.

³¹⁾ I catasti tiburtini (cfr. sotto, nota 34) sono divisi per contrada e i contribuenti di ogni contrada vengono allibrati in base alla parrochia di residenza. Il catasto di Bassiano (cfr. nota 33) è suddiviso in decarcie (Vigilanza, S. Angelo e Torre); le denuncie seguono in linea di massima l'ordine di residenza degli allibrati di ogni singola circoscrizione, indicando, oltre alla decarcia, anche il nome della via (la topografia del castello è stata ricostruita sulla base del brogliardo e della mappa dell'ottocentesco Catasto Gregoriano - ASR, Catasto Gregoriano, Frosinone, n. 226). Il catasto di Soriano, infine, non risulta diviso in circoscrizioni amministrative, ma poiché nella grande maggioranza dei casi l'allibrato precedente e quello successivo ad un catastato sono personaggi che compaiono fra le coerenze della sua casa d'abitazione, risulta evidente come anche in questo caso gli allibrati siano ordinati in base alla residenza.

è sempre bene assicurarsene —, i registri catastali forniscono allora un elenco completo o quasi dei capifamiglia ordinati secondo la residenza: inoltre, quando segnalano i beni dotali, permettono come vedremo di valutare il numero delle coppie sposate che vivono sotto lo stesso tetto. Inutile dire — infine — che i dati forniti dai semplici catasti laziali nulla hanno a che fare con quelli dei complessi estimi e catasti compilati in alcune città toscane e della Pianura Padana: mai, in nessun caso, i registri catastali indicano ad esempio il nome o l'età dei componenti del nucleo domestico.

Per la mia indagine ho preso in considerazione tre dei cinque o sei catasti medievali laziali ancora conservati e un catasto dei primi del XVI secolo (32). Sono il catasto del 1489 del castello di Bassiano, il solo oggi conservato, a quanto mi risulta, per tutto il Lazio meridionale (33); il catasto di Tivoli del 1467 — relativo a una sola contrada — e quello successivo, completo, del 1535 (34); infine il catasto del 1470 di Soriano nel Cimino, un castello posto una dozzina di chilometri ad oriente di Viterbo (35). Si tratta di una campionatura ristretta (anche se comprende larga parte della documentazione superstite), ma, mi sembra, significativa: i centri esaminati sono posti in tre diverse zone della regione e sono in un caso una città di notevole rilievo, in un altro — Bassiano — un castello sottoposto a signoria laica, nel terzo un castello della Camera Apostolica.

Ricapitoliamo rapidamente le tre principali questioni che il paragone fra la normativa statutaria e le conclusioni delle ricerche fino ad ora pub-

- 32) Gli altri catasti laziali ancora conservati sono parte del catasto di Rieti del 1445, parte di quello di Orte del 1440 e un precedente catasto di Soriano, del 1427 (per i primi due catasti, cfr. A. CORTONESI, L'imposta diretta nei comuni del Lazio medioevale. Note sui sistemi di ripartizione, in «Archivio della Società romana di storia patria», 105 [1982], pp. 175-202, note 101 e 113; quello di Soriano del 1427 si conserva tuttora presso l'Archivio comunale di Soriano nel Cimino desidero ringranziare il dott. F. Ferruzzi, dell'ASR, per le informazioni che mi ha gentilmente fornito sui catasti di Soriano.
- 33) Archivio di Stato di Latina, Archivio comunale di Bassiano, b. 49, n. 154 («liber continens in se omnia et singula bona stabilia hominum et personarum huniversitatis castri Bassiani»).
- 34) ASR, Catasti comunali antichi (d'ora in poi: ASR, Catasti), 151, 152, 153, 154 e 155. Sulla Struttura di questi catasti v. S. CAROCCI, Il sistema catastale di Tivoli (secoli XIV-XVI), in «Archivio della Società romana di storia patria», 105 (1982), pp. 217-236.
- 35) ASR, Catasti, n. 37. Il «register sive catastum» contiene tanto i beni posseduti in piena proprietà dagli abitanti del castello, quanto quelli dati loro in concessione dalla Camera Apostolica, proprietaria dal castrum e della maggior parte del suo territorio. I beni in piena proprietà non vengono stimati, mentre per quelli ricevuti in concessione dalla Camera Apostolica si annota il censo dovuto (si vedano ad es. le annotazioni di cc. 69r, 81v, 93v e 99r).

S. Carocci

blicate inducono a porsi. Dobbiamo stabilire, in primo luogo, se, come avviene a Roma, nel Lazio del XII-XIII secolo ed anche, ad esempio, in Campagna e in Liguria, le città e i castelli siano popolati da lignaggi molto numerosi e insediati in specifici settori dell'abitato. In secondo luogo dobbiamo accertare se i figli raggiungono o meno l'autonomia patrimoniale e di residenza prima della morte del padre. L'ultima questione è se la coesione interna della famiglia si mantenga anche dopo la morte del padre, dando vita con una certa frequenza a fratellanze.

Sul primo problema — la consistenza numerica dei lignaggi e l'eventuale residenza topograficamente concentrata dei diversi aggregati domestici che li compongono — i catasti sono molto espliciti. Né a Bassiano, né a Soriano, né tantomeno a Tivoli esistono lignaggi in qualche modo paragonabili per ampiezza e forma di residenza a quelli campani, liguri e di altre zone d'Italia. A Tivoli, l'insieme delle persone con lo stesso nome - il lignaggio - non conta in nessun caso al momento della compilazione del catasto del 1467 più di tre membri, cioè capifamiglia, allibrati nel registro di S. Paolo. Poiché tre dei quattro registri catastali originari sono andati perduti, il dato ha indubbiamente un valore relativo. E tuttavia la scarsa ampiezza dei lignaggi trova conferma anche nello studio degli altri nomi, numerosissimi, annotati sul catasto, quelli cioè dei proprietari degli appezzamenti confinanti con quelli catastati, dei locatari e di tutti gli altri cittadini dai quali i beni allibrati provenivano o a cui furono ceduti: anche ampliando in questo modo la base documentaria, gli iscritti designati con lo stesso nome di famiglia non sembrano infatti mai più di cinque o sei. Il catasto del 1535, completo anche dei nomi di molti dei nullatenenti, conferma queste conclusioni. Lo stesso cognome nel 90% dei casi contraddistingue due o al massimo tre fuochi. I nomi di famiglia che designano più di cinque aggregati domestici sono in totale soltanto sei, e anche la maggiore fra le domus non conta più di nove iscritti a catasto. A Bassiano solo sei lignaggi superano i tre fuochi (il massimo è di sette fuochi), mentre a Soriano solo quattro lignaggi superano i tre fuochi (il massimo è di sei).

Questi dati — è evidente — non possono essere considerati del tutto completi, poiché può avvenire che gli allibratori indichino personaggi all'epoca molto noti col solo nome proprio, senza specificarne il cognome, e poiché, soprattutto, una frazione minoritaria ma non irrilevante dei nuclei domestici non possiede ancora il nome di famiglia. Il numero dei personaggi eminenti indicati con il solo nome proprio non supera tuttavia mai le due o tre unità, e anche in questi casi, in linea di massima, il nome di famiglia dell'allibrato può essere rintracciato nelle poste dei catastati che hanno proprietà confinanti con le sue. Maggiori sono invece i problemi susci-

tati dalla mancata formazione del nome di famiglia. Più fattori, tuttavia, rendono la questione meno importante di quanto si potrebbe credere. È ovvio, in primo luogo, che l'assenza del nome di famiglia rappresenta di per sé una conferma della scarsa importanza di un lignaggio. In secondo luogo, la tarda epoca di compilazione dei catasti — tutti degli ultimi decenni del Quattrocento — riduce molto il numero dei catastati privi di un cognome vero e proprio o di un patronimico invariabile: tanto a Tivoli, quanto a Bassiano e a Soriano essi sono pari a circa un terzo del totale. Infine, anche se ignoriamo il lignaggio di un terzo dei fuochi, possiamo essere certi che essi non appartengono, in linea di massima, a lignaggi già contraddistinti da un nome di famiglia (e del resto la frequentissima indicazione del patronimico, al quale si aggiunge spesso il nome del nonno e talvolta anche quello del bisavo, permette in molti casi di stabilire che i nuclei domestici privi di nome di famiglia non fanno parte di vasti raggruppamenti familiari).

Nel caso dei rari lignaggi di una qualche consistenza, i nuclei domestici apparentati non di rado vivono lontani gli uni dagli altri, in altre zone del castello o della città; e anche quando risiedono in case confinanti, salvo rare eccezioni si tratta di due o tre fuochi soltanto. Dunque, quei «complessi» di case elementari appartenenti a nuclei apparentati, quegli «isolati familiari» che caratterizzano l'insediamento di Roma, di molti villaggi campani e degli stessi castelli laziali del XII-XIII secolo, nei tre centri in esame risultano a dir poco molto rari. E non si tratta di una distorsione causata dalla fonte: almeno nel caso di Tivoli, il solo centro per il quale ai catasti si affiancano numerosi protocolli notarili, gli atti privati confermano in pieno i dati catastali.

Almeno dalla metà del Trecento in poi (per il periodo anteriore mancano le fonti), a Tivoli la gran parte della popolazione vive in semplici domus, immobili dal valore e dalla struttura modesti, di solito a due piani, il primo dei quali adibito in parte a bottega, stalla o magazzino, il secondo destinato prevalentemente ad abitazione. Anche se la tipologia della domus tiburtina è molto più ricca e variata di quella ora proposta (36), per il momento ciò che importa sottolineare è come nella maggioranza dei casi la domus sia un edificio isolato dagli altri beni immobili urbani di uno stesso proprietario, come non faccia parte insomma di nessun «complesso».

³⁶⁾ Sulla tipologia abitativa e la proprietà immobiliare urbana a Tivoli nel XV secolo, v. S. CAROCCI, *Tivoli nel basso medioevo. Società cittadina ed economia agraria*, Roma 1988, pp. 210-235 e 277-286.

112 S. Carocci

Un certo numero di immobili, tuttavia, si sottrae a questa regola. Si tratta degli accasamenta domorum, dei palatia, delle domus (al plurale) che costituiscono ad un tempo il nucleo e la parte più consistente dei patrimoni urbani delle famiglie abbienti. L'aspetto e la struttura di questi edifici ricordano da vicino i «complessi» che caratterizzano l'assetto urbano romano. Dotati frequentemente di una torre e di un forno, essi sono costituiti da due, tre, quattro o raramente più case coerenti, da loggiati, cortili e giardini (37) — questa è almeno la struttura abituale delle domus (al plurale) e degli accasamenta, poiché il termine palatium in linea di massima designa non un insieme strutturato di case, ma il singolo edificio di una qualche importanza.

La somiglianza con Roma è notevole. Se però guardiamo non all'assetto materiale ed edilizio di queste costruzioni, ma all'uso sociale che ne viene fatto, essa si rivela subito più apparente che sostanziale. Proprio al contrario, infatti, di quanto avviene a Roma, l'utilizzazione che le famiglie tiburtine fanno di questi immobili conferisce loro una fisionomia unitaria: più che «complessi» di edifici abitati da nuclei familiari apparentati ma indipendenti, essi costituiscono insomma un'unica grande abitazione formata da più edifici ma destinata ad ospitare una sola unità domestica. E poco importa se nella realtà, da un punto di vista materiale, l'unione dei diversi immobili di un accasamentum venga garantita da interventi edilizi (come l'apertura di porte di comunicazione e la costruzione di corridoi, loggiati e portici), oppure se sia affidata soltanto alla presenza di spazi di circolazione aperti inclusi nell'accasamentum, come il renclaustrum o la platea, che possono egualmente garantire il collegamento fra i diversi edifici del «complesso» (38).

Nessuna fonte, naturalmente, ci dice l'uso delle singole domus e delle numerose camerae che compongono un accasamentum, ma la fisionomia

³⁷⁾ Si veda ne I registri notarili di Tivoli del XV secolo cit., II, p. 47, a. 1443, uno dei pochi atti che forniscono una descrizione relativamente dettagliata degli immobili, in questo caso in pessime condizioni: «quodam palatium seu terratum discopertum cum quodam reclaustro prope dictum terratum, cum quodam turri et caputscalarum per quod itur ad dictam turrem, cum duabus cameris discopertis, cum duabus loviis simul iuntis: que omnes simul est accasamentum domorum» (dell'accasamentum faceva inoltre parte anche un orto: ibidem, p. 17).

³⁸⁾ Su quest'ultimo problema v. le considerazioni di M. VENDITTELLI, La famiglia Curtabraca. Contributo alla storia della nobiltà romana del Duecento, in «Mélanges de l'Ècole française de Rome. Moyen age», 101 (1989), pp. 177-272.

unitaria dell'insieme traspare in più occasioni. In primo luogo negli atti di vendita e di cessione, che solitamente riguardano l'intero accasamentum e non soltanto parti di esso. Questa constatazione, di per sé molto indicativa, ha però un valore relativo, poiché non possiamo in realtà escludere che alcuni accasamenta siano venduti o ceduti in modo frazionato (in alcune vendite di semplici domus l'alienante figura infatti fra i proprietari degli immobili coerenti alla casa venduta senza che i documenti permettano di accertare se il bene che rimane in suo possesso sia un orto, una bottega, un casarenum o invece un'altra casa o altre parti di un accasamentum). Disponiamo tuttavia di indicazioni più certe. Ad esempio quando in seguito alle successioni ereditarie più parenti divengono proprietari di una quota ciascuno dell'accasamentum familiare, uno di loro acquista i diritti degli altri ricostituendo l'unità dell'immobile. Ma il documento più indicativo è senz'altro una divisio parrocchiarum del 1417 (39). Avendo per scopo di stabilire le giurisdizioni parrocchiali delle chiese di S. Andrea e di S. Biagio, essa descrive le diverse case poste sul confine e si occupa in modo particolare degli'accasamenta che per la loro estensione finiscono col trovarsi parte nell'una e parte nell'altra parrocchia. Si stabilisce, ad esempio, che le case di Francesco Thomaxii che si affacciano sulla Via Maggiore facciano parte del territorio parrocchiale di S. Biagio, mentre che l'altra casa di Francesco, posta sul retro delle precedenti e ad esse contigua, sia della parrocchia di S. Andrea. Ora in questi come in altri casi, allorché simili complessi, costituiti da tre, quattro o più case, sono abitati da una sola famiglia («dum domus possidentur et inhabitantur communiter per unam familiam»), nel caso abbia luogo un funerale «de dictis domibus» i diritti parrocchiali dovranno essere divisi a metà fra le due chiese («dividantur et distribuantur emolumenta funeralia inter easdem ecclesias, scilicet Sancti Andree et Sancti Blaxii»). Questa dichiarata impossibilità di dividere i diritti parrocchiali richiesti alle singole domus che compongono un accasamentum conferma in pieno quanto indicato dalle fonti di natura fiscale e patrimoniale: le persone che vivono in un accasamentum costituiscono di norma un'unica famiglia.

La fisionomia unitaria degli accasamenta non scaturisce dalla loro strut-

³⁹⁾ Archivio generale dell'Ordine dei Predicatori (Roma), XI/4602, n. 70 (regesto in C. CARBONETTI VENDITTELLI, Il fondo pergamenaceo del convento domenicano di Tivoli conservato nell'Archivio generale dell'Ordine [secc. XIII-XVIII], in «Archivum fratrum praedicatorum», 54 [1984], pp. 184-185).

S. Carocci

tura materiale, ma dall'uso sociale che di essi viene fatto, e conosce alcune eccezioni. Nati nel corso di una o più generazioni attraverso successivi accorpamenti di immobili di natura e importanza diverse (40), gli accasamenta e le domus di una famiglia, in caso specialmente di estinzione della linea diretta di discendenza, possono tornare a smembrarsi senza che la loro struttura debba subire rimaneggiamenti maggiori della costruzione di qualche tramezzo o della muratura di porte (41). Si tratta di un'eventualità testimoniata raramente, ma pur sempre possibile e implicitamente prevista, fra l'altro, anche dalla stessa divisio parrocchiarum del 1417 (42). Vi sono poi alcuni casi, piuttosto rari, in cui gli accasamenta risultano composti, al pari dei «complessi» romani, non dall'organica unione, ma al contrario dalla giustapposizione di case individuali. Si tratta però di eccezioni, a qualsiasi livello sociale: già si è detto come a Tivoli sia molto difficile che vicino alla casa che ospita una famiglia si trovino le abitazioni di altre unità domestiche ad essa apparentate.

Ancor più dissimile da quello romano risulta poi, ovviamente, l'assetto dell'edilizia abitativa in castelli come Soriano e Bassiano. «Complessi» costituiti da più case coerenti sono in questi centri rarissimi: i catasti li segnalano solo due volte a Soriano, una volta a Bassiano (e tutti e tre gli accasamenta in questione sono costituiti dall'unione di due domus soltanto). A Soriano, dove il catasto censisce dettagliatamente gli immobili interni alle mura, numerosi nuclei domestici, inoltre, non occupano un'intera casa, ma soltanto una sua frazione. Così, ad esempio, i fratelli Cristoforo e Lorenzo di Nicola Ciellieri, le loro mogli Angela e Ançalla, la loro madre Giovanna e il figlio di un terzo fratello già morto, Paolo, vivono tutti nella metà di una casa posta in Burgo; «media domus posita in Castello» rappre-

⁴⁰⁾ Numerosi gli atti che testimoniano il graduale accorpamento di più immobili: si veda ad es. nell'ANT, reg. 9, cc. 93v-96v, a. 1491, la serie di compravendite con le quali Pietro Merola acquista tre case e altre proprietà coerenti e le trasforma in un'unica abitazione. 41) V. ad es. Archivio generale dell'Ordine dei Predicatori, XI/4600, n. 10, a. 1376 (regesto in CARBONETTI VENDITTELLI, Il fondo pergamenaceo cit., p. 170).

⁴²⁾ Si prevede infatti la possibilità che gli accasamenta posti a cavallo del confine parrocchiale non vengano più abitati «communiter per unam familiam», e che pertanto ciascuna delle due chiese assuma la piena giurisdizione su chi risiede nelle case del complesso che si trovano nel proprio territorio.

senta poi la residenza di Antonio Fanella, di sua moglie Risa, di suo figlio Francesco e della moglie di questi, Polissena; e, per non proporre che un ultimo esempio, si può ricordare come i sei fuochi che costituiscono uno dei più numerosi lignaggi di Soriano, quello dei Testa, risiedano in due case frazionate fino all'inverosimile: la prima appartiene per un quarto ai due figli di Giacomo Testa, per un sesto a Menico di Giovanni Testa e per un dodicesimo a Gregorio di Giorgio di Giovanni Testa, la seconda è divisa, a seconda dei piani, fra le famiglie di Lorenzo di Domenico Testa, di Angelo di Antonio Testa e degli eredi di Pietrucciolo di Pietro Testa (43). In totale quasi la metà delle famiglie accatastate risulta utilizzare assieme ad uno o più altri nuclei domestici la domus dove vive. Quando si tratta di fuochi contraddistinti con nomi di famiglia diversi, dunque di nuclei domestici non direttamente apparentati, possiamo essere certi che l'immobile è stato diviso in due o più unità abitative distinte, ottenute, indicano talvolta le coerenze registrate a catasto, separando la parte anteriore da quella posteriore o, più di frequente, il piano terra da quello superiore. Viceversa, in tutti i numerosi casi in cui i fuochi che occupano una medesima domus risultano apparentati, sorge il dubbio che gli accatastatori abbiano considerato separatamente coppie coniugali che costituivano in realtà un'unica unità domestica. L'ipotesi, tuttavia, non sembra fondata, poiché come vedremo in numerosi altri casi gli allibratores di Soriano hanno censito in un'unica posta catastale nuclei domestici composti da tre, quattro e finanche cinque coppie sposate. Ma se anche, per motivi che ci sfuggono, in alcuni casi essi hanno davvero registrato separatamente coppie che nella realtà vivevano ad unum panem, le conclusioni alle quali siamo giunti ne sarebbero rafforzate, poiché il numero dei fuochi che compongono i lignaggi del castello sarebbe nella realtà ancora minore di quello sopra calcolato.

* * *

Alla seconda questione — vale a dire se i figli raggiungono prima della morte del padre l'autonomia patrimoniale e di residenza — già la legislazione statutaria e la documentazione notarile suggerivano come si è visto una risposta sostanzialmente negativa: e i catasti confermano in pieno le indicazioni degli statuti e dei protocolli notarili, mostrando che nella grande maggioranza dei casi i figli non si allontano dall'autorità e dalla dimora paterne.

⁴³⁾ ASR, Catasti, 37, cc. 29r-30r, 32r-v, 64v e 70r.

S. Carocci

Ogni fuoco, va ribadito, è insieme un'unità economica e di residenza. Nel catasto di Tivoli, mantenuto aggiornato per decenni, sono numerosissimi i casi in cui la residenza comune con il fratello maggiore, lo zio od altri parenti è il motivo, esplicitamente dichiarato, che induce gli addetti al catasto a cassare il nominativo di un contribuente e a trasferirne i beni nella posta del capo del fuoco dove è andato a risiedere. Allorché viceversa si separano beni ed abitazione, si viene immancabilmente iscritti a catasto. E questo può avvenire anche se si continua a vivere nel medesimo edificio purché mura, tramezzi e porte dividano l'immobile in due unità abitative distinte. Fra i numerosi casi attestati dai protocolli notarili, ricorderemo soltanto quello dei fratelli Lande: nel 1467 a catasto figura Pietro di Andrea Lande, e un'annotazione di circa un decennio successiva ci informa che il figlio Andrea, sposato, vive con lui (44); dopo la morte del padre, Andrea e il fratello Paolo, che evidentemente avevano fino ad allora vissuto sotto il tetto paterno, dividono, tramite alcune mura costruite a spese comuni, la casa di famiglia in due abitazioni distinte (45), e nello stesso periodo dalla posta di Andrea, che a catasto ha sostituito il padre, vengono cassati molti beni che vanno a costituire una nuova posta, intestata a Paolo (46). Per gli altri due catasti esaminati, l'assenza di aggiornamenti e correzioni non rende possibili simili riscontri. Per il catasto di Soriano, però, l'identità posta-fuoco può essere facilmente stabilita grazie all'allibramento della casa di residenza di ogni famiglia, allibramento che ha luogo sia se la casa appartiene al contribuente in piena proprietà, sia se egli l'ha ricevuta in locazione dalla Camera Apostolica, proprietaria del castello. Eventuali riserve potranno semmai venire avanzate, come sappiamo, per le famiglie strettamente apparentate che vivono in uno stesso immobile: ma vedremo che se gli allibratores hanno davvero censito separatamente famiglie che costituivano invece un'unica unità domestica, vale a dire un solo fuoco, allora l'assetto delle strutture familiari del castello sarebbe nella realtà ancor più orientato verso la famiglia allargata di quanto pure avremo modo di osservare. Il terzo catasto esaminato, quello di Bassiano, allibra invece unicamente le case possedute in piena proprietà. Soltanto in rari casi i catastati vivono però in domus prese in fitto: nella grande maggioranza delle poste figura infatti un'unica casa, e si tratta certamente di quella di

⁴⁴⁾ ASR, Catasti, 151, c. 145 e ANT, reg. 8, c. 58r.

⁴⁵⁾ ANT, reg. 9, c. 108r.

⁴⁶⁾ ASR, Catasti, 151, c. 153.

residenza poiché è in base alla sua collocazione all'interno del castello che i contribuenti vengono allibrati in una delle circoscrizioni amministrative in cui è suddiviso Bassiano.

In questa sede, i catasti possono essere considerati come elenchi quasi completi (mancano i nullatenenti) dei capifamiglia di una città o di un castello. Dunque, se dopo il matrimonio i giovani vanno a vivere per conto proprio e divengono essi stessi capifamiglia (così sarebbe avvenuto nel Lazio del XII secolo), allora a catasto dovrebbero comparire numerosi figli di personaggi accatastati. Ed invece un'eventualità del genere è rarissima. Solo tre dei 162 allibrati nel catasto del 1467 della contrada tiburtina di S. Paolo hanno figli anch'essi iscriti a catasto e dunque indipendenti (47); a Soriano, dei 210 fuochi allibrati, solo 2 sono intestati a figli di personaggi catastati, a Bassiano solo 3 su 225. Anche in questo caso, naturalmente, si debbono avanzare riserve sulla completezza dei dati: ma anche in questo caso esse non intaccano l'attendibilità della fonte catastale. È vero infatti che i catasti non censiscono i nullatenenti, vale a dire proprio le famiglie dove la coesione interna doveva essere minore: ma nei centri in esame la percentuale dei nullatenenti sembra essere stata ridottissima (a Tivoli, la sola città, essa risulta inferiore al 10%) (48). Ed è vero poi che talvolta l'assenza del patronimico impedisce di stabilire se due personaggi con il medesimo nome di famiglia siano padre e figlio: ma si tratta di un'eventualità resa rara dalla ristrettezza dei lignaggi e dalla frequentissima indicazione del patronimico.

I catasti, naturalmente, non descrivono una società senza figli. Solo che i figli non compaiono nell'intestazione delle poste — vale a dire fra i capifamiglia —, ma quasi soltanto negli aggiornamenti successivi alla catastazione

47) Il dato tiene conto tanto dei figli allibrati nel registro catastale della contrada di S. Paolo, quanto degli altri allibrati nei registri oggi perduti. Il catasto del 1467 venne infatti tenuto aggiornato per più di mezzo secolo, durante il quale si allibrarono quanti divennero nel frattempo capifamiglia e si annotatono tutti i passaggi di proprietà, avendo sempre cura di segnalare nella posta dell'alienante il nome del nuovo proprietario e nella posta di quest'ultimo il nome dell'alienante. Se dunque nei registri perdutì si trovavano le poste di un figlio o di un genitore dei personaggi allibrati nel registro superstite, alla morte del padre dovremmo vedere il figlio ricevere la sua quota ereditaria (pervenit sibi de bonis paternis...) oppute nella posta del defunto dovrebbe comparire il nome del figlio fra quelli dei nuovi proprietari dei beni (cassum quia positum filio suo...): ora, su centinaia e centinaia di annotazioni del genere, soltanto in tre casi, come si è detto, i beni allibrati risultano passare ad un figlio o provenire dalla posta di un padre.
48) Per il numero dei nullatenenti, v. CAROCCI, Tivoli nel basso medioevo cit., p. 256.

118 S. Carocci

(a Tivoli) o attraverso l'allibramento al padre dei beni dotali delle loro mogli (a Soriano). Con il passare degli anni, un numero sempre crescente di catastati giungono alla morte: nella grande maggioranza dei casi è soltanto allora che per la prima volta nei registri fiscali tiburtini compaiono i loro figli. Il maggiore di essi si sostituisce al padre come intestatario della posta: il nome del defunto, corretto nella desinenza, viene posto al genitivo e diviene un patronimico, e innanzi ad esso si annota il nome del figlio. Il procedimento, che consente di non trascrivere su un nuovo foglio tutti i beni della posta, si ripete per generazioni, spesso con stupefacente monotonia di nomi poiché, in una società tradizionale quale la tiburtina, al figlio maggiore del primogenito viene con frequenza imposto il nome del nonno paterno (è così ad esempio che la posta di Francesco di Andrea Pilliccione passa dapprima al figlio Andrea di Francesco e poi al nipote Francesco di Andrea (49), e lo stesso avviene alla posta di Bartolomeo di Giorgio Masci (50) e ad altre ancora). Nel catasto di Soriano, che al contrario di quello tiburtino non è stato mai aggiornato, la presenza di figli traspare invece quasi soltanto attraverso l'allibramento delle doti delle loro mogli. Ad esempio nella posta di Antonio Riccardi, oltre alle proprietà del capofamiglia e di sua moglie, figurano i beni dotali di Giacoma, Antonia e Benedetta, mogli rispettivamente di Giovanni, Tommaso e Schiettino, figli tutti di Antonio e certamente sposati da tempo: Benedetta infatti è la seconda moglie di Schiettino mentre gli altri suoi fratelli hanno entrambi più figli (51). Una famiglia di questo tipo non è affatto peculiare: dei 23 figli in totale menzionati nel catasto di Soriano (52), 2 vivono come si è detto per conto proprio, uno è ricordato dagli allibratori solo perché presenta la denuncia catastale del padre e i rimanenti 20 sono filii familias sposati che vivono nella casa paterna e sotto l'autorità del padre (e in due casi addirittura del nonno). Per Tivoli e Bassiano non possiamo fornire dati quantitativi così precisi poiché non sempre gli allibratori distinguono i

⁴⁹⁾ ASR, Catasti, 151, c. 18.

⁵⁰⁾ ASR, Catasti, 151, c. 222.

⁵¹⁾ ASR, Catasti, n. 37, cc. 25r-26r.

⁵²⁾ Avverto che la cifra indicata nel testo è probabilmente di qualche unità inferiore a quella effettiva. Non è stata infatti effettuata una schedatura completa dell'intero catasto, ma solo delle intestazioni delle poste e dei beni dotali: i pochi figli menzionati unicamente fra le coerenze degli appezzamenti allibrati sono di conseguenza sfuggiti al censimento (identiche riserve vanno formulate sul numero, indicato più sotto, dei fratelli menzionati dal catasto).

beni dotali dagli altri. Nel caso di Tivoli, però, l'esame dei contratti matrimoniali permette di integrare i dati catastali, ottenendo percentuali molto simili a quelle di Soriano: almeno quattro volte su cinque i figli che si sposano prima della morte del padre rimangono nella casa paterna. Per Bassiano manca documentazione notarile coeva al catasto, ma tutto indica che anche qui i figli sposati risiedono di norma presso il padre (53).

Confermando quanto traspariva dall'esame della normativa statutaria e delle fonti notarili, i catasti provano che la residenza patri-virilocale non è presente solo in città o solo in campagna e che non è in alcun modo tipica di un determinato gruppo sociale. Essa caratterizza tanto castelli come Soriano e con tutta probabilità Bassiano, quanto una città come Tivoli, una delle più grandi della regione. A qualsiasi livello sociale ci poniamo, la residenza patrilocale appare dominante: contraddistingue le famiglie dei grandi come dei medi e piccoli proprietari cittadini, degli affittuari, dei mercanti, degli artigiani, dei contadini. L'unico elemento di differenziazione sociale che è dato di notare è che la regola di residenza patrilocale appare meno strettamente osservata presso gli artigiani. Tanto a Tivoli quanto a Soriano, infatti, i personaggi con figli indipendenti sono nella metà dei casi dei magistri — ma, sia chiaro, anche nel gruppo degli artigiani queste rimangono pur sempre delle rare eccezioni. Sebbene sia ampiamente dominante, va infine sottolineato, la tendenza dei figli sposati a vivere presso i genitori non ha ovviamente determinato il prevalere della famiglia multipla e allargata su quella coniugale: l'elevata mortalità, la breve durata media della vita, fors'anche la tarda età di matrimonio degli uomini (ma mancano al riguardo dati significativi) facevano sì che a Tivoli, ad esempio, tre volte su cinque ci si sposasse solo dopo la morte del padre; ed anche se al momento del matrimonio il padre era ancora in vita e di conseguenza la nuova coppia viveva sotto il suo tetto, non di rado la morte del genitore doveva determinare nel giro di pochi anni la trasformazione del nucleo domestico da multiplo a coniugale (54). Gli «ideali domestici», le tendenze di fondo che animano le strutture familiari, non corrispondono che in piccola parte all'assetto che queste ultime hanno poi nella realtà.

⁵³⁾ Si veda ad es. Archivio di Stato di Latina, Archivio comunale di Bassiano, b. 48, n. 154, cc. 2v, 19r, 30r, 89v, 117r e 133r (allibramento di beni dotali di nuore). Si ricordi inoltre che su 225 allibrati, i figli di catastati che risultano iscritti a catasto - e che quindi sono a capo di una autonoma unità domestica - sono in totale soltanto tre. 54) Si vedano le considerazioni di D. HERLIHY - C. KLASPISCH ZUBER, Les Toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427, Paris 1978 (trad. it: Bologna 1988), p. 521.

* * *

S. Carocci

E veniamo infine all'ultimo punto. Quale era il destino della famiglia all'indomani della morte del padre? I fratelli separavano beni e residenza o rimanevano insieme? I protocolli notarili — tutti lo sappiamo — contengono numerosi atti di divisione di beni fra fratelli: ma la fratellanza era una situazione di fatto determinata dalla morte del capofamiglia, e quindi nessun documento ne mostra la formazione. Anche in questo caso credo quindi sia preferibile cercare la risposta non nei registri notarili, che rischiano di falsare la prospettiva, ma nei catasti.

Iniziamo dal catasto di Soriano, quello più utile poiché segnala sempre i beni dotali. In totale esso menziona 92 fratelli. Ora di questi 92 fratelli solo 22 vivono per conto proprio: gli altri 70, vale a dire più dei tre quarti, vivono assieme ad uno, due o più fratelli. In un certo numero di casi si tratta di giovani divenuti intestatari di una posta in seguito alla morte del padre (55). Ma anche se limitiamo l'analisi ai 55 fratelli che risultano sposati e che quindi sono certamente già adulti, i dati non cambiano: tre volte su quattro essi vivono in fratellanze. Per Bassiano simili calcoli non sono effettuabili, mentre per Tivoli la percentuale dei fratelli che convivono appare notevolmente più bassa: è infatti del 35%. Anche se le tecniche di allibramento usate a Tivoli ci fanno sicuramente sfuggire un certo numero di fratellanze, è indubbio che in città l'indivisione sia un fenomeno molto diffuso, ma comunque meno comune che nei castelli. A differenza di quanto avviene nei castra delle campagne, inoltre, in città l'incidenza delle fratellanze risulta strettamente correlata al livello sociale. A Soriano, quella schiacciante maggioranza di fratelli che vivono a lungo, spesso per l'intera loro vita, assieme ad altri fratelli, dando vita a famiglie multiple, appartiene a tutti i livelli sociali. A Tivoli, invece, la fratellanza rappresenta un «ideale domestico» e una pratica sociale diffusa solo presso le famiglie abbienti, mentre per le famiglie povere è una scelta transitoria, resa obbligata dalla ristrettezza del patrimonio, e quando possibile evitata.

Nelle campagne come fra le famiglie cittadine abbienti, in molti casi l'indivisione appare un costume familiare saldamente affermato, ormai tale da rendere il nucleo domestico un insieme organico, profondamente dissimile da una semplice giustapposizione di diversi ménages. Intorno al 1480,

⁵⁵⁾ Di norma, però, nel caso che nessuno dei figli avesse raggiunto la maggiore età, nella intestazione della posta non figura il maggiore di essi, ma l'espressione «heredes».

ad esempio, nella posta dei due fratelli tiburtini Andrea e Angelo Pilliccione, che hanno mantenuto indivisi beni e residenza per tutta al vita, vengono allibrati sia i beni dotali della moglie di Andrea, Cecilia, sia quelli della moglie di Angelo, Sabina (56). L'unità familiare che così si costituisce solo molto difficilmente può avere visto il prevalere dei legami coniugali su quelli di sangue; anche Cecilia e Sabina, apprendiamo infatti da un atto del 1483, sono fra loro sorelle (57), e per di più provengono a loro volta da una famiglia, i Della Torre, dove l'indivisione appare un fenomeno ben conosciuto — il padre e lo zio delle giovani, nonostante fossero entrambi sposati, avevano dapprima vissuto assieme al proprio padre e dopo la morte di questi avevano poi conservato per tutta la vita l'indivisione (58). Simili casi di coabitazione e matrimonio, incrociato o meno, fra fratelli e sorelle appaiono, si noti, tutt'altro che rari. Per limitarci a Tivoli, nel 1378 le fonti menzionano Maria e Vanna, figlie di Cola di Giacomo Mareri Rubee e vedove dei figli di Giovanni Guiddi (59); dieci anni più tardi Cola e Rita, figli di Pietro Amato, sposano nel medesimo giorno Paola e Giovanni, figli del fu Paolo di Cecco (60); nel 1479 apprendiamo che le sorelle Cecca e Camilla sono mogli di Pietro Paolo e Antonio Colonna (61); vent'anni più tardi — per non proporre che un ultimo esempio nello stesso giorno e con un unico atto, i tre figli di Prospero Fornari, Lorenzo, Lucrezia e Camilla, si impegnano a contrarre matrimonio con Faustina, Giovan Benedetto e Camillo Toballi, fra loro cugini di primo grado (62). I matrimoni fra fratelli o fra parenti stretti, se incrociati, consentono ad entrambe le famiglie di annullare il costo economico delle doti (63), mentre operazioni come quella del 1499 dipendono dal desiderio di cementare una precaria tregua fra le famiglie della nobiltà tiburtina fino ad

⁵⁶⁾ Si tratta di due vigne di 3.500 viti ciscuna e di due oliveti di 69 alberi allibrati «iure dotis domine Cecilie et Sabine uxorum dictorum Andree et Angeli» (ASR, *Catasti*, 151, c. 18). 57) ANT, reg. 8, cc. 68v-69r.

⁵⁸⁾ Sia il padre delle ragazze, Giacomo, sia lo zio, Tommaso, erano stati originariamente iscritti a catasto: nelle loro poste, tuttavia, non venne allibrata alcuna proprietà e dopo poco entrambi i nominativi furono cassati perché, indica un'annotazione, conviventi con il padre Paolo (ASR, *Catasti*, 151, cc. 163r, 163v e 179).

⁵⁹⁾ I registri notarili di Tivoli del XV secolo cit., p. 59.

⁶⁰⁾ Ibidem, pp. 150-152.

⁶¹⁾ ANT, reg. 8, c. 99v.

⁶²⁾ ANT, reg. 12, cc. 163v-164r, a. 1499.

⁶³⁾ Quando il matrimonio era incrociato, e quindi le spose appartenevano ad entrambe le famiglie, le doti delle giovani, di eguale ammontare, si controbilanciavano a vicenda e non venivano di fatto mai versate.

122 S. Carocci

allora in lotta (64): ma quel che qui importa sottolineare è come in caso di coabitazione questi matrimoni diano vita a comunità familiari ancor più solidamente unite delle numerose famiglie che si incentrano sulla vita in comune di fratelli.

Prima di concludere è necessario ritornare brevemente su due aspetti delle strutture familiari laziali. In primo luogo, a cosa si deve attribuire la diffusione della regola di residenza viri-patrilocale non solo nei castelli della campagna e fra le famiglie abbienti della città, ma anche nei ceti medi e inferiori della società tiburtina? A Firenze, all'inizio del XV secolo, sono l'assenza di un patrimonio e di un potere politico da preservare, le attività professionali disparate dei diversi membri della famiglia e la ristrettezza dell'abitazione che fanno sì che per i due terzi meno abbienti della popolazione il ciclo domestico della famiglia non integri una parte della vita coniugale dei figli (65). In effetti alcuni di questi fattori appaiono a Tivoli assenti o di scarso peso. Centro urbano dallo sviluppo economico modesto, Tivoli offre ai giovani opportunità lavorative infinitamente meno disparate che non Firenze, cosicché molto spesso i figli esercitano la stessa attività del padre. Il tipo di casa più diffuso anche fra i tiburtini non abbienti, quella a due piani, pare poi sia sufficientemente ampio da potere ospitare, sia pure in condizioni di indubbio sovraffolamento, famiglie molto numerose (66). Se però nel determinare la frammentazione del nucleo familiare le attività professionali e le abitazioni giuocano a Tivoli un ruolo del tutto secondario, rimane vero che le famiglie di media o modesta condizione non hanno un potere politico o un patrimonio di cospicua consistenza da preservare. E tuttavia le vigne, gli olivi e i piccoli seminativi che queste famiglie possiedono sembrano egualmente sufficienti a determinare la permanenza dei figli sposati sotto l'autorità e il tetto paterni. Per quanto modesto e spesso da integrare con altri redditi, il patrimonio familiare va pur sempre preservato dalla frammentazione - e del resto, se non ha la fortuna di ricevere dalla moglie una buona dote, difficilmente il figlio sposato che si vuole allontanare dalla casa paterna può racimolare beni pienamen-

65) HERLIHY - KLAPISCH ZUBER, Les Toscans cit., pp. 476-477 e 511.

⁶⁴⁾ Cfr. CAROCCI, Tivoli nel basso medioevo cit., p. 106.

⁶⁶⁾ Numerosi gli atti di divisione della casa familiare fra fratelli dopo la morte del padre (v. ad es. ANT, reg. 8, c. 72r, a. 1477, e reg. 9, c. 92r, a. 1491). Altri atti attestano poi la suddivisione di una singola domus anche fra non parenti: nel 1478, ad es., Giovanni di Gregorio de Mediolano e i fratelli Antonio e Giacomo Factoris vivono, tutti e tre «cum eorum familiis», in abitazioni ricavate da un'unica casa a due piani (ANT, reg. 8, c. 84r-v).

te sufficienti al suo mantenimento. La coabitazione permette inoltre di risparmiare sulle spese domestiche, garantisce manodopera per le terre in proprietà o in affitto e limita la gravità delle conseguenze che una malattia o una temporanea inabilità al lavoro del capofamiglia hanno sull'economia familiare. Più che quello delle classi popolari fiorentine, il comportamento degli artigiani e dei piccoli e medi proprietari tiburtini ricorda insomma quello dei contadini toscani abbienti e dei piccoli proprietari fondiari che rappresentano la maggior parte della popolazione di castelli come Soriano e Bassiano. Nelle campagne, se il patrimonio familiare è nullo o del tutto insufficiente, la famiglia è necessariamente spinta a scindersi e i membri più giovani a cercare lavoro altrove; ma se ci sono beni, si rimane invece uniti: come a Tivoli, in questi casi «l'unione pare davvero fare la forza» (67).

La relativa frequenza delle fratellanze, da parte sua, è un fenomeno molto meno sorprendente del rigido rispetto della regola di residenza viripatrilocale. Come avviene anche in altre regioni italiane, solo nelle campagne o, in città, nei gradini più elevati dalla scala sociale la convivenza di fratelli è infatti una pratica sociale adottata con frequenza e soprattutto non limitata ad una fase transitoria del ciclo domestico.

* * *

Possiamo dunque concludere: i tre registri catastali esaminati confermano infatti in pieno, arricchendo e circostanziando molto le nostre informazioni, la normativa statutaria quattrocentesca e dei secoli precedenti. Durante il XV secolo, nei tre centri presi in esame, e più in generale, a dar credito agli statuti, in buona parte della regione, le strutture familiari appaiono radicalmente diverse da quelle tanto della Campania e della Roma tardomedievale, quanto soprattutto dei castelli e delle città laziali del XI-XII secolo. Non vi è la minima traccia di quei lignaggi di decine e decine di fuochi che caratterizzano, ad esempio, alcuni centri della Liguria e della Campania. A Tivoli come a Soriano e Bassiano, mancano poi quasi

67) HERLIHY - KLAPISCH ZUBER, Les Toscans cit., p. 507; C. KLAPISCH - M. DEMONET, A uno pane e uno vino. Structure et développement de la famille rurale toscane (début du 15e siècle), in «Annales. ESC», 27 (1972), pp. 873-901, e M.S.MAZZI - S. RAVEGGI, Gli uomini e le case nelle campagne fiorentine del Quattrocento, Firenze 1983 (Biblioteca di storia toscana moderna e contemporanea, Studi e documenti, 28), pp. 113-114, dal quale è tratta la citazione.

124 S. Carocci

del tutto complessi di case indipendenti ma topograficamente concentrate dove vivono numerosi nuclei domestici apparentati. Il matrimonio, da parte sua, non provoca di norma l'allontanamento del giovane dalla casa paterna: lungi dall'essere una vittoria sociale dei giovani e l'atto di nascita di una nuova unità domestica, il matrimonio sancisce per lo più solo l'ingresso della nuora nella casa del suocero e l'allargamento della sua famiglia. Le fratellanze, infine, non sono affatto — come sarebbe immancabilmente avvenuto secondo il Toubert nel XII secolo — delle semplici famiglie coniugali estese dalla convivenza di fratelli celibi, ma in molti casi famiglie multiple vere e proprie, cioè nuclei domestici composti da più coppie sposate e dai loro figli.

Attraverso l'esame degli statuti comunali, dei catasti e nel caso di Tivoli anche dei protocolli notarili, si delinea dunque, per molti centri del Lazio tardomedievale, un assetto delle strutture familiari lontano da quello della Roma della stessa epoca e radicalmente diverso da quello che secondo Pierre Toubert esisteva nei medesimi centri due o tre secoli prima. Ora, se nel caso di Roma queste differenze non hanno nulla di sorprendente (nel Lazio del Quattrocento Roma rappresenta una situazione del tutto peculiare, basti dire che essa è una grande metropoli mentre quasi tutte le altre città della regione non sono, nel XV secolo, che modesti borghi) (68), ben più stupefacenti appaiono invece le diversità con il quadro tracciato per il XII secolo da Pierre Toubert. Fra il periodo indagato dal Toubert e quello qui preso in considerazione si colloca tuttavia una grave e lunga crisi demografica, dei cui effetti sulla fisionomia della famiglia laziale nulla per il momento sappiamo; inoltre, sebbene come si è detto la normativa statutaria sembri indicare che non si tratta affatto di situazioni peculiari, i centri esaminati sono ancora poco numerosi. Restano in ogni caso due motivi di perplessità, che giustificherebbero un dettagliato riesame della questione: nel tardo medioevo, le strutture familiari descritte ne Les structures du Latium sembrano essere scomparse senza lasciare traccia; almeno nelle campagne, inoltre, le strutture familiari laziali dell'XI-XIII secolo differiscono molto da quelle dominanti nel Tre-Quattrocento nel resto d'Italia, dove, come avviene nel Lazio, la tendenza dei figli sposati a vivere con

⁶⁸⁾ La recente ricerca di M. VENDITTELLI, La famiglia Curtabraca cit. (cfr. nota 38), indica tuttavia che, almeno nel XIII secolo e fra gli strati più abbienti della popolazione, anche a Roma le strutture familiari e di residenza sembrano aver avuto una fisionomia più vicina a quella sommariamente delineata in queste pagine di quanto non si fosse fino ad ora creduto.

i genitori appare spesso prevalente (69). Avremmo certamente molto da imparare da un paragone con altre situazioni regionali meno occasionale di quello sopra proposto (70). Ma una simile analisi esula dallo scopo di questo contributo: mostrare come un rapido esame degli statuti, inducendo a intraprendere con un nuovo approccio lo studio delle strutture familiari laziali, abbia portato a concludere che i risultati delle ricerche fino ad ora svolte non sembrano validi per la fine del medioevo e — Roma esclusa — per la grande maggioranza dei centri della regione.

(1988)

69) Per esempi toscani, v. HERLIHY - KLAPISCH, Les Toscans cit., pp. 476 e ss.; F. LEVEROTTI, La famiglia contadina lucchese all'inizio del '400, in Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale, a c. di R. COMBA, G. PICCINNI e G. PINTO (Atti del Convegno internazionale Problemi di storia demografica nell'Italia medievale, Siena, 28-30 gennaio 1983), Napoli 1984, pp. 237-268, a pp. 250-252; A. MENZIONE, Schemi di matrimonio e mortalità dei sessi: una transizione fra medioevo ed età moderna, in «Società e storia», 12 (1981), pp. 435-447.

70) Oltre alle opere ricordate nelle note precedenti, mi limito a rinviare agli atti del Convegno senese del 1983 (Strutture familiari, cit. alla nota precedente) e alla bibliografia citatavi, alla quale si aggiunga soltatto M. BARBAGLI, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della

famiglia in Italia dal XV al XX secolo, Bologna 1984.

CRISTINA CARBONETTI VENDITTELLI

«UNUS BONUS NOTARIUS PRO COMMUNE CIVITATIS» IL NOTAIO AL SERVIZIO DEL COMUNE NELLE CITTÀ DELLE PROVINCE DI CAMPAGNA E MARITTIMA NEL TARDO MEDIOEVO

Ciò che mi propongo in questa sede è di mettere a fuoco la figura del anotarius communis» ed il ruolo di primo piano che egli svolse all'interno delle strutture burocratiche dei principali Comuni delle province di Campagna e Marittima nei secoli XIII-XV al fine di mettere in luce i modi con i quali si vennero precisando e gradatamente ampliando le sue competenze e di comprendere per quanto possibile in che misura questo particolare tipo di partecipazione del notariato alla vita degli organismi amministrativi

Sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:

ACA = Alatri, Archivio capitolare

ASCA -= Alatri, Archivio storico comunale

ASCF = Ferentino, Archivio comunale storico notarile «ANTONIO FLORIDI»

ASCF, Exemplum instrumentorum = ASCF, Exemplum instrumentorum quae in membranis penes civitatem Ferentinam asservantur, opera et sumptu Philippi Stampae ex scriptum suisque civibus dono datum, anno MDCCLXV, ms. sec. XVIII.

BAV = Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana

BAV, S. Erasmo di Veroli = BAV, pergamene della collegiata di S. Erasmo di Veroli. BAV, Pergamene di Terracina = BAV, pergamene del Comune e della cattedrale di Terracina (fondo non inventariato).

Pergamene dell'abbazia di Trisulti, riproduzione = Pergamene dell'abbazia di Trisulti consultate nella riproduzione fotografica posseduta e messa a disposizione dalla Società romana di storia patria.

comunali abbia risentito dell'evoluzione politica e burocratica di questi e del conseguente espandersi dell'impiego della documentazione scritta.

Egli compare nella documentazione del Lazio meridionale intorno alla metà del Duecento, a distanza cioè di quasi un secolo dalle prime attestazioni nelle città della regione delle nuove forme di governo comunale. Nei decenni precedenti alla sua comparsa l'unica forma di partecipazione del notariato alla vita amministrativa delle istituzioni comunali della quale abbiamo notizia attraverso la documentazione appare essersi concretizzata esclusivamente in modi molto simili alla prestazione di tipo professionale, libera da qualsivoglia tipo di vincolo, senza cioè che si fosse instaurato alcun rapporto di subordinazione diretta del notaio all'istituto comunale. I nuovi organismi istituzionali si erano serviti, in altre parole, di notai che avevano mantenuto la propria autonomia professionale, rogando per il Comune con le stesse modalità con le quali avevano continuato ad esercitare per la loro clientela privata, ed i rapporti tra singoli notai e l'apparato di governo comunale venivano stabiliti di volta in volta in maniera del tutto occasionale, finalizzati in genere alla redazione di un singolo documento (1).

1) In questo quadro di generale uniformità dei rapporti saltuari ed occasionali tra il ceto notarile e i Comuni del Lazio meridionale nel periodo «delle origini», si configura come eccezionale il caso del Comune di Veroli. È soltanto nella documentazione verolana, infatti, che, alla metà del XII secolo, troviamo notai che si definiscono con qualifiche quali «consulum atque Verulani populi auctoritate publicus scriba constitutus», «in civitateVerulana constitutus publicus scriba» o «Verulanorum scriba». Da intendersi certamente come la più precoce attestazione nei Comuni della regione dell'instaurarsi di un rapporto diverso tra istituzione comunale e notariato, rapporto che si esplicitava tramite lo stabilirsi di un vincolo di collaborazione continuativa e giuridicamente definita di singoli notai inseriti stabilmente all'interno delle strutture amministrative del Comune. Su questo punto si veda quanto ho scritto in Per un contributo alla storia del documento comunale nel Lazio dei secoli XII e XIII. I Comuni delle province di Campagna e Marittima, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age» 101 (1989/1), pp. 95-132, alle pp. 116-118. Per un confronto con situazioni analoghe verificatesi in altri Comuni dell'Italia centro-settentrionale si vedano L. BALLETTO, G. CENCETTI, G. ORLANDELLI, B. M. PISONI AGNOLI, Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona 1178-1188), Roma 1978, p. X s.; O. BANTI, Il notaio e l'amministrazione del Comune a Pisa (secc. XII-XIV), in Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova 1989, pp. 129-155, in particolare alle pp. 131-133; G. G. FISSORE, Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione, ivi, pp. 99-128. Le qualifiche dei notai verolani si trovano nei seguenti documenti: a. 1152, S. MOTTIRONI, Le carte di S. Erasmo di Veroli (937-1199), Roma 1958 (Regesta chartarum Italiae, 34), p. 270s; a. 1158, ivi, p. 279; a. 1141, C. SCACCIA SCARAFONI, Le carte dell'archivio capitolare della cattedrale di Veroli, Roma, Istituto di Storia e d'arte del Lazio meridionale, 1960, p. 166.

Nella seconda metà del Duecento il panorama dei rapporti notariato/Comuni comincia a diversificarsi e con il comparire del «notarius communis» si manifesta per la prima volta un diverso tipo di intervento del notariato nell'ambito dell'amministrazione comunale, intervento che si presenta con caratteri marcatamente burocratico-amministrativi. Con la qualifica di «notarius communis», infatti, (affiancata a volte a quella di «notarius potestatis» o meglio definita da espressioni quali «notarius communis et scriba potestatis» o «notarius et officialis potestatis et communis civitatis») si identificava un vero e proprio ufficiale che lavorava al servizio degli organi giudiziari del Comune e che per questi redigeva tutte quelle scritture necessarie al quotidiano svolgimento delle loro attività istituzionali.

Degli altri notai che lavoravano nei ranghi dell'amministrazione comunale, al servizio degli ufficiali ai quali era demandato il governo cittadino, sappiamo ben poco e ciò lo dobbiamo soprattutto alla povertà delle fonti conservate. Fino alla metà del '400 la documentazione comunale della quale disponiamo per il Lazio meridionale è costituita quasi esclusivamente di «atti del Comune», ossia di atti di tipo privato, nei quali il Comune appare in qualità di autore, o di pattuizioni afferenti alla sfera politica, come accordi, trattati o sottomissioni, tutti indistintamente realizzati nella forma dell'instrumentum, per la redazione dei quali i Comuni della regione si rivolgevano generalmente a notai locali senza per questo instaurare con essi alcun rapporto di collaborazione stabile e continua. Mancano quasi del tutto gli «atti d'ufficio», ossia quei documenti «compiuti autoritativamente da ufficiali del Comune» (come ad esempio le sentenze), ed i registri originali (amministrativi, giudiziari o, ancora, libri dei consigli, delle riforme, ecc.), la cui redazione si presume dovesse essere affidata a notai inseriti all'interno della compagine burocratica del Comune con compiti ben definiti (2).

Neanche gli statuti, che in genere rappresentano una eccellente fonte d'informazioni sui notai impiegati presso il Comune laddove trattano dell'organizzazione dei singoli uffici (3), ci sono di alcun aiuto. La normativa

²⁾ Per quanto riguarda la distinzione tra «atti del Comune» e «atti d'ufficio» si veda A. BARTOLI LANGELI, Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254), 2 voll., Perugia 1983-1985, I, pp. XVI-XXVIII dal quale è tratta la definizione degli «atti d'ufficio».

³⁾ Si veda in proposito l'analisi condotta da P. TORELLI, Studi e ricerche di diplomatica comunale [parte seconda], Mantova 1915 (Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, 1), ora in ID., Studi e ricerche di diplomatica comunale, Roma 1980 (Studi storici sul notariato italiano, 5), pp. 99-386.

statutaria dei più importanti centri della provincia ci è pervenuta in massima parte attraverso redazioni tarde e rimaneggiate, offrendoci il quadro di una situazione che nella migliore delle ipotesi non retrocede oltre la metà del Quattrocento (4), ed una sua lettura si dimostra quasi sempre inutile per stabilire le competenze dei diversi notai deputati ai singoli uffici; molto spesso anzi non siamo in grado neanche di determinare il numero approssimativo dei notai sui quali poggiava il funzionamento degli uffici

4) Il riferimento è essenzialmente agli statuti di Ferentino, che rappresentano nel panorama normativo dei più importanti centri comunali delle province di Campagna e Marittima l'unica compilazione pervenutaci in una redazione quattrocentesca e che abbia una precisa definizione cronologica. I testi tramandati dalle redazioni cinque e seicentesche delle raccolte statutarie di Anagni, Alatri, Sezze, Priverno e Velletri (solo per citare quelle dei Comuni maggiori), pur ricalcando chiaramente raccolte legislative antiche (delle quali mantengono spesso sia l'impianto generale sia un alto numero - per non dire la maggior parte - di capitoli); non hanno ancora una datazione sicura. Per lo statuto di Ferentino, del quale si conserva il testo riformato tra la fine del 1463 e i primi mesi dell'anno successivo (entrato in vigore soltanto tra il febbraio del 1465 e il maggio del 1466), si veda l'edizione critica curata da MARCO VENDITTELLI, Statuta civitatis Ferentini. Edizione critica del manoscritto 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma 1988 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 28). Sugli statuti delle province di Campagna e Marittima si veda G. FALCO, I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medioevo, in «Archivio della Società romana di storia patria», 42 (1919), pp. 537-605, 47 (1924), pp. 117-187, 48 (1925), pp. 5-94, 49 (1926), pp. 127-302; ora anche in ID., Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo, 2 voll., Roma 1988 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 24), II, pp. 397-690 (dal quale si cita), pp. 680-690. Sulle raccolte statutarie dell'area campanina e, in generale, del Lazio e sulla loro edizione si veda l'ampia e dettagliata rassegna di A. CORTONESI, Sull'edizione degli statuti comunali del Lazio, in Comune di Ferentino, Quaderni di storia, 3, Frosinone 1986, pp. 39-51 (ripubblicato con identico titolo, poche modifiche e aggiunte in «Latium», 3 (1986), pp. 121-137). Per lo statuto di Alatri, del quale si conservano sei esemplari manoscritti ed il cui testo è solo parzialmente datato al secolo XIV dai suoi editori, si veda M. D'ALATRI e C. CAROSI, Gli statuti medioevali del Comune di Alatri, Alatri 1976. Delle raccolte statutarie del Comune di Anagni restano un frammento del XIV secolo e due esemplari manoscritti della redazione del 1517, uno coevo conservato presso l'Archivio del Comune di Anagni, l'altro del 1783 conservato presso l'Archivio di Stato di Roma (Collezione Statuti, n. 640); si vedano in proposito O. MONTE-NOVESI, Îl frammento romano dell'antico statuto di Anagni del principio del secolo XIV, in Statuti della Provincia Romana a cura di V. FEDERICI, II, Roma 1930 (Fonti per la storia d'Italia, 69), pp. 335-350 e R. AMBROSI DE MAGISTRIS, Lo Statuto di Anagni, in «Archivio della Società romana di storia patria», 3 (1880), pp. 337-347. Anche del Comune di Veroli si conserva una redazione tatda degli Statuti risalente ai secoli XV-XVI (Veroli, Biblioteca Giovardiana).

comunali (5). E non ritengo che questa carenza sia attribuibile ad imprecisioni formali dei testi statutari, quanto piuttosto che rispecchi una realtà amministrativa ridottasi ormai in forme alquanto elementari, una organizzazione degli uffici e delle funzioni rapportata ad una limitata sfera di attività dell'organismo comunale (6), nella quale l'ufficio della documentazione notarile, invece di essere organizzato in maniera settoriale e stabile, era affidato ad un gruppo di ufficiali con compiti molto ampi e, soprattutto, interscambiabili (7), o a notai che molto spesso prestavano la loro opera per il Comune in maniera occasionale e saltuaria secondo le necessità del momento: è semplicemente «unus notarius» che lo statuto di Ferentino designa genericamente per coadiuvare i magistrati che il Comune istituisce (quasi certamente con speciali funzioni di vigilanza) perché si occupino del buono e decoroso svolgimento delle principali feste cittadine; è sempre «unus notarius» che collabora alla redazione del nuovo «catastum forensium» e ne redige una copia per il Comune; ed è ancora «unus notarius» che, insieme a due sindaci, revisiona l'operato del camerlengo (8).

5) Fa eccezione a questa regola, oltre al «notarius communis», il «notarius ad civilia deputatus», colui cioè al quale era affidata la scritturazione degli atti relativi alle cause civili, del cui ruolo le norme statutarie ci informano sempre con molta dovizia di particolari.

6) Sulla «relativa povertà della vita comunale» di queste città si veda FALCO, Comuni della Campagna e della Marittima cit., p. 679.

7) Interessanti a questo proposito le testimonianze offerte dai quattrocenteschi registri del camerlengo conservati nell'archivio storico del Comune di Ferentino, dove si trovano non di rado registrati pagamenti effettuati a favore di ufficiali comunali per aver svolto mansioni di scrittori del Comune assolutamente non previste per la loro qualifica: il 26 novembre 1466, ad esempio, furono corrisposti nove bolognini al notaio Iohannes Cole Angeli per aver redatto «cartas collectarum salis» e «pro cartis foculinorum octobris et novembris», quando in quello stesso periodo il medesimo Iohannes Cole Angeli rivestiva una delle principali cariche cittadine, era cioè «unus de dominis octo» e come tale veniva pagato con la cifra di ventuno bolognini ogni qualvolta sottostava all'obbligo della «residentia» di una settimana nel palazzo del Comune (ASCF, Liber camerariatus 1º novembre 1466-30 aprile 1467, uscite, cc. 4v, 7r, 7v,), obbligo previsto dalla rubrica 55 del I libro degli statuti (VENDIT-TELLI, Statuta civitatis Ferentini cit., p. 43 s.). La serie non ancora inventariata dei Libri camerariatus conservata nell'archivio storico del Comune di Ferentino è fonte di ricche e significative informazioni per la storia tardomedievale della città e delle sue istituzioni. Il disordine archivistico nel quale però giace questa documentazione, così come del resto la restante parte del materiale documentario conservata in questo archivio, fanno sì che essa possa venire utilizzata solo in minima parte, è quindi auspicabile che essa ottenga al più presto un idoneo ordinamento oltre che una corretta datazione, visto che spesso gli estremi cronologici dei singoli registri non sono indicati esplicitamente e debbono essere ricavati attraverso lo studio e la comparazione di elementi intrinseci.

8) VENDITTELLI, Statuta civitatis Ferentini cit., libro I, rubriche 37, 47, 52, pp. 34, 38s. e 41.

E non è assolutamente detto che ci si riferisse a notai impiegati presso il Comune in maniera stabile e che all'occasione si prestavano a svolgere mansioni di carattere transitorio quanto piuttosto di liberi professionisti non burocraticamente legati ad un ufficio ma chiamati appositamente a lavorare per il Comune per necessità momentanee e per periodi di breve durata (9).

Proprio in questa chiave credo vada letta la rubrica 56 del primo libro degli statuti di Ferentino dove, sotto il titolo «De notariis civibus non gravandis», si stabilisce:

«Quia notarii de Ferentino sepe sepius multas substinent vexationes propter commune et scripturas coram domino fiendas, et etiam in consiliis, officiis et aliis necessariis causis incumbentibus dicto communi, statuimus et ordinamus pro aliquali exoneratione ipsorum, quod dicti notarii et quilibet eorum cogi non possint neque mitti ad penam debeant ullo modo ad faciendum guardias et eundum personaliter in factis armorum neque ibi alium loco sui mittendum» (10).

Da intendersi appunto come generale esonero dalla prestazione di servizi personali per il Comune e dal pagamento delle collette di tutti i notai cittadini, i quali, per essere in un modo o nell'altro ed indipendentemente da un loro impiego stabile presso gli uffici del Comune coinvolti nella scritturazione della documentazione comunale, erano considerati già sufficientemente gravati dalla cosa pubblica (11). In ogni caso non credo si possa parlare mai né per Ferentino né per gli altri Comuni delle province di un tale processo evolutivo che abbia portato alla formazione di un complesso apparato burocratico e ad una considerevole crescita delle infrastrut-

- 9) Per quanto riguarda le problematiche connesse ai rapporti istituiti tra il notariato locale e gli organismi comunali nelle province di Campagna e Marittima tra la metà del XII secolo e la fine del XIII rimando alle mie considerazioni in *Per un contributo alla storia del documento comunale* cit.
- 10) VENDITTELLI, Statuta civitatis Ferentini cit., p. 43. Il testo della rubrica prosegue con la definizione della pena prevista per i contravventori e con la seguente precisazione: «Si vero imponeretur collecta pro hominibus ad sollum mittendum, ipsam nullatenus solvere teneantur».
- 11) Cfr. in proposito anche FALCO, I Comuni della Campagna e della Marittima cit., p. 684s. Dal titolo della perduta rubrica CVII del libro V (VENDITTELLI, Statuta civitatis Ferentini cit., p. 244) sembrerebbe che anche i «milites» e i «doctores legum et medicine» fossero accomunati ai notai in una sorta di sgravi di entità imprecisabile.

ture amministrative del Comune, non tali comunque da richiedere il ricorso costante ad un elevato numero di impiegati con compiti differenziati (12).

Ma torniamo al «notarius communis», l'unico del quale la documentazione è in grado di fornirci notizie più o meno esplicite già dalla seconda metà del XIII secolo e nella cui figura sembrano condensarsi ruoli molteplici.

Rigidamente scelto al di fuori dell'ambito del Comune nel quale è chiamato a svolgere la sua attività, questo notaio fa la sua comparsa generalmente intorno agli anni Settanta del Duecento: eccezion fatta per Alatri, dove il «notarius communis» risulta attivo già nel 1241 (13), troviamo notai che agiscono con questa qualifica ad Anagni (14) e Terracina (15) nel 1275, a Veroli nel 1277 (16) ed a Sezze nel 1278 (17), sempre in concomitanza con il mutamento istituzionale che vide in tutti i Comuni della regione il trapasso dal sistema consolare a quello podestarile ed il conseguente trasformarsi del corpo giudiziario del Comune, all'interno del quale si concretizzava la principale attività di questo ufficiale. Il suo ruolo primario era infatti quello di coadiutore del podestà e del giudice del Comune (qualora le due figure istituzionali non fossero riunite in quella del podestà) nell'amministrazione della giustizia criminale. Ma egli riprese anche per molti versi quelli che erano i compiti dei notai ai quali i Comuni della regione si erano rivolti per la redazione dei propri documenti fin dal loro primo periodo di vita, ossia a partire dalla metà del secolo XII, senza per questo però mai sostituirsi completamente ad essi.

¹²⁾ Come avveniva invece in altri Comuni dell'Italia centro-settentrionale, per esempio a Pisa dove, verso la metà del Trecento, il numero dei notai impiegati stabilmente nell'amministrazione cittadina «superava di qualche decina il centinaio»; cfr. in proposito BANTI, Il notaio e l'amministrazione del Comune a Pisa cit., p. 148.

13) Si tratta di Bonuscangelus notarius communis Alatri, in assoluto il primo notaio con

¹³⁾ Si tratta di Bonuscangelus notarius communis Alatri, in assoluto il primo notaio con questa qualifica che ho potuto rintracciare nella documentazione esaminata. Il documento che redige è un atto di particolare rilevanza politica, la convenzione stretta con il castrum di Collepardo al termine di una contesa durata alcuni anni (ASCA, Pergamene, perg. 1).

¹⁴⁾ Documento dell'8 aprile 1275 redatto da Nycolaus de Sarmineto scriniarius communis (Pergamene dell'abbazia di Trisulti, riproduzione, cart. VI, n. 3878).

¹⁵⁾ Estratto di accuse redatte nel giugno 1275 da Riccardus Petri Sancti Marci de Ferentino notarius communis Terracene (BAV, Pergamene di Terracina, n. 160).
16) BAV, S. Erasmo di Veroli, cass. XXV, perg. 27, doc. del 10 gennaio 1277 scritto da

¹⁶⁾ BAV, S. Erasmo di Veroli, cass. XXV, perg. 27, doc. del 10 gennaio 1277 scritto da Stephanus Saracenus sancte Romane ecclesie scriniarius et nunc notarius communis Verulani. 17) Atto del 7 agosto 1278 redatto da Bulgarellus de Piperno sancte Romane ecclesie scriniarius et nunc notarius communis Setie (M. T. CACIORGNA, Le pergamene di Sezze (1181-1347), 2 voll., Roma 1989 [Codice diplomatico di Roma e della regione romana, 5], p. 75s).

Come si è detto, dal nascere dei regimi comunali fino al definitivo instaurarsi del sistema podestarile nei Comuni della regione, la redazione della documentazione in cui si esplicitava in forma di instrumentum l'attività dei nuovi organismi di governo era stata totalmente affidata al notariato locale senza che per questo si creassero condizioni di dipendenza dell'una istituzione dall'altra. Con il comparire del «notarius communis» molti dei documenti comunali cominciarono ad essere scritti da questo nuovo «officialis»: egli rogava gli atti di rilevanza esterna (come ad esempio le pattuizioni di tipo politico o i trattati di alleanza, ivi compresi i documenti che di questi atti testimoniavano tutte le fasi preliminari, come la costituzione di procuratori del Comune), ma rogava anche molti degli altri documenti di tipo privato (come atti di compravendita o locazione) in cui il Comune compariva in qualità di autore dell'azione giuridica. Ciò non significa comunque che questo notaio fosse l'erede diretto di quei notai intorno ai quali si era venuta organizzando la prima documentazione comunale, anzi, a differenza di quelli, egli, come si è detto, venne rigidamente inquadrato nelle strutture burocratiche del Comune delle quali fu sin dall'inizio a tutti gli effetti un «officialis». Così mentre i notai che lo avevano preceduto lavoravano (e seguitarono a lavorare per molto tempo ancora dopo la sua comparsa) per l'istituto comunale conservando tutte le caratteristiche di notai professionisti senza giungere ad instaurare alcun rapporto di subordinazione al Comune (18), il notaio forestiero sottolineò sempre il proprio rapporto di dipendenza, seppure temporaneo, dall'entità comunale, autodefinendosi ogni volta «et nunc notarius communis» e sostituendo sempre più frequentemente nella «completio» dei propri documenti al ricordo della «rogatio» il riferimento al «mandatum» emesso dall'organismo o dall'ufficiale comunale per il quale in quel momento si trovava ad agire.

Esaminiamo ora nel dettaglio quelle che sembrano essere state le caratteristiche primarie del «notarius communis», ossia in primo luogo quella di essere rigidamente forestiero, motivo per cui nelle fonti documentarie viene designato anche con il titolo di «notarius forensis», poi di partecipare

¹⁸⁾ Nei documenti comunali redatti tra la metà del secolo XII e la metà del secolo seguente non compare di norma alcun accenno ad un qualsiasi tipo di rapporto di subordinazione del notaio all'organismo comunale; la sottoscrizione notarile ai documenti comunali è pressoché identica a quella che si ritrova in calce agli atti stipulati tra privati e, tranne rare eccezioni, il notaio rende quasi sempre in forma di rogatio il rapporto che instaura di volta in volta sia con il Comune che con la sua clientela privata.

soprattutto all'amministrazione della giustizia penale, circostanza che con il passare del tempo e soprattutto in conseguenza delle mutate condizioni di autonomia dei Comuni delle province portò a profonde trasformazioni della sua figura e del ruolo da lui svolto.

Fin dalla metà del Duecento, ossia dal momento in cui inizia a comparire nella documentazione dei principali Comuni delle province di Campagna e Marittima la qualifica di «notarius communis», si registra l'uso costante e regolare di reclutare fuori del territorio comunale i notai ai quali affidare tale ufficio. Le modalità di reclutamento appaiono essere state sostanzialmente due: o ci si rivolgeva per la scelta ad un certo numero di notai che erano soliti offrire questo tipo di prestazioni e che, così almeno sembrerebbe, operavano principalmente in ambito regionale ed all'interno di un raggio piuttosto limitato (19) — sistema adottato per lo più da Comuni quali Anagni (20), Ferentino (21), Sezze (22), Terracina (23) e Veroli (24) —; oppure, come sembra si sia fatto ad Alatri fino alla metà del Trecento,

19) È possibile mettere a fuoco il fenomeno che vede una nutrita schiera di notai coinvolti in una fitta circolazione tra i principali centri della regione; più difficile è invece seguire le tappe toccate da questi notai ed individuare le aree o le città in cui i singoli individui si trovarono ad operare. Del resto la documentazione è scarna ed in molti casi ricca di lacune tanto che, ad esempio, neanche per i centri per i quali si conserva un maggior numero di documenti si riescono a ricostruire liste di magistrati forestieri che non siano costellate di lacune, relative a volte ad interi decenni. Nel 1306 è ad Alatri in qualità di «notarius communis» Nicolaus iudicis Rainonis de Venusio alme Urbis prefecti auctoritate iudex ordinarius et notarius (ASCA, Pergamene, pergg. 19, 20, 23, 24,); l'anno successivo lo stesso notaio è a Roma, dove roga un documento di quietanza (Roma, Archivio Sforza Cesarini, busta 838, perg. A. II. 12 del 21 agosto 1307); dieci anni dopo lo stesso notaio opera nel comune di Montalto di Castro (VT) (G. CAETANI, Regesta Chartarum. Regesto delle pergamene dell'Archivio Caetani, II, San Casciano Val di Pesa 1926, pp. 7 e segg.).

20) I notarii communis attivi ad Anagni tra il 1275 ed il 1389 provengono da Sermoneta, Vico, Alatri, Velletri, Veroli. Cfr. Pergamene dell'abbazia di Trisulti, riproduzione, cart. XVI, n. 3878; CAETANI, Regesta Chartarum cit., I, Perugia 1922, p. 216s., II, p. 31; Roma, Archivio della famiglia Colonna, III. BB. LI. 25; ASCF, Exemplum instrumentorum, pp. 52 e segg.

21) I notarii communis civitatis Ferentini ricordati nella documentazione tra il 1287 ed il 1305 sono Guillelmus de Novaria (a. 1287, Pergamene dell'abbazia di Trisulti, riproduzione, cart. XVIII, n. 5306); Marcus de Areçço (a. 1304, ASCA, Pergamene, perg. 17); Thomas condam magistri Guillelmi de Ripatransone (a. 1305, CAETANI, Regesta Chartarum cit., I, pp. 242 e segg.). Dal 1367 al 1391 le località di provenienza dei notarii communis Ferentini sono Anagni, Priverno, Segni, Perugia; cfr. ASCF, Pergamene, perg. s.s. e copia ivi, Exemplum instrumentorum, pp. 23 s; CAETANI, Regesta Chartarum, cit., II, pp. 297 e 298; ASCF, Pergamene, perg. s.s. e copia ivi, Exemplum instrumentorum, pp. 40 e

si accettava come «notarius communis» il notaio che già operava all'interno della «familia potestatis» (25), ossia di quella vera e propria équipe di giustizia che si spostava tra i vari centri del mondo comunale al seguito ed al soldo dell'ufficiale titolare della iurisdictio (il podestà), e la cui compo-

segg.; ivi, pp. 122 e segg. Nel prendere in esame questi dati si deve tener conto che per Ferentino disponiamo di una documentazione molto lacunosa (e per il Duecento praticamente inesistente), circostanza che rende ben arduo il tentativo di delineare un quadro della situazione che non abbia contorni molto sfumati.

- 22) Operano a Sezze tra il 1278 ed il 1393 in qualità di notarii communis notai di Priverno, Ninfa, Velletri, Arezzo, Maenza, San Lorenzo (Amaseno), Carpineto, Ceccano, Tivoli, Vico, Terracina, Alatri. Cfr. CACIORGNA, Le pergamene di Sezze cit., docc. 19, 20, 25, 33, 37, 48, 71, 72, 74, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 116, 121, 126, 136; CAETANI, Regesta Chartarum cit., II, p. 123; ASCF, Exemplum instrumentorum, p. 69s.
- 23) Tra il 1275 ed il 1405 abbiamo testimonianza per Terracina di notarii communis provenienti dai seguenti centri: Ferentino, Sezze, Priverno, Velletri, Rieti, Napoli, Tivoli, Viterbo, Trevi, Anagni, Fondi, Terni. Cfr. BAV, Pergamene di Terracina. pergg. 20, 28, 29, 79, 103, 156, 160, 173, 178, 190, 199, 202, 215, 218, 274; BAV, Vat. Lat. 12634, ff. 56, 61; ASCF, Exemplum intrumentorum. pp. 59 e segg.; CAETANI, Regesta Chartarum cit., III, San Casciano Val di Pesa 1928, pp. 162s., 165s., 185-188.
- 24) Sono attivi a Veroli tra il 1277 ed il 1389 in qualità di notarii communis notai di Priverno, Santo Stefano, Foligno, Faenza, Ferentino. Cfr. BAV, S. Erasmo di Veroli, cart. XVIIIb, perg. 1; ivi, cart. XXV, perg. 3; ASCA, Pergamene, perg. 37; ASCF, Exemplum instrumentorum. pp. 64 e segg.
- 25) Ad Alatri, dove la documentazione non consente di appurare il rapporto esistente tra podestà e «notarius communis» prima del 1293, sono testimoniati a partire da questa data fin verso alla metà del Trecento podestà, notai ed a volte giudici provenienti dalla stessa città ed operanti contemporaneamente. I luoghi d'origine sono per lo più città umbre, marchigiane o dell'Alto Lazio. Ecco alcuni degli esempi più espliciti:
- a. 1293, insieme al podestà, il nobilis miles Iacobus domini Blasii de Spoleto, compaiono il dominus Rainaldus de Cassia, iudex civitatis e Blasius Sinibaldi de Cassia, auctoritate imperiali notarius et nunc notarius communis Alatri et scriba potestatis (ACA, cass. sec. XIII, perg. 5);
- a. 1294: è podestà Gentilis Maii de Reate, accanto a lui opera Petrus Maii imperiali auctoritate et Reatine civitatis notarius et nunc scriba communis (ivi, perg. 14);
- a. 1319: è podestà Iulianus de Çancato miles Anagninus; accanto a lui opera il magister Gregorius de Anagnia notarius et nunc notarius communis civitatis Alatri (BAV, S. Erasmo di Veroli, cartella XXIV, perg. 2).
- a. 1327: è podestà il nobilis vir Iohannes de Ripatransone; accanto a lui opera Bonnaiuta Raynaldi de Ripatransone notarius publicus et nunc notarius civitatis Alatri (ASCA, Pergamene, perg. 28);
- a. 1340: accanto al podestà, il nobilis et sapiens vir dominus Claudius Lippi de Nursia. è operante Lippus Nutii de Nursia publicus imperiali auctoritate notarius [et nunc notarius] et officialis prefati domini potestatis et communis civitatis (ivi, perg. 29).

sizione variava a seconda delle consuetudini e delle prescrizioni statutarie del Comune da amministrare.

A partire dagli anni Sessanta - Settanta del Trecento la situazione appare essere sostanzialmente mutata: da un lato non si registra più alcuna identità tra «notarius communis» e «notarius potestatis», sembra cioè essere venuto meno l'uso (invalso soprattutto presso il Comune di Alatri) di affidare il mandato di «notarius communis» al notaio che si trovava al seguito del podestà o che comunque lavorava al suo servizio (26); dall'altro le competenze del «notarius communis» appaiono essersi ampliate ed egli comincia ad essere ricordato nella documentazione dei principali Comuni della regione con la duplice qualifica funzionale di «notarius ad maleficia et reformationes deputatus» (27). Quando poi, dalla metà circa del Quattrocento, la documentazione conservata dai Comuni delle province di Campagna e Marittima si arricchisce quantitativamente e tipologicamente con la comparsa soprattutto dei registri finanziari e giudiziari e con le raccolte statutarie, la figura del «notarius communis» ci appare ancor meglio delineata e le sue competenze sembrano essersi ancor più dilatate.

Il «notarius communis» di cui si parla negli statuti dei principali Comuni ha condensato in sé, oltre a tutte le attribuzioni che egli aveva in origine, anche le funzioni burocratiche legate alla più importante documentazione comunale, che è una documentazione ormai pienamente matura. In altre parole egli, oltre a collaborare ancora all'amministrazione della giustizia criminale, nell'ambito della quale sembra gestire autonomamente

26) Inoltre l'ambito territoriale all'interno del quale sembra attuarsi la circolazione di questi magistrati o ufficiali forestieri ha per lo più perso il suo carattere interregionale e si è ridotto ai centri delle province di Campagna e Marittima. Questi i notai di cui si ha notizia per Alatri: a. 1367, Iohannes Dominici de Frusinone (ASCA, Pergamene, perg. 39); a. 1371, Iacobus Laurentii Benincase de Anagnia (ivi, perg. 41); a. 1374, Iohannes Massaretti de Piperno (ivi, perg. 43); a. 1377, Christoforus de Contrata habitator castri Olibani (ivi, perg. 47, 48, 49 e 50); a. 1381, Fredericus Iohannis Marchetti de Monte Sancti Iohannis (ivi, perg. 51); a. 1404, Iohannes Cicchi de Collepardo (ivi, perg. 55); a. 1416, Iagonus Totii Iagoni de Velletro (ivi, perg. 59).

27) Ecco alcuni esempi: Alatri, a. 1374: «Iohannes Massarelli de Piperno notarius publicus et nunc notarius et officialis civitatis ad maleficia et reformationes specialiter deputatus» (ASCA, Pergamene, perg. 43). Priverno, a. 1389: «Cicchus notarii Nicolai Petri publicus imperiali auctoritate notarius et officialis communis terre Piperni ad maleficia et reformationes specialiter deputatus» (ASCF. Exemplum instrumentorum, pp. 65 e segg.). Sezze, a. 1389: «Iohannes Peruginus de Terracina publicus imperiali auctoritate notarius et nunc notarius et officialis curie communis terre Setie ad maleficia et reformationes specialiter deputatus» (ivi, p. 69s.).

spazi sempre più ampi fino ad essere in più casi accomunato al podestà (del quale non è da escludere che in particolari circostanze assumesse la titolarità di certe attività giuridiche) (28), costituisce ormai il nerbo della struttura burocratica del Comune. Egli, che appare ancora rigidamente reclutato in un ambito territoriale esterno a quello del Comune nel quale è chiamato ad operare, è addetto ora alla tenuta della maggior parte dei registri originali che scaturiscono dall'attività degli organi di governo e finanziari del Comune, nonché di quelli prodotti dal tribunale per le cause penali.

Il nuovo ruolo che si trova a svolgere comporta dunque compiti particolarmente importanti ed onerosi; le sue competenze si sono ampliate a
dismisura. Ma ciò che risulta di maggior interesse ai fini del discorso è che,
come già si intuiva dalle poche informazioni desumibili dalla documentazione tardotrecentesca, questa nuova figura di «notarius communis», dalle
competenze così allargate e che agisce da raccordo di tutta l'attività degli
organismi comunali, non ha più nulla in comune con il «notarius potestatis»; in altre parole i due ruoli, che prima sembravano spesso condensarsi
in un'unica persona, appaiono ora definitivamente distinti. Ed ovviamente al dilatarsi delle funzioni del primo, ossia del «notarius communis», corrisponde uno svuotamento di contenuti del ruolo del secondo, il «notarius
potestatis».

Essendo in questo caso gli statuti la fonte primaria di queste notizie, si è costretti ovviamente a prendere atto di una situazione ormai definita e, forse, consolidata almeno nella prima metà del Quattrocento. Ci sfuggono tutte quelle sfumature e quei passaggi che soltanto le serie consequenziali di documenti possono offrire in questi casi.

Ad Alatri, ad esempio, gli statuti prevedevano che il podestà conducesse con sé, a proprie spese, una «familia» composta di due notai (che fossero «experti, sufficientes et legales in arte notarie») oltre che di un «miles

28) Spesso infatti era il «notarius communis» in veste di «notarius ad criminalia» o «maleficiorum» a gestire l'istruttoria penale ed era a lui che in molti casi veniva affidata l'escussione dei testi; si veda in proposito quanto scrive M. MONTORZI, Il notaio di tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di problemi e qualche spunto analitico, in Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno (maggio 1981), Roma 1985 (Studi storici sul notariato italiano, 8), pp. 7-59, a p. 24. Per quanto riguarda in particolare i Comuni di Campagna e Marittima si veda il testo delle rubriche 49, 62, 63 e 65 del terzo libro degli Statuti di Ferentino (VENDITTELLI, Statuta civitatis Ferentini, cit. pp. 165, 173-176). Ed inoltre la rubrica 25 del primo libro degli Statuti di Anagni, codici cit.: «de modo et forma executionis per officiales et notarios observandis».

Unus bonus notarius

forensis» e di tre «bertuarii» (29); ma le funzioni di questi due notai appaiono ridotte a quelle di semplici «scribi». La maggior parte delle competenze era riservata invece al «notarius communis», designato dalle magistrature cittadine: egli doveva essere forestiero, ma non poteva assolutamente essere scelto tra i notai vassalli di qualche barone né tra quelli provenienti dai vicini centri di Veroli, Torre Caietani, Vico, Fumone, Trivigliano, Guarcino o Collepardo (30). Era addetto all'ufficio delle riformagioni, dove si occupava di consegnare e ritirare le «pallucte» utilizzate dagli ufficiali per le votazioni, di controllarle, contarle e quindi di registrare la riforma (31). Lavorava presso il tribunale delle cause penali, straordinarie e del danno dato. Doveva inoltre occuparsi della redazione di tutte le scritture «ad communitatem pertinentes» (32).

139

A Ferentino gli statuti prevedevano che si predisponesse l'elezione di «unus bonus notarius» da deputare all'ufficio del notariato «pro commune civitatis Ferentini» che iniziasse a lavorare al momento in cui sarebbe entrato in carica il nuovo podestà. Egli non doveva essere un chierico (33) né un ferentinate né tanto meno vassallo di qualche signore o barone (34). Inoltre, in virtù di una importante concessione di Martino V del 1427, questo

29) D'ALATRI e CAROSI, Gli Statuti medioevali del Comune di Alatri cit., p. 97. 30) Libro I, rubrica 33: «quod nullus de civitate Verularum, castri Tutris, Vici et Fumonis, Tribiliani, Guarceni et Collispardi possit esse in officio aliquo communis Alatri, nec aliquis notarius dicte civitatis et castrorum antedictorum aut aliquis vassallus alicuius baronis possit esse pro notario in curia communis prefati; minimeque possint esse familiare sofficialium aliquorum curie communis Alatri...» (D'ALATRI e CAROSI, Gli statuti medioevali del Comune di Alatri cit., p. 128 s). Può la menzione di Iobannes Cicchi de Collepardo publicus imperiali auctoritate notarius et nunc notarius et officialis communis dicte civitatis «Alatri» et domini potestatis in un atto del 1404 (ASCA, Pergamene, perg. 55) costituire un termine post quem per la datazione di questa rubrica?

31) Libro I, rubrica 34, (ivi, p. 129).

- 32) Si vedano in particolare il disposto della rubrica 7 del libro I (ivi. pp. 102 s), intitolata «De officio notarii sive cancellarii ad reformationes, maleficia, damna data et extraordinaria deputati», e quello della rubrica 47 dello stesso libro (ivi, p. 138), «De iuramento notarii sive cancellarii».
- 33) Su questo tipo di divietò si veda quanto scrive E. PETRUCCI, An clerici artem notariae possint exercere, in Studi storici in onore di Ottorino Bertolini, 2 voll., Pisa 1972, II, pp. 553-598. L'autore esamina il problema soprattutto dal punto di vista dei canonisti, ma tiene conto anche degli interventi delle autorità laiche, le quali, in alcuni casi, giunsero espressamente a vietare ai chierici l'esercizio pubblico del notariato. Si veda anche, fra gli altri casi particolari, quello di Bergamo illustrato da G. SCARAZZINI, Statuti notarili di Bergamo (secolo XIII), Roma 1977, p. 24.
- 34) VENDITTELLI, Statuta civitatis Ferentini cit., p. 14, libro I, tubrica 8.

notaio, eletto dalle magistrature cittadine, poteva assumere la sua carica senza che fosse necessario il riconoscimento del rettore provinciale (35). I suoi compiti erano amplissimi: egli era tenuto alla scritturazione di tutti gli atti prodotti nelle cause penali, del danno dato e straordinarie, nonché di tutti i documenti, contratti e scritture pertinenti al Comune di Ferentino (36). Era addetto all'ufficio delle riformagioni e registrava tutte le entrate della camera nel «liber camerariatus» (37); inoltre doveva curare la redazione del «rotulum banditorum», ovverosia il libro sul quale, una volta emanata la sentenza di bando, venivano registrati il nome di colui che era stato bandito oltre, ovviamente, alle cause che avevano originato il bando (38).

Ad Anagni la situazione si presentava in parte diversa: il «notarius ad criminalia et reformationes» veniva eletto dal rettore della provincia, ma quest'intervento esterno era più che altro formale. Egli infatti si limitava a scegliere tra due candidati designati e proposti dagli ufficiali del Comune (39).

35) Il 3 marzo 1427 il pontefice confermava al Comune di Ferentino la facoltà «ex antiqua consuetudine hactenus observata» di eleggere il notaio comunale senza tener conto delle obbiezioni del rettore provinciale (ASCF, Pergamene, perg. s.s.; copia, ivi, Exemplum instrumentorum, p. 156 s). Tale consuetudo si riflette anche negli statuti: «Statuimus et ordinamus quod notarius ad criminalia dicti communis deputandus eligatur per officiales in capite dicte civitatis... Qui notarius, ut prefertur electus, debeat ad officium exercendum accedere sine rectoris confirmatione» (VENDITTELLI, Statuta civitatis Ferentini cit., p. 42 s.; libro I, rubrica 55).

36) ivi, p. 15, libro I, rubrica 10.

- 37) Ivi, p. 28s., libro I, rubrica 27, dove si fa riferimento al «notarius curie qui facit quaternum camerarii», ma si vedano soprattutto i *libri camerariatus* che si conservano nell'Archivio storico del Comune di Ferentino a partire dal 1460. Questa di norma la presentazione che vi si legge all'inizio: «Hic est liber...continens in se omnes et singulos introytus, pecunias et pignora et proventus nec non exitus et expensas spectantes et pertinentes et factas per commune civitatis Ferentini...scriptus, editus, compositus et ordinatus per me N. N. publicum imperiali auctoritate notarium et nunc notarium et officialem curie communis civitatis Ferentini ad malleficia, reformationes, damna data et extraordinaria specialiter deputatum, sub anno Domini...». ASCF, Liber camerariatus Luciani porte Posterule, terzo semestre 1464.
- 38) VENDITTELLI, Statuta civitatis Ferentini cit., p. 116, libro II, rubrica 103.
- 39) Statutum magnificae communitatis Anagniae manoscritti citati, libro I, rubrica 1. Dal minutatio del notaio Thomas Pilotius, che ricoprì l'ufficio di «notarius ad malleficia et reformationes» del Comune di Anagni nel primo semestre del 1466 (c. 42 r) risulta, invece, che al rettore veniva proposta una rosa di cinque candidati per la scelta del «notarius ad malleficia» e di altrettanti per quella del «notarius ad civilia». In merito al citato bastardello di Thomas Pilotius, conservato presso l'Archivio di Stato di Frosinone (Archivio notarile di Alatri, n. 1331) si veda A. ESPOSITO, Presenze insolite nell'Archivio notarile di Alatri: gli atti del Comune di Anagni del 1466, in «Latium» 4 (1987), pp. 7-21.

Questo notaio era presente a tutte le riunioni degli organi collegiali del Comune, dei quali registrava agli atti le reformationes e le ordinationes dopo averne prima diligentemente preso nota, averle pubblicamente rilette «consilio, parlamento vel adonantia» ed atteso che «super ea deliberatum fuerit "reformetur"» (40). A lui erano inoltre affidate l'escussione dei testi e la registrazione di tutti gli atti relativi alle cause penali (41), nonché l'aggiornamento del « rotulum exbanditorum» (42).

Gli statuti dunque, benché testimoni di una situazione tarda, illustrano chiaramente un avvenuto mutamento istituzionale che ha coinvolto il ruolo e la figura stessa del «notarius communis» nei principali Comuni delle province di Campagna e Marittima; mutamento istituzionale che già si intuiva dalle informazioni implicitamente contenute nelle menzioni del «notarius communis» della documentazione tardotrecentesca e che molto probabilmente fu intimamente collegato alle vicende della podestaria.

Fino a quando il podestà designato autonomamente dalle magistrature cittadine godette della loro piena fiducia, il «notarius communis», il cui compito principale era quello di collaborare con il magistrato forestiero nell'esercizio della giustizia criminale, coincise con il «notarius potestatis» e poté anche essere scelto dal podestà ed essere legato a lui da un vincolo di dipendenza che andava ben oltre il periodo di tempo in cui si trovava

⁴⁰⁾ Statutum magnificae communitatis Anagniae manoscritti citati, libro I, rubriche 21 e 32. 41) Ivi, libro I, rubrica 25. Si veda in proposito proprio il surricordato bastardello del notaio Thomas Pilotius, dal contenuto del quale risulta chiaramente che egli era addetto all'ufficio delle riformagioni e delle cause penali presso il Comune di Anagni nel primo semestre 1466: vi sono infatti registrate tutte le riunioni degli organi collegiali del Comune, nonché le accuse, citazioni e inquisizioni con relative esposizioni testimoniali in merito alle cause criminali.

⁴²⁾ Statutum magnificae communitatis Anagniae manoscritti citati, Libro III, rubrica 84. A differenza degli altri due Comuni di Alatri e Ferentino, dove un unico notaio era addetto, oltre che alle riformagioni, alla curia delle cause penali, del danno dato e delle straordinarie, l'amministrazione comunale di Anagni prevedeva la separazione di questi oneri tra due diversi notai: il primo, lo abbiamo visto, si occupava delle cause penali e delle riformagioni, il secondo era addetto «ad damna data et extraordinaria», veniva eletto dagli ufficiali del Comune e durava in carica sei mesi. Egli doveva essere «probus» e «fidus», nonché «fidelis sancte matris Ecclesiae et eiusdem immediate subiectus»; il suo compito era quello di «perquirere intus et exterius dictam civitatem damna data et extraordinaria...cum custodibus dicte civitatis...et contra culpabiles repertos procedere» con l'ausilio di un famulo che era tenuto «secum continue retinere...suis sumptibus et expensis ac salario» (Ivi, Libro I. rubrica 6).

a svolgere le temporanee funzioni costituzionali e giurisdizionali assegnategli dagli ordinamenti comunali, come ad esempio nel caso di Alatri.

Quando poi, con il sempre maggiore controllo esercitato dalla Chiesa sui Comuni delle province a partire proprio dalla seconda metà del Trecento, il podestà divenne una figura sempre più rappresentativa del governo centrale, che cercò in tutti i modi di controllarne la designazione o quanto meno la conferma (43), e la podestaria si venne «sempre più alterando ed estraniando dal Comune», essa, «sottratta alla libera volontà dei cittadini, divenne una forza estranea o addirittura nemica» nei confronti della quale si appuntò la diffidenza delle magistrature comunali e «che il Comune fu costretto a combattere e vigilare» (44). Fu probabilmente proprio allora, ossia negli anni Sessanta - Settanta del Trecento, che si andò attuando la trasformazione del ruolo del «notarius communis», in concomitanza con il comparire nelle fonti archivistiche della qualifica di «notarius communis ad maleficia et reformationes deputatus» e con lo sdoppiamento delle due figure del «notarius communis» e del «notarius potestatis»; e fu in questi anni che i Comuni tentarono, per quanto possibile, di garantirsi dalle sempre più pressanti ingerenze esterne avocando a sé la scelta di questo ufficiale, le cui ampie competenze, soprattutto in sede di amministrazione della giustizia penale, consentivano di controllare ed all'occasione bilanciare l'operato del podestà (45).

45) Nella convenzione che nel 1295 il procuratore e gli ambasciatori del comune di Terracina dovevano stipulare con Bonifacio VIII nel proporgli la podestatia della città ad vitam vi eta anche il seguente capitulum: «reservata etiam ipsipopulo seu comuni electionem indicis et notarii, prout actenus extitit consuetum»; BAV, Pergamene di Terracina, perg. 173, atto del 23 gennaio 1295.

⁴³⁾ Si veda in proposito l'analisi condotta da Giorgio FALCO (Comuni della Campagna e della Marittima cit., pp. 639 e segg.) Si veda inoltre la Tabula terrarum Campanie et Maritime redatta tra il 1371 ed il 1373 contenente i diritti che la Chiesa esercitava sulle varie terre della regione. In essa vengono elencati tutti i più importanti Comuni delle province di Campagna e Marittima; essi sono posti tra le civitates et communitates che sono in subiectione et iurisdictione della Chiesa e, quel che più conta, per ciascuno di essi si dice che è la Chiesa stessa ad inviarvi ogni sei mesi un podestà (in qua Ecclesia potestatem ponit); vi si determina inoltre la composizione della familia potestatis che in ogni Comune il podestà doveva tenere con sé ed il salario che il Comune era tenuto a corrispondere. Per l'edizione ed il commento di questo importante documento si veda G. ERMINI, Le relazioni fra la Chiesa e i Comuni della Campagna e della Marittima in un documento del XIV secolo, in «Archivio della Società romana di storia patria» 48 (1925), pp. 171-200. 44) FALCO, Comuni della Campagna e della Marittima cit., p. 685.

MARIA TERESA CACIORGNA

IL GOVERNO DI CAMPAGNA È MARITTIMA. ELEMENTI PER LO STUDIO DEL RETTORATO PROVINCIALE A FERENTINO NEL XIII SECOLO

«Arcem papalem civitatis Ferentini in qua curia generalis dictarum provinciarum residere consueverat (Ferentinates) diruerunt, nonnullis litteris, privilegiis, instrumentis eiusdem ecclesie noc non libris processuum et actorum curiae et camere dictarum provinciarum incendio concrematis».

Queste parole sono contenute nella lettera con la quale Urbano V nel 1368 (1) assolveva i cittadini di Ferentino responsabili di quella rivolta contro il rettore, accusato di governo oppressivo, che circa due anni prima aveva portato alla distruzione del palazzo della curia in platea Sancti Iohannis et Pauli (2). Esse più di ogni altra considerazione ci danno conto delle

1) Lettera di Urbano V, 1368, 5 febbraio «Pietas Romani Pontificis» Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Reg. Vat., 258, p. 134; Archivio comunale di Ferentino, F. STAMPA, Exemplum instrumentorum, ms. 1765, p. 25; sulle vicende dei comuni della Campagna e della Marittima: G. FALCO, I comuni della Campagna e della Marittima nel Medioevo, in «Archivio della Società Romana di Storia patria» (= Arch. soc. romana), XLII (1919), XLVII (1924), XLVIII (1925), XLIX (1926) ora in IDEM, Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo, Miscellanea della Società romana di storia patria XXIV/2, Roma 1988, pp. 419-690, in particolare pp. 640 e sgg.; v. anche: B. CATRACCHIA, Ferentino e il rettorato della Campagna e Marittima. Documentazione, in Ferentino: la diocesi e gli apporti francescanii, Frosinone 1979 (Atti del VI convegno Ferentino 11-12 novembre 1978), p. 77.
2) Sul palazzo Sancti Iohannis et Pauli, v. M. A. SCARPIGNATO e R. MOTTA, Ferentino. in Lazio Medioevale, 33 abitati delle antiche diocesi di Alatri, Anagni, Ferentino. Veroli, premessa di I. BELLI BARSALI, 1980, pp., 145-166 (in particolare p. 150).

144 M. T. Caciorgna

difficoltà che incontriamo quando vogliamo ricostruire la storia dell'istituzione rettorale della provincia di Campagna e Marittima nel XIII e XIV secolo.

Come gli studi di Giuseppe Ermini (3) e di Daniel Waley (4) hanno dimostrato, è possibile avere un quadro molto chiaro delle istituzioni e del funzionamento delle altre province dello Stato della Chiesa proprio per l'abbondante documentazione che ci è rimasta delle curie provinciali. Per la Campagna e Marittima, invece, solo i registri delle lettere dei papi e, ancor più, la documentazione conservata negli archivi locali permettono di delineare il funzionamento della curia rettorale, anche se molte lacune restano riguardo agli stessi rettori e ai loro vicari e, soprattutto per il XIII secolo, sulla frequenza dei parlamenti provinciali e sull'amministrazione finanziaria della curia stessa (5).

In questo intervento tratterò alcuni aspetti legati all'ufficio rettorale, soprattutto riguardo ai rapporti che i rettori intrattenevano con i provinciali e sulle complesse relazioni della curia rettorale con Ferentino. L'attenzione è concentrata sul XIII secolo: è un periodo nel quale, come è largamente noto, si completa il passaggio dall'amministrazione del Patrimonio di San Pietro alla organizzazione e costituzione dello Stato della Chiesa. In questo contesto acquistano un particolare rilievo, in primo luogo, l'istituzione delle Province, che conferisce ad esso una configurazione che, seppure con modificazioni, resterà fino all'età moderna; in secondo luogo, la lunga serie di intense lotte dirette a raggiungere quella Libertas Ecclesie che da Innocenzo III era intesa come sottrazione dei sudditi da qualsiasi ingerenza straniera (6) e a rafforzare la sovranità pontificia sui propri sud-

³⁾ Ricordo in questa sede soprattutto G. ERMINI, Stato e Chiesa nella monarchia pontificia dei secoli XIII e XIV in «Rivista di storia del diritto italiano», V (1932), pp. 483-529, ma v. anche le opere dello stesso autore citate successivamente.

⁴⁾ D. WALEY, The papal State in the thirteenth century, London 1961.

⁵⁾ Di parlamenti non si ricorda alcuna convocazione per il XIII secolo, il primo parlamento di cui abbiamo memoria si tenne a Frosinone nel 1324, v. A. THEINER, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, Roma 1861-1862, I doc. 707. Non è rimasto alcun registro di tesoriere della provincia per il XIII secolo, ma solo per il XIV secolo (ASV, Introitus et exitus, 39, Campaniae et Maritimae aa. 1320-1321, ff. 57-99 e 69 a. 1324.

⁶⁾ La letteratura è vasta, ricordo solo M. MACCARONE, Studi su Innocenzo III. Padova 1972 (Italia sacra 17); sui rapporti tra il pontefice e i comuni v. E. PETRUCCI, Innocenzo III e i Comuni dello Stato della Chiesa. Il potere centrale, in Società ed istituzioni dell'Italia comunale: L'esempio di Perugia (secoli XII-XIV). Perugia 1988, pp. 91-136, per il concetto di Libertas Ecclesiae pp. 102-110.

diti (7). Il secolo è dominato dalle lotte, nella prima metà, contro Federico II e successivamente contro il partito svevo, che avevano entrambi trovato solidi sostenitori nella provincia. Ciò rendeva ancora più ardua l'iniziativa del governo centrale impegnato ad agire per ricondurre alla fedeltà quelle famiglie nobili che, forti di un potere gestito e riconosciuto da lungo tempo, tendevano a sottrarre alla diretta dipendenza della Chiesa sia castelli che comuni. Questi ultimi, d'altro canto, spinti dalle necessità di consolidare la propria autonomia ed ampliare le proprie basi territoriali, perseguivano una politica espansiva che tendeva anch'essa ad indebolire quei vincoli che con l'istituzione della provincia il governo centrale invece intendeva rafforzare (8).

Non mi soffermo a lungo sulla costituzione della provincia. Sappiamo che il Patrimonio della Chiesa, dopo l'attenta opera di « recuperationes» portata avanti da Innocenzo III (9) venne suddiviso in più province, a capo delle quali veniva nominato un rettore con una sua curia. La provincia di Campagna e Marittima, comprendente buona parte dei territori delle attuali province di Frosinone e Latina (10), la prima all'interno e più propriamente Campagna e l'altra estendendosi lungo il versante occidentale dei Lepini fino al mare detta Maritttima, nelle espressioni dei pontefici del XIII secolo è definita «hortus deliciarum Ecclesie» (11). Già nel XII secolo i rapporti dei pontefici con il Lazio meridionale sono nettamente delineati: il comes, inviato dal pontefice vi esercitava con continuità funzioni am-

⁷⁾ G. ERMINI. Caratteri della sovranità temporale dei papi nei secoli XIII e XIV. in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschicte», LVIII. «Kanonistiche Abteilung» XXVII (1938).

⁸⁾ Su Federico II v. E. KANTOROWICZ, Federico II imperatore, Milano 1976 (a cura di G. P. COLOMBO); sulla organizzazione in province G. ERMINI, I rettori dello Stato della Chiesa: da Innocenzo III all'Albornoz 1198-1376, in «Rivista di storia del diritto italiano», 4 (1931), pp. 29-104.

⁹⁾ MACCARONE, Studi cit., pp. 9-22.

¹⁰⁾ Dell'attuale provincia di Frosinone era esclusa la contea di Sora e per la parte della Marittima il confine con il Regnum passava poco più a sud di Terracina. Sulla estensione della provincia e la distinzione tra Campagna e Marittima, v. G. FALCO, L'amministrazione papale nella Campagna e nella Marittima dalla caduta della dominazione bizantina al sorgere dei comuni, in «Arch. soc. romana» XXXVIII (1916), pp. 678-707; v. anche P. TOU-BERT, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX au XIII siècle, Rome 1974 (BEFAR 220), pp. 953-958.

¹¹⁾ V. in proposito la Romana Mater di Bonifacio VIII in Bullarum. Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum, Taurinensis editio, cura et studio ALOYSII TOMASSETTI, 23, Augustae Taurinorum 1857-1872, IV, doc. 624, p. 628.

ministrative e giudiziarie (12); dalla stessa provincia il papato traeva il personale della propria curia (13). Per questo legame l'organizzazione dei territori del Lazio meridionale risulta completata prima che negli altri territori recuperati da Innocenzo III. Quando Onorio III, nel 1217, riceveva la città di Rieti, richiamava proprio la organizzazione presente nella Campagna e Marittima ed estendeva ai reatini gli stessi rapporti che già intercorrevano tra il governo centrale e i territori di questa provincia (14). Come già detto, il governo della provincia era affidato al rettore che aveva come compiti precipui quello di provvedere al bonus status della provincia, assicurando la fidelitas e la devotio alla Chiesa (15), difendendo la provincia dai nemici esterni, componendo le discordie tra comuni vicini e tra comuni e castelli, vigilando alla concordia interna tra le fazioni cittadine, reprimendo gli abusi della nobiltà, che proprio in questa provincia risulta particolarmente bellicosa nel XIII secolo (16). I rettori si troveranno anche ad assumere un controllo completo della vita interna dei comuni quando ne saranno nominati podestà. Questa nomina avveniva di frequente nella seconda metà del secolo, per motivi che derivavano in sostanza dalla esigenza del governo centrale di un maggiore controllo della vita comunale, perseguito sia con la nomina a podestà di familiari dei pontefici che degli stessi rettori (17), dall'altro si rendeva necessaria per le vicende interne dei comuni. Ad esempio quando il comune di Terracina, pressato dagli Annibaldi e dai Ceccanesi, affidò

¹²⁾ TOUBERT, Les structures, cit., p. 1056 segg.

¹³⁾ PIERRE TOUBERT ha messo in luce il ruolo che la Campagna ha avuto nel fornire il personale di curia nel XII secolo (Les structures pp. 1060 e sgg.) ebbene, sia il personale della curia romana che quello impiegato nelle curie provinciali ancora nel XIII, è in netta maggioranza oriundo del Lazio meridionale. Sui cardinali, e la loro curia v. A. PARAVICINI BAGLIANI, Cardinali di curia e 'familiae' cardinalizie dal 1227 al 1254, voll. 2, Padova 1972 (Italia sacra, 19).

¹⁴⁾ J. F. FICKER, Forschungen zur Reichs-und Rechts geschicte italiens, Innsbruck, 1874, IV, doc. 325.

¹⁵⁾ Sulla figura del rettore e i suoi compiti, v. ERMINI, I rettori provinciali, v. anche FAL-CO, I comuni, pp. 473 e segg.; WALEY, The papal State, pp. 91-124. Sui concetti di fidelitas e di devotio alla Chiesa Romana oltre a WALEY, op. cit. v. D. SEGOLONI, Per la storia dello Stato della Chiesa nel secolo XIII, in Storia e arte in Umbria nell'età comunale, Perugia 1971 (Atti del VI convegno di studi umbri), II, pp. 771-801.

¹⁶⁾ FALCO, I comuni cit., «La maturità del comune», pp. 465-566.

¹⁷⁾ Sulla politica di Nicolò III e i suoi successori, v. R. MORGHEN, Il cardinale Matteo Rosso Orsini in «Arch. soc. romana», 46 (1923), pp. 271-372; v. anche E. DUPRÉ THESEI-DER, Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia, Bologna 1954 (Storia di Roma IX), pp. 203-278.

la podesteria al pontefice Nicolò IV, questi con lettera dell'11 agosto 1289 delegava ad esercitare la carica il rettore Ottaviano de Brumforte (18). O quando, in seguito a rivolte dei comuni contro il governo centrale la riaffermazione della *fidelitas* alla Chiesa si esprimeva anche con la nomina del rettore a podestà.

La scelta del rettore era prerogativa del pontefice stesso: egli, infatti, inviava nella provincia un personaggio di provata fiducia, spesso un cappellano pontificio o un membro del collegio cardinalizio. Il rettore condivideva il programma politico del papa (19) e ne attuava i dettami nel governo provinciale. La nomina del rettore non esauriva la cura con cui i pontefici provvedeva al governo della provincia, i papi intervenivano nella vita comunale, nei rapporti dei comuni tra loro e dando precise indicazioni ai rettori nell'atteggiamento da tenere in diverse occasioni (20).

Un'attenzione all'avvicendarsi dei rettori nella provincia permette di notare che nella prima metà del secolo erano per lo più ecclesiastici, e regolavano sia gli affari di carattere temporale che quelli «in spiritualibus» (21). Per la prima metà del secolo abbiamo solo un rettore laico: Iordanus Petri Leonis, che esercita il governo nel 1218 e nel 1219 (22). Invece nella seconda metà del secolo la presenza di rettori laici è più frequente. Anche riguardo alla provenienza vi sono delle differnze: la maggior parte dei rettori è di origine romana o della stessa provincia e solo nella seconda metà del secolo abbiamo rettori di provenienza diversa nominati dai pontefici origi-

¹⁸⁾ D. A. CONTATORE, De historia Terracinensi, Roma, 1706, p. 206.

¹⁹⁾ ERMINI, I rettori, cit., pp. 64-65.

²⁰⁾ I registri delle lettere dei pontefici e la documentazione conservata negli archivi comunali permette di avere una visione della molteplicità dei campi nei quali si sostanzia l'opera di defensio dei Fideles del papa, v. CONTATORE, De historia, pp. 167 e sgg; Le pergamene di Sezze (1181-1347), a cura di M. T. CACIORGNA Roma 1989 (Codice diplomatico di Roma e della regione romana 5), docc. 37-38 e 50. Sugli atteggiamenti di moderazione nei confronti del comune di Anagni, v. ASV, Reg. Vat. 42, f. 201r.

²¹⁾ La nomina fissa di un rector in spiritualibus risale agli anni settanta del secolo, precedentemente quando il rettore non era un ecclesiastico il pontefice delegava per lo più un vescovo a rappresentarlo, diverse volte incarichi di questo tipo vennero svolti da Pietro vescovo di Anagni (C. EUBEL, Hierarchia catholica Medii Aevi, Monasterii, 1913, I, pp.86-87) 22) Questo nome non compate nella lista dei rettori in WALEY, The papal state pp. 307-308, ma agì a Veroli ed ebbe come vicario Leo de Anticulo, v. Arch. capitolare di Veroli, pergamena n. 559 (per un breve regesto del documento cfr. C. SCACCIA SCARAFONI, Regesti delle carte dell'archivio capitolare della Cattedrale di Veroli (Sec. XIII), Veroli 1985, p. 37), v. anche i registri di Onorio III, 11, 1212.

nari di altre zone d'Italia o francesi. La durata della permanenza in carica dipendeva dai rapporti tra il pontefice e lo stesso rettore. Alcuni rettori restavano in carica durante tutto un pontificato, altri venivano sostituiti per inefficienza (23) altri, come ad esempio Gregorius de Romania o Giordano Perunti ricoprono l'ufficio sotto diversi pontefici (24), oppure devono lasciare l'ufficio per incarichi più importanti (25). Si possono avere più sostituzioni da parte dello stesso pontefice. Ad esempio Martino IV nomina successivamente tre rettori. Sono anni nei quali lo stato della provincia ricade di nuovo nei disordini e nelle prese di posizioni tra fautori imperiali e sostenitori degli Angioini. L'azione di Martino IV è volta a fronteggiare gli eccessi che avvengono in tutto lo Stato della Chiesa, e in primo luogo persegue il rafforzamento dell'esercito, aumenta il numero delle truppe (26) e ne affida il comando a Giovanni d'Epa e pone alla guida della provincia successivamente Goffredo de Sommercotes, Andrea Spiliati e Federico vescovo d'Ivrea. Ebbene, se sull'operato del primo non resta una documentazione abbondante (27), l'azione di Andrea Spiliati, che aveva. esperienza del governo provinciale per essere stato rettore della Marca (28) si sostanzia in molte direzioni. Porta avanti la lotta contro Adinolfo di Mattia

²³⁾ Ritengo che sia alla base della sostituzione di Goffredo di Sommercores nel 1281, v. ASV, Registro Vat. 42, f. 1r-v; per il contenuto del registro, cfr. E. PAZSTOR, Il registro Vaticano 42, in «Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 10 (1970), pp. 25-103.

²⁴⁾ Anche in questo caso si possono completare le indicazioni di WALEY (op. cit., p. 307): Gregorius de Romania agisce almeno dal 1221 al 1231, v. SCACCIA SCARAFONI, Regesti delle carte, p. 38; THEINER, Codex diplomaticus I, n. 161; Giordano Perunti ricoprì la stessa carica dal 1253 al 1268 almeno (su quest'ultimo, P. HERDE, Beiträge zum papstlichen Kanzlei-und Urkundenwesen im 13. Jahrhundert, Kallmunz Opf. 1967/2 (Munchener Historische Studien. Abteilung geschichtl. Hilfswissenschften, 1) pp. 9,18-19.

²⁵⁾ Tale motivazione è esposta chlaramente da Onorio III nella lettera del 9 matzo 1216 con la quale invitava i fedeli di Campagna e Marittima a prestare obbedienza a Giovanni cardinale prete di S. Prassede nominato rettore al posto di Gregorio cardinale di San Teodoro (EUBEL, *Hierarchia*, I, p. 4) che era stato destinato ad incarichi più importanti (THEINER, *Codex diplomaticus*, n. 63).

²⁶⁾ Tutto il registro Vaticano 42 contiene una documentazione interessantissima sull'amministrazione dello Stato della Chiesa, v. supra n. 23.

²⁷⁾ Goffredo de Sommercotes fu nominato il 29 aprile 1281 (ASV, Reg. Vat. 42, f. 1r), ma il 25 gennaio 1282 venne nominato Andrea Spiliati (Ibidem, f. 19v).

²⁸⁾ Era già stato rettore della Marca nel 1260-1261 (P. M. AMIANI, Memorie istoriche della città di Fano (Fano 1751), p. LVI; sull'attività di questo rettore e le direttive pontificie v. Reg. Vat. 42, passim.

di Anagni, Niccolò Conti, a lui il pontefice affida il regime del castello di Castro de' Volsci (28). Inoltre svolge una intensa attività nel ricondurre alla fedeltà tutte quelle forze che si oppongono alla scelta pontificia sia con processi che con interventi armati (29). A lui succede Federico electus Yporiensis. Anche l'attività di questo rettore è molto intensa. L'organizzazione della difesa militare convoglia le azioni sia del governo centrale che del rettore e Martino IV interviene nella scelta del capitano dell'esercito (30); nelle punizioni da infliggere ai facinorosi, permette anche di acquistare nel «castrum Frusinonis undecim casalina que obstabant custodiae castri» e, considerate le spese avute dallo stesso rettore, scrive al tesoriere dicendogli di finanziare il rettore con 200 libre (31).

Ma, proprio per le necessità di governo di una provincia dalla complessa configurazione geografica, il rettore si serve di legati o vicari: è ad essi che tocca in più occasioni l'amministrazione di affari della provincia sia in temporalibus che in spiritualibus. Nella scelta del vicario il rettore si affida a personaggi a lui ben noti: a volte membri della sua famiglia (32);

- 29) Lotta contro gli esuli del Regno. tra i quali Corrado D'Antiochia è il più potente, e inquisisce l'abate e il monastero di Fossanova che era il tramite tra gli esuli e gli aragonesi (ASV, *Instrumenta miscellanea*, n. 194; FALCO, *I comuni*, p. 483), ma v. anche quanto si dice più avanti.
- 30) Subito dopo la comunicazione della nomina e il mandato a provvedere contro Adinolfo di Mattia di Anagni, nella lettera dell'8 settembre. Martino IV ordina di deporre «Gilbertus miles de Ambiens» che aveva scelto «pro capitaneo stipendiorum Romane ecclesie in Campanie partibus commorantium» e darà l'assenso per la scelta di un capitano successivamente (Reg. Vat. 42, rispettivamente ff. 106v-107r; 108; 212v).
- 31) Sulle punizioni da infliggere a Mattia d'Anagni, v. *Ibidem*, f. 212v (n. 126), sull'acquisto di «undecim casalina ad minus pro pretio quingentorum florenorum auri» che il papa ordina acquistare e pagare «de proventibus provincie que ad manus tuas obvenient emas nostro et Romane Ecclesie nomine, faciens de emptione huiusmodi confici publica instrumenta», *Ibidem*, 212v-213r n. 129 e n. 130 per la lettera al tesoriere sull'aiuto pecuniario allo stesso retore.
- 32) Ad esempio Pietro Capocci si vale di Huguitio e di Angelus, (entrambi della propria «familiae», e precisamente Huguitio, magister, cappellano e camerario cardinalizio e Angelus è clericus camerae v. A. PARAVICINI BAGLIANI, Cardinali di curia e « familiae» pp. 308-309): entrambi agiscono tra il 1250 e il 1252 nel risolvere vertenze sui diritti della cattedrale di Veroli, negli stessi anni agisce anche un altro membro della «familia» del cardinale Riccardo di Posi che è notaio del cardinale e nella documentazione è ricordato come cappellanus o clericus (Arch. cap. di Veroli, nn. 354, 356 361); come vicedelegato dello stesso Pietro Capocci agisce, nel 1254, anche «Rostainus, cappellanus domini pape» (ibidem n. 362)

propri parenti (33), o ancora più spesso personaggi originari della stessa provincia, domini, ma soprattutto magistri, sia notai che giudici, per le questioni temporali oppure canonici o arcipreti in occasione di inquisizioni o processi contro ecclesiastici (34), essi possono sostituire i rettori per quasi tutto il periodo del rettorato oppure essere inviati a risolvere questioni contingenti. La nomina di vicari era di regola quando il rettore ricopriva alti incarichi nella curia pontificia (35) oppure in momenti particolarmente travagliati ad esempio, tra il 1249 e il 1254, periodo della lotta più dura contro l'esercito imperiale, e le terre dello Stato della Chiesa furono affidate al legato apostolico Pietro Capocci, per assicurarne il controllo effettivo, si serviva di più vicari: magister Angelus che vediamo agire a Veroli, Huguitio nominato sia auditor che vicarius, Angelo Capoccia (36). Anche durante il lungo rettorato di Giordano Perunti agirono effettivamente il nipote Giovanni in qualità di vicario e altri legati temporanei (37), successivamente agisce come vicario il giudice della provincia (38).

Al di là di periodi particolarmente travagliati, o per lontananza del rettore dalla provincia, il legame tra il rettore che resta nella sede abituale e il legato inviato a risolvere una causa resta abbastanza stretto, come è possibile rilevare dalle frequenti informazioni che il legato invia al rettore. Due processi a carico di ecclesiastici che avvengono rispettivamente nel 1281, e nel 1284, mostrano come l'operato del vicario sia controllato in maniera costante dal rettore: relazioni informative sullo status questionis vengono inviate al rettore e, a sua volta, questi impartisce direttive al suo legato, ed emerge anche la complementarietà tra il rettore «in spiritualibus» e quello «in temporalibus».

Il primo processo è a carico di Stefano canonico e mensario della chiesa di Santa Maria di Sermoneta reo di non aver rispettato le disposizioni te-

³³⁾ Giordano Perunti nomina il nipote Giovanni (WALEY, The papal State, p. 308 e la bibliografia ivi citata).

³⁴⁾ La curia, come diremo più avanti, risiedeva per lo più a Ferentino e i rettori si valevano delle persone che erano loro più vicine, come del resto è normale: troviamo perciò molti anagnini o ferentinati che agivano come delegati o vicari, il cappellano papale Stefano rettore nel 1237-1238 ha come vicario il giudice Leo de Vico (ASV, Arm. XIII, cap. VI, n. 3669). 35) Gli esempi si possono dedurre da quanto esposto nelle note precedenti.

³⁵⁾ Gii esempi si possono dedurre da quanto esposto

³⁶⁾ V. supra n. 32.

³⁷⁾ Oltre al nipote Giovanni, Petrus de Sasso, canonico verolano, agisce come vicario intorno al 1256 (v. J. H. SBARALEA *Bullarium Franciscanum*, Roma 1765, III, pp. 305-308. 38) Nel 1279 è vicario del rettore Giacomo da Tolentino che è anche il giudice generale (ASV, *Arm. I-XVIII*, n. 3698).

stamentarie di un altro canonico Oddo circa la restituzione di testi particolarmente preziosi per la chiesa stessa e di essersi appropriato di tedditi derivanti da lasciti testamentari. Rettori del periodo sono Goffredo de Sommercotes in temporalibus e il vescovo di Anagni, Pietro, in spiritualibus (39), questi delega Rainaldus Spata canonico ad ascoltare i procuratori delle due parti e successivamente il discretus vir Petrus de Castello, notaio, clericus S. Balbinae, a recarsi a Sermoneta, per ascoltare i testes ed esaminarli diligenter. Ma la sentenza verrà pronunziata dallo stesso rettore dopo aver convocato le parti a Frosinone e dopo che lo stesso canonico sarà stato giudicato dal rettore in temporalibus (40).

L'altro processo, estremamente interessante, riguarda l'abate e alcuni monaci di Fossanova accusati nel 1283 di intese con Pietro III d'Aragona in funzione antiangioina (41). Ebbene il rettore Andrea Spiliati da mandato a magister lohannes de Pacçano, familiaris domini Gottifridi S. Giorgii ad Velum aureum, (42) canonico di Santo Stefano di Alatri, di recarsi a Fossanova e ordinare all'abate Pietro di convocare i monaci e i conversi e di leggere loro la lettera con le imputazioni a loro carico. Il delegato recatosi a Fossanova, da Frosinone dove allora si trovava il rettore, dopo aver

- 39) Pietro vescovo di Anagni era stato nominato rettore in spiritualibus da Martino IV il 29 aprile 1281 (ASV, Reg. Vat. 42, f. 2v.)
- 40) P. PANTANELLI, Notizie istoriche appartenenti alla terra di Sermoneta, Roma 1911, p. 317 e sg. Come procuratore della chiesa di Santa Maria viene scelto l'arciprete Iohel che il 29 ottobre 1281 davanti al vicario del rettore Rinaldo Spata espone le accuse contro il canonico Stefano di Leonardo. L'11 novembre viene ascoltato l'imputato che nega ogni addebito, successivamente il vescovo Pietro ordina a « Petrus de Castello, notarius et clericus s. Balbinae de Anagnia» di recarsi a Sermoneta e di ascoltare i testimoni, ma poi le parti si portano di nuovo ad Anagni, sede del vescovo Pietro, e anche a Frosinone dove in quel momento risiedeva il rettore «in temporalibus».
- 41) Sul travagliato periodo che segue alla rivolta del Vespro nella provincia di Campagna e Marittima v. FALCO, *I comuni*, pp. 483-484; il documento in ASV, *Instrumenta miscellanea* 194. L'inquisizione con le lettere di Andrea Spiliati al legato sulle accuse all'abate e le testimonianze dei monaci interrogati sono contenute in 11 pezzi di pergamena, numerati progressivamente, dall'ultimo di essi pende il sigillo in cera scura del rettore questo momento particolare delle vicende del monastero di Fossanova sarà oggetto di un mio prossimo lavoro.
- 42) «Magister Iohannes de Paczano» de Alatro non viene ricordato nel testamento del cardinale Goffredo di Alatri, ma sappiamo che possedeva l'«Apparato di Sinibaldo Fieschi», passato dopo la sua morte a Leonardo da Guarcino (cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, I testamenti dei cardinali del Duecento, Miscellanea della Società romana di Storia Patria XXV, Roma 1980, pp. CXL, 395.

scoperto che un monaco era rinchiuso nel carcere del monastero, intima all'abate di liberarlo in modo da interrogarlo sulla situazione della Marittima, ma l'abate rifiuta di liberare il monaco né «volebat ipsum facere venire cum dominus comes non posset se intromittere in predictis» (43). Solo dietro minaccia di interdetto l'abate acconsente a presentare anche il monaco di nome Iohannes de Albito e il legato procede alla lettura dei capi d'accusa: di aver inviato lettere a Pietro d'Aragona; di aver ospitato nel monastero «nuntios et cursores» del re e di sua moglie (44); di aver ricevuto lettere dallo stesso re; e anche di aver reso pubblico questo favoreggiamento a Pietro d'Aragona in tutto il territorio circostante, compromettendo quindi la fidelitas dei luoghi vicini. Dalle interrogazioni dei 30 monaci, di 3 conversi e del priore risultano ampiamente confermate le accuse e ad esse se ne aggiungono altre come possesso e uso di moneta falsa, immoralità dell'abate. Sulla base delle deposizioni vengono aggiornati i capi d'accusa ai quali deve rispondere l'abate. Effettuati gli interrogatori e redattone il verbale, esso viene portato a Frosinone al rettore, il quale dopo attenta lettura, scrive una seconda lettera al legato aggiornando i capi d'accusa. Non più accuse inerenti alla sfera politica e al progetto del governo centrale, ma riguardanti i monaci per il possesso di monete false, e soprattutto l'abate per la sua immoralità e per aver ordinato «interfici quendam conversum». Il documento termina con gli interrogatori dei testimoni su queste accuse; manca però la sentenza, che era stata emessa dallo stesso rettore dopo l'esame delle testimonianze e forse era contenuta in un altro documento.

La composizione della curia e del personale al seguito del rettore resta ancora mal definita. Anzitutto vi erano dei notai, il cui numero, limitato a due o tre persone all'inizio del secolo, aumenta nella seconda metà (45): nel 1279 alla composizione tra il comune di Frosinone e i figli di Mattia di Anagni sono presenti nove «notarii curie» (46). Invece all'inizio del secolo il rettore, in alcuni casi, dà il mandato a scrivere a notai locali che sono presenti agli atti, forse ciò è da mettere in relazione alla composizione

⁴³⁾ Il rifiuto dell'abate non si fonda su alcuna motivazione, in quanto i rettori nelle province esercitano funzioni giudiziarie, fiscali e militari.

⁴⁴⁾ Molti esuli del regno si trovavano proprio nei vicini comuni di Priverno, Tetracina e Sezze. 45) Sul riordinamento della curia rettorale dopo la vittoria di Tagliacozzo v. WALEY, *The papal State*, pp. 179-182

⁴⁶⁾ THEINER, Codex diplomaticus doc. n. 392. Anche il rogatorio dell'atto Conduca fa parte dei notai della curia infatti si sottoscrive «curiae notarius generalis».

ristretta del personale della curia provinciale (47). La dizione notarius curie o notarius rectoris è costante dagli anni sessanta in poi. Come già accennato per i vicari, anche i notai in parte provengono dalla stessa provincia, e in parte dalle altre terre dello Stato della Chiesa: essi si collocano tra quel vasto ceto di notai itineranti che nello stesso periodo prestano la loro opera sia al servizio dei comuni che della stessa curia. Notai dell'Italia settentrionale si hanno con Guido Codeporco o Andrea Spillati o, ancora, il vescovo d'Ivrea che portano con sè proprio personale (48).

Alla seconda metà del secolo risale anche la presenza di un giudice generale (49) mentre frequente è il ricorso a giudici locali per dirimere controversie per il possesso di beni o diritti su chiese o per preparare l'istruttoria di un processo. Interessante al riguardo è il mandato affidato da *Gregorius de Romania* a due giudici, Andrea di Alatri e Leone di Guarcino, in occasione di una questione di confini tra il vescovo di Veroli e alcuni privati. Il rettore dà loro mandato «ut ad locum accederent personaliter cum episcopo et dictarum possessionum et terminos declarandos» (50). Si tratta di un rapporto che la curia rettorale intrattiene con alcuni provinciali contando sull'esperienza e sulle loro conoscenze di luoghi e persone anche per garantire lo svolgimento dei compiti inerenti l'ufficio.

Inoltre alla corte del rettore vi erano dei domicelli, loro seguaci che possono essere considerati a parte rispetto al personale dell'ufficio (51). Ancora un certo numero di soldati, che in tempi normali non doveva superare qualche decina di persone (52), delegati alla custodia della curia. A questo contingente nei momenti di guerra si aggiungevano le truppe inviate dai comuni. Infatti tra gli obblighi che questi avevano verso la Chiesa vi era so-

⁴⁷⁾ Arch. Cap. di Veroli, nn. 497, 505, 512, 521; v. anche SCACCIA SCARAFONI, Regesti delle carte, pp. 39-40.

⁴⁸⁾ Sono cives Placentini sia Ubertus de Adamis notaio di Ubertus de Vicecomitibus (CONTATORE, De historia Terracinensi p. 75) che Rufino di Capomaldo, notaio di Guido Codeporco (Le pergamene di Sezze) pp. 66-68.

⁴⁹⁾ Sui giudici dello Stato della Chiesa, v. G. ERMINI, I giudici provinciali della monarchia pontificia nel medioevo in «Studi economico-giuridici per cura della Facoltà di Giuri-sprudenza della R. Università di Cagliari» XVIII 1931).

⁵⁰⁾ Arch. Cap. Cattedrale di Veroli, perg. n. 199; SCACCIA SCARAFONI, Regesti, cit., pp. 48-49.

⁵¹⁾ THEINER, Codex diplomaticus, doc. n. 392.

⁵²⁾ Un'abbondante documentazione sulle milizie negli anni 1282-1284 in ASV, Reg. Vat. 42. ff. 85, 117r. Sugli eserciti al servizio della Chiesa v. D. WALEY, Papal Armies in the Thirtheent Century in «English Historical Review», LXXII (1957). Nel 1321 Giovanni XXII concederà al rettore di tenere 25 equites armati (THEINER, Codex diplomaticus. doc. n. 576).

prattutto «exercitum et parlamentum» secondo le espressioni delle lettere papali. L'exercitum, che si concretizzava nell'invio da parte dei comuni di un contingente di milites e di pedites nelle spedizioni che il rettore faceva sia contro nemici esterni, contro il comune di Roma ma anche per indurre i comuni a mantenere la propria giurisdizione entro i confini stabiliti. Solo Terracina risulta esente dalle prestazioni militari, forse in relazione ad un più gravoso onere di difesa del territorio, e non appena Uberto «de Vicecomitibus» eletto da poco rettore, invita la città ad inviare il contingente militare in aiuto del rettore contro Anagni, gli ufficiali comunali chiedono il rispetto della esenzione della quale godono, che il rettore in seguito accorda (53).

Purtroppo di convocazioni di parlamentum non ne è rimasta traccia, ma la frequenza con la quale nelle lettere pontificie se ne ribadisce l'obbligo alle città, induce a ritenere che anche nella Campagna e Marittima la convocazione avvenisse secondo le modalità e per i motivi analizzati da Giuseppe Ermini per le altre province dello Stato della Chiesa (54).

La sede del rettore inizialmente non fu stabile. Già al tempo di Innocenzo III atti rilevanti avvenivano proprio in Ferentino (55) e con tutta probabilità forse la documentazione della curia era lì conservata (56), i rettori vi risiedettero fino al 1240 circa, ma proprio per il carattere dei loro compiti essi erano costretti ad una mobilità in più luoghi della provincia e quindi a stabilire la sede dove la necessità imponeva la permanenza. Non sempre erano alloggiati in dimore di proprietà della Chiesa, a volte in proprie abitazioni: ad esempio Riccardo di Sant'Angelo risiedeva in domibus suis ad

⁵³⁾ Nella lettera del rettore si ricorda che il sindaco del comune «allegasset quod civitas predicta erat a predictis exempta ex antiqua consuetudine eis hactenus observata et de premissis erat in possessione libertatis». Le stesse motivazioni sono ripetute nelle successive lettere del rettore Guido Codeporco sullo stesso argomento (CONTATORE, *De historia Terracinensi*, pp. 75-78). Non abbiamo menzione di precedenti concessioni ma sicuramente il gravoso onere della difesa del castello di Traversa e del Pisco montano, confine meridionale dello Stato della Chiesa, è da mettere in relazione con questa esenzione.

⁵⁴⁾ Sui parlamenti dello Stato della Chiesa v. G. ERMINI, I Parlamenti dello Stato della Chiesa dalle origini al periodo Albornoziano, Roma 1930, e WALEY, The papal State, pp. 112-115.

⁵⁵⁾ Per la frequente residenza a Ferentino di Innocenzo III nel perido del suo pontificato v. A. PARAVICINI BAGLIANI, La mobilità della curia romana nel secolo XIII: Riflessi locali, in Società e istituzioni cit., pp. 155-278, in particolare pp. 220-221 e 228-230. 56) Dell'archivio della curia parla espressamente la lettera citata di Urbano V (cfr. supra nota 1).

Anagni (57). A volte i rettori erano ospiti di nobili locali (58), più spesso alloggiavano nelle dimore vescovili dei luoghi dove si trovavano (59). Certamente il discorso è diverso quando i rettori erano nominati podestà di comuni, o esercitavano tale ufficio in vece del papa e quindi risiedevano nello stesso palazzo comunale. Ma, cessati i gravi pericoli esterni, intorno agli anni ottanta del secolo, quando il sistema difensivo basato sulle rocche della Chiesa venne consolidato e i rapporti con Ferentino avevano subito mutamenti, recuperato il castrum Frusinonis (60), il rettore cominciva a risiedervi sempre più stabilmente e divenne in effetti la sede militare della curia, già nel 1282 il rettore per assicurare la custodia castri chiedeva al papa di poter acquistare undecim casalina di proprietà privata che ostacolavano la difesa e il pontefice Martino IV approvava tale acquisto (61).

Per valutare l'atteggiamento di Ferentino verso l'istituzione della curia rettorale dobbiamo richiamare alcune considerazioni di carattere generale. Per quanto i comuni del Lazio meridionale in genere non conseguano quello sviluppo che contraddistingue altri comuni dell'Italia centrale, però nel XIII secolo, l'istituzione comunale aveva comunque raggiunto un proprio svolgimento e si era consolidata una forma di autonomia durante il lungo periodo di lotte tra Impero e Papato (62). Se per il periodo fino al 1240 non sono documentati attriti tra il rettore e i Ferentinati, questi si manifestavano tra il 1237 e il 1240 in concomitanza con il periodo più duro delle lotte tra il papato e Federico II. Nel 1240 il pontefice Gregorio IX chiedeva ai Velletrani l'invio di un contingente di milites e di pedites in soccorso del rettore che si trovava a Ferentino (63), senza specificare contro chi dovesse

⁵⁷⁾ G. CAETANI, Regesta chartarum, Perugia 1922-32 vol. I, p.78. Anche il rettore Stefano (1237-1238) risicde ad Anagni «in domo domini Stephani» (Les registres de Gregoire IX, n. 4413).

⁵⁸⁾ Nel 1273 Uberto de Vicecomitibus si trova a Frosinone «in domo Iohannis Scoti» (CONTATORE, *De historia* cit., p. 75), l'anno successivo Guido Codeporco a Ferentino «in hospicio domini Iacobi de Collemedio, in quo moratur et hospitatur...» (*Le pergamene di Sezze*, p. 68).

⁵⁹⁾ Una sentenza del rettore Troysius, nel 1296, è redatta a Terracina: «actum Terracene in domibus episcopatus dicte civitatis» (Arch. Com. di Alatri, perg. n. XII).

⁶⁰⁾ Sui diversi momenti che porteranno la Chiesa ad acquisire completamente Frosinone v. THEINER, Codex diplomaticus, docc. nn. 392, 425, 429, 435.

⁶¹⁾ ASV, Reg. Lat. 42, f. 212v, n. 128.

⁶²⁾ Per un inquadramento sulla evoluzione dei comuni del Lazio Meridionale nel Duecento, Falco, I comuni cit., pp. 493-566; J. C. MAIRE-VIGUEUR, Comuni e Signorie in Umbria, Marche e Lazio in Storia d'Italia UTET, vol. VII parte II.

⁶³⁾ A. BORGIA, Istoria della chiesa e città di Velletri, Nocera 1723, p. 238; il pontefice

156 M. T. Caciorgna

essere impiegato. Le lettere pontificie del 5 maggio 1241, indirizzate l'una al podestà e ai Ferentinati e l'altra al cappellano papale *Huguicio* (64), permettono di comprendere come vi fosse stata una vera e propria guerra tra la curia rettorale e il comune; il pontefice pur lamentando la condotta dei Ferentinati ordinava al vicario di lasciare liberi i 24 ostaggi (12 milites e 12 pedites) prigionieri del rettore, dopo aver da essi ricevuto la sottomissione e il giuramento di fedeltà.

Sicuramente la rivolta di Ferentino al rettore è da mettere in relazione alla presenza di truppe imperiali ai confini dello Stato della Chiesa ed all'adesione che il comune di Ferentino aveva dato al partito imperiale. Certo, è difficile dire se si fosse trattato di una decisione presa concordemente dal comune di Ferentino oppure se il comune risentisse, come spesso accade, dell'atteggiamento di alcuni nobili, che aderendo al partito imperiale avevano tratto dietro di sè parte dei cittadini. Le vicende successive, delle quali tratterò, permettono di ipotizzare che l'atteggiamento di insubordinazione al governo centrale fosse comunque radicato nel contesto sociale di Ferentino. A questo primo momento di scontro altri ne seguirono.

Proprio per una sorta di conflittualità permanente che manifestano i comuni della Campagna in anni nei quali la sicurezza dello Stato è in pericolo, agitazioni avvenivano in pù parti, mentre anche l'azione del rettore era ostacolata dalla politica dei comuni, Ferentino riprendeva le ostilità contro Alatri per il possesso del castello di Tecchiena. La serie di scontri durerà pur con qualche interruzione dal 1245 al 1256. Secondo una prassi che ricorre in più occasioni, il pontefice inviava un proprio legato per esaminare la questione. La risoluzione era in questo momento favorevole a Ferentino infatti gli Alatrini erano costretti a risarcire i Ferentinati dei danni subiti (65). Ma i contrasti riprendevano ben più violenti solo qualche anno dopo, nel momento in cui la situazione politica risultava oltremodo compromessa dalla lotta condotta contro lo Stato della Chiesa da Manfredi che aveva ormai molto aderenti nella stessa provincia di Campagna e Marittima.

Sia Urbano IV che Clemente IV con minacce di scomunica e pene pecuniarie cercavano di evitare qualsiasi legame con il partito avverso. Erano pu-

Gregorio IX, pochi anni prima, nel confermare a Velletri i privilegi concessi dai pontefici precedenti ricorda quali sono gli impegni del comune verso la Chiesa «autem Curiae Romane unius comestionis pabulum, parlamentum etiam nec non hostem per Maritimam et Campaniam faciant» (Les registres de Gregoire IX, n. 2331).

⁶⁴⁾ THEINER, Codex diplomaticus, nn. 195 e 196.

⁶⁵⁾ Per le vicende di questa guerra, v. FALCO: I comuni, pp. 502-503.

nite le societates tra aderenti, cercati e puniti quanti aveva militato nell'esercito del Regno (66). Sedato il conflitto con Alatri, quasi senza soluzione di continuità, esplodevano altre vicende che coinvolgevano l'intera compagine cittadina e pur rientrando in sfere di competenze diverse erano in effetti espressione di uno stesso atteggiamento di autonomia nei confronti dell'autorità centrale.

Sotto lo stesso profilo, infatti, si possono esaminare sia le resistenze che clero e popolo, cui forse non era estraneo il vescovo, opponevano per circa un quindicennio alla costruzione di un convento mendicante entro le mura urbane che le lotte tra milites e pedites nel 1263-1264.

I rapporti tra comune di Ferentino e Francescani sono stati ricostruiti con dovizia di particolari da Giulio Battelli (67): dall'esame della «commissio» di Nicolò III al rettore della provincia Giacomo Savelli, egli ha descritto la travagliata vicenda e i ripetuti ostacoli alla costruzione della nuova domus (68) da parte del clero secolare. Alle vicende prese parte anche la popolazione di Ferentino ed il giudice del comune nel 1264 procedeva a sospendere per la quarta volta la costruzione. Oltre all'intervento dell'autorità giudiziaria locale nello stesso periodo abbiamo un attacco in piena notte da parte del clero secolare aiutato dal popolo distruggendo sia le abitazioni dei frati che le coltivazioni (69). Questa accresciuta ostilità avveniva alla fine del mese di maggio 1264, negli stessi giorni nei quali la popolazione aveva raggiunio un accordo con la nomina di Lando di Montelungo a capitano del popolo, non tenendo in alcun conto dei dettami pontifici.

Il conflitto tra milites e pedites traeva origine dalla destinazione di alcuni beni comuni. I pedites, come già ad Anagni qualche anno pima (70), tentavano di contrastare l'uso consueto a beneficio prevalente dei milites di alcuni «territoria» per giungere ad una più equa distribuzione di essi,

⁶⁶⁾ THEINER, Codex diplomaticus, n. 278.

⁶⁷⁾ G. BATTELLI, Il comune di Ferentino e i Francescani nei secoli XIII e XIV, in «Arch. soc. tomana» 67 (1944).

⁶⁸⁾ Insiste sul termine domus quindi edificio con funzione abitativa A. ILARI, Il mandato di Niccolò III per i frati minori di Ferentino (15 maggio 1278), in Ferentino: la diocesi cit., p. 46.

⁶⁹⁾ SBARALEA, Bullarium Franciscanum, pp. 305-308 (ed. anche da ILARI, Il mandato

⁷⁰⁾ Lo sfruttamento delle risorse comuni è alla base di contrasti tra le due classi sociali in molti comuni dell'Italia nel Medioevo, v. I beni comuni nell'Italia centrale: fonti e studi in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome 99/2 (1987). Per Anagni, v.THEINER, Codex diplomaticus, n. 161 e FALCO, I comuni, pp. 494-496.

158 M. T. Caciorgna

evitandone l'accaparramento da parte dei *milites* mediante gli appalti. I consoli, incapaci di risolvere la questione, si erano dimessi ed il nobile Lando di Montelungo, presentandosi come garante degli interessi popolari, otteneva la nomina vitalizia a capitano del popolo (71).

La presenza dei frati minori si presentava come uno strumento di ulteriore controllo da parte pontificia sulla vita interna; in un contesto nel quale l'autorità centrale era ampiamente messa in discussione, aderenti a Manfredi erano molti nobili e comuni proprio della Campagna. La fitta corrispondenza e i legati che il pontefice già dall'anno precedente inviava nella provincia sia per ricondurre Ferentino alla fedeltà alla Chiesa che per risolvere in questo momento le vicende della costruzione del convento francescano andavano di pari passo.

Il rettore, Giordano Perunti, vicecancelliere della Chiesa, forse impegnato in questo periodo in altri fronti (72), ed i suoi vicari non hanno potere di ricondurre il comune alla fedeltà alla Chiesa. I pontefici Urbano IV e Clemente IV si rivolgevano direttamente ai vescovi delle diocesi campanine per ricondurre le popolazioni alla fedeltà.

Il mandato di Urbano IV ai vescovi di Anagni, Alatri, Veroli, Ferentino del 14 luglio 1263, ordinava di convocare i fideles ed esporre le pene comminate dal papa agli aderenti di Manfredi; successivamente il 28 febbraio 1264 rivolgendosi sempre ai vescovi vietava i matrimoni con le persone provenienti dal Regno (73). Un'altra lettera diretta al vescovo di Ferentino imponeva di convocare il popolo per comunicare che il pontefice esigeva la revoca della elezione di Lando di Montelungo a capitano del popolo (74). Un compito affidato al vescovo di Ferentino che manifesta come ogni autorità concorreva per assicurare la fedeltà al governo centrale. Il risultato della missione non raggiungeva i fini sperati, ma solo che il nuovo capitano et quidam ambassatores popularium si recassero presso il pontefice, ma, mentre al cospetto del pontefice Orlanduccio rinunciava all'elezione, tornato a Ferentino, veniva eletto per un triennio capitano del popolo. Nessun effetto sortiva

⁷¹⁾ Ibidem, p. 511.

⁷²⁾ Su questo periodo, v. WALEY, The papal State, pp. 176-179.

⁷³⁾ V. supra nota 66 e THEINER, Codex diplomaticus, nn. 289 (in questa lettera sono vietate le alienazioni di feudi e castelli della Campagna e Marittima a persone del Regno); 293, (anche in J. GUIRAUD, Les registres de Urban IV (1261-1264), Patis 1901, nn. 282, 758. 74) Nella lettera il pontefice, dopo aver ricordato il comportamento di Lando da Montelungo, incarica il vescovo di comminare pene pecuniarie ai cittadini che avessero continuato a seguire Orlando di Montelungo (Ibidem n. 775).

neppure il successivo mandato di Urbano IV (datato 1 maggio 1264) al rettore nel quale ordinava di indurre i consoli «reassumi regimen dicti communis» (75). È difficile dire se Giordano Perunti fosse entrato a Ferentino in quanto la vita cittadina si svolgeva intorno al nuovo capitano e sul finire dello stesso mese di maggio abbiamo l'attacco congiunto di clero e popolo alla costruzione francescana, già ricordato. Il regime della città restava saldamente in mano a Lando di Montelungo e inchieste e commissioni venivano affidate dai pontefici in difesa dei frati dapprima a Rolando da Ferentino e poi a Giacomo Savelli (76).

Solo tre anni dopo nel 1267, quindi alla scadenza del periodo stabilito nella elezione di Lando, il pontefice rivolgendosi al vescovo di Anagni ingiungeva la confisca dei beni di Lando di Montelungo e dei suoi aderenti (77).

Ma i tempi erano mutati. Caduto Manfredi, il partito papale recuperava la saldezza anche con l'aiuto militare di Carlo d'Angiò, che portava alla vittoria finale di Tagliacozzo (78), Ferentino rientrava nel controllo della Chiesa: era nominato podestà Balduino da Supino. Questi componeva i dissidi cittadini con là nomina di un consiglio composto di ugual numero di membri sia di parte popolare che nobiliare.

Lo stesso podestà, con due milites e due pedites, recatosi a Viterbo presso il pontefice, «pro universis militibus et popularibus» supplicava il pontefice, che avendo soddisfatto i danni arrecati ai milites e le spese che il vescovo di Anagni aveva avuto «in prosecutione ipsius negotii», chiedeva che venissero tolte le scomuniche comminate dal papa e dal rettore e l'interdetto (79). Onorio IV affidava questo compito al vescovo di Anagni.

⁷⁵⁾ Anche dell'ambasceria di Orlando abbiamo notizia nella lettera del pontefice al rettore Ibidem. n. 795.

⁷⁶⁾ BATTELLI, Il comune di Ferentino cit, pp. 172-176.77) THEINER, Codex diplomaticus, n. 314.

⁷⁸⁾ Per le vicende di questo periodo DUPRÉ THESEIDER, Roma dal comune di popolo, pp. 131-180.

⁷⁹⁾ Notizia di questa ambasceria nella lettera del 25 agosto 1267 con la quale Clemente IV incarica il vescovo di Anagni di assolvere i Ferentinati «evenit quod Balduinus de Supino potestas et Iohannes Egiptius et Clemens milites et Beraldus et Petrus Guillelmi populares de Ferentino communiter pro universis militibus et popularibus eiusdem loci ad nostram presentiam...humiliter supplicarunt ut cum iidem populares, apostolicis parendo mandatis, obsides et fideiussores tibi iuxta mandatum...curaverant exhibere ac satisfecerant eisdem militibus de dampnis et iniuriis allata sibi fuisse dicebant exceptis tribus ex predictis militibus qui satisfactionem pro parte que contigebant...noluerunt et populares tuisque beneplacitis super expensis quas hactenus in prosecutione ipsius negotii subiisti aperire dictis popularibus...» (ASV, A-Arm. I-XVIII, 2108).

I Francescani riuscivano a compiere la costruzione e prendere stabile dimora solo dopo l'intervento di Giacomo Savelli e i futuri rapporti con essi erano improntati a collaborazione, tanto che anche in Ferentino l'archivio comunale veniva conservato presso i Francescani come accadeva in altri comuni della provincia (80).

Ma la mancanza di documenti sulla storia di Ferentino nel decennio successivo lascia in ombra un periodo importante per gli equilibri interni raggiunti, per valutare le scelte politiche di Balduino da Supino e soprattutto i rapporti con la curia rettorale. Nel 1274 comunque il rettore Giudo Codeporco risiedeva nella città, in domibus lacobi del Collemedio ed alcuni Ferentinati già nell'anno precedente avevano prestato fideiussione per il comune di Sezze, e nello stesso anno erano presenti come testimoni ad atti del rettore (81). Sembra di poter dedurre una soluzione pacifica dei rapporti, nè sono testimoniate ulteriori azioni avverse al rettore e alla sua curia nel XIII secolo.

Ma le passate vicende e in special modo la situazione di travaglio in cui si trovava l'intera provincia di Campagna e Marittima e la rivolta di Anagni che occupava il rettore negli anni successsivi (82), comportano da parte del governo centrale un controllo più attento e vigile della vita locale.

Controllo perseguito soprattutto con l'invio di podestà romani e degli ambienti della curia centrale o con la nomina podestà dei rettori stessi nei momenti nei quali le fazioni cittadine non riuscivano ad accordarsi: alla guida di Ferentino nel 1287 si trovava il rettore della provincia Deodato de Urbe, esercita il potere in sua vece Giacomo di Foligno, che ricopre anche l'ufficio di giudice (83); successivamente, nel 1290, Ottaviano da Brumforte (84).

La sede rettorale si trovava sempre più stabilmente a Frosinone (85). Già nel 1283 erano stati acquistati undecim casalina all'interno della cinta muraria di Frosinone vicini alla rocca in modo da consentire una facile difesa, quivi veniva costruita una rocca ben munita all'inizio del XIV secolo e proprio a Frosinone si teneva il parlamentum, tra l'altro il più antico di cui è rimasta documentazione, nel 1324 (86).

81) Cfr. documento cit. alla nota 47.

⁸⁰⁾ BATTELLI, Il comune di Ferentino, p. 361.

⁸²⁾ Per le difficoltà derivanti da questa rivolta il rettore chiederà aiuto al comune di Terracina (CONTATORE, De historia Terracinensi cit. pp. 75-76).

⁸³⁾ Archivio di Trisulti, Ferentino, 31 (28 ottobre 1287) cit. in FALCO, I comuni, p. 511.

⁸⁴⁾ Ibidem, p. 511.

⁸⁵⁾ Ponendo l'attenzione all'actum nei documenti emanati dai rettori, risultano sempre più frequentemente rogati a Frosinone (Arch. com. di Alatri, nn. XII, XIII).

⁸⁶⁾ THEINER, Codex diplomaticus, n. 707.

CONCLUSIONI DI GIULIO BATTELLI

Al termine di questo pomeriggio di studio, che già nel programma si annunziava di grande interesse per la storia medievale di Ferentino, sento il dovere di rilevare che le quattro relazioni hanno pienamente risposto alle aspettative per contenuto e per impostazione metodologica.

Rossella Motta ci ha offerto una visione precisa dell'aspetto urbano della città, delle sue mura, delle vie, delle chiese e degli edifici pubblici e privati, attraverso l'esame comparato della documentazione archeologica, monumentale e documentaria: una visione articolata, accompagnata da appropriate osservazioni di carattere storico.

Sandro Carocci ha trattato con senso critico il problema della conoscenza della vita giornaliera della popolazione, attraverso l'osservazione dei rapporti tra i componenti della stessa famiglia e tra le famiglie dello stesso ceppo. Egli ha utilizzato ampiamente una documentazione scarsamente considerata a questo riguardo, cioè i catasti. Sono di grande interesse le differenze osservate nei comportamenti dei componenti della struttura familiare rispetto ad altre ricerche compiute da storici recenti. Il suo contributo vale anche come un esempio per altre regioni di tradizioni diverse.

Cristina Carbonetti ha esaminato un nuovo aspetto dell'organizzazione interna del Comune, estendendo la ricerca - a completamento della troppo scarsa documentazione per Ferentino - alle altre città della Campagna e Marittima. Ne risulta che il notaio è al centro di ogni attività pubblica, amministrativa e giudiziaria, ma la sua posizione rispetto al podestà varia nel corso del '200. Finora questo aspetto specifico è poco considerato: si deve alla relatrice di aver chiarito il problema.

Da Maria Teresa Caciorgna abbiamo avuto un'esposizione quanto mai attenta del rapporto tra il potere cittadino dei comuni della Campagna e Marittima, in particolare di Ferentino, e il potere esercitato dagli organi della Chiesa, nel secolo XIII, secolo definito giustamente di transizione, di contrasti tra gli ordinamenti precedenti e i nuovi, che si andavano affermando. L'azione del rettore della provincia è al centro di tale evoluzione.

Nell'esprimere il mio personale apprezzamento per l'alto livello scientifico delle quattro comunicazioni, sono certo di interpretare i sentimenti e la soddisfazione dei numerosi uditori, tra i quali sono alcuni Maestri: ai giovani relatori un cordiale grazie e molti auguri per i loro studi.

PARTE III

12 Marzo 1988

TERME POMPEO, ore 10 Presiede la Sessione il prof. PAOLO BREZZI

ANGELA LANCONELLI

I MESTIERI DELL'ALIMENTAZIONE NELLO STATUTO DI FERENTINO

Il problema dell'approvvigionamento alimentare rappresenta nella storia delle città medioevali un dato costante (1).

Una delle testimonianze più immediate delle condizioni dei rifornimenti alimentari nel medioevo viene dalla legislazione statutaria, in particolare dal riproporsi continuo ed insistente, nella quasi totalità degli statuti comunali, dei medesimi provvedimenti annonari: divieto assoluto di portare fuori del contado le derrate di prima necessità, obbligo per i produttori

1) Sui problemi annonari dei centri urbani esiste una bibliografia vasta ma dispersiva, sia perché indicazioni valide si ritrovano anche negli studi sull'agricoltura, sul commercio, sull'alimentazione, sia perché gli stessi studi incentrati sulla politica annonaria, ad eccezione del libro di H. C. PEYER, Zur Getreidepolitik oberitalienischer Städte in 13. Jahrhundert, Vienna 1950, fanno riferimento in prevalenza a singole realtà locali. Sul tema disponiamo tuttavia, di due utili sintesi - corredate da ampie, anche se non esaurienti, indicazioni bibliografiche - che possono essere assunte come punto di partenza per ulteriori approfondimenti. La prima è quella pubblicata nel 1965 da C. M. CIPOLLA in Storia economica Cambridge, III. Le città e la politica economica nel Medioevo, trad. it., Torino 1977, pp. 462-496; l'altra, tracciata in tempi più recenti, si deve a Ch. M. de la RONCIÈRE, L'approvisionement des villes italiennes au Moyen Age (XIVe - XVe siècles), in L'approvisionement des villes de l'Europe occidentale au Moyen Age et aux Temps modernes, Auch 1985, pp. 33-51. Quanto alla politica annonaria dei comuni laziali si rinvia alla relazione di L. PALERMO pubblicata in questo volume nonchè al saggio del medesimo autore su Il commercio del grano in un sistema annonario: l'Italia centrale nel tardo Medioevo, in Mercati e consumi. Organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo, I Convegno nazionale di storia del commercio in Italia, Reggio Emilia 6-7 giugno 1984. Modena 8-9 giugno 1984, Bologna 1986.

di condurle sul mercato cittadino ed altre disposizioni di analogo tenore, come il divieto di fare incetta di merci allo scopo di rivenderle o quello, imposto agli addetti al vettovagliamento, di costituirsi in corporazione (2).

In realtà, queste norme a carattere rigidamente protezionistico, che ritroviamo, con significativa univocità di accenti, tanto negli statuti dei maggiori comuni della penisola, quanto in quelli di realtà urbane minori, non esauriscono la politica annonaria delle città. Essa si configura piuttosto come una somma di interventi articolati, che lascia spazio anche ai tentativi di organizzare e incrementare la produzione del contado — indirizzandola verso determinati prodotti (3) e ampliando le aree destinate alle coltivazioni (4) — alle iniziative in materia di scambi commerciali, alla creazione di magazzini pubblici per l'accumulo di grosse scorte di cereali.

Anche il controllo della vendita delle derrate alimentari rappresenta un momento fondamentale della politica annonaria. Le autorità comunali, infatti, dimostrano piena consapevolezza del fatto che l'afflusso delle merci in grande quantità non è per sé sufficiente a garantire né un'adeguata disponibilità delle merci stesse, né il mantenimento di prezzi equi e che a tutela dei consumatori è necessario sorvegliare e regolamentare le attività legate all'alimentazione, così da fronteggiare eventuali manovre speculative. Da qui l'insistenza con cui negli statuti cittadini ricorrono le disposizioni sul mercato e si moltiplicano le norme che regolamentano fin nei più minuti dettagli le attività dei diversi mestieri legati alla produzione e alla vendita di derrate alimentari.

Con l'aiuto della legislazione statutaria, dunque, cercheremo in questa sede di illustrare la disciplina del sistema distributivo nella Ferentino del tardo medioevo, avvalendoci allo scopo anche dei chiarimenti e delle integrazioni che possono venire dai più o meno coevi statuti di alcuni centri vicini (5),

2) Cfr. DE LA RONCIÈRE, L'approvisionement, cit.

³⁾ Emblematico il caso della diffusione dell'olivo nelle campagne toscane del tardo medioevo illustrato da G. PINTO, La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia rura-le. società, Firenze, 1982, pp. 188-192.

⁴⁾ Tra gli esempi conosciuti acquista un particolare rilievo la grande opera di bonifica intrapresa sul finire del secolo XII dal comune di Verona; v. A. CASTAGNETTI, Primi aspetti di politica annonaria nell'Italia comunale. La bonifica della «palus comunis Verone» (1194-1199), «Studi medievali», ser. III, XV (1974), pp. 188-192.

⁵⁾ Sono stati presi in considerazione gli statuti di Alatti, (Gli statuti medievali del Comune di Alatri, a cura di M. D'ALATRI e C. CAROSI, Alatti 1976, in seguito St. d'Alatri) e quelli di Veroli del 1538 nell'edizione a stampa del 1657 (Statutum seu leges municipales communis Civitatis Verularum, Velletti 1657, in seguito St. di Veroli).

nonché dalla documentazione conservata nell'archivio del Comune (6).

In materia di controllo della distribuzione, le direttrici principali lungo le quali si muove l'azione delle autorità cittadine sono individuabili nel contenimento dei prezzi, nella eliminazione delle frodi e nella tutela della qualità delle merci. Per quanto concerne il contenimento dei prezzi, il principale ostacolo con il quale i comuni sono chiamati a misurarsi è rappresentato dai tentativi — messi in atto sia da privati che da gruppi di mestiere — di organizzare monopoli tendenti a sottrarre prodotti al mercato per determinare la lievitazione dei prezzi. In alcune città — è noto l'esempio di Bologna (7) — si vieta alle professioni legate a settori vitali dell'approvvigionamento di costituirsi in arte, identificandosi nelle corporazioni il tramite più immediato di pratiche monopolistiche. Altrove, le autorità contrastano — non è dato sapere con quanta decisione ed efficacia — sia gli accaparratori, sia, più in generale, l'intervento degli intermediari (8).

A Ferentino gli statuti non recano traccia di disposizioni volte ad ostacolare le associazioni di mestiere (9), ma cercano di eliminare o ridurre l'intervento degli intermediari disponendo che i prodotti portati dai *forenses* siano venduti da colui che li ha condotti a Ferentino e non da altri (10) e riaffermando in più occasioni il divieto di incettare allo scopo di riven-

⁶⁾ L'Archivio storico del comune di Ferentino (verrà indicato con la sigla ASCF) è stato consultato quando non era ancora iniziato il riordinamento che è tuttora in corso. L'esame della documentazione si è pertanto limitato ad una parte del materiale, quella individuabile ed accessibile anche in assenza di un inventario.

⁷⁾ A. I. PINI, Potere pubblico e addetti ai trasporti e al vettovagliamento nel medioevo: il caso di Bologna, «Nuova rivista storica», LXVI (1982), pp. 253-281.

⁸⁾ Si veda in proposito la legislazione sulla vendita del pesce illustrata da G. MIRA, La pesca nel Medioevo nelle acque interne italiane, Milano 1937, alle pp. 72-76. Emblematica è la formula di giuramento che segue, presa dal capitolare dei pescivendoli veneziani del 1227: «Iuro...quod a modo in antea «ottobre 1227» usque ad festum Sancti Michaelis prius venturum «29 settembre 1228» non comparabo nec comparari faciam pisces nec volatilia per aliquod ingenium causa revendendi», (G. MONTICOLO, I capitolari delle Arti Veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia Vecchia, I, Roma 1896 (Fonti per la storia d'Italia, 26), p. 59.

⁹⁾ È quanto accade, invece, ad Alatri nei confronti dei macellai, allorchè gli statuti stabiliscono che il podestà sia tenuto a procedere «contra macellarios de Alatri de hiis que fecerint contra statuta tangentia eorum artem et ministeria, et maxime de conventiculis illicitis, iuris (così nell'edizione) et compagniis que fierent inter eos contra statutum»; St. d'Alatri, V, 1, pp. 245-246.

¹⁰⁾ Statuta civitatis Ferentini, a cura di M. VENDITTELLI, Roma 1988 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XXVIII), (St. di Ferentino) V, 18, p. 209.

derli (causa revendendi) sia i generi fondamentali — cereali, legumi, pesci, sale — sia altri di largo consumo, quali carni salate, prosciutti, tonnina e cacciagione (11). Anche la frutta è compresa tra le merci «protette»: è vietato acquistarne in quantità che superino il valore di sei denari (12).

Il comune però non si limita ad influire sul mercato attraverso i divieti. L'attenzione degli statutari si rivolge anche al controllo di pesi, misure, qualità e prezzi delle merci. Sugli organismi a ciò preposti l'insieme delle norme fornisce dati eterogenei e di problematica lettura, a causa della asistematicità con cui nel tempo provvedimenti di carattere diverso si sono sovrapposti. Se alcune rubriche, infatti, distribuiscono le responsabilità tra il camerlengo, il consilium communis e il podestà, coadiuvato da boni homines, custodes o superstites (13) la rubrica 20 del libro I pone di fronte ad una situazione in tutto diversa, stabilendo che ad occuparsi del settore, con i medesimi compiti, siano quattro grascerii, da eleggersi uno per porta (14).

È ipotizzabile, quindi, che a Ferentino — analogamente a quanto accade in numerose altre città fra XIII e XIV secolo in concomitanza con l'acuirsi dei problemi di approvvigionamento e con l'estendersi nel settore dell'intervento diretto delle autorità comunali — si sia presentata la necessità, in un momento non individuabile, di istituire una magistratura appositamente incaricata della gestione della politica annonaria (15). Al tempo stesso si può ritenere che con la comparsa dei grascerii gli altri ufficiali del comune non siano stati sollevati dalle loro responsabilità. Nei libri camerariatus conservati nell'Archivio storico del comune di Ferentino, le denunzie contro i macellai colpevoli di aver venduto la carne ad un prezzo maggiore

11) Ivi, II, 121, pp. 126-127.

12) Ivi, V, 18, p. 209. Per il grano un'apposita disposizione viene dedicata agli acquisti effettuati da albergatori e panicocule: nessuno è autorizzato a comprarne per più di quattro rubbia al mese per farne pane da vendere; ivi, II, 121, p. 126.

¹³⁾ Si vedano, a titolo di esempio, la rubrica 56 del libro V, che affida la verifica delle misure in uso nei mulini al camerlengo del comune, coadiuvato da quattro custodes e un famulum (p. 227); la 117 del libro II, che incarica del controllo sui pesi il podestà o il rettore o il giudice del comune (p. 123); e la 44 del libro V che incarica dello stesso compito due boni homines eletti dal consiglio cittadino (p. 221).

¹⁴⁾ St. di Ferentino, I, 20, pp. 19-23. La città era divisa, dal punto di vista amministrativo, in quattro contrade, ognuna delle quali prendeva il nome dalla porta alla quale faceva capo: porta Montanea, porta Posterula (o Portella o S. Francesco), porta Burgi (o S. Agata), porta Sanguinaria; cfr. St. di Ferentino, p. 6 nota 2. Sulle porte di Ferentino si vedano M. A. SCARPIGNATO, R. MOTTA, Ferentino. in Lazio medievale, Roma 1980, pp. 145-166, alle pp. 147-149.

¹⁵⁾ Cfr. DE LA RONCIÈRE, L'approvisionement, pp. 45-47.

di quello stabilito sono fatte contemporaneamente dai grascerii, dal miles del podestà e dal custos communis (16); d'altra parte, una struttura di analoga complessità è prevista dagli statuti di Alatri che affiancano ai nove grascerii, nove boni homines preposti al controllo sui mulini, due superstites sui macelli, nove preposti a taverne, pesi, misure, panettieri e pizzicaroli (17).

Entrando nel merito delle disposizioni va rilevata l'importanza attribuita al controllo di pesi e misure. «Fraus sepe committitur in mensuris continentibus plus debito» (18), sentenziano gli statutari ferentinati, quasi a voler giustificare la puntigliosa insistenza con cui affrontano il problema descrivendo per ciascuna categoria di rivenditori i rispettivi recipienti ed i pesi. Il controllo di questi è compito precipuo dei grascerii, incaricati anche di sovrintendere in generale a tutto il settore della vendita al minuto e alla panificazione (19) e viene effettuato tramite ispezioni mensili, nel corso delle quali gli esemplari esistenti nelle singole botteghe vengono confrontati con i campioni depositati presso il camerlengo del comune e sigillati a garanzia della regolarità (20). Le disposizioni sono poi integrate ed ampliate nelle rubriche relative ai singoli mestieri: per macellai e pescivendoli si delibera anche in merito alle bilance, disponendo che le funi dei due piatti debbano essere di eguale lunghezza ed i pesi non di pietra, bensì di ferro (21), mentre per i mugnai si specifica che non possano tenere nel mulino niente altro se non un solo recipiente di ferro della capacità di un terzo della coppa e di un trentaseiesimo del rubbio (22).

¹⁶⁾ ASCF, Liber camerariatus, post 1483; c. 13r; «Corsus miles domini potestatis accusat Micelem et Ambrosectum macellarios de Ferentino quos dixit invenisse vendidisse carnes porcenas...ad rationem octo sollidorum per decenam ultra appretiamentum factum per dominos officiales»; c. 13v: «Antonius Lutii grascerius comunis accusat...»; c. 46r: «Antonius Geronimi custos comunis accusat...».

¹⁷⁾ St. di Alatri, I, 20, 29-31, pp. 121-122, 126-128.

¹⁸⁾ St. di Ferentino, 1, 20, p. 19.

¹⁹⁾ Ivi, 1, 20, a p. 22: «Item quod dicti grascerii possint et valeant ex eorum proprio officio providere super omnes vendentes, ementes et accoctumantes et super panicoculas et eorum ministerio prout eis placuerit assectare secundum temporis qualitatem».

²⁰⁾ Ibidem, pp. 19-23.

²¹⁾ Ivi, V, 15; p. 208: «et quod funes bilanciarum sint in longitudine equales. Et quod non debeant habere pondera de lapidibus, sed de ferro signata signo communis tantum»; ivi, V, 24, pp. 211-212: «[et] bilances cum quibus ponderant dictos pis» «[ces tenere] debeant secundum quod tenentur [in venditi]» «one [car]» «nium», Alla pesatura delle carni sono dedicate altre rubriche del libro V: la 4, che analizza i vari pesi (multipli e sottomultipli della libra; v. ivi, il testo della nota 26 a p. 20) e la 17 a p. 209.

²²⁾ Ivi, V, 56, pp, 226-228, a p. 226.

Ogni sei mesi il consiglio è chiamato a formulare per carne, pane e vino, un piano concernente modalità di vendita, qualità e quantità delle merci che debbono essere messe in circolazione (23). I prezzi, invece, vengono fissati da appositi incaricati (superstites, appretiatores) sulla base della qualità della merce («secundum qualitatem...prout eis melius visum fuerit») (24) non una volta per tutte, ma di volta in volta, man mano che i prodotti vengono messi in vendita, in modo da poter tenere conto del mutare delle condizioni di mercato (25).

Il ricorso a piani di vendita, annuali o semestrali, trova riscontro negli statuti dei centri vicini. Per Alatri siamo informati in dettaglio sulla procedura seguita per regolamentare il mercato della carne; tra la Domenica delle Palme e il Giovedì Santo il consiglio cittadino prendeva provvedimenti in merito alla vendita di montoni, pecore, capre, castrati e cacciagione, mentre nell'ultima settimana di settembre, deliberava sulle carni porcine e il lardo (26).

La regolamentazione delle modalità di vendita non è, tuttavia, affidata alla sola redazione di piani generali. Gli stessi statuti scendono nel det-

23) Ivi, V, I, p. 205: «Statuimus et ordinamus quod medio anno consilium communis civitatis Ferentini debeat pro [ponere], ordinare et deliberare et modum et ordinem exhibere in venditione carnium, panis et vini et secundum modum, quem ipsi consiliarii deliberabunt, sic debeat per superstites executioni mandari».

24) Ivi, V, 24, pp. 211-212, a p. 212.

25) Per la carne viene stabilito che il consiglio e il podestà nominino due superstites incaricati di esaminare le bestie prima della macellazione e di fissarne il prezzo «secundum dictarum carnium qualitatem» (ivi, V, 3, p. 205). Anche i pesci saranno venduti «secundum discretionem duorum bonorum virorum eligendorum per officiales et potestatem»; ivi, V, 24, pp. 211-212.

26) St. di Alatri, V, I, pp. 243-246, a p. 243. Le date non erano scelte a caso, ma coincidevano con quelle in cui l'offerta delle rispettive categorie di bestiame era più alta. Le macellazioni degli ovicaprini, infatti, generalmente si addensavano nel periodo pasquale che coincideva in linea di massima con quello della tosatura (aprile - maggio); mentre per i suini la lunghezza del periodo d'ingrasso ne imponeva la macellazione solo a partire dall'autunno. Si vedano in proposito i dati sull'andamento mensile delle macellazioni a Prato, nel periodo 1 marzo 1389 - 15 febbraio 1390, analizzati da G. NIGRO, Gli uomini dell'irco. Indagine sui consumi di carne nel basso Medioevo. Prato alla fine del '300, Firenze 1983, pp. 25-41, in particolare il diagramma n. 3 a p. 40. Ad analoghi risultati giungono le indagini di F. LEVEROTTI su Massa di Lunigiana, Il consumo della carne a Massa all'inizio del XV secolo, «Archeologia medievale», VIII (1981), pp. 227-238 (i dati riguardano le macellazioni degli anni 1399-1401), e quelle di S. FRESCURA NEPOTI su Macellazione e consumo della carne a Bologna: confronto tra dati documentari ed archeozoologici per gli inizi del secolo XV, ivi, pp. 281-297 (si vedano le tabelle a p. 293 e le figure alle pp. 294-295).

taglio dei singoli mestieri con una serie di norme che consentono di ricostruire l'articolarsi dell'intervento del comune.

Le indicazioni più preziose vengono dalle rubriche destinate a reprimere le diverse forme di frode commerciale. Il pane, venduto nelle strade e nelle piazze, è uno dei generi sottoposti ai controlli più severi. Oltre a fissare un limite agli acquisti di grano delle *panicocule*, allo scopo di evitare manovre speculative (27), gli statuti intervengono con decisione nel merito della panificazione stessa, affidando ai *grascerii* il compito di controllarla e di verificarne la rispondenza ai requisiti fissati (28).

Se la normativa su osti e venditori di vino risulta meno interessante nella nostra ottica, in quanto — se si fa eccezione per le disposizioni tendenti ad evitare frodi nella mescita e a tutelare l'igiene (29) — appare ispirata più da problemi di ordine pubblico che di rifornimento (30), con i mugnai torniamo ad occuparci di un mestiere le cui funzioni sono vitali per l'approvvigionamento (31). Le testimonianze relative agli impianti molitori presenti nel territorio, anche se difficilmente coordinabili in un quadro d'insieme chiaro, sono numerose e rinviano alla fiorente produzione di cereali delle campagne ferentinati (32). Dalla rubrica 59 del libro V, sappiamo che un primo gruppo di mulini è concentrato nella località Olenti, ricca

27) St. di Ferentino, II, 121, pp. 126-127.

28) Ivi, I, 20, p. 22: «Item quod quicunque tenuerit panem ad vendendum debeat tenere bene coctum et bene factum ad mandatum et executionem fiendam per dictos grascerios vendere et in plateis et viis tenere».

29) Ivi, II, 119, pp. 124-125, «Item statuimus quod tabernarii ipsi seu venditores vini teneantur da [re ementi] bus vinum mensuram bene plenam sine aliqua gorgeria» (a. p. 125); V, 23, p. 211: «Item quod omnes tabernarii et ceteri vendentes vinum ad minutum, sicut incipiunt vendere ad petectum, ita vendant usque ad finem dum erit de vino in vegete que incepta est ad vendendum continue non interpellatim».

30) Ivi, IÎ, 119, pp. 124-125 (la rubrica descrive in dettaglio il funzionamento delle taverne); III, 22, pp. 154-155; V, 61, p. 229. La normativa statutaria in materia è tra le fonti che offrono gli scorci più pittoreschi sul modo in cui veniva trascorso il tempo libero. Per il Lazio se ne veda una vivace rassegna in A. CORTONESI, Il lavoro del contadino, Bolo-

gna 1988, pp. 91-95.
31) Sull'importanza che i cereali assumono nell'alimentazione di ampi strati di popolazione in epoca pieno e bassomedioevale, si vedano gli studi di M. MONTANARI, Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari, Torino 1984, pp. 149-173, 201-217: Id., Alimentazione e cultura nel Medioevo, Bari 1988, pp. 124-146.
32) All'agricoltura ferentinate sono dedicate alcune pagine del volume di A. CORTONE-SI, Terre e signori nel Lazio medievale, Napoli 1988, pp. 135-171; per la cerealicoltura si vedano in particolare le pp.138-142, nelle quali viene presa in esame la documentazione sugli impianti molitori.

di sorgenti, in massima parte solforose, e situata ad est della città (33). Altri, di cui conosciamo i proprietari, sono alimentati dalle acque del torrente Alabro, un affluente del fiume Sacco, che bagna la parte occidentale del territorio ferentinate. Sono la mola di proprietà della chiesa di S. Maria Maggiore di Ferentino (34), il molendinum Vite Roscie, ricordato in un inventario dei beni dell'ospedale romano del S. Spirito (35), quelli, confinanti, di Tolomeo e del magister Matheus Pulpus (36) ed ancora gli impianti di proprietà del comune. Di questi, mai ricordati dagli statuti (37), troviamo ampia testimonianza nei registri del camerlengo dove sono annotate

33) St. di Ferentino, pp. 228-229.

34) ASCF, Notaio non identificato, a. 1496, cc. 422v-423r: i chierici di S. Maria Maggiore locano a «magistro Benedicto Papa de castro Guarceni...unum statium, locum seu possessionem cum uno sedile molendini et molendino cum lapidibus novis seu recentis, cum retricine et omnibus aliis ferris pro ipso molendino» con contratto ventinovennale. Benedetto si impegna non solo a tenere in buono stato il mulino «situm in territorio Ferentini in contrata Alapi, in curso Alapi, iuxta rem ecclesie Sancti Pancratii, iuxta cursum aque», ma anche a «facere et fabricare ipsius expensis domum in dicto loco, adeo quod dictum molendinum fiat in ordine macinandi et valcheria libere valcandi». La chiesa partecipa solo alle spese per l'acquisto di pietre, retrecine (la ruota del mulino) e ferri, ossia di quanto è necessario per l'impianto molitorio e concorda per l'affitto del mulino e della gualchiera il canone di 5 rubbia di grano (pari a circa 15 hl.). Su S. Maria Maggiore (il cui edificio è stato oggetto di accurate indagini storico-architettoniche: cfr. M. RIGHETTI TOSTI - CROCE, S. Maria Maggiore, l'architettura: proposte per una rilettura critica, «Storia della Città», 15/16 (1979), pp. 125-130 e F. VONA, I precedenti storiografici, ivi, pp. 123-124), si veda F. CARAFFA, Ferentino. S. Maria Maggiore, in Monasticon Italiae, I. Roma e Lazio, a cura del Centro storico benedettino italiano, Cesena 1981, pp. 141-142.

35) L'inventario è pubblicato in CORTONESI, Terre e signori, cit., pp.166-167.

36) Ne è fatta menzione in un documento che dovrebbe essere conservato nell'Archivio del monastero di S. Bartolomeo di Trisulti, il quale da molti anni, puttroppo, è chiuso al pubblico. Data l'impossibilità di consultare le carte, si è fatto ricorso ai regesti contenuti in un voluminoso repertorio seicentesco, il Repertorium scripturarum domus Sancti Bartholomei de Trisulto, conservato nel medesimo archivio, ma consultabile in riproduzione fotografica presso la Società Romana di Storia Patria. I regesti dei documenti sono divisi per località e contrassegnati da una lettera; tra quelli relativi a Ferentino, con la segnatura Alphabetum quartum, VI, O si trova un instrumentum, datato 28 febbraio 1333 « in quo magister Matheus Pulpus promittit Andree Passello cum nomine suorum aliorum molendinariorum, reficere suis sumptibus archaturam positam in Alapro territorii Ferentini, iuxta illud domini Tholomei et archaturam antiquam, pro pretio librarum XII».

37) L'unico riferimento si trova nella rubrica 69 del libro III, la quale dispone che tutti i debiti e i crediti del comune debbano essere annotati in un apposito registro ed aggiunge che nello stesso registro vanno riportati separatamente tutti i pagamenti relativi alla vendita delle entrate comunali «omnes venditiones et solutiones herbatici, glandium, passus, ga-

belle, spicatici, molendinorum, macellorum...» (St. Ferentino, p. 178).

le spese sostenute per la loro manutenzione e per fortificarli nelle occasioni in cui, o per la guerra in corso o per un passaggio di truppe, la loro posizione marginale rispetto al territorio cittadino (38) li espone agli assalti dei nemici (39).

La diffidenza della comunità nei confronti dei mugnai e le preoccupazioni per il buon funzionamento di un servizio così importante per il rifornimento cittadino, trovano una puntuale corrispondenza nelle disposizioni statutarie. L'attività dei mugnai è disciplinata rigorosamente in tutte le sue diverse fasi. La molitura — quota-parte della farina spettante al mugnaio (40) — deve essere prelevata in presenza del proprietario (41), ed è previsto il risarcimento del danno, oltre il pagamento di una pena, nel caso che la farina sia macinata male o il grano sia in qualche modo rovinato (42).

38) Il corso dell'Alabro si trova rispetto all'abitato ad una distanza che oscilla tra i 3 e i 4 Km. 39) ASCF, Liber camerariatus Antonii Buctarii, Exitus; il registro offre un esempio significativo. Vi sono annotate, tra le altre, le spese effettuate per i mulini nei mesi della guerra tra il re di Napoli e Innocenzo VIII. Per il mese di gennaio sono segnati acquisti di pane e vino per i due custodi del mulino (cc. 3v-4v), che ricevono a più riprese anche pagamenti in denaro «pro custodia facta in molendinis» (cc. 5r-6r). Altre spese si riferiscono all'acquisto di armi («abbati S. Marie Gaudentium pro sagictinis datis pro subsidio comunis in custodia molendinorum», c. 9v) e a lavori di riparazione («cuidam fabro alatrino venienti cum ferramentibus... pro reparatione molendinorum, videlicet in aptando et in recoperiendo tecta molendini»; c. 7v). Nonostante i provvedimenti adottati i mulini furono distrutti. A c. 8r sono registrate le spese per un messo «eunti Ananiam cum litteris comunis pro... auxilio in recuperatione molendinorum eo tempore quando fuerunt fracta et combusta», e, successivamente, quelle per rimettere in funzione gli impianti: c. 10r, si restituiscono 42 carlini a «Iohanne Forcello comodanti pro subsidio lapidum molendinorum per ipsum emptorum nomine comunitatis»; c. llv, «Meli Manuelis pro. III, libris acciarii pro reparatione molendini videlicet pro maratellis et aliis ferramentis»; ibidem, «pro pane, vino et sardis» ai trasportatori delle mole e «pro lignamina conducta ad molendina et laboratura ciocchorum pro tabulis conficiendis pro incassatura molendini». Cfr. anche G. FALCO I comuni della Campagna e della Marittima nel Medioevo, «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria, XLII (1919), pp. 537-605; XLVII (1924), pp. 116-187; XLVIII (1925), pp. 5-94; XLIX (1926), pp. 127-302; il lungo articolo è stato di recente ripubblicato in G. FALCO, Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo, II, Roma 1988, pp. 419-690. 40) Sulle variazioni di questa quota testimoniate dalla legislazione statutaria laziale v. COR-TONESI, Terre e signori, cit., pp. 63-64 e nota 197.

41) St. di Ferentino, V. 56, pp. 226-227: «... si dicti molendinarii... receperint in absentia domini bladi vel portantis ipsum...» (p. 227). Cfr. CORTONESI, Terre e signori, cit., alle pp. 140-142.

42) St. di Ferentino, V, 56, p. 227: «Adiicientes quod, si molinarius fecerit malam farinam vel granum vel si sub molendino dictum granum ceciderit, teneatur molinarius damnum reficere patienti ad solam requisitionem perdentis vel patientis damnum et sit in pena. XL. sollidorum».

I mugnai sono tenuti anche ad aiutare i clienti nel trasporto del grano al mulino, partecipando alle operazioni di carico e scarico dei sacchi (43), e a curare la manutenzione dei canali che, oltre ad alimentare i loro impianti, garantiscono il drenaggio della pianura ferentinate e, quindi, la stessa possibilità di coltivarla (44).

Alla vendita del pesce, il cui consumo in età medioevale è largamente diffuso e riguarda tutti gli strati sociali (45), non è dedicato molto spazio, analogamente a quanto si riscontra in tutti i centri per i quali il rifornimento di questo genere di prima necessità non presenta problemi (46). È da rilevare, tuttavia, come ricorrano nella legislazione ferentinate gli stessi provvedimenti che, di regola, troviamo adottati in materia di commercio del pesce dalle autorità cittadine allo scopo di garantire abbondanza di merce a prezzi equi: accentramento del mercato in un unico luogo — la piazza del comune, dove tutti i prodotti ittici devono essere condotti al momento del loro arrivo in città (47) — imposizione di calmieri dei prezzi e una

- 43) Ivi, V, 58, p. 228: «Item statuimus etiam quod molinarii teneantur iuvare omnes homines et personas euntes ad macinandum ad eorum molendina vel per viam et pariter ad caricandum et exonerandum bestias». Il mugnaio poteva anche effettuare con i propri animali il trasporto del grano al mulino, in tal caso la quota parte della farina a lui spettante aumentava; ivi, V, 56, p. 22; cfr. CORTONESI, *Terre e signori*, cit., a p. 141.
- 45) Sull'importanza del consumo del pesce nel medioevo v. A. I. PINI, Pesce, pescivendoli e mercanti di pesce in Bologna medioevale, «Il Carrobbio», I (1976), pp. 329-349, alle pp. 329-331.
- 46) Si può richiamare, a titolo di confronto, la situazione che illustrano per Roma gli statuti cittadini del 1363: si veda in proposito A. LANCONELLI, Gli «Statuta pescivendulorum Urbis» (1405). Note sul commercio del pesce a Roma fra XIV e XV secolo, «Archivio della Società Romana di Storia Patria, 108 (1985), pp. 83-131, in particolare alle pp. 90-94. Per quanto concerne invece più in generale i problemi relativi alla pesca e al commercio del pesce in età medioevale si rinvia al libro di G. MIRA, La pesca, cit., Milano 1937, che contiene un ampio e documentato esame della legislazione in materia.
- 47) St. di Ferentino, V, 24, pp. 211-212: «Item statuimus et ordinamus quod vendentes et portantes pisces ad vendendum in Ferentino teneantur eos vendere in platea iuxta palatium in lapidibus in dicta platea positis et portatores ipsorum piscium teneantur eos scaricare in dicta platea et non alibi». Accanto al luogo ove si svolgeva il mercato del pesce si trovava anche uno dei macelli di proprietà del comune: «Recepi a Durante, emptore macelli comunis existentis prope cancellatam piscium...» (ASCF, Liber camerariatus Antonii Buctarii, c. 13 v). Anche ad Alatri è previsto che «omnes piscarii aut pisciovinduli et alii habentes pisces venales teneantur scarcare pisces in platea Communis et non alibi»; sulla piazza è previsto che possano essere assegnati ai pescivendoli due botteghe («due ianue apothece platee predicte, proximiores cisterne»), mentre coloro che vorranno potranno, una volta com-

rigorosa tutela della freschezza della merce (48).

Si può ritenere che la presenza nella pianura, oltre all'Alabro, di una fitta rete di corsi d'acqua, dove la pesca era libera da vincoli (49) potesse garantire il soddisfacimento delle esigenze di autoconsumo e al tempo stesso rifornire il mercato cittadino. Occorre, in proposito, ricordare come nel medioevo anche i corsi d'acqua più modesti fossero ricchi di pesce. Grazie all'assidua manutenzione cui erano sottoposti e agli sbarramenti destinati ai mulini, avevano un livello stabile, il che consentiva di allevare i pesci pressoché ovunque (50).

Ciò non vuol dire che il mercato ferentinate del pesce fosse privo di vivacità; non manca menzione del pesce di mare, sarde ed altre qualità non specificate di pesce fresco («sarde et alii pisces marini recentes») (51), e neppure di quello proveniente dal Fucino, — prima del prosciugamento uno dei laghi più importanti dell'Italia peninsulare (52) — a testimonianza di percorsi commerciali che, per questa derrata, sono ancora in parte da mettere in luce (53).

piute le operazioni di scarico e di controllo dei pesci, portarli presso il trivio delle chiese di Santa Lucia e Sant'Andrea (St. di Alatri, V, 64, p. 281). Sull'argomento v. MIRA, La pesca, cit., alle pp. 72-73.

48) Cfr. sui calmieri la nota 25 a p. 170. Per quanto riguarda la tutela della freschezza è essenziale la limitazione del periodo di esposizione della merce, caratteristica costante della normativa sulla vendita dei prodotti ittici. A Ferentino la rubrica 24 del libro V stabilisce che dal 1° ottobre al 1° giugno i pesci possano restare sui banchi di vendita per due giorni e un solo giorno per la restante parte dell'anno (St. di Ferentino, p. 211); a Veroli il termine è, senza distinzione di stagioni, di due giorni, trascorsi i quali i pesci, freschi o conservati, potranno essere ugualmente messi in vendita ma fuori delle mura, (St. di Veroli, V, 56, p. 115).

49) Sul regime giuridico delle acque interne v. MIRA, La pesca, cit., pp. 1-27. Quanto alla situazione ferentinate, alla pesca nell'Alabro accenna lo stesso statuto per ricordare come essa debba avvenire senza danno per le altre attività che sono alimentate dall'acqua del torrente: «Item quod volentes piscare iuxta Alabrum teneantur ire unde minus damnum inferant et si aliquod damnum dederint, ipsum teneantur emendare patienti», St. di Ferentino, V, 37, p. 217.

50) R. GRAND, R. DELATOUCHE, Storia agraria del medioevo, trad. it., Milano 1968, p. 482.

51) St. di Ferentino, V, 24, pp. 211-212.

52) Il Fucino, prosciugato nella seconda metà del secolo scorso, era il terzo per estensione fra i laghi italiani; sulla sua produzione ittica e sui sistemi di pesca v. L. LOPEZ, Lago di Fucino e dintorni, L'Aquila 1976.

53) Cfr. La registrazione di un pagamento «cuidam pescivendulo de Fucino pro una decena cum dimidia piscium» (circa 5 Kg.) annotata in uno dei registri del camerlengo: ASCF, Liber camerariatus, 1466, c. 4v.

Il mestiere al quale lo statuto dedica maggiore attenzione è quello dei macellai. Disprezzato nell'alto medioevo ed annoverato tra i negotia illicita, per i pregiudizi legati al tabù del sangue (54), continua nei secoli successivi ad attirare la diffidenza delle autorità per altri e più concreti motivi. Come è stato sottolineato, le corporazioni dei macellai raggiungono pressoché ovunque posizioni economicamente e politicamente solide e influenti, grazie alla stessa organizzazione del loro lavoro. La difficoltà di accesso ai rifornimenti per gli alti costi del bestiame, l'alta specializzazione richiesta dalla professione, la delimitazione dei luoghi adibiti alla macellazione per motivi igienici, sono determinanti nell'offrire alla categoria un forte potere monopolistico, difficilmente attaccabile dalle stesse autorità comunali (55).

La diffidenza nei confronti dei macellai (56) — che, peraltro, maneggiano quotidianamente e con abilità indiscussa coltelli, accette ed altri strumenti da macello che sono anche pericolose armi — non è però l'unica preoccupazione che si può leggere dietro le righe delle numerose rubriche dedicate al loro lavoro. C'è anche, ed è presente a chiare lettere in un passo degli statuti di Alatri, l'esigenza di garantire il rifornimento di carne in quantità sufficiente: «ut fertilitas carnium ...debitis temporibus vigeat» (57); una preoccupazione difficilmente immaginabile sino alla prima metà del Trecento, ma diffusa nell'età successiva in seguito all'aumento dei consumi carnei (58).

⁵⁴⁾ J. LE GOFF, Tempo della chiesa e tempo del mercante. Saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo, trad. it., Torino 1977, pp. 54-71, in particolare per i macellai si vedano le pp. 55-56 e 70.

⁵⁵⁾ Cft. S. L. THRUPP, Le corporazioni, in Storia economica Cambridge, III, Le città, cit.,

pp. 265-329, alle pp. 287-291 e 303.

⁵⁶⁾ Lo statuto di Ferentino inserisce i macellai accanto a varie categorie di infames (homicide, proditores, fures) nel novero di coloro ai quali è victato in parte l'accesso alle cariche pubbliche; St. di Ferentino, I, 1, pp. 6-9, a p. 7. Analoga disposizione si trova nella rubrica 12 del libro I degli statuti di Alatri (p. 111): «Nullus insuper macellarius aut molinarius possit in civitate Alatri aliquod officium obtinere...nec eligi, ut supra, ad aliquod ex dictis officiis». Cfr. FALCO, I comuni della Campagna cit., II, a p. 685 del volume.

⁵⁷⁾ St. di Alatri, V, 1, pp. 243-246, a p. 243.

⁵⁸⁾ In merito al dibattito che si è sviluppato intorno alle tesi di W. ABEL (formulate in Congiuntura agraria e crisi agraria, trad. it., Torino 1976, ma il volume era stato pubblicato nel 1935), secondo il quale la domanda di carne sarebbe cresciuta con l'aumento del potere d'acquisto tra XIV e inizio del XV secolo, si veda il punto della situazione fatto da M. S. MAZZI, Note per una storia dell'alimentazione nell'Italia medievale, in Studi di storia medievale e moderna, per Ernesto Sestan, pp. 57-102. alle pp. 85-90.

Il controllo della categoria è molto stretto. A Ferentino viene fatto obbligo ai macellai di tenere costantemente provvisto di carne il mercato, pena l'allontanamento dalla città (59). Particolare attenzione è dedicata alla macellazione delle bestie vaccine che può avvenire solo dopo il controllo di appositi ufficiali, incaricati anche di stabilire il prezzo della carne in rapporto alla qualità (60); severe pene sono previste per chi tenti di evitare i controlli lavorando di notte o in luoghi diversi da quelli consentiti (61).

Anche il movimento del bestiame è seguito da vicino. I singoli capi al loro arrivo dovranno essere registrati presso il notaio delle cause civili e, una volta avvenuta la registrazione, è proibito condurli fuori dal territorio del comune (62).

Vendita e macellazione avvengono nello stesso luogo. Non è chiaro dallo statuto se gli impianti siano tutti di proprietà del comune. Sappiamo solo che questo possiede più di un macello che il podestà è tenuto a mettere all'incanto entro quindici giorni dall'assunzione della carica (63). I registri del camerlengo ci aiutano a localizzarli; uno si trova sulla piazza del comune e sembra che la sua costruzione risalga alla metà degli anni ottanta (64); un altro è accanto alla bottega di *Mele ebreo* (65). Anche i singoli cittadini

59) St. di Ferentino, V, 2, p. 205: «...Potestas civitatis Ferentini possit cogere macellarios...ad faciendum carnes secundum prudentiam consilii specialis toto tempore sui regiminis. Et si dicti macellarii recusarent, possit eos confinare toto tempore predicto cum penarum adiectione secundum eis videbitur».

60) Ivi, V, 3, p. 205: «...Nullus de civitate Ferentini vel aliunde possit et debeat per se vel per alium aliquam bestiam baccinam occidere vel macellare seu vendere alicui persone, nisi primo ostensa fuerit viva superstitibus vel aliis duobus hominibus...nec dicte carnes ipsius bestie vendi possint, nisi prius sit taxatum per eos...Et si dicte carnes fuerint macilente et non bone, nullo modo vendantur; debeant dicti superstites vel homines de dicto modo et ordine diminuere secundum dictarum carnium qualitatem».

61) Ivi, V, 3, p. 206: «Item quod macellarii non debeant occidere bestiam aliquam in loco privato vel de nocte causa macellandi vel pro macello».

62) Ivi, V, 103, p. 243.

63) Ivi, V, 27, pp. 212-213. Negli statuti di Veroli la rubrica che riguarda i macellai è costituita dal testo dei capitoli d'appalto del macello comunale; St. di Veroli, V, 1, pp. 97-100. 64) ASCF, Liber camerariatus, 1485, c. 25r: pagamento di dieci carlini «pro expensis factis in macello hedificato in platea»; c. 27v: «Antonio de Turice portanti cum bubalis ipsius forcinas de lignamine pro macello hedificato in platea comunis». Contemporaneamente ai lavori del macello sembra che siano stati effettuati degli interventi anche sulla piazza: a c. 27r è registrata una spesa per l'acquisto di pietre «pro colonnis lodii platee»; un'altra si trova a c. 27v e riguarda l'acquisto di 100 cantoni «pro platea».

65) Ivi, Liber camerariatus Antonii Buctarii, Entrate, c. 14v: «A Matheo Rentii emptore macelli videlicet prope apothecam et rem Melis pro parte sue solutionis debite dicti macelli».

che posseggono dei maiali possono servirsi degli impianti comunali per macellare i propri animali e commerciarne le carni se si impegnano però a venderne almeno la metà al prezzo ufficiale fissato dai superstites (66).

La tutela del consumatore è un altro obiettivo che impegna le autorità cittadine in misura direttamente proporzionale alla propensione dei macellai alla frode. Rientrano in questa ottica disposizioni comuni anche agli statuti di altre città (67), come il divieto di vendere un tipo di carne per un altro (68), di tenere sullo stesso banco carne di bestie di genere e sesso diverso (69), di pesare insieme alla carne gli intestini, i piedi o le teste, parti che avevano una loro commercializzazione, ma ad un prezzo decisamente inferiore (70). Non è consentito vendere grasso di maiale fresco allo stesso prezzo della carne (71) o scambiare un tipo di grasso con un altro (72).

La vendita delle carni mortacine — quelle di bestie morte per malattia

Sulla figura di Mele, operatore commerciale attivo nella Ferentino del secondo Quattrocento si veda la relazione di A. ESPOSITO pubblicata in questo volume. Nello stesso foglio del registro è annotato il pagamento dell'appalto di un altro macello del comune «existentis prope cancellatam piscium», ma non è possibile sapere con certezza se si tratti di un terzo impianto oppure di quello esistente sulla piazza del comune.

66) St. di Ferentino, V, 100, pp. 242-243.

67) Cfr. St. di Alatri, V, 1, pp. 243-246; St. di Veroli, V, 1, pp. 97-100. Per un raffronto a livello regionale della normativa riguardante i macellai si veda la situazione di Viterbo illustrata da S. COCCIA, Lo Statuto dell'arte dei macellari del macello minore di Viterbo del 1384, in Atti della Giornata di studio per la storia della Tuscia medievale, Viterbo 26 marzo 1986, in corso di stampa.

68) St. di Ferentino, V, 7, p. 206.
69) Ivi, V, 10, p. 207: «...quod nullus...tenere valeat in una tallia carnes diversarum generum bestiarum, vel masculinas et femininas simul et semel».

70) Ivi, V, 7, p. 206: «quod nullus macellarius ponderet cum carnibus intestina seu ventramina bestiarum vel inmisceat in eis neque pedes neque capita bestiarum». Ad Alatri si dispone che i macellai «possint...vendere trippas baccinas ad pondus, tamen pro tertia parte minori pretio illo quo venduntur carnes ipsarum» (St. di Alatri, V, 1, p. 244).

71) St. di Ferentino, V, 99, p. 242.

72) Ivi, V, 10, p. 207. Al grasso animale (assungiam, unctum, sepum) è dedicata anche la rubrica 16 del libro V, che proibisce di farne incetta allo scopo di andarlo a vendere fuori del territorio di Ferentino e stabilisce la quantità massima che può essere acquistata per gli usi domestici (pro domo) in due decene (circa 7 Kg.). Sull'importanza del grasso animale usato principalmente, anche se non esclusivamente, per la cottura dei cibi (si veda, comunque anche la rubrica 8 dello stesso libro V, che fa riferimento a grasso salato e affumicato) v. A. M. NADA PATRONE, Il cibo del ricco ed il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pedemontana negli ultimi secoli del Medioevo, Torino 1981, alle pp. 187-188.

o incidente — non è vietata, ma ci si preoccupa di separarla da quella delle carni di qualità superiore imponendo che venga effettuata fuori delle porte della città (73).

Non mancano, infine, disposizioni ispirate da preoccupazioni di carattere igienico, come il divieto di soffiare sotto la pelle degli animali per facilitarne il distacco dalla carne (74) e l'obbligo di sottoporre le bestie grosse, prima della macellazione, al rito della cazia, un esame che avviene davanti al palazzo comunale alla presenza degli ufficiali, ed ha, verosimilmente, lo scopo di accertare lo stato di salute del bestiame (75).

⁷³⁾ St. di Ferentino, V, 11, p. 207. Si fa eccezione per le carni di animali morsi da lupi (le carnes lupatitie).
74) Cfr. COCCIA, Lo Statuto, cit., il testo corrispondente alla nota 48.

⁷⁵⁾ St. di Ferentino, V, 12, p. 208. Cfr. St. di Alatri, V, 1, p. 244.

LUCIANO PALERMO

POLITICA ANNONARIA E NORMATIVA STATUTARIA NEI COMUNI LAZIALI BASSO-MEDIOEVALI; LA GESTIONE DELL'OFFERTA

1. Offerta di beni alimentari e interventismo economico nel basso Medioevo

L'offerta dei beni di consumo alimentare, e soprattutto di grano, nei mercati cittadini dell'Italia basso-medievale assai raramente era lasciata al libero gioco dello scambio mercantile. Questo poteva in qualche caso anche accadere, ma solo in anni di grande abbondanza o in città situate in zone dotate di forti capacità produttive; la regola generalmente osservata prevedeva, invece, che le autorità politiche entrassero pesantemente nella gestione dell'offerta e la manovrassero attraverso alcuni specifici strumenti di politica economica che nel loro complesso costituivano ciò che noi oggi definiremmo una vera e propria politica annonaria (1). Questi principi interventistici venivano esercitati, in linea di massima, su tutti i prodotti agricoli

1) I criteri generali della politica economica degli stati e delle città dell'epoca pre-industriale, con particolari riferimenti alle scelte di politica annonaria, sono studiati in C. M. CIPOL-LA, La politica economica dei governi, in «Storia Economica Cambridge», 3, Le città e la politica economica nel Medioevo, Torino 1977, p. 462 sgg.; Id., Storia economica dell'Europa pre-industriale, Bologna 1974. V., inoltre, l'impostazione generale della problematica in E. MILLER, Politica economica e finanza pubblica (1000-1500), in «Storia economica d'Europa», diretta da C. M. CIPOLLA, 1, Il Medioevo, Torino 1979, p. 285 sgg. Sulla politica annonaria di singole città o di singoli stati, sia italiani che europei, in età bassomedioevale, esistono numerosi studi, alcuni dei quali saranno citati nelle pagine che seguono.

destinati all'alimentazione umana, ma si riversavano in modo continuo ed assillante sui beni dotati di maggior significato strategico (cui non corrispondeva necessariamente un maggior valore economico): il grano e gli altri cereali (2).

Per collocare in una corretta prospettiva storica la realtà della gestione della politica annonaria dei comuni medioevali italiani, e di quelli laziali in modo specifico, perché ad essi si farà qui di seguito particolare riferimento, bisogna dunque ricollegarsi in via preliminare ad un grande fenomeno storico: la formazione e la crescita del sistema centralizzato e politicamente controllato della circolazione dei beni alimentari, e particolarmente del grano; e per cogliere il significato strutturale del fenomeno sarà sufficiente tener presente che si tratta di un modello di politica annonaria che ha interessato un intero blocco di secoli, quelli compresi tra la bassa età medioevale e l'introduzione, in epoca moderna, dei principi liberoscambisti, e che ha avuto una diffusione praticamente universale in tutte le città e gli stati dell'Europa pre-industriale (3). E anzi, secondo studiosi assai autorevoli, le stesse necessità che hanno spinto alla formazione di un tale strumento di politica economica sono alla radice della formazione degli stati regionali o nazionali rinascimentali e moderni: l'assolutismo politico e il dirigismo annonario sono spesso apparsi come due aspetti complementari dello stesso vasto, e per tanti altri riguardi complesso, fenomeno storico (4).

Già da queste osservazioni possiamo dedurre che il modello di politica

3) Cfr. la bibliografia citata qui sopra, alla nota n. 1.

²⁾ Anche sulle strategie politiche relative alla questione granaria in età comunale esiste una letteratura assai ampia. Per la situazione italiana si veda H. C. PEYER, Zur Getreidepolitik oberitalienischer Städte im 13. Jahrhundert, Wien 1950; U. GUALAZZINI, Aspetti giuridici della politica frumentaria dei Comuni nel Medioevo, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 1956, p. 43 sgg. Ulteriori aggiornamenti sono presenti in G. PINTO, Appunti sulla politica annonaria in Italia fra XIII e XV secolo, in Aspetti della vita economica medievale, Atti del Convegno nel X anniversario della morte di F. MELIS, Firenze 1985, p. 624 sgg. Sulle strategie mercantili, legate alla commercializzazione dei cereali, v. C. MANCA, Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale, Milano 1966; M. DEL TREPPO, I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV, Napoli 1972; M. TANGHERONI, Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona, 1. La Sardegna, Cagliari 1981.

⁴⁾ Su questa problematica, relativamente alla situazione italiana, cfr. G. CHITTOLINI, La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, Torino 1979.

annonaria che emerge dalla documentazione qui principalmente considerata, quella degli statuti prodotti dai comuni laziali basso-medievali, non può essere considerato come un semplice brano di storia locale; esattamente al contrario, ci troviamo di fronte alle prime manifestazioni di una vicenda plurisecolare, destinata a condizionare, attraverso una serie di manovre sul versante dell'offerta, i livelli dei consumi alimentari di intere generazioni di individui. È necessario, naturalmente, per la concretezza della ricerca storica, andare a verificare come questo comune principio di dirigismo annonario venisse applicato nelle particolari situazioni illustrate dalla documentazione e dunque, in questo caso, nelle specifiche condizioni delle comunità cittadine presenti nel territorio laziale basso-medievale, ma questa verifica dovrà anche mettere in luce gli elementi di un modello di mercato destinato a superare i confini economici delle mura cittadine e a confluire in qualche cosa di più ampio: anche nei territori che costituivano le varie province dello stato regionale pontificio già alla fine del Medioevo era in vigore un ferreo dirigismo annonario, le cui norme di applicazione rimasero in funzione per molti secoli e furono abolite solo nei primi anni del XIX

Alcuni aspetti politici di questo complesso fenomeno sono stati studiati. È stato messo in evidenza come il controllo assai rigido dell'offerta dei beni alimentari nei vari mercati cittadini assegnasse un enorme potere a chi fosse stato in grado di attuarlo, tanto in una grande città come nella più piccola comunità del territorio. Ed era inevitabile che ciò accadesse soprattutto in presenza di strutture agrarie quali quelle laziali basso-medievali, dotate, almeno nell'area subregionale settentrionale, di un buon sovrappiù di produzione cerealicola esportabile ma largamente dominate da una nobiltà terriera forte quanto ostile alle esperienze politiche comunali (6). In queste condizioni lo scontro per il predominio politico finiva spesso per

⁵⁾ Sulla formazione del sistema annonario centralizzato nelle province soggette all'autorità ecclesiastica cfr. L. PALERMO, Il commercio del grano in un sistema annonario: L'Italia centrale nel tardo Medioevo, in Mercati e consumi, I Convegno Nazionale di Storia del Commercio in Italia, Bologna 1986, p. 79 sgg. Sulle fasi storiche conclusive del medesimo sistema v. N. LA MARCA, L'abolizione del vincolismo annonario nello Stato della Chiesa, Roma 1988

⁶⁾ Cfr. L.PALERMO, op. cit. Sui modi della produzione cerealicola laziale, con particolari riferimenti all'area subregionale settentrionale, v. A. CORTONESI, Terre e signori nel Lazio medioevale. Un'economia rurale nei secoli XIII-XIV, Napoli 1988; Id., Il lavoro del contadino. Uomini, tecniche, colture nella Tuscia tardomedioevale, Bologna 1988.

coincidere con la lotta per il possesso delle fonti del rifornimento cerealicolo del mercato cittadino (7). Si è rivelata, invece, più complessa l'analisi degli aspetti propriamente economici del centralismo annonario degli stessi comuni laziali basso-medievali, anche per la carenza, in molti casi totale, di dati quantitativi.

2. Il sistema annonario centralizzato

Ma quali erano le caratteristiche di un sistema annonario centralizzato? Con quali categorie economiche potrebbe essere descritto? Possiamo dire, osservando la realtà da questo specifico punto di vista, che esso si presenta nell'età comunale già dotato di strutture e forme assai articolate. L'obbietivo fondamentale del suo sussistere, tanto nei comuni laziali come dappertutto, era quello di consentire alle pubbliche autorità di esercitare il massimo controllo possibile sulla fase conclusiva del circuito economico, quella del consumo (8). Ma apparve quasi subito dappertutto evidente che il controllo sui consumi richiedeva un progressivo spostamento all'indietro dell'intervento autoritario: era necessario, cioè, risalire alle fasi della commercializzazione dei beni alimentari, poiché le caratteristiche del mercato già influivano in modo determinante sulle quantità dei consumi. Ma anche queste ulteriori fasi, rapidamente raggiunte dappertutto, si rivelarono nella maggior parte dei casi insufficienti, poiché in mancanza di prezzi remunerativi i beni alimentari, e il grano per primo, sparivano immediatamente dal mercato ufficiale. Si dovette, dunque, spingere il controllo ancora più indietro, verso le stesse fasi della produzione, e pur di giungere al suo incremento si arrivò, in alcuni casi, a disporre delle deroghe al pieno diritto dei proprietari di utilizzare liberamente le proprie terre. Ma i risultati, come vedremo, non furono pari alle aspettative (9).

Questa catena di progressiva espansione degli interventi autoritari non

⁷⁾ Cfr. L. PALERMO, Mercati del grano a Roma tra Medioevo e Rinascimento, I. Il mercato distrettuale del grano in età comunale, Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma 1990.

8) Sulla utilizzazione storica delle categorie economiche v. C. MANCA, Introduzione alla storia dei sistemi economici in Europa dal Feudalesimo al Capitalismo, parte prima: Gli strumenti dell'analisi, Padova 1987.

⁹⁾ Alcuni aspetti della politica di sostegno alla produzione attuata nel Lazio quattrocentesco sono illustrati in A. CORTONESI, Pascolo e Colture nel Lazio alla fine del Medioevo, in Fatti e figure del Lazio Medievale, Lunario Romano 1979.

deve essere intesa, naturalmente, in senso strettamente cronologico: ogni città, ogni regione era, da questo punto di vista, del tutto dipendente dalle condizioni concrete delle proprie capacità produttive e dai propri modelli di mercato (10). E tuttavia, pur nel necessario rispetto per la particolarità di ciascuna situazione, appare evidente che un processo di progressiva espansione dell'interventismo si realizzò dappertutto, fino a sfociare nei sistemi centralistici ed autoritari degli stati assoluti rinascimentali; e si può aggiungere che la centralizzazione dell'offerta dei beni annonari, quasi sempre attraverso le tre fasi qui sopra ricordate, si presenta assai spesso come uno dei più evidenti elementi di continuità nella transizione dai modelli economici e politici comunali a quelli ormai pienamente signorili (11).

Dal punto di vista della concreta fattibilità, ogni passaggio si rivelava più complesso da realizzare rispetto a quello precedente. Ed infatti, il tentativo più elementare, quello di controllare i consumi attraverso la semplice imposizione di norme sui prezzi, fu quasi sempre il punto di partenza degli interventi delle autorità; e soprattutto nelle città più grandi esso trovava facilmente un consenso di massa perché aveva nella compressione for-

10) È bene, tuttavia, sottolineare che anche le città e le regioni dotate di ampie possibilità produttive svilupparono politiche di controllo dell'offerta, anche se spesso esse si rivelavano inutili o di difficile applicazione. Tali appaiono, ad esempio, le situazioni della città pugliesi o siciliane basso-medievali, gravitanti per i rifornimenti granari in aree tra le più produttive dell'intero bacino del Mediterraneo. Su questa problematica cfr. G. YVER, Le commerce et les marchands dans l'Italie méridionale au XIIIe et au XIVe siècle, Paris 1903; A. PETINO, Aspetti della politica granaria a Catania e in Sicilia nel Quattrocento, Catania 1952; C. MANCA, Colonie iberiche in Italia nei secoli XIV e XV, in «Anuario de estudios medievales», 10 (1980) p. 505 sgg.; O. CANCILA, Baroni e popolo nella Sicilia del grano, Palermo 1983. Appaiono, invece, dotate di maggior equilibrio ed efficienza alcune politiche di gestione dell'offerta annonaria presenti nei centri comunali dell'Italia centrosettentrionale; cfr. G. PINTO, Il libro del biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348, Firenze 1978; CH. M. de LA RONCIÈRE, Prix et salaires à Florence au XIVe siècle (1280-1380), Roma 1982; F. BOCCHI, Una campagna per la città: la politica annonaria delle città emiliane nel Medioevo, in «Annali dell'Istituto Alcide Cervi», 7 (1985), p. 65 sgg. Su questa tematica è disponibile una bibliografia assai ampia (cfr. il Capitolo Introduttivo in L. PALERMO, Mercati del grano a Roma cit.).

11) Il settore della politica annonaria è probabilmente quello in cui maggiormente emergono elementi di continuità, pur nella più ampia tematica delle trasformazioni che segnano il passaggio dai sistemi economici comunali e quelli delle signorie. Sugli aspetti laziali di questa continuità v. L. PALERMO, Il commercio del grano cit. Sulla più generale situazione italiana v. i contributi di O. CAPITANI, G. CHERUBINI, A. I. PINI e G. CHITTO-LINI in Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia, «Stotia d'Italia».

IV, UTET, Torino 1981 (con ulteriori indicazioni bibliografiche).

zosa dei prezzi del grano e degli altri beni alimentari la sua più evidente e convincente manifestazione. Era il tentativo più semplice da attuare e poteva portare, s'intende solo nel breve o brevissimo periodo, a qualche risultato positivo, purché fosse accompagnato da qualche contemporanea manovra sull'offerta, ad esempio qualche consistente importazione di grano, che tuttavia non sempre i comuni riuscivano a portare a termine agevolmente (12).

Il secondo e successivo livello di intervento, quello sulla comercializzazione, era già molto più complesso da realizzare; e anche là dove si tentò di farlo con maggiore energia, come in molti comuni laziali e nella stessa Roma, spazi assai ampi rimasero sempre aperti al contrabbando. Il problema fu solo parzialmente risolto con l'avvento delle strutture economiche delle signorie regionali, che favorirono, fin dove poterono, la formazione di grandi monopoli commerciali sostenuti da capitali pubblici e imposero rigidi controlli fiscali sullo spostamento interno e internazionale del grano (13).

Il punto finale di arrivo dell'intero sistema dei controlli, soprattutto nelle regioni dotate di buoni potenzialità produttive, era normalmente quella che abbiamo definito come terza fase: il controllo sulla produzione e sugli investimenti. Questo obbiettivo si rivelò come un'impresa ancor più ardua da portare a termine, e anche là dove fu in concreto raggiunto, come nel caso dell'area laziale, si dimostrò, nel lungo periodo, una manovra ricca di conseguenze assai negative. Questo livello dei controlli implicava, infatti, una diretta e talvolta violenta contrapposizione tra gli interessi dei consumatori e quelli dei proprietari, anche se è discutibile che questo abbia potuto alimentare il sorgere di opposte fazioni politiche cittadine (14).

La contrapposizione era generata dall'aspetto più intimamente contraddittorio e paradossale della politica annonaria dominante nella maggior parte

¹²⁾ Sulla posizione delle varie città italiane basso-medioevali per quanto riguarda la necessità e la possibilità di importare beni alimentari cerealicoli v. le osservazioni presenti in G. PINTO, Appunti sulla politica annonaria cit. (con ulteriori indicazioni bibliografiche).
13) Manca uno studio sistematico di questi aspetti delle vicende economiche dei sistemi signorili italiani, anche se utili indicazioni sono reperibili su quasi tutte le opere, fin qui citate, dedicate all'analisi dei vari sistemi annonari.

¹⁴⁾ È noto che questa tesi è stata sostenuta dal Caggese (Classi e comuni rurali nel Medioevo italiano, vol. II, Firenze 1908) e dal SALVEMINI (Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295, Torino 1960, p. 137 sgg.). Sulle discussioni aperte attorno ad essa v. N. OTTOKAR, Il comune di Firenze alla fine del Dugento, Torino 1974, p. 109 sgg.; E. FIUMI, Sui rapporti economici tra città e contado nell'età comunale, in «Archivio Storico Italiano», CXIV (1956), p. 18 sgg.; G. PINTO, Il libro del biadaiolo cit., p. 127 sgg.

delle città e degli stati regionali: e cioè mentre da un lato si puntava allo sviluppo degli investimenti e della produzione agricola, dall'altro si pretendeva che ciò fosse accompagnato dalla misura, che inevitabilmente spingeva in senso opposto, del controllo politico sui prezzi. Il risultato era nel migliore dei casi la paralisi economica ed amministrativa. La proprietà terriera, sia quella nobiliare che quella delle istituzioni religiose, e gli stessi conduttori dei fondi, il più delle volte di origine cittadina o borghese, per contrapporsi ai bassi prezzi politici dei beni alimentari, e specialmente del grano, avevano come unica arma la caduta dei livelli di produzione, poiché solo per questa via potevano giungere alla compressione dell'offerta e quindi all'aumento tendenziale del livello dei prezzi. Di fronte a questo ferreo meccanismo economico che imponeva l'abbandono dei campi, l'espulsione dei contadini, la trasformazione dei seminativi in pascolo o il semplice ritorno all'incolto, le autorità politiche non riuscirono quasi mai ad elaborare interventi adeguati, e comunque in quelle condizioni avevano obbiettivamente poco da scegliere. Quasi dappertutto, infatti, si venne regolarmente a creare un circolo vizioso, ben strutturato su due piani tra loro intersecati: da un lato, la caduta della produzione stimolava il rafforzamento del controllo politico sull'offerta; da un altro lato, questo rafforzamento rendeva i prezzi sul mercato interno sempre meno renumerativi e provocava perciò ulteriori fasi di abbandono della produzione (15).

Che questo fenomeno non fosse circoscritto alle province del Lazio qui in esame è dimostrato dalle serie dei prezzi europei basso-medievali del grano che sono state elaborate con risultati abbastanza uniformi (16). Escluse,

¹⁵⁾ Sulla situazione delle campagne italiane basso-medioevali, con importanti annotazioni sulla commercializzazione dei beni agricoli, v. G. CHERUBINI, L'Italia rurale del Basso Medioevo, Bari 1984 (contenente anche l'opera citata qui sopra alla nota n. 11); Id., Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo, Firenze 1974. 16) Cfr. U. TUCCI, Prezzi e autoconsumo nel Medioevo italiano, in «Storia d'Italia», Annali 6, Economia naturale, economia monetaria, Einaudi, Torino 1983, p. 301 sgg.; M. MALOWIST, Capitalismo commerciale e agricoltura, in «Storia d'Italia», Annali 1, Dal Feudalesimo al capitalismo, Einaudi, Torino 1978, p. 492 sgg.; J. DAY, Prix agricoles en Méditerranée à la fin du XIVe siècle, in «Annales ESC», XVI (1961), p. 629 sgg.; R. RO-MANO (a cura di), I prezzi in Europa dal XIII secolo a oggi, Torino 1967. Per alcune situazioni più specifiche v. G. YVER, op. cit.; R. A. GOLDTHWAITE, I prezzi del grano a Firenze dal XIV al XVI secolo, in «Quademi storici», 1975, p. 5 sgg.; CH.M. de LA RON-CIÈRE, op. cit.; G. PINTO, Il libro del biadaiolo cit. Notizie ed analisi attorno ai prezzi dei beni alimentari agricoli sono tuttavia presenti in quasi tutte le opere sui sistemi annonari, fin qui citate, e sulle classiche storie generali dell'agricoltura medioevale.

infatti, alcune eccezioni, si è constato che negli ultimi due secoli del Medioevo la curva dei prezzi di questo bene, certamente il più significativo tra gli alimenti e quello dotato di maggior significato per la individuazione della congiuntura economica, presenta questo andamento: una buona impennata nel primo cinquantennio del Trecento, cioè nelle fasi del peggior impatto con forti e generalizzate carestie, quindi un lungo periodo di stagnazione, durato fino agli ultimi decenni del Quattrocento e caratterizzato dalla formazione di forti uffici annonari, cittadini o regionali, centralizzati, incaricati di controllare il più possibile il livello dell'offerta e i prezzi relativi. Ebbene è proprio questo il periodo in cui i fenomeni di regressione produttiva aumentano in quantità e gravità.

L'insieme di questi dati appare già compiutamente realizzato nelle province laziali dello stato pontificio nel corso del XV secolo (17). Risale a quest'epoca l'immagine classica della campagna laziale, e non solo di quella propriamente romana, abbandonata e resa quasi desertica (18). La sola ma notevole eccezione a questa situazione era costituita dall'unica zona dotata di un buon rilievo produttivo, il Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, la provincia ecclesiastica collocata nel Lazio settentrionale: la monocoltura cerealicola di questa area permetteva, infatti, l'immissione di una notevole quota di prodotto nei circuiti internazionali, caratterizzati da prezzi notevolmente più alti e quindi in grado di garantire ai produttori maggiori e più convenienti margini di rendita (19). Tuttavia, persino in questa zona i segni della crisi non mancano; la preoccupazione maggiore della direzione politica dello stato era necessariamente quella di mantenere il più possibile rifornito il mercato interno, e in particolare quello della città di Roma, per cui i permessi di esportazione erano difficili da ottenere e concessi sempre a condizioni particolari. La prova più evidente delle difficoltà produttive che potevano ugualmente intervenire è costituita dalle importazioni di grano dalle Marche, più volte effettuate nel corso del secolo per rifornire una città come Roma, che pure stava a stretto contatto geografico con l'area produttiva della Tuscia (20).

¹⁷⁾ Cfr. L. PALERMO, Il commercio del grano cit., con ulteriori indicazioni bibliografiche.
18) Cfr. E. e J. GARMS, Mito e realtà di Roma nella cultura europea. Viaggio e idea, immagine e immaginazione, in «Storia d'Italia», Annali 5, Il paesaggio. Einaudi, Torino 1982, p. 561 sgg. (con ulteriore bibliografia).

¹⁹⁾ Cfr. L. PALERMO, Mercati del grano a Roma cit.

²⁰⁾ Cfr. L. PALERMO, Il commercio del grano cit.

3. Gestione dell'offerta e produzione statutaria

L'esame della politica annonaria dei centri abitati laziali in età comunale ci porta alle radici di questi fenomeni. La documentazione qui principalmente utilizzata, quella costituita dal testo degli statuti (21), ci permette di osservare le prime manifestazioni di un modello di intervento destinato, come si è detto, ad essere successivamente sviluppato ed ampliato. La qualità della fonte relativamente a questo tipo di analisi, è particolarmente buona. Se è vero che alcuni dei testi statutari che ci sono pervenuti sono piuttosto tardi come epoca di composizione e per di più non lasciano facilmente capire la stratificazione diacronica delle varie componenti via via sopraggiunte, è anche vero, tuttavia, che l'impostazione della problematica annonaria è chiaramente individuabile come quella che forse più di ogni altra ha mantenuto le tracce delle primitive formulazioni. Se confrontiamo, infatti, i più antichi dettati statutari che ci sono pervenuti, quelli almeno del XIII secolo, con gli altri dei secoli successivi, osserviamo come in materia annonaria gli elementi di continuità siano di gran lunga prevalenti. La continuità dell'impostazione è perfino sopravvissuta alla riorganizzazione politica ed economica della signoria pontificia quattrocentesca, per cui è possibile spesso osservare, in questo secolo, la convivenza dei nuovi organismi annonari statuali, dominati dagli uffici dell'«Abbondanza» di Roma, con le antiche strutture annonarie comunali, limitate forse nelle fun-

21) Le indicazioni bibliografiche relative ai testi statutari, prodotti sia nella città di Roma che negli altri comuni laziali basso-medioevali, verranno fornite qui appresso man mano che sarà necessaria la loro citazione. Una rassegna, praticamente completa, è presente in A. CORTONESI, Sull'edizione degli statuti comunali del Lazio, in «Latium», 3 (1986), p. 121 sgg.; per quanto riguarda la città di Roma, sia per gli statuti comunali che per quelli delle corporazioni v. A. LANCONELLI, Gli Statuta pescivendolorum Urbis (1405). Note sul commercio del pesce a Roma fra XIV e XV secolo, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 108 (1985), p. 83 sgg.; Id., Manoscritti statutari romani. Contributo per una bibliografia delle fonti statutarie dell'età medioevale, in Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento, Città del Vaticano 1983, p. 305 sgg. Sulle vicende storiche della formazione degli statuti romani v. la bibliografia citata qui oltre, alle note nn. 30 e 34; sullo stesso problema, relativamente alle varie città laziali, v. le introduzioni ai vari testi statutari che saranno citati nelle note successive e, più in generale, G. ERMINI, La libertà comunale nello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367). Il governo e la costituzione del comune, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 49 (1926); G. FALCO, Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo, 2 voll., Roma 1988; un ulteriore aggiornamento e un'ampia bibliografia sono presenti in J.-C. MAIRE VIGUEUR, Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio, in «Storia d'Italia», VII, 2, UTET, Torino 1986.

zioni ma ancora ben dotate, a livello locale, di poteri effettivi (22).

Ma una ulteriore e basilare prova del valore degli statuti, per ciò che riguarda la ricostruzione delle fasi comunali della politica annonaria, è fornita dalla documentazione annonaria parallela, s'intende quando c'è e quando è utilizzabile. Abbiamo già avuto modo di affermare qui sopra che nel caso dei comuni laziali basso-medievali questo tipo di documentazione è particolarmente carente, ma quel poco che ci è rimasto conferma pienamente che il dettato statutario era osservato spesso anche alla lettera. Valga per tutti un documento, illustrato qui oltre con maggiori dettagli, prodotto a Corneto e riguardante un procedimento giudiziario penale in materia annonaria aperto proprio per condannare la mancata osservanza delle prescrizioni statutarie (23).

Prove abbondanti, infine, del valore storico delle prescrizioni statutarie ci sono fornite dai documenti prodotti dalla chiesa romana, dal pontefice o dai suoi uffici camerali. Anche nella fase che precedette la riorganizzazione quattrocentesca dello Stato, l'autorità ecclesiastica ebbe sempre modo di intervenire nelle questioni annonarie, attraverso regolamentazioni di carattere generale, ma anche con specifici provvedimenti riguardanti singole aree regionali o singole città (24). È agevole dimostrare che anche in piena età comunale l'autorità ecclesiastica poté svolgere un ruolo del tutto fondamentale nella formazione e nella regolamentazione del mercato laziale del grano, decidendo, attraverso una manovra dei permessi di esportazione accuratamente osservata, le stesse quantità e modalità dei consumi interni (25). I criteri generali della politica annonaria pontificia, per quel che ci risulta, non entrano mai in conflitto con le prescrizioni statuarie; possono, talvolta, prevedere delle eccezioni alla norma, ma queste sono una ulteriore conferma, sia pure indiretta, che nella normalità dei casi il dettato statutario era il punto di riferimento del comportamento pratico dei soggetti economici.

ŧ,

²²⁾ Manca uno studio specificamente dedicato ai rapporti economici e amministrativi intercorrenti tra le autorità centrali e quelle periferiche nel sistema signorile pontificio. Sull'impostazione generale del problema v. la prima parte di M. CARAVALE e A. CARACCIOLO, Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX, «Storia d'Italia», XIV, UTET, Torino 1978; altri aspetti sono esaminati in M. L. LOMBARDO, La Camera Urbis, Roma 1970; A. GARDI, La fiscalità pontificia tra Medioevo ed Età Moderna, in «Società e Storia», 9 (1986), p. 509 sgg.

²³⁾ Citato qui oltre, alla nota n. 87.

²⁴⁾ Cfr. L. PALERMO, Mercati del grano a Roma cit.

²⁵⁾ Ibid.

Se abbiamo, dunque, delle prove assai attendibili attorno a questo tentativo, costantemente compiuto, di far coincidere le norme teoriche della politica annonaria con le scelte concrete degli operatori nel mercato, possiamo concludere che il testo statutario diveniva, in ogni comune, uno dei principali strumenti tra quelli che i gruppi dirigenti locali potevano attivare, per imporre una gestione politica dell'offerta dei beni del consumo alimentare. Detto questo, è bene aggiungere subito, tuttavia, che questo strumento non era sempre sufficiente. I modelli previsti nei testi statutari scaturivano, è vero, da esigenze che avevano un perfetto riscontro nelle condizioni strutturali della produzione e del consumo, ma in ogni caso erano dei modelli teorici e, come tali, venivano facilmente meno di fronte alle emergenze della realtà economica. Per fare un esempio: si poteva anche imporre, in via teorica un prezzo massimo al grano o alla carne, ma se esso non era sostenibile alle condizioni reali del mercato l'unico risultato che si otteneva era quello di far sparire quei beni dal livello ufficiale dello scambio e di spingerli verso il livello illegale (26), dove in realtà, anche nel pieno delle peggiori carestie, non mancavano mai del tutto.

I limiti degli statuti, in quanto strumenti di impostazione della politica del controllo dell'offerta, erano dunque segnati dai limiti stessi della capacità di elaborazione economica, ma all'interno di questi confini essi svolsero una funzione del tutto basilare: le prescrizioni in essi contenute si ritrovano ancora, e spesso alla lettera, in documenti posteriori di parecchi secoli (27).

4. Prescrizioni statutarie per la regolamentazione dell'offerta nei mercati

Gli statuti basso-medioevali dei vari centri laziali, qui presi in considerazione, offrivano dei modelli di gestione autoritaria dell'offerta dei beni alimentari, e particolarmente granari, che, pur adattandosi alle condizioni specifiche di ciascuna località, presentavano delle caratteristiche sostanzialmente comuni. Si potrebbe dire, con maggior precisione, che vi erano alcune scelte di politica annonaria basilarmente comuni, che venivano di volta in volta adattate alle condizioni economiche concrete di ogni singolo co-

²⁶⁾ Cfr. Ibid., cap. II, sui vari aspetti delle lotte per la repressione del contrabbando.

²⁷⁾ Cfr. N. LA MARCA, op. cit., passim.

mune. E si trattava, d'altra parte, di una impostazione dei problemi che non differiva, se non marginalmente, dai modelli annonari maggiormente diffusi tra le città italiane ed europee contemporanee (28). L'insieme di questi provvedimenti costitutiva ciò che qui abbiamo definito come la prima fase della realizzazione di una politica annonaria dirigistica nel mercato cittadino, fase caratterizzata principalmente dalla presenza di apposite magistrature dotate di notevoli poteri di vigilanza e dal tentativo di creare dei forti controlli su tutti gli strumenti dello scambio interno, dalla moneta ai prezzi, dalle unità di misura alla regolamentazione dei mestieri legati all'alimentazione (29).

Tra questi elementi fondamentali, che abbiamo definito comuni, emergeva, in primo luogo, l'affidamento della direzione della politica annonaria cittadina a chi fosse investito del maggior incarico politico comunale; questi, a sua volta, si faceva aiutare da gruppi di funzionari, addetti a compiti più specifici, che finivano ugualmente per costituire delle magistrature cittadine dotate di prestigio e di grandi poteri.

Nella città di Roma sia gli statuti duecenteschi, che non ci sono pervenuti, sia quelli trecenteschi, che possediamo (30), affidavano alla figura del senatore il compito di garante ultimo di ogni forma di vigilanza. Questo ci è confermato anche da una documentazione parallela a quella statutaria che ci è giunta dal principale centro dei rifornimenti romani, da Corneto (31). Il senatore, a sua volta, si appoggiava ad una magistratura appositamente creata, i grascerii, attivi almeno dal 1283 e costantemente registrati per tutto il Trecento, fino alla caduta della libertà comunale (32). I grascerii

28) Alcune analisi di questi criteri generali sono presenti soprattutto nella bibliografia citata qui sopra alla nota n. 1.

31) Cfr. La «Margherita Cornetana». Regesto dei documenti, a cura di P. SUPINO, Roma

²⁹⁾ Su questa tematica specifica v. il contributo di A. LANCONELLI in questo stesso volume. 30) Attorno ai più antichi statuti romani cfr. V. LA MANTIA, Origini e vicende degli statuti di Roma, in «Rivista Europea», 12 (1879), p. 429 sgg.; G. LEVI, Ricerche intorno agli statuti di Roma, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», VII (1884), p. 463 sgg.; A. ROTA, Il codice degli Statuta Urbis del 1305 e i caratteri politici della sua riforma, ibid., LXX (1947), p. 147 sgg. Il testo statutario del 1363, con i riferimenti alla figura e ai compiti del Senatore, è stato edito in Statuti della città di Roma, a cura di C. RE, Roma 1880.

³²⁾ La più antica traccia della presenza dei grascerii tra i funzionari del comune di Roma è registrata in La «Margherita Cornetana», cit., reg. 1, p. 51 (doc. del 23 gennaio 1283). Sulla loro presenza nella Roma trecentesca, fino al pontificato di Bonifacio IX, v. L. PALERMO, Mercati del grano a Roma cit., cap. III.

erano espressione dell'apparato amministrativo comunale ma la loro attività non si svolgeva solo a Roma; essi erano incaricati di vigilare sui rifornimenti diretti alla città e di reprimere il contrabbando, non è dunque strano che per i primi decenni del trecento li si incontri soprattutto fuori delle mura cittadine, nei luoghi tradizionali di origine delle derrate dirette a Roma e lungo le coste del medio Tirreno (33). Nella ristrutturazione statutaria del 1363, prodotta dalla concentrazione del potere politico nelle mani dei ceti mercantili e artigianali cittadini (34), i grascerii sono di nuovo ben presenti (35). Essi risultano ancora nominati da quella che allora era la più prestigiosa magistratura comunale, i conservatori della Camera Urbis, e al loro tradizionale compito di curatori dei rifornimenti cittadini venne aggiunto quello della vigilanza sui prezzi (36).

Il testo statutario del 1363 non racchiude in sé, ed è ovvio che sia così, tutte le variazioni che si ebbero a Roma, nel corso dell'esperienza comunale, riguardo alle magistrature annonarie (37). Esso ci permette, tuttavia, di fare il punto della situazione in una fase di forti cambiamenti, caratterizzata dall'espulsione dei ceti magnatizi dalla guida del comune e dalla presa di potere da parte dei ceti cittadini intermedi (38). I principi di interventismo politico nell'organizzazione del mercato cittadino dei cereali erano ormai saldamente dominanti; le importazioni di grano dal distretto erano costanti e pubblicamente controllate; i prezzi venivano imposti, almeno nelle intenzioni, dalle magistrature; la semplice fuoriuscita dei grani dalle mura cittadine era severamente proibita (39); si andavano, insomma, ormai pienamente realizzando tutte le condizioni del primo livello del dirigismo annonario all'interno del mercato cittadino.

³³⁾ Cfr. La «Margherita Cornetana» cit., regg. 1, 19, 48, 75, 97, 125, 190, 352, 383 e passim. 34) Gli aspetti istituzionali della ristrutturazione operata a Roma alla metà del Trecento sono accuratamente seguiti in E. DUPRÈ THESEIDER, Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377), «Storia di Roma», XI, Istituto di Studi Romani, Bologna 1952. Sulle forze sociali che spinsero verso la formazione degli statuti v. C. GENNARO, Mercanti e bovattieri nella Roma della seconda metà del Trecento (da una ricerca su registri notarili), in «Bullettino dell' Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano», 78 (1967), p. 159; L. PALERMO, Il porto di Roma nel XIV e XV secolo. Strutture socio-economiche e statuti, Roma 1979, pp. 44 sgg., 84 sgg. (con ulteriore bibliografia). 35) Cfr. Statuti della città di Roma, cit., libro III, artt. 136 e 137.

³⁷⁾ Le vicende di queste magistrature sono descritte in L. PALERMO, Mercati del grano a Roma cit., cap. secondo.

³⁸⁾ Cfr. la bibliografia citata qui sopra alla nota n. 33.

³⁹⁾ Cfr. Statuti della città di Roma cit., p. 153.

Gli statuti rivelano come questo controllo fosse esercitato non solo sugli eventi mercantili basiliari (l'introduzione dei cereali in città e la loro vendita ad un prezzo stabilito dalle magistrature), ma anche su tutta una serie di operazioni di sussidio allo scambio vero e proprio, che sarebbe sbagliato considerare meno rilevanti e che, anzi, pesavano in modo continuo sulla gestione quotidiana del mercato cittadino. Era obbligatoria, ad esempio, l'utilizzazione delle unità di misura monetarie e volumetriche stabilite e verificate dalle autorità politiche. Era questa una norma che aveva un campo di applicazione assai ampio, ma influenzava in modo diretto, soprattutto per la determinazione quantitativa del bene, le operazioni di scambio aventi come oggetto i cereali; e la prova di ciò è fornita dal dettato di una serie statutaria parallela, quella dedicata alle gabelle (40), che prevedeva l'esistenza dei ponderatores deputati et deputandi ad ponderandum granum (41), veri e propri pubblici ufficiali tenuti a prestare la propria opera nei giorni e nei luoghi prefissati. Gli atti privati di compravendita di grano, come anche di qualsiasi altra operazione di scambio in cui questo bene fosse coinvolto (42), rivelano la estrema difficoltà dell'applicazione di queste norme all'interno stesso delle mura cittadine (43), anche se non vi è dubbio che l'obbiettivo ultimo di questi provvedimenti era la realizzazione di un modello di politica annonaria che regolasse non solo la sostanza quantitativa ma anche la forma delle operazioni di scambio.

Un'altra attività regolata dagli statuti cittadini, e in modo spesso minuzioso, era quello dei mugnai, anche se della loro opera le tracce che ci sono pervenute sono poche e certamente non adeguate all'importanza della loro funzione nel ciclo economico dell'offerta dei beni alimentari. Le ragioni di questa scarsità vanno principalmente rintracciate nelle caratteristiche specifiche del lavoro del mugnaio, che richiedeva una scarsa documentazione scritta e quasi sempre su fogli non raccolti in un registro e,

41) Ibid., p. 96.

43) Cfr. ibid., cap. II.

⁴⁰⁾ Statuti delle gabelle di Roma, a cura di S. MALATESTA, Roma 1886.

⁴²⁾ Gli atti di compravendita tra privati sono soprattutto presenti nei minutari notarili che ci sono pervenuti dalla Roma trecentesca. Su questa documentazione e sugli studi e sulle edizioni di cui è stata oggetto, v. I. LORI SANFILIPPO, I protocolli notarili romani del Trecento, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 110 (1987), p. 99 sgg. Sulla utilizzazione di queste fonti per la ricostruzione di vari aspetti del funzionamento del mercato del grano v. L. PALERMO, Mercati del grano a Roma cit.

dunque, facilmente dispersi (44). Attorno all'attività molitoria le prescrizioni statutarie erano, tuttavia, formulate con una cura e una precisione spesso superiori a quelle impiegate per la regolamentazione di altre attività cittadine, e ciò è facilmente spiegato dalla tradizionale diffidenza che circondava il lavoro del mugnaio e dalla immagine, assai diffusa, della sua scaltrezza. Questa diffidenza emerge negli statuti romani, che rendevano il senatore e i giudici responsabili e garanti della correttezza del lavoro dei mugnai; ancora una volta erano le più alte cariche dell'apparato amministrativo comunale a doversi preoccupare affinché i mugnai fossero obbligati ad reddendam bonam mensuram et bonam farinam sine malitia (45), ma era anche prevista la nomina di un funzionario che dovesse dedicarsi a tempo pieno al controllo di ciò che accadeva nei mulini (46). E per evitare ogni possibile inganno gli statuti presentavano delle misure precise, alle quali i mugnai dovevano attenersi nella restituzione del macinato ai proprietari del grano (47). La considerazione dell'importanza del ruolo dei mugnai nel processo di formazione dell'offerta alimentare spinse l'amministrazione a regolare statutariamente le loro pause di festività, per non far mancare alla città la continuità del loro lavoro (48). Anche gli statuti delle gabelle di Roma davano ampio spazio alla regolamentazione dell'attività dei mulini, e questo è agevolmente spiegato dal fatto che l'offerta

44) La situazione della documentazione romana è decisamente migliore per ciò che riguarda il Quattrocento, poiche ci sono perventui alcuni registri relativi al pagamento della gabella sulla farina (cfr. Archivio di Stato di Roma, Inventario del fondo Camera Urbis) che forniscono alcuni dati significativi sulle quantità del grano macinato. Manca ancora uno studio sistematico attorno all'attività molitoria romana in età medioevale, e poco si sa degli stessi mulini, posti generalmente lungo le sponde del Tevere per sfruttare la spinta motrice delle sue correnti. Alcune informazioni sono offerte da P. ADINOLFI, Roma nell'età di mezzo, I, Roma 1881, p. 75 sgg.; dedicato soprattutto all'età moderna e alla ricerca di notizie antiquarie il lavoro di U. MARIOTTI BIANCHI, Roma sparita: i molini del Tevere, Roma 1975. Sul significato storico della presenza del mulino nelle economie cittadine bassomedievali si veda R. GRAND, R. DELATOUCHE, Storia agraria del Medioevo, Milano 1968, p. 616 sgg., oltre al classico saggio edito in M. BLOCH, Lavoro e tecnica nel Medioevo, Bari 1972, p. 73 sgg. Sui mulini laziali si veda A. CORTONESI, Terre e signori cit., p. 60 sgg.; A. LANCONELLI. «Alveum remunire, aquam derivare». Canalizzazione e mulini ad acqua a Viterbo nei secoli XII-XIV, in Atti della prima giornata di studio per la storia della Tuscia medioevale, in corso di stampa.

45) Statuti della città di Roma cit., p. 184.

46) Ibid., p. 197.

47) Per ogni 6 scorzi di grano il mugnaio era tenuto a restituire 6 scorzi di farina di fiore, due scorzi di semola, uno scorzo di infrascata (ibid., p. 197).

48) Ibid., p. 174.

del servizio di molitura implicava il pagamento di una apposita gabella all'amministrazione comunale (49). Il mugnaio doveva controllare che i proprietari del grano portato al mulino avessero pagato i soldi 4 di provisini prescritti per ogni rubbio del cereale e poteva quindi procedere alla lavorazione (50). I dominanti principi interventistici spingevano, inoltre, a regolare per statuto lo stesso compenso spettante ai mugnai per il proprio lavoro; essi potevano trattenere per sé, con i nostri calcoli, poco più del 6 per cento del grano portato alla macinatura (51). Naturalmente anche le unità di misura, come già si è notato, dovevano essere quelle autorizzate dalla autorità comunale e quindi il grano doveva essere misurato ad pondus comunis, mentre era previsto che la farina dovesse essere restituita al più tardi in tre giorni (52).

Anche Viterbo aveva già realizzato, fin dalla metà del XIII secolo, come rivelano gli statuti risalenti a quell'epoca (53), alcuni basilari principi di dirigismo economico nel proprio mercato cittadino dei cereali (54). Il controllo sui prezzi era affidato ad una commissione composta da quattro cittadini (55), il cui obbiettivo non poteva essere che quello di evitare le forme più appariscenti di speculazione sui profitti e di accaparramento del bene in caso di carenze gravi. Le ideologie economiche dell'epoca, dominate dai principi di interventismo o volontarismo (56), si scontravano con i problemi della formazione dei prezzi e non erano sempre in grado di dominare, almeno dal punto di vista teorico, i meccanismi reali che sollecita-

49) Statuti delle gabelle di Roma, cit., p. 91 sgg.

53) Cfr. Statuti della provincia romana, a cura di V. FEDERICI, «Fonti per la storia d'Italia», 69, Roma 1930, p. 27 sgg.

55) Statuti della provincia romana, cit., p. 128.

56) I principi dirigistici sono universalmente diffussi nel pensiero economico medioevale e su di essi esiste una bibliografia assai ampia; cfr. O. NUCCIO, Il pensiero economico italiano, 1. Le fonti (1050-1450), 3 voll., Cagliari 1984-1987. Sul concetto di volontarismo v. A. FANFANI, Storia delle dottrine economiche, Milano 1971, passim.

⁵⁰⁾ Ibid., pp. 91-92.

⁵¹⁾ Ibid., p. 93.

⁵²⁾ Ibid., pp. 92-93.

⁵⁴⁾ La storiografia su Viterbo ha generalmente ignorato o sottovalutato questi aspetti della realtà cittadina basso-medioevale. Sulla tematica annonaria v. S. COCCIA, La politica annonaria del comune di Viterbo fra Trecento e Quattrocento. Mercato cittadino e mestieri dell'alimentazione, Testi di laurea, Università di Roma «La Sapienza», 1986, relatori G. ARNALDI e A. CORTONESI (con ulteriore bibliografia). V., inoltre, A. LANCONELLI, Le campagne viterbesi nel duecento e nel primo Trecento: colture, tecniche, ordinamento fondiario. Tesi di Dottorato in Storia Medioevale, Università di Firenze, 1988.

vano la presenza dei beni cerealicoli sul mercato o dissuadevano i proprietari dal portarveli. Di conseguenza a Viterbo, ma anche a Roma e in altri centri che avremo modo di osservare qui oltre, la realizzazione della prima fase del controllo dell'offerta si manifestava attraverso una lotta accanita contro le cause più apparenti del rialzo dei prezzi, individuate soprattutto nella creazioni di riserve private e nell'eccessivo numero dei passaggi di mano nel processo di commercializzazione. Nel primo caso si trattava di sottrarre il mercante dalla posizione di monopolio in cui egli si sarebbe inevitabilmente trovato nel caso che gli fosse stato consentito di ammassare beni cerealicoli a basso prezzo, pronti per essere riversati sul mercato nelle fasi di carestia (e la carestia, cioè un prezzo «caro» del grano, era nelle società preindustriali un elemento strutturale del ciclo economico cerealico, con ritorni costanti e scadenze annuali) (57). Nel secondo caso, e cioè di fronte all'eccessivo numero di passaggi di mano, emergeva tutta la tradizionale diffidenza di una cultura a base agraria e contadina, quale era ancora saldamente quella laziale basso-medioevale, verso la cultura del mercante, che utilizzando lo strumento dello scambio sembrava arricchirsi speculando sui bisogni di chi non possedeva l'indispensabile per la sopravvivenza. In una cultura del genere appariva evidente che il ricorso allo scambio dovesse essere giustificato solo dallo stato di necessità e che il modello ideale restava il passaggio diretto dal produttore al consumatore.

Altri centri laziali bassomedioevali appaiono già assai presto forniti di normative statutarie sostanzialmente in linea con quanto fin qui osservato.

A Bagnoregio, ad esempio, gli statuti registravano la presenza dei grascerii, che avevano come compito fondamentale quello di vigilare affinché il mercato cittadino non fosse mai privo di cereali (58). Il problema dei

⁵⁷⁾ Sulla carestia medioevale, intesa quale fenomeno dipendente dalle carenze strutturali delle economie cittadine piuttosto che dalla supposta avversità delle condizioni naturali della produzione, comincia ad esserci una buona serie di studi; cfr. M. MONTANARI, La società medievale di fronte alla carestia, in Id., Campagne medievali, Torino 1984, p. 191 sgg.; G. PINTO, Il libro del biadaiolo cit.; Id., Firenze e la carestia del 1346-47. Aspetti e problemi delle crisi annonarie alla metà del '300, in «Archicio Storico Italiano», CXXX (1972), p. 3 sgg.; G. CHERUBINI, Signori, contadini, borghesi cit.; M. S. MAZZI, Demografia, carestie, epidemie tra la fine del Duecento e la metà del Quattrocento, in «Storia della società italiana», 7, La crisi del sistema comunale, Milano 1982, p. 11 sgg.; L. PALERMO, Carestie e cronisti nel Trecento: Roma e Firenze nel racconto dell'Anonimo e di Giovanni Villani, in «Archivio Storico Italiano», CXLII (1984), p. 343 sgg.
58) Cfr. G. CAPOCACCIA, F. MACCHIONI, Statuto della città di Bagnoregio del 1373, Bagnorea 1921, p. 17.

prezzi era, invece, impostato con tutti i limiti già osservati a Viterbo, e cioè con la semplice proibizione di acquistare il grano con lo scopo di rivenderlo, entrando quindi nel merito dei soli aspetti commerciali della formazione del prezzo (59). Anche a Velletri gli statuti delineavano le funzioni dei grascerii, che avevano importanti funzioni di vigilanza sul mercato cittadino dovendo controllare il prezzo del pane e la esattezza degli strumenti di misurazione (60).

Particolarmente utili sono ai fini della nostra analisi gli statuti di Ferentino, facilmente consultabili nella ottima edizione curata da M. Vendittelli (61). Anche a Ferentino era prevista la presenza dei grascerii, con la doppia funzione di polizia annonaria e di organizzatori dell'offerta dei beni alimentari (62). Per quanto riguarda il primo compito, essi dovevano fondamentalmente vigilare sulla qualità degli alimenti offerti al pubblico e sulla esattezza delle unità di misura utilizzati per la vendita («quia fraus saepe conmittitur in mensuris») (63); per ciò che riguardava il secondo compito, essi avevano il tradizionale, e spesso del tutto astratto, obbiettivo di non far mancare le derrate cerealicole nel mercato cittadino, ricorrendo alla più rigida proibizione di esportazione dalla città (64). Anche a Ferentino l'impostazione statutaria del problema dei prezzi non si discostava molto da quanto abbiamo già osservato in altri centri. Era fondamentalmente proibito a chiunque di acquistare res comestibiles con l'intenzione di rivenderle, ma ciascuno poteva acquistare solo ciò che fosse stato sufficiente pro vita sua et familie sue, anche se si rinunciava a quantificare il necessario (65). Come già registrato nei casi qui sopra esaminati, anche negli statuti di Ferentino sembra dunque prevalere un modello di offerta regolato dal principio dello scambio semplice, con il passaggio, il meno possibile intermediato, dei beni alimentari dai produttori ai consumatori.

Il controllo del mercato interno era completato a Ferentino, come del resto anche a Bagnoregio, da una serie di articoli dedicati all'attività dei

59) Ibid., p. 18.

63) Ibid.

⁶⁰⁾ Cfr. A. GABRIELLI, Gli statuti di Velletri, Velletri 1912. pp. 26, 73, 85-87.

⁶¹⁾ Lo statuto medioevale di Ferentino, a cura di M. VENDITTELLI, Roma 1988.

⁶²⁾ Ibid., libro I, rubr. 20.

⁶⁴⁾ L'impostazione del problema risulta dal testo statutario con grande chiarezza, anche se manca proprio la rubrica dedicata alla regolamentazione dell'esportazione del grano prodotto localmente (cfr. *ibid.*, libro V, rubr. 117).

⁶⁵⁾ Cfr. ibid., libro II, rubr. 121.

mugnai. Ma mentre a Bagnoregio la regolamentazione riguardava essenzialmente l'uso delle unità di misura degli aridi (66), a Ferentino le prescrizioni erano molto più minuziose. Le unità di misura dovevano essere quelle del comune e dovevano essere verificate, a scadenza almeno annuale, dal camerario del comune accompagnato da 4 custodi e un famulo (67). Ma era specificato anche il modo in cui andavano portate a termine le operazioni di misurazione del grano, e, in base a dei criteri piuttosto rigidi, il grano e la farina prodotta dovevano essere misurati ad rasum o ad culmum o ancora ad culmum et calcatam (68). E la diffidenza verso i mugnai emergeva dal principio che bastava la semplice testimonianza giurata di un cliente per far dichiarare colpevole il gestore di un mulino (69).

5. Prescrizioni statutarie per l'organizzazione del territorio distrettuale

La regolamentazione autoritaria dell'offerta dei beni alimentari e delle forme dello scambio nel mercato cittadino, così come l'abbiamo vista emergere dai testi statutari, incontrava i maggiori limiti nella questione dei rifornimenti. Non c'era, infatti, regolamentazione che potesse reggere di fronte alla carenza dei beni di consumo o di fronte a quei meccanismi economici, qui sopra già ricordati, che spingevano i proprietari a sottrarre le proprie derrate alla commercializzazione in presenza di prezzi non remunerativi. L'esigenza di risolvere il problema dei rifornimenti spinse i gruppi dirigenti cittadini a penetrare nella seconda fase dell'autoritarismo annonario, quella caratterizzata dal tentativo di esercitare il massimo controllo possibile su tutto ciò che accadeva prima che le derrate cerealicole fossero in vendita nei mercati cittadini, dunque nella fase della loro acquisizione e del loro trasporto verso la città.

Anche in questo processo di allargamento dell'autoritarismo cittadino, che ovviamente non si manifestava solo nel terreno annonario (70), gli sta-

⁶⁶⁾ Cfr. G. CAPOCACCIA, F. MACCHIONI, op. cit., p. 171

⁶⁷⁾ Cfr. Lo statuto medioevale di Ferentino cit., libro V, rubr. 56.

⁶⁸⁾ Ibid.

⁶⁹⁾ Ibid.

⁷⁰⁾ Il termine districtus è costantemente utilizzato in tutte le formule organizzative del rapporto città-campagna presenti negli statuti romani (cfr. Statuti della città di Roma, cit., passim); lo stesso uso è riscontrabile, senza differenze sostanziali di significato, negli altri statuti cittadini, già citati, che ci sono pervenuti. Su alcuni aspetti dei rapporti tra Roma

tuti si rivelavano un prezioso strumento di intervento, di pressione e di decisiva codificazione dei diritti della città sul territorio che lo circondava.

Dai testi statutari si evince, con abbondanza di prove, che queste ulteriori forme di affermazione del potere comunale mantenevano gran parte della tradizionale diffidenza verso le operazioni di commercializzazione delle derrate alimentari, anche quando queste si rivelavano necessarie per la continuità stessa dei rifornimenti. I rapporti delle città con il territorio che le circondava erano, dunque, dominati da un criterio universalmente diffuso, ben presente nelle formule statutarie, anche se talvolta in modo non del tutto esplicito, e precisamente quello della ricerca della maggiore autosufficienza possibile. Ciascuna località, dalle più popolose alle più piccole, tendeva a realizzare il migliore equilibrio possibile con il territorio circostante e a ricavare da esso, del tutto autonomamente, i rifornimenti alimentari che le erano necessari. Autosufficienza non significa, naturalmente, autoconsumo (71), ma l'intermediazione mercantile e le operazioni di scambio, realizzate con l'uso della moneta, erano accuratamente previste e regolate ed erano, in ogni caso, sottoposte alla esigenza primaria di ricavare dall'area territoriale, sulla quale ogni comune esercitava varie forme di autorità (72), la maggior quantità possibile dei necessari rifornimenti. Da qui la conseguente e altrettanto generalizzata proibizione di ogni forma di commercializzazione delle derrate verso i mercati esterni e quindi la creazione di rigidi impedimenti giuridici e statutari ad ogni forma di esportazione del grano al di fuori dei confini, non solo della città ma anche e soprattutto del territorio da essa dominato.

Negli statuti laziali basso-medievali questo territorio viene abitualmente definito districtus, per cui possiamo chiamare area distrettuale quella fascia

e il suo distretto, in relazione ai problemi dei rifornimenti alimentari, v. L. PALERMO, Roma e il mercato distrettuale del grano in età comunale. Il territorio e la stratificazione dei poteri, in «Studi Romani», XXXVI (1988), p. 13 sgg. Più in generale, sui rapporti tra i comuni laziali e i loro distretti territoriali v. la bibliografia citata qui sopra, alla nota n. 21. 71) Il fenomeno dell'autoconsumo era fortemente presente nel settore granario e condizionava fortemente i modi e le quantità della commercializzazione, oltre ovviamente agli stessi prezzi; cfr. U. TUCCI, Prezzi e autoconsumo nel Medioevo italiano, cit. 72) Sulle varie forme che poteva assumere la presenza autoritaria della città nelle campagne che la circondavano v. E. FIUMI, Sui rapporti economici tra città e contado nell'età comunale, cit.; P. BREZZI, Le relazioni tra la città e il contado nei comuni italiani, in «Quaderni Catanesi di studi classici e medioevali», V. 9 (1983), p. 201 sgg.: Id., I comuni medioevali nella

storia d'Italia, Torino 1970. Anche le altre opere già citate e dedicate alle strutture annonarie delle città basso-medioevali sono generalmente ricche di indicazioni attorno a questa tematica.

di terra che ogni città considerava direttamente dipendente dalla propria autorità comunale e dalla quale pretendeva di ricevere in modo privilegiato i propri rifornimenti alimentari.

Gli statuti della città di Roma delineavano un modello di direzione politica dell'offerta annonaria, nel quale il ruolo svolto dal districtus era di fondamentale importanza. Alla base di tutto troviamo il principio secondo il quale ogni regolamentazione del mercato cittadino doveva essere normalmente estesa all'intero territorio distrettuale e questa affermazione era ritenuta valida in tutti i settori della politica annonaria. L'allontanamento delle derrate dalla città era colpito del tutto parallelamente all'allontanamento delle stesse dal distretto (73); il semplice trasporto delle derrate de loco magis propinquo Urbi ad locum magis longinquum ab Urbe (74) o, come era ribadito, de loco propinquo ad remotum de districtu Urbis (75) richiedeva uno speciale permesso concesso solo in casi speciali dallo stesso senatore (76). E accanto a questi provvedimenti basilari, le autorità comunali romane tentarono, ma con minor successo, di imporre una serie di regolamenti che avrebbero dato dei segnali assai precisi in direzione di una omogeneizzazione del commercio dei beni alimentari sotto la direzione politica ed economica della città: si tentò di unificare, imponendo i modelli romani, le unità di misura volumetriche e ponderali e le stesse unità monetarie (77), e si tentò di colpire ogni forma di tradizionale privilegio feudale e nobiliare, che poi in concreto finiva per creare dei forti ostacoli alla libera circolazione dei rifornimenti cittadini (78).

La regolamentazione complessiva dell'offerta annonaria in tutta l'area distrettuale, in funzione degli interessi del centro più popoloso e politicamente dominante, avveniva parallelamente alla imposizione dell'autoritarismo romano sulle coste medio-tirreniche dello stesso distretto (79), per controllare il sopraggiungere delle merci per via d'acqua, e all'allargamento

^{73) «}Nulla grascia cuiuscumque generis extrahatur de urbis districtu» (Statuti della città di Roma, cit., p. 153).

⁷⁴⁾ Ibid., p. 284.

⁷⁵⁾ Ibid., p. 153.

⁷⁶⁾ Ibid. I permessi erano generalmente concessi per i grani necessari alla semina o per quelli condotti alla macinatura.

⁷⁷⁾ Ibid., pp. 165-166. Una apposita magistratura, quella dei marescalci, era in funzione con il compito di controllare la precisa osservanza di questi regolamenti.

⁷⁸⁾ Ibid., pp. 157-160. Per gli altri aspetti della lotta antinobiliare v. la bibliografia citata qui sopra, alle note nn. 14 e 34.

all'intero territorio distrettuale della fiscalità romana (80).

Ci troviamo, dunque, di fronte ai vari aspetti del processo di formazione di un vero e proprio mercato interno distrettuale; processo che era sorretto, all'epoca della stesura dei testi statutari, da una forte determinazione politica e che trovava nella specifica necessità di dare una soluzione ai problemi dei rifornimenti granari una fortissima motivazione economica (81).

La formazione di un mercato distrettuale del grano poneva alla città dominante il problema dei rapporti con i sistemi granari degli altri centri laziale. Gli statuti di Roma presentavano, infatti, un concetto di districtus che dal punto di vista geoeconomico era assai ampio e comprendeva in sé centri cittadini e territori che abbracciavano gran parte della regione laziale (82). Ma esso si scontrava con l'esigenza che ciascuno degli altri comuni aveva di disporre di un proprio più piccolo districtus, quale base di partenza privilegiata per i propri rifornimenti interni. L'equilibrio economico poteva scaturire, pertanto, solo dall'incrociarsi di alcune esigenze complementari: ciascuna località poteva regolamentare in funzione dei propri bisogni l'offerta cerealicola presente nel proprio ristretto ambito territoriale, ma in quanto partecipe del più ampio sistema distrettuale romano doveva anche farsi carico, generalmente con il proprio sovrappiù ma talvolta con grandi difficoltà, delle necessità del centro più popoloso e potente. Questa concatenazione interdistrettuale si realizzò con fasi spesso alterne, come è dimostrato dalla continua conflittualità esistente tra i comuni laziali (83), ma è un fatto che essa, come obbiettivo della politica economica annonaria, emerge con evidente continuità nella maggior parte dei testi statutari laziali.

Nel regolamentare l'offerta di beni cerealicoli provenienti dal proprio ristretto ambito territoriale, ciascuna località utilizzava, in linea di massima, i criteri generali di comportamento che abbiamo visto emergere negli statuti romani relativamente all'intero districtus capitolino. Gli statuti di Viterbo, ad esempio, rendevano obbligatorio l'ammasso in città di tutti

⁸⁰⁾ Ogni norma contenuta negli statuti delle gabelle romane era prescritto dovesse essere applicata «in urbe vel in districtu urbis» (Statuti delle gabelle di Roma, cit., p. 101).
81) Su questo processo di formazione del mercato distrettuale del grano v. L. PALERMO, Mercati del grano a Roma cit.

⁸²⁾ Sulla necessità dell'espansionismo romano nel distretto, in relazione ai problemi dei rifornimenti agricoli, v. G. RICCI, La universitas bobacteriorum urbis, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 16 (1893), p. 184 sgg.; E. DUPRÈ THESEIDER, op. cit., passim; L. PALERMO, Roma e il mercato distrettuale cit.

⁸³⁾ Tutte le vicende di questi scontri sono accuratamente seguiti da E. DUPRÈ THESEI-DER, op. cit.; G. FALCO, op. cit.

i grani prodotti nel territorio di pertinenza viterbese, ad esclusione delle quantità ritenute indispensabili per i consumi dei coltivatori e delle loro famiglie (84), e il divieto di esportazione dei grani si intendeva esteso, come già osservato nel caso romano, all'intero territorio distrettuale (85). E una documentazione parallela e quella statutaria ci consente di osservare come queste prescrizioni fossero rigidamente fatte osservare (86). Anche l'importante porto granario di Corneto riteneva di possedere un'area distrettuale di propria pertinenza e i suoi statuti stabilivano che già entro il mese di settembre di ciascun anno tutta la produzione destinata ad essere offerta sul mercato dovesse essere trasportata dai proprietari nei granai posti all'interno delle mura cittadine. Non ci è pervenuto il testo degli statuti cornetani, ma i verbali di alcuni procedimenti giudiziari dell'epoca, che sono arrivati fino a noi, riguardanti proprio un caso di contravvenzione a questa regola, citano questa normativa statutaria e con la loro stessa presenza dimostrano che i contravventori erano effettivamente perseguiti (87). Gli statuti di Bagnoregio elencavano, a loro volta, puntigliosamente tutti i beni alimentari di cui era vietata la esportazione al di là dei confini cittadini e distrettuali; vi erano compresi tutti i cereali, molti legumi, l'olio, carni e grassi animali, il miele, il pane (88). Anche a Velletri vigeva il doppio criterio dell'obbligo dell'ammasso in città e del divieto della esportazione, per tutti i beni alimentari (89). Anche Ferentino aveva un suo territorium (90), su cui legiferava in materia annonaria; e i principi basilari erano, ancora una volta, gli stessi: obbligo di portare i grani prodotti in città e divieto di esportazione dei medesimi (91). La medesima normativa è presente nel testo statutario di Tivoli (92) e nella maggior parte degli sta-

⁸⁴⁾ Statuti della provincia romana cit., p. 66.

⁸⁵⁾ Ibid., p. 273.

⁸⁶⁾ Cfr. P. SAVIGNONI, L'archivio storico del comune di Viterbo, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XIX (1896), doc. 1208, p. 36; doc. 222, p. 225.

⁸⁷⁾ Archivio Segreto Vaticano, A. A., Arm. XIII, caps. I, 27, n. 3599 (pergamena contenente una serie di inquisitiones contra malefactores del 1301).

⁸⁸⁾ Cfr. G. CAPOCACCIA, F. MACCHIONI, op. cit., p. 17.

⁸⁹⁾ Cfr. A. GABRIELLI, op. cit., p. 417.

⁹⁰⁾ Cft. A. CORTONESI, Ûna campagna laziale nel basso medioevo: il «territorium civitatis Ferentini» fra XIV e XV secolo, in «Storia della città», 15-16 (1980), p. 23 sgg.

⁹¹⁾ Cfr. Lo Statuto medioevale di Ferentino cit., libro II, rubr. 68.

⁹²⁾ Cfr. gli statuti di Tivoli del 1305, pubblicati in Statuti della provincia romana, a cura di F. TOMASSETTI, V. FEDERICI e P. EGIDI (Fonti per la storia d'Italia, 48), Roma 1910, pp. 236-237. Su Tivoli v., inoltre, S. CAROCCI, Tivoli nel basso Medioevo, Roma 1988.

tuti che ci sono pervenuti dagli altri centri laziali (93).

Malgrado la rigida applicazione, come abbiamo potuto osservare anche dalla documentazione non statutaria, del divieto di allontanare i beni cerealicoli dalle singole città e dalle loro aree distrettuali, il meccanismo della concatenazione interdistrettuale appare chiaramente nei vari statuti fin qui esaminati, perché ciascuno di essi aggiungeva sempre al divieto generale di esportazione l'eccezione dei cereali e degli altri beni alimentari diretta a Roma (94). Poteva essere talvolta prevista persino una tappa intermedia di raccolta, ma anche in questo caso si specificava che la destinazione finale dei rifornimenti era il mercato romano (95).

I rapporti con Roma, il maggior centro di consumi dell'area laziale, condizionavano, dunque, in ultima analisi le scelte di politica annonaria di quasi tutti i comuni che abbiamo fin qui ricordato, e di altri ancora e in modo forse più diretto (96). E a questa necessità erano legati non solo i comuni collocati nelle zone maggiormente produttive, ma tutti complessivamente, poiché tutti ritenevano di possedere una propria, sia pur limitata, area distrettuale e per questa ragione finivano per rientrare nella concatenazione interdistrettuale del movimento dei cereali. Motivo di conflitto poteva naturalmente insorgere, soprattutto negli anni di scarsa produzione, ma si trattava di scontri che nascevano attorno ai problemi della distribuzione del prodotto tra i vari centri di consumo, non certo attorno ai criteri generali della gestione autoritaria dell'offerta.

⁹³⁾ Cfr. Gli Statuti medioevali del comune di Alatri, a cura di M. D'ALATRI e C. CARO-SI, Alatri 1976, pp. 121-122, 190-191, 272-273; Lo statuto di Guarcino, a cura di G. FLO-RIDI, Guarcino 1966, pp. 112, 294. Cfr., inoltre, gli statuti di Castel Fiorentino e di Roviano nei due volumi degli Statuti della provincia romana già citati.

⁹⁴⁾ Cfr. i vari testi statutari fin qui utilizzati, alle pagine citate.

⁹⁵⁾ Per una descrizione più particolareggiata della concatenazione interdistrettuale v. L. PALERMO, Mercati del grano a Roma cit, cap. II.

⁹⁶⁾ È questo il caso dei comuni che per varie motivazioni, tra cui non ultima la stessa collocazione geografica, erano legati a Roma da patti speciali e diretti. Si veda, ad esempio, F. PASSERI, Lo statuto di Campagnano del secolo decimo-terzo, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XIV (1891), pp. 80, 82-83. In altri casi, come a Velletri e a Vicovaro, i livelli dei prezzi e delle quantità esportabili venivano decisi in base ai livelli correnti nel mercato romano (cfr. A. GABRIELLI, op. cit., p. 428; e lo statuto di Vicovaro in Statuti della provincia romana. cit., p. 9).

6. La gestione autoritaria dell'offerta nella cultura economica dei testi statutari

Nella elaborazione di una politica annonaria tendenzialmente dirigistica, i vari testi statutari appaiono permeati da un modello di cultura economica sostanzialmente omogeneo. Un modello culturale che, tra l'altro, è presente in termini del tutto simili nei provvedimenti annonari dell'autorità ecclesiastica. Per cercare i presupposti ideologici della gestione autoritaria dell'offerta annonaria, bisogna osservare che proprio attorno a questa problematica andava sorgendo, e si rivelava con grande evidenza nel testo statutario, il principio dell'esistenza di un bene collettivo, di una utilità pubblica, di un interesse generale; negli statuti, l'esistenza di questo presupposto sorregge l'intero meccanismo economico previsto ed esso è imposto, in pratica, senza eccezioni di sorta.

Ora, l'interesse comune, ben presente negli statuti come anche nella pratica amministrativa sia di Roma che dei centri minori, era basilarmente che il grano e tutti gli altri prodotti adatti all'alimentazione umana non lasciassero l'area del consumo laziale, o almeno che la lasciassero solo in presenza di un notevole sovrappiù, per cui nelle elaborazioni economiche dell'epoca in alternativa alla gestione autoritaria dell'offerta non vi poteva essere che la paura, peraltro sempre incombente, della carestia.

Impostato con questi criteri il sistema generale, la medesima cultura economica forniva i criteri della ridistribuzione interna, che nei testi statutari laziali appaiono sostanzialmente due: a) garantire i livelli alimentari minimi di ciascuna località periferica; b) convogliare il sovrappiù di ciascuna area distrettuale verso il centro maggiore, Roma, con alcune tappe intermedie di raccolta (si pensi, ad esempio, alla funzione di Corneto) (97). La apparente rigidità di alcune impostazioni geoeconomiche, pure presenti negli statuti, soprattutto in relazione all'esistenza di veri e propri confini distrettuali, potrebbe far pensare ad una altrettanto rigida divisione di ruoli all'interno del più ampio sistema annonario; ma questo aspetto della vita economica delle città laziali basso-medievali raramente si serviva di una scan-

⁹⁷⁾ Sulla Corneto medioevale v. P. SUPINO, Corneto precomunale e comunale, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano», 79 (1968), p. 115 sgg.; Id., Una crisi economico-sociale a Corneto nella seconda metà del XIV secolo, in Studi sul Medioevo cristiano, offerti a RAFFAELLO MORGHEN, II, Roma 1974, p. 927 sgg. I rapporti Corneto - Roma sono seguiti con grande attenzione in E. DUPRÈ THESEI-DER, op. cit., passim.

sione così rigida dello spazio produttivo. Vi erano, certamente, alcune fonti abituali dell'offerta, che altrettanto abitualmente si tentava di controllare, ma per il resto il districtus romano, quello più ampio e generale, arrivava, in concreto, solo là dove l'autorità del comune romano riusciva ad imporsi, con le armi o con qualunque altra forma di legame politico (98).

Vi erano anche dei forti limiti in queste elaborazioni di politica economica, così come vengono presentate dagli statuti; e almeno in tre occasioni essi sembrano emergere con molta chiarezza.

Vi era, in primo luogo, l'incapacità di fatto a penetrare in quello che qui sopra abbiamo definito con il terzo livello dell'autoritarismo annonario, il livello del controllo della produzione e degli investimenti. Non a caso, per individuare i criteri della gestione dell'offerta, abbiamo dovuto far riferimento, nel corso dell'analisi, quasi esclusivamente alla fase commerciale dell'offerta medesima. Gli statuti erano, ovviamente, ricchissimi di indicazioni e di obblighi per tutto ciò che riguardava i vari aspetti dei processi produttivi (99), e talvolta entravano anche nel merito della determinazione delle riserve e degli investimenti, ma la loro capacità di influenzare o determinare l'ampliamento dei livelli produttivi era minima, date anche alcune caratteristiche di base della produttività agricola basso-medievale laziale (100). Era molto più agevole, pertanto, elaborare una politica annonaria piuttosto che una politica agricola, proprio perché era molto più semplice, agendo sotto la spinta della necessità, gestire ciò che era stato prodotto piuttosto che spingere nel breve periodo all'aumento della produzione.

Vi era, in secondo luogo, l'incapacità di agire, anche nel solo campo dell'offerta commerciale, al di là dell'ottica puramente cittadina o, tutt'al più, distrettuale. La cultura economica dei testi statutari è veramente, in questo senso, lo specchio preciso di una capacità di intervento che non raggiunse mai nei comuni laziali basso-medioevali le aperture commerciali di tanti altri comuni dell'Italia centro-settentrionale dell'epoca (101).

98) Cfr. L. PALERMO, Roma e il mercato distrettuale cit.

99) Cfr. A. CORTONESI, Colture e allevamento nel Lazio basso-medioevale, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 101 (1978), p. 97 sgg.; Id., Terre e signori cit.; Id., Il lavoro del contadino cit.

100) Cfr., oltre alle opere citate nella nota precedente, P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe siècle, 2 voll., Rome 1973.

101) Per un confronto con altri sistemi commerciali annonari v. G. PINTO, Appunti sulla politica annonaria cit. (con ulteriore bibliografia).

Vi erano, in terzo luogo, dei limiti nella capacità di analisi alcuni specifici fenomeni, che erano poi i limiti stessi della cultura economica dell'epoca. L'esempio più calzante rimane, certamente, quello relativo alle prescrizioni statutarie sui livelli dei prezzi: l'idea che i prezzi potessero essere volontaristicamente (102) controllati dai gruppi di grascerii o di boni homines, che così spesso apparivano negli statuti, si scontrava, come più volte abbiamo dovuto osservare, con la semplice sparizione dei beni alimentari dal mercato ufficiale; ebbene, in questi casi i testi statutari difficilmente riuscivano a seguire le vicende economiche reali e si limitavano a prescrivere ulteriori repressioni di ogni forma di ammasso, di incetta o di monopolio. Ed è interessante osservare come in queste occasioni le normative statutarie, con le loro astratte affermazioni di principio, venissero sempre di fatto superate dal comportamento pratico dei gruppi dirigenti comunali, che normalmente intervenivano sui prezzi rafforzando, soprattutto attraverso le importazioni, i livelli dell'offerta.

Si è detto che questo modello di gestione autoritaria dall'offerta annonaria non è circoscrivibile al solo dettato statutario; in realtà, la medesima impostazione culturale è riscontrabile nei provvedimenti di politica economica annonaria emanati, già nel XIII secolo, dall'autorità pontificia e trasmessi, per essere applicati, ai rettorati delle province laziali (103). Le costituzioni bonifaciane del 1295 e del 1300 (104), emesse con l'obbiettivo di riorganizzare la vita interna delle province laziali dello stato ecclesiastico imponevano il controllo autoritario del movimento dei beni alimentari, e in particolare del grano, tanto all'interno quanto verso l'estero. Particolarmente dure erano, a questo proposito, le istruzioni impartite al rettore della provincia del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, coincidente in larga misura con la subregione laziale settentrionale, che era preposto ad una

¹⁰²⁾ Sul volontarismo economico e, in particolare, sulla concezione medioevale del prezzo esiste una letteratura assai ampia; cfr., ad esempio. A. SAPORI, Il «giusto prezzo» nella dottrina di S. Tommaso e nella pratica del suo tempo, in Studi di Storia Economica, vol. I, Firenze 1982, p. 265 sgg.; A. FANFANI, op. cit., passim.

¹⁰³⁾ Sulla struttura dello stato ecclesiastico nel XIII secolo e sulle funzioni dei rettori v. D. WALEY, The Papal State in the Thirteenth Century, London 1961; Id., Lo stato papale dal periodo feudale a Martino V, in «Storia d'Italia», VII, 2, cit., p. 231 sgg. (con aggiornamenti bibliografici).

¹⁰⁴⁾ La costituzione del 1295, per la Campagna e Marittima, è in Bullarium Romanum, IV, Torino 1859, p. 629 sgg.; quella del 1300, per il Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, è pubblicata in A. THEINER, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, Roma 1861-1862, I, doc. 528, p. 354 sgg.

zona assai ricca di produzione cerealicola; ma altrettanto precise, anche se non così severe, erano le disposizioni riguardanti la provincia della Campagna e Marittima, nelle cui terre il problema del contrabbando era meno presente e meno assillante. Una costituzione, invece, molto più aperta dal punto di vista annonario fu quella emanata, sempre da Bonifacio VIII, per la Marca Anconetana proprio qualche settimana prima della sua morte (105); in essa, infatti, era lasciata una certa libertà nelle esportazioni e nella movimentazione interna delle derrate. Ma essa non rimase in vigore che per pochi mesi: il successore di Bonifacio la abolì immediatamente (106) e da allora la politica annonaria ecclesiastica si basò, almeno fino ai primi anni del XIX secolo (107), su un coerente modello dirigistico di gestione dell'offerta.

Le esigenze annonarie che emergevano dalla normativa statutaria erano, dunque, fatte proprie dal più alto livello di autorità allora esistente, e questa solidarietà teorica e pratica spiega la relativa facilità con cui si poté far coincidere la riorganizzazione dell'assolutismo regionale pontificio con la formazione di un sistema annonario statuale centralizzato (108). Alle origini e alla base di questo plurisecolare processo storico vi erano proprio quelle norme che, sotto lo stimolo di tante concrete necessità, i vari comuni laziali erano andati faticosamente elaborando e sperimentando nei secoli basso-medioevali della loro storia.

¹⁰⁵⁾ Cfr. A. THEINER, op. cit., I, p. 355. La costituzione fu emanata nel settembre del 1303. 106) L'abolizione fu dichiarata da Benedetto XI nel gennaio del 1304 (cfr. *ibid.*, I, doc. 577, p. 398).

¹⁰⁷⁾ Cfr. N. LA MARCA, op. cit.

¹⁰⁸⁾ Cfr. L. PALERMO, Il commercio del grano cit.

ALFIO CORTONESI

LA PRATICA VITIVINICOLA NELLO STATUTO DI FERENTINO

Ho avuto modo recentemente di esaminare attraverso le non ricche testimonianze precinquecentesche il ruolo assunto dalla viticoltura nell'economia agricola ferentinate (1). Nell'ambito di un contesto produttivo di diffuso riscontro nel Lazio campanino si è rivelata per la vigna una presenza capillare, suscettibile di attingere in talune contrade — prossime per lo più alla città — i tratti della coltura dominante. Per quanto consentito dai documenti disponibili, ho proceduto ad illustrare tecniche di coltivazione e rapporti di lavoro connessi alla pratica viticola, ciò che ha portato ad arricchire di qualche elemento nuovo il quadro delle conoscenze.

Il fatto di disporre finalmente dell'edizione critica del tardoquattrocentesco statuto di Ferentino — edizione condotta con esemplare impegno da Marco Vendittelli (2) — invita a riprendere in questa sede l'argomento indicato in vista di una piena utilizzazione della fonte (3) e ad

¹⁾ A. CORTONESI, Terre e signori nel Lazio medioevale. Un economia rurale nei secoli XIII-XIV, Napoli 1988, pp. 135-171.

²⁾ Statuta civitatis Ferentini. a cura di M. VENDITTELLI, Roma 1988 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XXVIII); d'ora innanzi Statuto. Solidi riferimenti documentari consentono al curatore dell'edizione di «affermare che il testo pervenutoci è frutto di una rielaborazione avvenuta tra gli ultimi mesi del 1463 ed i primi dell'anno successivo e che la nuova normativa entrò in vigore tra il febbraio 1465 ed il maggio 1466» (ivi, p. XXIII). 3) All'esame della normativa ferentinate accosteremo riferimenti agli statuti di centri emici vicini: la città di Alatri e il castello di Guarcino. Di tali statuti è stata pubblicata la trascri-

210 A. Cortonesi

ulteriore sottolineatura del tipo di contributo che da tali testimonianze può scaturire, malgrado i limiti propri di tutti i testi normativi (4), per la storia dell'agricoltura.

Chi si occupi per il Medioevo di tecniche colturali sa bene che le fonti statutarie non sono a tal riguardo fra le più generose dispensatrici d'informazioni. Nondimeno si tratterà di non sottovalutare troppo il loro contributo, potendosi talora ricavare dalle disposizioni de cultura agri dati d'indubbio interesse e non facile reperimento in altro contesto documentario. È quanto accade per Ferentino, la cui pratica viticola trova proprio in una rubrica dello statuto l'illustrazione più puntuale: i concessionari «ad partem seu stallum» dovranno — si apprende — fare in modo che la vigna sia in marzo «bene putata, sarmentata et ligata», in aprile zappata, in maggio «bene occata» (5). Non è, come si vede, pretendere molto, chè anzi si richiede al coltivatore solo l'indispensabile. Ove si prescinda dalla sfasatura del calendario, che risulta ritardato di un mese, gli statutari alatrini concordano pienamente con quelli ferentinati: è da essi richiesto di compiere una buona potatura entro marzo, di procedere alla legatura in aprile, di

zione rispettivamente in Gli statuti del comune di Alatri, a cura di MARIANO d'ALATRI e C. CAROSI, Alatri 1976 (= st. di Alatri); G. FLORIDI, Lo statuto di Guarcino, s. l. 1966 (= st. di Guarcino). La datazione di entrambi i testi è non poco problematica: la trascrizione dello statuto alatrino è stata effettuata da un codice del 1549, ma «la parte più consistente» delle rubriche e «in genere, la struttura dei cinque libri degli Statuti» è da attribuire, secondo i curatori, alla «prima metà (avanzata) del secolo XIV» (op. cit., p. 70); quanto alle «costituzioni guarcinesi» il Floridi è dell'opinione che «non possono non essere riguardate che come una riforma della fine del secolo XIV» (op. cit., p. 82); la trascrizione pervenuta sarebbe, invece, da datare agli anni intorno al 1475 (ivi, p. 83). 4) Sulla peculiare natura delle testimonianze statutarie e la prudenza che si impone nell'accostarsi ad esse troppo è stato detto perchè si debba qui insistere. Con particolare riferimento alle disposizioni d'interesse vitivinicolo, può vedersi utilmente quanto rilevato da A. I. PINI, La viticoltura italiana nel Medioevo. Coltura della vite e consumo del vino a Bologna dal X al XV secolo, in «Studi Medievali», ser. 3°, XV (1974), pp. 795-884, alle pp. 839-850, e da G. ORTALLI, La regolamentazione della coltura vitivinicola negli statuti di Forlimpopoli, in «Studi Romagnoli», XXV (1974), pp. 235-256, alle pp. 258-260. 5) Statuto, V, 29, «De recipientibus vineam ad partem seu stallum debeant eam aptare temporibus debitis infrascriptis» (pp. 213-4). Il dettato dello statuto in materia di viticoltura è richiamato in un contratto di locazione in perpetuum (a. 1451) avente per oggetto «unam terram seu vinealem»; l'affittuario s'impegna a impiantare una vigna entro tre anni e a coltivarla «ad usum boni laboratoris et secundum formam statutorum civitatis Ferentini» (Archivio Segreto Vaticano, Instrumenta monastica, Celestini, Pergamene, 126).

zappare in maggio, sminuzzando a giugno le zolle (occare) (6).

Che nella realtà le cose andassero sovente in maniera diversa, appare chiaro. I contratti di locazione aventi come oggetto vigne ovunque nel Lazio fanno carico all'affittuario di più zappature; né raro è il caso che si debba procedere al rinnovo dei sostegni o alla concimazione delle piante (7). Dunque, se gli statuti scandiscono il percorso essenziale e irrinunciabile della pratica viticola, non va dimenticato che questa comporta nei fatti un ciclo colturale di maggiore impegno.

Si è avuto modo di osservare in altra sede come l'impianto della vigna laziale veda, nel tardo medioevo, la netta prevalenza del filare a sostegno morto (8). La protezione accordata dalla normativa ferentinate alla proprietà di pali e canne (9) mostra l'importanza che tali supporti assumevano localmente; tuttavia, non deve tralasciarsi la segnalazione di espliciti riferimenti dello statuto alla pratica del sostegno arboreo: in un caso si tutela da eventuali danneggiamenti l'«arbor in qua vitis staret appodiata vel in qua ipsa vitis substineretur»; significativamente la multa comminata nella circostanza è tripla rispetto a quella prevista per il danno ad arbor infructifera che non sia sostegno di vite (10).

Se in ordine alle tecniche di coltivazione i testi statutari informano per lo più in via indiretta e spesso in maniera insoddisfacente, quando si venga a trattare della protezione accordata alle diverse colture essi divengono, la principale e più efficace fonte d'informazione.

Quanto alla vigna, essa è costantemente presente all'attenzione del legislatore ferentinate. L'accesso al terreno è vietato agli estranei in permanenza; la multa prevista (una libra) è, tuttavia, raddoppiata quando la

⁶⁾ St. di Alatri, V, 3, «Quod laboratores vinearum debeant eas colere modo infrascripto»: «Item, statuimus quod, si quis habucrit vineam ad laborandum ad partem, teneatur ipsam bene putare usque ad kalendas aprilis, ligare etiam de mense aprilis et zappare eandem de mense maii, et occare ipsam per totum mensem iunii, ita quod totum mensem iunii sit modo debito laborata, ut premittitut...» (p. 247).

⁷⁾ CORTONESI, Terre e signori cit., pp. 75-77; ID., Il lavoro del contadino. Uomini, tecniche, colture nella Tuscia tardomedioevale, Bologna 1988, pp. 57-65.

⁸⁾ CORTONESI, Terre e signori cit., p. 72-75.

⁹⁾ Statuto, IV, 26, «[De auferentibus palos et vites de loco alieno...]» (p. 193; rubrica della quale è pervenuto il solo titolo); 48, «De dantibus dam [num in] c [annet] is» (pp. 197-8). 10) Ivi, II, 64, pp. 94-95; si veda anche ivi, appendice 2, «Capitoli erroneamente inseriti nel contesto del libro III», rubr. [4]: «...si quis damnum dederit in arboribus ubi fuerint [uve...]...» (p. 256). Menzioni di alberi usati come sostegno della vite anche nello statuto di Guarcino: II, 36, pp. 164-9; III, 10, pp. 222-3.

212 A. Cortonesi

violazione abbia luogo nel periodo compreso fra le calende d'aprile e la fine di novembre (11); ove poi si registri anche il danno «in uvis et aliis fructibus», la pena è ulteriormente accresciuta (12).

La severità degli statutari si esercita, comunque, soprattutto, nei confronti di quanti volontariamente e in maniera grave danneggiano le piante. Chi abbia proceduto ad *incidere vineam* «in totum vel in partem a duobus ordinibus supra» (13) incorre in una multa di ben 100 libre; se il danno non arrivi a interessare due *ordines*, si pagheranno, invece, 2 libre per pianta. Oltre che versare la pena statuita, il reo deve provvedere anche all'*emendatio dampni*, alla quale è tenuto, anzi, prima che alla solutio pene (14). Viene, inoltre, preso in considerazione il caso di chi «inciserit vel eradicaverit» una vite o una pergola (pergula), entro la città o nei suburbia (15).

Pene pecuniarie di ragguardevole entità colpiscono l'incisor vinearum anche presso altre comunità campanine quali Ripi e Guarcino (16). È, tuttavia, da rilevare come nei testi cui si è fatto riferimento non si abbia traccia della punizione draconiana del taglio delle mani che pure è prevista negli statuti duecenteschi e trecenteschi di alcuni comuni del Lazio (Viterbo, Bagnoregio, Tivoli) (17): perentorio richiamo al rilievo assunto dalla pratica viticola per la sussistenza di quelle popolazioni.

La coesistenza fra pratica agricola e allevatizia pone, com'è noto, alle comunità laziali del basso medioevo problemi di rilevanza non trascurabile, che si cerca di risolvere per lo più disciplinando il pascolo e garantendo un'assidua vigilanza sulle terre coltivate (18). Un riferimento fra i più espliciti

11) Statuto, appendice 2, rubr. [4], cit.

12) Ivi. Occorreranno, in questo caso, due testimoni.

13) Non sappiamo di quante piante si componga l'ordo vineae ferentinate; per un'approssimativa valutazione della sua consistenza si abbia presente che a Tivoli è costituito da 10 viti (v. S. CAROCCI, Tivoli nel basso Medioevo. Società cittadina ed economia agraria, Roma 1988, p. IX).

14) Statuto, II, 64, cit.

- 15) Ivi. Viene comminata una pena di 10 libre. Ripetuti riferimenti a viti allevate a pergola si hanno nelle disposizioni sul danno dato dello statuto di Guarcino: III, 16, «Quod bestiae non intrent in perguletis aut locis reclausis» (pp. 224-7); 17, «De bestiis damnum dantibus in arboribus fructiferis, vitibus et pergulis» (pp. 226-7).
- 16) Statuto di Ripi del .MCCCXXXI., a cura di F. TOMASSETTI, in Statuti della Provincia Romana, a cura di F. TOMASSETTI, V. FEDERICI e P. EGIDI, Roma 1910 (Fonti per la Storia d'Italia, 48), pp. 111-121: rubr. 28, p. 117; st. di Guarcino, II, 36, pp. 164-9.

17) CORTONESI, Terre e signori cit., p. 71, n. 244.

18) Cfr. ID., Colture, pratiche agrarie e allevamento nel Lazio bassomedioevale. Testimo-

alla gravità della situazione è proposto proprio dallo statuto di Ferentino: constatato che «sepius tempore pomorum multa et intollerabilia damna fiunt et hoc cedit ad dedecus potestatis et destructionem camporum», si dà mandato al consiglio cittadino di rafforzare in questa stagione la sorveglianza, adottando tutti i provvedimenti che si ritengano necessari (19).

Non sorprende, dunque, che in tal contesto la possibilità di rovinose divagazioni in vineis per parte del bestiame grosso (buoi, bufali, cavalli, asini e muli) e di quello minuto (pecore e capre) susciti preoccupazione negli statutari, sollecitandoli a intervenire con puntualità (20): si comminano pene da calcolare in base al numero dei capi recanti danno (21); si stabilisce che, quando gli animali risultino deliberatamente custoditi entro la vigna, il pastore debba versare in aggiunta pro sua persona 5 soldi; si precisa, infine, che in ogni caso si dovrà procedere al risarcimento del danneggiato.

Può rilevarsi, in particolare, come su un'ampia fascia di territorio a diretto contatto con le mura cittadine (22) e largamente caratterizzata dalla

nianze dalla legislazione statutaria, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 101 (1978), pp. 97-219.

19) «...volumus quod consilium Ferentini una cum potestate provideat omnimodo de maiori custodia Campi sive de custodibus privatis sive de maiori pena et omni via et modo quibus campi bene custodiantur et secundum quod melius videbitur expedire. Item volumus quod custodes deputati die suo ad eundum per custodiam Campi veniant ad palatium summo mane et petant famulum a potestate, unum vel plures, prout necessitas exigit et requirit, quo habito, vadant per custodiam toto die ad damna querendum» (statuto, I, 18, pp. 16-18; i custodes in questione si affiancano a quelli ordinariamente eletti: a quest'ultimi si richiede di presentarsi la sera del giovedì e della domenica nel palazzo del comune per riferire al podestà e al notato «de salvitate et bona custodia segetum, fructuum et aliarum rerum» (ibid.). Ai custodes privati chiamati in causa dalla rubrica citata fa riferimento anche la rubrica I, 26, «Quod officiales quolibet anno debeant facere custodes privatos»: si stabilisce «quod officiales in capite civitatis Ferentini teneantur et debeant omni anno in qualibet contrata vinearum, silvarum, collium et forestarum ac montium et aliorum locorum, ubi necesse viderint, facere duos probos custodes privatos, qui possint et debeant accusare de omni damno dato in ipsis contratis, in quibus electi fuerint, tam per bestias quam per homines»; essi riceveranno come compenso la metà delle multe inflitte (p. 28).

20) Ivi, IV, 6, «De bestiis minutis inventis in vinea» (p. 188); 7, «Quod bestie grosse non intrent vineas neque ortos temporibus infrascriptis» (p. 189).

21) È previsto si paghi un soldo per ciascuna bestia minuta, due soldi per ciascuna grossa.
22) Tale fascia, di profondità variabile, presenta - come rileva il VENDITTELLI sulla base delle indicazioni topografiche fornite dagli statutari (statuto. appendice 2, tubr. 5, p. 256) e dei riscontri con la cartografia ottocentesca - «un andamento irregolare ed una decisa propaggine verso sud» (ivi, p. 256, n. 7).

214 A. Cortonesi

presenza di vigne — secondo quanto sta ad indicare la denominazione stessa di districtus vinearum (23) — siano in vigore speciali divieti miranti a limitare al massimo la presenza degli animali. Il serrato disporsi di parcelle a coltivazione intensiva (orti e ferraginalia oltre che vigne) (24) consiglia evidentemente particolari precauzioni: non potranno pascolare nella zona bestiae grossae «exceptis equis domitis, asinis et bobus et bubalis domitis», peraltro muniti di «campanas sonantes» (25); quanto al bestiame minuto, non si potranno condurre al pascolo più di tre capi. Di notte, poi, gli animali dovranno lasciare il districtus salvo le pecore rientrate ad stabulandum.

Momento terminale del calendario viticolo, la vendemmia richiede per aspetti diversi l'intervento del legislatore. A Ferentino si riserva a tale operazione un'attenzione che la individua, una volta di più, quale fondamentale riferimento dell'annata agricola. Diversamente che altrove (26), non ci si preoccupa, tuttavia, nel centro ernico di definire né la data di avvio della raccolta, né — come avviene nella vicina Alatri (27) — la procedura da seguire perché possa deliberarsi in materia. La proprietà dell'uva conosce, comunque, la tutela di provvedimenti anche piuttosto inconsueti, quale quello che richiede l'autorizzazione del podestà per trattenersi nottetempo fuori delle mura cittadine «tempore uvarum maturarum», cioè — si pre-

24) Sulla presenza di tali colture nelle campagne prossime all'insediamento, v. CORTO-NESI, Terre e signori cit., pp. 140, 146.

25) Nel tempo dell'aratura è, altresì, consentito «pascuare cum tribus bestiis grossis indomitis».

26) Cfr. CORTONESI, Terre e signori cit., pp. 89-90.

27) St. di Alatri, V, 15, «De modo vendembiarum»: «Item, statuimus quod, tempore vendembiarum, potestas teneatur et debeat facere congregari consilium: in quo consilio ponatur de modo et forma vendembiandi, et tempore quo vendembie debeant recipi, et alio ordine, prout eidem consilio videbitur ordinandum. Et nullus contra formam, modum et ordinem et tempus datum per consilium debeat vendembiare seu aliter convenire, ad penam XX solidorum quoties contrafecerit: de quo quilibet possit accusare, et eius accuse credatur et stetur, et habeat tertiam partem pene»; in un'aggiunta alla rubrica si precisa che il consiglio andrà convocato «infra primam hebdomadam mensis septembris cuiuslibet anni» (p. 225). A Guarcino è statuito «quod non fiant vindemiae ante festum sancti Arcangeli» (V, 45, pp. 286-7; della rubrica è pervenuto il solo titolo).

²³⁾ Ad un «distretto delle vigne» si fa riferimento anche nella normativa primo-settecentesca riguardante l'appalto del «danno dato» e di altri redditi della comunità ferentinate (Archivio di Stato di Roma, Collezione Statuti 385, «Capitoli della comunità della città di Ferentino. Danno dato», ff. 8v sgg.; per la descrizione del codice, v. P. EGIDI, Notizia sommaria dell'archivio comunale di Ferentino. in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XXV (1902), pp. 211-7, a p. 211, n. 1).

cisa — dalla metà di agosto alle calende di novembre (28).

L'utilizzazione per la spremitura di vasche (vasca, basca, torcular) poste all'interno della vigna è più volte richiamata. Un'ammenda di 20 soldi colpisce chiunque abbia occupato abusivamente «torcular seu bascam alicuius inmittendo ibi uvas vel aliquod aliud terendo aut pistando vel calciando» (29); è, altresì, statuito che quanti «partem habeant in torculari seu torcularibus» (situazione di frequente riscontro) (30) debbano vendemmiare, «ad omnem discordiam tollendam», ogni anno secondo successione inversa rispetto al precedente (31).

Con specifico provvedimento viene tutelata anche la proprietà del mosto: chiunque illecitamente se ne appropri asportandolo de vasca incorre in pene pecuniarie di notevolissima consistenza (32). Ai produttori s'intende anche garantire un ordinato svolgimento delle operazioni di trasporto dai luoghi della spremitura alla cantina: il vetturale che sia stato ingaggiato a tale scopo è vincolato a portare a termine il suo lavoro per un compenso che rimarrà il medesimo dal primo all'ultimo carico e che varrà tanto per il mustum purum quanto per l'acquato (33). Da rilevare come il ricorso a vecturales per il trasporto del mosto alla cantina trovi n'ella documentazione laziale numerose testimonianze (34); se certo è l'impiego per la delicata operazione di asini e cavalli, quasi nulla, purtroppo, è dato di sapere dei recipienti usati e dei sistemi di carico.

29) Ivi, V, 48, p. 223.

30) CORTONESI, Terre e signori cit., pp. 90-91.

33) Statuto, III, 41, p. 162.

²⁸⁾ Statuto. IV, 49, «Quod [tempore uvarum] nulla persona possit [stare extra muros civitatis Ferentini] sine licentia» (p. 198).

³¹⁾ Statuto, III, 27, «Quod habentes partem in torculari possint vindemiare modo infrascripto»: «...si plures fuerint qui partem habeant in torculari seu torcularibus, liceat cuilibet ibi partem habenti vindemiare in eo et in eis impune. Et ad omnem discordiam tollendam volumus quod qui de uno anno in vindemiando fuit prior, sequenti anno sit posterior et e converso. Et quot fuerint ibi partem habentes, ita demum per eos ad talia procedatur, ut ordinis inter eos equalitas servetur, nisi aliter processerit de partium voluntate...» (pp. 156-7)

³²⁾ Nel caso in cui a macchiarsi del furto di mosto o di uva sia l'affittuario a corrisposta parziaria (soccius partiarius) la pena viene raddoppiata. È in questo contesto che si apprende come a Ferentino il mosto si misuri a salme e congi (una salma = 6 congi); da rilevare come il rapporto fra la salma e il congio vari da luogo a luogo: a Roma, per il mosto, una salma = 13 congi; per il vino, una salma = 12 congi (CORTONESI, Terre e signori cit., p.26).

³⁴⁾ CORTONESI, Terre e signori cit., p. 91.

216 A. Cortonesi

Non sfuggono, infine, alla minuziosa casistica elaborata dagli statutari eventuali frodi commesse dal «soc[c]ius vel laborator vinearum» ai danni del dominus nel processo di vinificazione o dal venditore di mosto ai danni dell'acquirente: si fa riferimento a chi abbia messo acqua «in musto seu uvis», nonchè al soccius che abbia fatto «acquatum in vinacia» senza il permesso del locatore (35).

Sono state illustrate di recente le linee generali della politica delle comunità laziali in materia di commercio vinicolo (36). In presenza di una produzione in grado per lo più di soddisfare la domanda locale, emerge un atteggiamento del legislatore connotato da insolita flessibilità a riguare do e dei percorsi del commercio interno e della stessa esportazione (rigorosamente vietata — quest'ultima — per altri prodotti agricoli e, particolarmente, per i cereali) (37).

Mi pare che la normativa ferentinate rifletta nel complesso il quadro tratteggiato. Se inconsueto è il silenzio che si registra circa la «tratta» dei commestibili, appare significativo il fatto che fra i prodotti di cui è proibita l'incetta non figuri il vino (38): di esso s'intravvede, peraltro, un commercio al minuto piuttosto vivace. La vendita, consentita tanto presso le tabernae quanto in abitazioni private (39), è, come al solito, vincolata al rispetto di precise norme. Dalla rubrica «De grasceriis et eorum officio» (40) si apprende quali siano le misure da utilizzare: «...io [ccatam], petecta, medium et follectam seu terzectam» (41). Al controllo di esse sono prepo-

35) Statuto, II, 68, p. 98.

36) CORTONESI, Il lavoro del contadino cit., pp. 81-89.

37) Sul commercio dei cereali nel Lazio bassomedioevale si veda L. PALERMO, Mercati del grano a Roma tra Medioevo e Rinascimento. I, Il mercato distrettuale del grano, Roma 1990, nonchè, del medesimo autore, il contributo pubblicato in questo volume.

38) Statuto, II, 121. «Quod nullus accottumet res comestibiles animo revendendi»: «...res commestibiles, ut sunt granum, frumentum, ordeum, speltam, lardum, oleum, sal, caseum, cicera, fabas vel aliud quodcunque bladum seu carnes salitas, presuntium, pisces aut tunninam aut aliquid aliud comestibile...»; è statuito, inoltre, che i forestieri «qui attulerint res predictas ad vendendum ad civitatem» siano «sub protectione communis in eundo, stando et redeundo» (pp. 126-7).

39) Ivi, II, 119, «De vendentibus vinum de nocte et retinentibus aliquem in taberna»: «...in taberna seu domo ubi vinum venditur...» (pp. 124-5; citaz. da p. 124); V, 23, «De vendentibus vinum ad minutum quod teneantur vendere sicut incipiunt»: riferimento a «tabernarii et ceteri vendentes vinum» (p. 211).

40) Ivi, I, 20, pp. 19-23.

41) In altro contesto, la medesima rubrica fa riferimento anche al congium. Del tutto verosimile che il petitto ferentinate abbia la stessa capacità di quello romano: l. 1,82 (si veda sti quattro grascerii, da eleggere in ragione di uno per ciascuna porta cittadina «in principio officialium communis de novo creatorum» (42); effettuata, con periodicità mensile, la verifica, essi apporranno — ove si riscontri la regolarità dei recipienti — il loro sigillo (43). Nel caso non si abbia esatta rispondenza con i campioni conservati presso il camerarius comunale (44), si provvederà, ove possibile, all'adeguamento: diversamente, i recipienti dovranno essere distrutti senza indugio (45). Alla tutela dell'acquirente è intesa anche altra disposizione che obbliga il tabernarius a porgere agli avventori «mensuram bene plenam sine aliqua gorgeria» (46). Il fatto che una normativa di tal genere abbia frequente riscontro in ambito laziale (47)

quanto osservato dal VENDITTELLI a commento della rubrica in esame - n. 26 -, nonchè CORTONESI, Terre e signori cit., p. 26). La ioccata è pari a 5 petitti, il congio a 10 (ciò diversamente da quanto avviene a Roma, dove il congio di vino è pari a 8 petitti: ibid.); sottomultipli del petitto sono il medium petectum (1/2), la terzecta (1/3) e la follecta (1/4). Ove si eccettui la ioccata, le misure sopraindicate risultano di generale diffusione nel Lazio tardomedio evale (CORTONESI, Il lavoro del contadino cit., p. 92, n. 45).

42) Statuto, I, 20, cit.

43) Quanti vendano vino sono obbligati a «tenere et habere omnes mensuras, videlicet petectum, medium petectum, terzettam et follectam sigillatam sigillo dictorum grasceriorum cum plumbo ad penam .LX. sollidorum pro qualibet mensura»; la stessa multa colpirà chi proceda alla vendita con misure che, pur non risultando falsae, non rechino, tuttavia, il sigillo degli ufficiali preposti (ibid.). Il sospetto degli statutari non risparmia, peraltro, neppure quest'ultimi: «grascerii, qui falsam mensuram sigillaverint» - è scritto - «et is qui sigillari fecerit, in sollidos .C. denariorum per quemlibet puniatur et pro qualibet falsa sigillara mensura» (ibid.).

44) «Que mensure et etiam pondera, sicut aliud statutum dictat, semper sint penes camerarium communis et omnes alie mensure et pondera eleventur et adiustentur cum eis...» (ibid.). L'aliud statutum cui si ha riferimento è il disposto della rubrica 44 del libro V: «Quod camerarius communis habeat marcum romanum, bracchium et cannutiam» (p. 221); come osserva il curatore dell'edizione, il contenuto di quest'ultima rubrica risulta in parte annullato da quanto previsto dalla rubrica 20 del libro I «che regola in maniera evidentemente più organica e complessa la materia» (p. 23, n. 28).

45) Si ricorderà come ad Alatri la vigilanza sulle misure sia affidata a nove «preposti super tabernis et tabernariis, et super pondetibus et mensuris», eletti dal consilium Communis; costoro sono tenuti ad effettuare il controllo almeno una volta al mese (st. di Alatri, I, 31, pp. 127-8).

46) Statuto, II, 119, cit. È previsto, altresì, che quanti vendano vino ad minutum «sicut incipiunt vendere ad petectum, ita vendant usque ad finem dum erit de vino in vegete...» (ivi, V, 23, p. 211).

47) Cfr. CORTONESI, Il lavoro del contadino cit., pp. 91-93.

218 A. Cortonesi

e anche altrove (48) è chiaro segno del sospetto con cui si guarda alla figura dell'oste, capace come soltanto il mugnaio e il macellaio di suscitare la diffidenza, certo non gratuita, della clientela e, dunque, del legislatore (49). Oltre che combattere la frode perpetrabile da parte del gestore, gli statutari ferentinati sono attenti, più generalmente, a disciplinare l'attività della taberna, mossi — come sembra — da preoccupazioni per la quiete e la morale pubblica (50). Nessun tabernarius seu venditor vini — si dispone — potrà procedere nel suo lavoro de nocte dopo il secondo suono della campana (51): da quel momento in poi il locale resterà aperto solo per i forestieri che vi pernottino e per i loro commensali (52). La vendita del vino potrà, nondimeno, proseguire a beneficio di chi intenda acquistarlo per consumarlo altrove (53).

48) Cfr. A. M. NADA PATRONE, Il cibo del ricco ed il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pedemontana negli ultimi secoli del Medioevo. Torino 1981, pp. 407-421.

49) A proposito dei macellai, si veda in questo volume il contributo di A. LANCONELLI. 50) Non mancano negli statuti laziali disposizioni intese ad evitare che nelle osterie si pratichino giuochi d'azzardo e si eserciti la prostituzione (v. CORTONESI, Il lavoro del contadino cit., p. 95, n. 56). A Ferentino si vieta di giocare ad taxillos tanto nelle abitazioni private che nelle tabernae: a meno che non si giochi di giorno e la posta in palio non superi i 2 soldi «in rebus potabilibus vel commestibilibus» (statuto, II, 120, pp. 125-6: citaz. da p. 125).

51) Ivi, II, 119, cit. È consentita la piena attività oltre tale ora «in vigiliis et festivitatibus Natalis Domini, Pasce resurrectionis Domini, Annuntiationis et Assumptionis beate virginis et beatorum Iohannis et Pauli et Ambrosii mattiris ac Circumcisionis Domini» (*ibid.*). La chiusura delle *tabernae* è prevista ad Alatri «post ultimum sonum scarane» (st. di Alatri, II. 72, p. 184).

52) Ciò purchè i forenses siano «bone fame et conversationis honeste» (statuto, II, 119, cit.). Stessa disposizione nello statuto di Alatri (II, 72, cit.).

53) Statuto. II, 119, cit. Nelle tabernae - o almeno nelle maggiori fra esse - era possibile, oltre che bere vino, consumare i pasti e, come si è visto, trovare alloggio per la notte. Nello statuto ferentinate si legge il divieto per l'oste di cucinare «porcellum seu porchettam, anserem, paparum sive gallinam», che gli siano stati portati da alcuno «qui sit levis conditionis et vite vel pubblicus baracterius» (ibid.); vi è, altresì, stabilito «quod nullus emat pisces pro taberna ultra .X. sollata» (V, 25, p. 212; della sollata, misura ponderale, non è noto il valore). Sul ruolo della taberna nella vita delle comunità medioevali, v. Gastfreundschaft, Taverne und Gasthaus im Mittelalter, hrsg. von H. C. PEYER, München-Wien 1983; Id., Von der Gastfreundschaft zum Gasthaus. Studien zur Gastlickeit im Mittelalter, Hannover 1987.

La normativa statutaria ferentinate non manca di esprimersi anche in merito ai rapporti di lavoro legati alla conduzione della terra. Non diversamente che in altri contesti — di ambito laziale e non (54) — l'attenzione del legislatore è rivolta per lo più alla tutela degl'interessi del dominus terrae, cui si vuol garantire l'adeguato impegno del coltivatore nella messa a frutto dell'appezzamento locato, nonchè una procedura nella ripartizione del prodotto che lo metta al sicuro da illecite appropriazioni per parte dell'utilista.

La rubrica V, 29 (55) prende in considerazione il caso di vigne affittate dietro corrisposta parziaria o fissa («ad partem seu stallum») (56) al solo scopo di vincolare il locatario all'esecuzione di talune operazioni colturali; ove queste non siano praticate, il medesimo incorrerà in una multa di 150 soldi da ripartire fra il comune e il locatore; il contratto verrà in ogni caso rescisso. L'accertamento della mala cultura è statuito avvenga, su richiesta del proprietario, ad opera di due boni viri laboratores designati dal podestà: il loro giudizio sarà inappellabile (57).

Altra rubrica dello statuto condiziona alla *licentia* accordata dal *dominus* la possibilità per il coltivatore di procedere alla raccolta e alla pigiatura dell'uva (58); solo nel caso in cui i proprietari risiedano *extra civitatem* è ritenuto sufficiente il consenso di «procuratores familiares sive domesticos eorum». Non attenersi a tale disposizione costerà al reo ben 10 libre; si apprende, inoltre, che quanti abbiano patito danni in seguito alla mancata

55) Se n'è illustrata supra, la parte relativa al ciclo colturale.

56) Sulle rare locazioni di vigne pervenute per il territorio ferentinate, v. CORTONESI, *Terre e signori* cit., pp. 156-7.

57) «...quorum dicto stet [ur et cre] datur. Et habita eorum fide et relatione [de predicta] cultura scribatur in actis curie et nunc po [testas] dictam penam exigat et omnia summarie absque alia sententia faciat...» (statuto, V, 29, cit.).

58) Ivi, II, 69, «Quod laboratores terrarum et vinearum non audeant metere granum et mustum absque licentia»: «Item statuimus quod socii partiarii et laboratores vinearum vel [terrarum non] audeant metere vel bactere granum seu aliquod quodcumque frumentum vel vineam vindemiare aut mustum de uvis exprimere nisi prius dominum rei requisiverit...» (p. 99). Si tratta - è da osservare - di statuizioni molto diffuse anche in arce non poco distanti da quella di riferimento: v., ad es., A. I. PINI, Produzione e trasporto del vino a Imola e nel suo contado in età medievale, in «Studi Romagnoli», XXV (1974), pp. 235-256, alle pp. 249, 254.

⁵⁴⁾ Si veda, per l'alto Lazio: CORTONESI, *Il lavoro del contadino* cit., pp. 136-8; per un'area padana: M. MONTANARI, *Contadini e città fra «Langobardia» e «Romania»*, Firenze 1988, pp. 126-9.

220 A. Cortonesi

osservanza della norma sopraddetta potranno richiedere al podestà e al giudice un'*inquisitio* volta ad accertare l'esistenza di quote del prodotto che siano state loro illecitamente sottratte; una pena pecuniaria colpirà tanto chi abbia perpetrato il furto quanto l'eventuale ricettatore.

Disposizioni in tutto simili sono presenti anche negli statuti delle comunità erniche di Alatri (59) e Guarcino (60); si aggiunga che a Ferentino come ad Alatri si affiancano a quelle di riferimento viticolo statuizioni sulla messa a coltura dei seminativi (61) aventi in tutta evidenza il medesimo fine: la difesa della rendita dominica. Tali rubriche, fissando in termini di diritto pubblico la tutela degli interessi dei domini terrarum, rivelano inequivocabilmente quali posizioni si esprimano — al di là dell'apparente equidistanza — attraverso la normativa elaborata.

59) St. di Alatri, V, 3, cit.

⁶⁰⁾ St. di Guarcino, V, 25, «De laborantibus terras alienas» (pp.286-7); 44, «Quod facientes terram aut vineam...non tritent nec vindemient sine requisitione» (ibid.).

⁶¹⁾ Statuto, V, 30, «Quod recipientes terram ad laborandum teneantur eam bene laborare» (p. 214); 33, «Quod laboratores et coloni terrarum teneantur zapporizare et purgare terram tempore debito» (p. 216); st. di Alatri, V, 4, «Quod laboratores terrarum laborent eas sub pena et modo infrascripto» (p. 248).

ANNA ESPOSITO

CONSUETUDINI, VITA E NORMATIVA PER GLI EBREI DELLA REGIONE DI CAMPAGNA ALLA FINE DEL MEDIOEVO

È agli ultimi decenni del XIII secolo che si può far risalire nella regione di Campagna una presenza ebraica non episodica, che potrebbe essere stata determinata sia da elementi provenienti dalle numerose comunità ebraiche meridionali colpite, proprio sullo scorcio del Duecento, da provvedimenti di espulsione dal regno di Napoli (1), sia dalla corrente romana di prestatori ebrei, i quali, secondo Ariel Toaff, «in stretto rapporto con la politica finanziaria ed economica della curia e del comune di Roma», cercavano proprio in quei decenni nuove piazze per i loro capitali (2). Le sporadiche at-

1) A. MILANO, Storia degli ebrei in Italia, Torino 1963, p. 119; N. FERORELLI, Gli ebrei nell'Italia Meridionale dall'età romana al secolo XVIII, Torino 1915 (rist. an. Bologna 1966), pp. 53 seg

pp. 53 sgg.

2) A. TOAFF, Gli Ebrei romani e il commercio del denaro nei comuni dell'Italia centrale alla fine del Duecento, in Italia Judaica. Atti del I Convegno internazionale, Bari 18-22 maggio 1981, Roma 1983, pp. 183-198: 195. Sarebbe interessante poter verificare se quest'ultimo fenomeno abbia assunto anche nelle regioni del Lazio meridionale le stesse caratteristiche dei territori a Nord di Roma (Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, Umbria etc.) come ha potuto fare TOAFF sulla base di una ricca documentazione. Allo stato attuale delle ricerche, e disponendo di fonti molto frammentarie per il XV secolo, non è possibile prendere posizione al riguardo, anche se una spia in questo senso - ma è l'unico documento a me noto - è fornita dall'attestazione della presenza di quattro prestatori iudei de Urbe a Ninfa poco prima del passaggio di questa comunità alla diretta signoria dei Caetani, cfr. G. CAETANI, Regesta Chartarum, I, S. Casciano Val di Pesa 1922, p. 146. Dal documento, datato 1298. IX. 19, Consiglio, Deodato, Leone e Abraczulus, iudei de Urbe, habitatores dicte terre (Ninfa), risultano aver avuto una controversia con il comune di Ninfa, ormai non più esistente, essendo il «popolo» ninfesino passato sotto il diretto dominio di Pietro II Caetani.

testazioni di ebrei nei documenti del Trecento (3) però non indicano mai una provenienza diversa da quella locale: interessante, ma per altri aspetti, è la definizione di un ebreo come civis anagninus (a. 1332) (4), che, oltre a rivelare un rapporto istituzionalizzato con le locali autorità, illumina sulla favorevole condizione degli ebrei in questa città, ribadita del resto nel capitolato del 1339 tra il Comune e la S. Sede, dove, tra le varie richieste degli Anagnini che ritornavano all'obbedienza pontificia, ve ne era una specifica che garantiva la parità di condizione degli ebrei di Anagni con gli altri cittadini, con annessi «privilegiis et dignitatibus dicte civitatis» (5).

Comunque sia, è solo con il Quattrocento che possediamo una documentazione relativamente abbondante, costituita essenzialmente da documenti pontifici, atti notarili, riformanze, registri di spesa comunali e provinciali, statuti. Prima però di delineare in qual modo e in che misura si determinò nel tardo Medioevo la presenza ebraica nella regione di Campagna e in particolare nelle sue civitates, cioè Alatri, Anagni, Ferentino e Veroli, occorre a mio avviso fermarsi proprio sulla normativa statutaria per qualche considerazione preliminare, anche perchè la gran parte di coloro che si sono occupati, seppure in maniera molto superficiale, degli ebrei di questa regione nelle monografie relative alle diverse località — ma il riferimento potrebbe essere esteso al di là dei confini laziali — l'hanno fatto soprattutto in base alle rubriche ad essi relativi presenti negli statuti cittadini.

Già il Colorni, in un saggio del 1956, avvertiva non doversi trascurare «l'esistenza del vasto complesso normativo dello ius comune» di derivazione giustinianea, accanto alle leggi locali più o meno influenzate dal diritto canonico, per non trarre «quadri erronei e incompleti sulla situazione legale sia dei singoli che delle comunità ebraiche» nel loro complesso (6).

³⁾ Per i primi anni del sec. XIV sono ricordati ebrei nella documentazione di Terracina, su cui sta lavorando Maria Teresa Caciorgna, che ringrazio per la segnalazione.

⁴⁾ Si tratta di Manuel iudeus civis anagninus, filius et heres quondam Sabati iudei, cfr. Anagni, Archivio Capitolare, fasc. 8, nr. 480.

⁵⁾ A. THEINER, Codex diplomaticus dominii temporalis Sancte Sedis, III, Roma 1852, nr. 51, pp. 97-100. Ecco il testo integrale del capitolo: «Item quod iudei civitatis Anagnine gaudeant privilegiis et dignitatibus dicte civitatis sicut alii cives dicti loci pociuntur et gaudent», cui si rispose da parte pontificia con «Si sic est consuetum, fiat». Questo brano è ora riportato nella raccolta di documenti pontifici curata da S. SIMONSOHN, The Apostolic See and the Jews. Documents: 492-1404, Toronto 1988, nr. 487a, pp. 525-526.

⁶⁾ V. COLORNI, Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione, Milano 1956, p. 9.

Esaminando i capitoli statutari, oltre alle consuete avvertenze per l'uso di tali fonti, c'è quindi anche da tener presente l'influenza che il diritto canonico ebbe sulla legislazione locale, in particolare in materia di ebrei, la condizione giuridica dei quali fu sempre motivo di controversie tra potere civile e potere ecclesiastico, tra civilisti e canonisti (7). Nei territori soggetti alla Chiesa il diritto canonico ebbe il sopravvento e informò, più che altrove, gran parte della normativa statutaria. Però — ed è questo un punto che mi preme sottolineare — non sempre negli statuti cittadini vengono riproposti tutti i divieti e le restrizioni che le norme canonistiche prevedevano per gli ebrei, sia in materia di usura sia per gli altri aspetti esistenziali di questa particolare minoranza, ma ciò non toglie che tali divieti e limitazioni fossero sempre pienamente operanti. Perciò è errato basarsi sulla mancanza di norme restrittive negli statuti per ipotizzare una parità di diritti tra cristiani ed ebrei o condizioni particolarmente favorevoli agli ebrei, a meno di non avere dichiarazioni esplicite negli stessi capitoli o l'appoggio di altre fonti. E d'altra parte, la presenza di tali limitazioni non vuole, da sola, significare una particolare durezza verso gli ebrei, ma soltanto la volontà da parte del legislatore locale di stabilire delle sanzioni specifiche attraverso la recezione esplicita delle norme dell'ordinamento superiore. Ed è particolarmente nell'intervento dello «ius proprium» in aggiunta al diritto già di per sè operante, che si possono rintracciare quelle varianti che a volte rivelano tra le righe gli atteggiamenti mentali del legislatore, certamente mutuati dall'ambiente cittadino, e che quindi possono contribuire a chiarire, insieme ad altre fonti, la reale dinamica dei rapporti tra cristiani ed ebrei.

Così, ad esempio, dal silenzio totale degli statuti di Rieti (8), anche per quanto riguarda l'usura, relativamente agli ebrei (la cui presenza in città è invece attestata dall'inizio del XIV secolo e diviene anzi sempre più

1: si tratta di una copia del secolo XV del testo statutario del 1349. Una edizione a stampa di questo testo fu eseguita, senza nessuna variazione, nel 1549 a Roma da Antonio Blado, a spese del comune reatino.

⁷⁾ Su questo tema cfr. D. QUAGLIONI, I giuristi medievali e gli Ebrei. Due «consultationes» di G.F. Pavini (1478), in «Quaderni storici», 64 (aprile 1987), pp. 7-18, ora anche in Ebrei e cristiani nell'Italia medievale e moderna: conversioni, scambi, contrasti. Atti del VI Congresso internazionale dell'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo, S. Miniato, 4-6 novembre 1986, Roma 1988, pp. 63-73, e la bibliografia ivi citata.

8) Gli statuti della città reatina si conservano a Rieti, Archivio di Stato, Statuti del Comune

significativa nel corso del secolo successivo) (9), passando ad esaminare la normativa campanina, possiamo riscontrare una notevole difformità nella legislazione relativa agli ebrei delle quattro città prese in considerazione. Infatti mentre per Alatri gli ebrei sono ricordati soltanto per il tradizionale divieto di lavorare di domenica (10), per le altre città le disposizioni sono molto più numerose e in qualche caso anche particolarmente significative, seppure solo in parte sovrapponibili. Nello statuto di Anagni (11) la lunga e articolata rubrica 72 del libro V «de iudeis in civitate nostra morantibus et venientibus», oltre a regolare in modo preciso l'erogazione dei diversi tipi di prestito, riprende la sostanza del capitolato del 1399 prima ricordato, ribadendo che «ipsi iudei in civitate nostra penitus habitantes vel morantes cum famulis suis pro nostris civibus penitus habeantur et civium immunitatibus, statutis et beneficis singulis decernimus et statuimus eos gaudere». Il testo prosegue poi con un esplicito riferimento alle norme canonistiche, elencando alcune delle restrizioni più consuete, come la segregazione nel periodo pasquale, il divieto di commerciare in derrate alimentari con i cristiani, di far allattare i bambini cristiani da nutrici ebree (12). Solo in un altro capitolo si ritorna sui divieti canonici proibendo «sinagogam vel

- 9) Sulla presenza ebraica a Rieti cfr. ora A. ESPOSITO, Prestito ebraico e Monti di pietà nei territori pontifici nel tardo Quattrocento: il caso di Rieti, in Credito e sviluppo economico in Italia dal Medioevo all'età contemporanea. Atti del primo Convegno nazionale della Società italiana degli storici dell'economia, Verona 4-6 giugno 1987, Verona 1988, pp. 97-111.
- 10) Gli statuti medievali del comune di Alatri, a cura di M. D'ALATRI e C. CAROSI, Alatri 1976, p. 262: lib. V, cap. 29.
- 11) Dello statuto di Anagni, ancora inedito, rimane una copia del 1517 nell'Archivio Comunale di Anagni, b. 1, fasc. 1. Un'altra copia, autenticata nel 1783, di questo testo statutario, si conserva in Roma, Archivio di Stato (= ASR), Statuti 640. Per la datazione di questa normativa cfr. R. AMBROSI DE MAGISTRIS, Lo statuto di Anagni, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 3 (1880), pp. 333-374.
- 12) «Addicimus ad immitandum canonicas sanctiones, quod nulla mulier christiana audeat allactare filium vel filiam iudeorum, et que contrafecerit in XX libris denariorum puniatur et intantundem iudeus vel iudea dans et allactans, et credatur de hoc cuilibet bone fame accusanti cum iuramento et uno teste idoneo et habeat quartam partem banni... Et statuimus quod quilibet iudeus, vel iudea, in die Parasceve debeat se latitare ita quod eo tempore non sit visus vel visi, et qui vel que contrafecerit in centum florenis puniatur... Statuimus etiam quod nullus iudeus possit mercantiam in civitate Anagnie facere vel eius territorio de frumento, hordeo, fabis, spelta, vino et oleo, ut aliis revendat, nisi iudeis tantum, ad penam XXV librarum denariorum... Si autem vinum de eorum proprio recolligerit, liceat eis ipsum vendere ad libitum, ut alii cives christiani vendunt», cfr. ASR, Statuti 640, p. 311.

scholam retinere» in abitazioni vicino alle chiese. Non si fa invece parola di altre e pur consuete disposizioni, come ad esempio quella diffusissima dell'obbligo al segno di riconoscimento (13).

È anche possibile che questo come altri provvedimenti non menzionati negli statuti potessero esser stati presi nelle deliberazioni comunali e quindi riportati nelle riformanze, una fonte che, molto più degli statuti, permette di entrare nella realtà della vita cittadina. Un confronto tra questi due tipi di fonti sarebbe quindi auspicabile, soprattutto in materia di ebrei che, più di altre, risentiva dei condizionamenti più diversi, dalle predicazioni francescane di solito fortemente ostili, che potevano portare alla redazione di «capitula» molto restrittivi e penalizzanti per gli ebrei, a momenti di più urgente bisogno creditizio, che rendevano di solito i responsabili del comune più indulgenti verso di loro, laddove gli statuti solo con molto ritardo recepivano il variare delle situazioni. Questo confronto non è possibile per Anagni e neppure per le altre città considerate, che hanno perduto pressocchè totalmente questo tipo di fonte. Vorrei solo aggiungere che lo stesso dettato del testo delle rubriche sugli ebrei anagnini, al di là della tipicità giuridica, è reso in una forma piana e privo di animosità, che rende bene il clima disteso che esisteva tra le due parti in questa città.

Non si può dire lo stesso per Veroli e per Ferentino. Anche da una lettura corsiva delle norme per gli ebrei di queste due città ci si rende conto immediatamente della differenza di atteggiamento nei loro confronti. Per Veroli è particolarmente indicativo il capitolo relativo alla vendita del vino (lib. V, rub. 87): la disposizione, molto diffusa, vietava che l'uva o il mosto lavorato dagli ebrei fosse poi riacquistato dai cristiani. La preoccupazione, espressa con grande abbondanza di particolari, era che l'hebraica malitia potesse viziare la consacrazione del vino nella celebrazione della messa (14).

¹³⁾ Sull'obbligo del segno di riconoscimento per gli ebrei cfr. tra gli ultimi contributi D. OWEN HUGHES, Distinguishing Signs: Ear-rings, Jews and Franciscan Rhetoric in the Italian Renaissance City, in «Past and Present», 112 (august 1986), pp. 3-59; A. TOAFF, Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo, Bologna 1989, pp. 214-219. Nei registri della Tesoreria di Campagna e Marittima troviamo le multe pagate dagli ebrei «quia non deferebant signia». Per Anagni cfr., ad esempio, ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b. 2, reg. 3, c. 62r (a. 1453).

¹⁴⁾ Statutum seu leges municipales communis civitatis Verularum, Velletris 1657, pp. 124-125: «Quia salus nostra totiusque fidei Christiane in corpore et sanguine Domini nostri lesu Christi perfecta consistit precavendum est, ne aliqua turpitudine seu hebraica malitia eius ministerium et venerabile sacramentum in aliquo pertingatur seu vitietur, quia usu quodam ludei in civitate Verulana emere solent vinum novum seu mustum ab aliqui-

Un rapido confronto con la sintetica disposizione nello statuto anagnino rivela subito la differenza d'impostazione.

Per quanto riguarda Ferentino, la normativa relativa agli ebrei è di gran lunga la più cospicua rispetto a quella delle altre città. Sono ben 11 le rubriche in cui vi si fa riferimento, segno questo, a mio avviso, di una presenza antica, persistente e significativa in diversi settori della vita cittadina. Un riscontro in questo senso l'abbiamo dalle altre fonti consultate, di cui parleremo più avanti, ma la spia di una resistenza nei loro confronti può essere letta soprattutto nel capitolo relativo alle nutrici cristiane, dove sono riportate le consuete sanzioni nel caso di allattamento di bambini ebrei. Ebbene il legislatore ferentinate non si limita a stabilire una pena pecuniaria molto alta, ma prevedeva, nel caso di insolvibilità, che la colpevole rimanesse «per unum diem festivum ligata in catena in platea palatii communis et demum fustigetur per civitatem» (lib. II, rub. 78) (15). In queste citazioni sembra di sentire gli echi della predicazione osservante e una volta di più ci si rammarica di non avere termini più precisi per datare le varie stratificazioni statutarie (16).

bus Christianis uvasque ipsi Iudei calcare et exprimere volunt, et vini partem pro se recipere et partem Christianis mittere cumque contingere posset, ut de vino per dictos Iudeos manu tacta et expresso sanguis Domini consecratur, quod certissimum, inhonestum et in contentum Christiane fidei cedere indiretur, idcirco ad occurrendum predictis quilibet Verulanus Christianus vendens vinum Iudeis seu de uva per Iudeos calcato et expresso non debeat ipse Christiano aliquid reponere vel alicui Christiano dare, vendere et commutare, sed detur vinum per Iudeos calcatum et expressum totum ipsis Iudeis integraliter...». 15) Per Ferentino è ora disponibile l'edizione critica degli statuti (dal ms. 89 della Bibblioteca del Senato della Repubblica), cfr. Statuta civitatis Ferentini, a cura di M. VENDIT-

TELLI, Roma 1988. La rubrica citata è a p. 104.

16) Sull'importanza dell'insediamento francescano a Ferentino cfr. G. BATTELLI, Il Comune di Ferentino e i Francescani nei secoli XIII e XIV, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 67 (1944), pp. 361-369; P. GIACONE - C. ZANELLA, Vescovo e francescani nel sistema delle chiese urbane, in Città, contado e feudi nell'urbanistica medievale, a cura di E. GUIDONI, Roma 1974, pp. 197-210. Nella documentazione comunale di Ferentino è riportata la spesa, interamente a carico del comune, per il soggiorno del predicatore francescano Francesco da Viterbo e di due suoi socii nel febbraio 1472, cfr. Ferentino, Archivio Comunale (= ACFer.), Liber camerariatus, novembre 1471 - aprile 1472, c. 7v (4 febbraio 1472). Su questo predicatore francescano, inquisitore haeretica pravitatis nella Provincia Romana nel 1427, vicario del ministro di questa Provincia nel 1444, promotore del Monte di Pietà di Viterbo nel 1469, cfr. rispettivamente Bullarium Franciscanum, VII, a cura di C. EUBEL, Romae 1904, p. 692, nr. 1801; ibid., N.S., I, a cura di U. HUNTE-MANN, Quaracchi 1929, p. 366, nr. 779; ibid., N.S., III, a cura di I.M. POU Y MARTI, Quaracchi 1949 p. 59, nr. 133, nota 2.

Anche le norme di carattere economico per le attività esercitate dagli ebrei, soprattutto il prestito, presenti a volte nella legislazione cittadina, se pure indicative del tasso massimo applicabile sui mutui, hanno il limite di non essere datate o databili con precisione e quindi perdono parte del loro significato: è noto infatti che l'interesse poteva variare da un periodo all'altro a secondo delle condizioni del mercato e delle congiunture politiche: a ogni rinnovo di condotta, il che avveniva in media ogni dieci anni (17), i tassi potevano essere ridiscussi e subire delle variazioni in un senso o nell'altro.

Passiamo ora a definire, seppure in modo sintetico, la presenza degli ebrei nella regione campanina nei suoi aspetti demografici, economici e culturali. Per farlo seguirò la traccia di un documento vaticano molto interessante, una descriptio delle località in cui era attestato un insediamento ebraico con la tassazione prevista nel giugno del 1472 dal collettore pontificio Iacopo d'Acquasparta (18). Da questo documento gli insediamenti ebraici in tutta la provincia risulterebbero di una consistenza numerica relativamente limitata, in media 4 fuochi per località: tra queste spicca, con 14 case, Tivoli, certamente la più popolosa, ma d'altra parte non mancano borghi e castelli con solo uno o due fuochi (19). Per quanto riguarda le città dell'area campanina, queste vanno dai 3 fuochi di Alatri ai 4 di Veroli, ai 5 di Anagni e Ferentino e quindi il numero degli ebrei residenti, se si prendessero questi dati alla lettera, potrebbe valutarsi intorno alle 24-30 unità al Alatri e Veroli e intorno ai 35 nelle altre due città (20).

17) Cfr. A. MILANO, Storia degli ebrei cit., p. 117.

¹⁸⁾ A. ESPOSITO, Una «descriptio» relativa alla presenza ebraica nel Lazio meridionale nel tardo Quattrocento, in «Latium», 2 (1985), pp. 151-158. Sulla fiscalità pontificia verso gli ebrei cfr. K.R.STOW, Taxation, Community and State. The Jews and the Fiscal Fundations of the Early Modern Papal State, Stuttgart 1982.

¹⁹⁾ A. ESPOSITO, Una descriptio cit., p. 158. Sulla comunità ebraica di Tivoli cfr. ora S. CAROCCI, Tivoli nel basso Medioevo. Società cittadina ed economia agraria, Roma 1988, pp. 326-340.

²⁰⁾ Per valutare la consistenza della popolazione ebraica ci siamo valsi del coefficente standard 5 indicato da R. MOLS (Introduction a la démographie historique des villes d'Europe du XIVe au XVIIIe siècle, II, Louvain 1956, p. 100 sgg.), aumentato di qualche unità, in quanto i fuochi ebraici, specialmente quelli dei banchieri, non comprendevano solo il nucleo famigliare in senso stretto, ma anche parenti isolati nonchè servi e domestici. Cfr. M. LUZZATI, Per la storia dei rapporti fra ebrei e cristiani in Italia: demografia e insediamenti ebraici nel Rinascimento, in Ebraismo e antiebraismo: immagine e pregiudizio, Firenze 1989, pp. 185-191: 188. Dai dati ricavati dalla Descriptio di Roma del 1526, il fuoco ebraico cittadino ha in media una consistenza di 4,77: notevole, secondo il Livi, conside-

Tenendo presente la particolarità della fonte fiscale, che rende ragione solo dei fuochi soggetti a tassazione e non, ad esempio, di quelli esentati per privilegio o indulgenza, considerando inoltre la possibilità che sotto un fuoco fiscale si comprendessero in realtà più nuclei familiari, legati sia da legami di sangue sia da rapporti d'interesse, confrontando infine questi dati con l'insieme della coeva documentazione raccolta, che fornisce altri nominativi di ebrei per molte delle località prese in esame, si può concludere che la descriptio non è del tutto attendibile come fonte demografica. Ciò può essere dovuto anche alla frequente mobilità degli ebrei da una sede all'altra, fenomeno questo assai frequente e per certi versi caratteristico della storia ebraica italiana, così che, a distanza di pochi anni si potevano registrare variazioni nel numero dei fuochi di una singola comunità. Ciò si verifica anche all'interno della nostra provincia: per fare solo qualche esempio, buona parte del gruppo ebraico di Pontecorvo, proprio quei fuochi con i contributi più elevati, risulta costituita da ebrei provenienti da Anagni (21). Il «Mosce di Moscetto», tassato a Sezze per la ragguardevole somma di 60 ducati, nel 1456 era detto de Ferentino come pure de Ferentino era Emanuel Salomonis Mosecti, nel 1473 indicato come habitator terre Setie, che non troviamo affatto nominato nella descriptio (22). Inoltre, verso gli ultimi decenni del XV secolo anche nelle città campanine, come già da tempo in quelle del Regno di Napoli, si comincia a notare la presenza di ebrei

rando lo stato di depauperamento della comunità ebraica romana in quell'epoca. Cfr. L. LIVI, Un censimento di Roma avanti il sacco borbonico, Roma 1914, p. 65. Per un confronto con la situazione toscana, meglio conosciuta, cfr. M. LUZZATI, Dal prestito al commercio: gli Ebrei dello stato fiorentino nel sec. XVI, in Italia Iudaica. Gli ebrei in Italia tra Rinascimento ed Età barocca, Atti del II Convegno (Genova, 10-15 giugno 1984), Roma 1986, pp. 67-90, ora anche in ID., La casa dell'ebreo. Saggi sugli ebrei a Pisa ed in Toscana nel Medioevo e nel Rinascimento, Pisa 1985, pp. 267-295: 269-275. 21) Città del Vaticano, Archivio Segreto (= ASV), Armadio XXIX, t. 38, c. 258r, pubblicato in Appendice I, doc. 1. Si tratta di Vitalis de Anania e Salomon de Anania. 22) Per Mosè di Mosetto cfr. ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b. 2, reg. 5, cc. 31r, 36r. Si tratta di composizioni con la Camera per reati da lui commessi. In particolare il 26 luglio pagava 8 ducati «quia lactare fecit Brunectam eius filiam hebream a quadam Agnese muliere christiana ac etiam quia mutuavit ultra forma capitulorum nec non fecit fieri certas incantationes pro reperiendis quibusdam corigiis per eum ammissis». Per Emanuele cfr. Frosinone, Archivio di Stato (= ASFr), Notarile di Alatri, not. Pietro de Normis, cc. 181-191). Sulla variabilità degli stanziamenti ebraici nella regione considerata cfr. A. ESPOSITO, Una descriptio cit., p. 153-154. Per un periodo più tardo cfr. M. STIRPE, Presenza ebraica nel Lazio meridionale alla metà del Cinquecento, in «Latium», 5 (1988), pp. 19-33.

provenienti da città del Centro-Nord, come Mantova, Siena, Pescia, Cortona (23), una prova ulteriore di quella «corrente discendente dei prestatori ebrei», di cui abbiamo già molti esempi per il XV secolo (24). Invece sempre costante durante tutto il XV secolo rimane l'attrazione esercitata da Roma sugli ebrei campanini, non solo come riferimento naturale per motivi rituali (a Roma esistevano i più importanti centri di culto ed anche un tribunale rabbinico in grado di dirimere le controversie e i casi più difficili) (25), ma anche per motivi economici: i registri della dogana di S. Eustachio rivelano una persistente presenza di ebrei che portano a Roma merci minute, soprattutto tessuti di lino e cotone, filati, materiale per tingere, spezie, anche se mai in quantità cospicue (26). Ma a Roma gli ebrei

23) Il caso più interessante è fornito dai figli del famoso prestatore Jacob Consilii de Thoscanella, detto anche de Padova e de Senis, dalle località dove aprì dei banchi feneratizi. Cointeressato anche nei banchi fiorentini, fu soprattutto a Siena che svolse gran parte della sua attività (cfr. a questo proposito S. BOESCH GAJANO, Il comune di Siena e il prestito ebraico nei secoli XIV e XV: fonti e problemi, in Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-meridonale (secoli XIV e XV), Roma 1983, pp. 177-225: 205-221). Morto probabilmente nel 1465, ne continuarono l'attività i figli Isahac e Habraham, che già nel settembre del 1470 troviamo a Roma e quindi titolari di un banco di prestito a Marino. Cfr. A. ESPOSITO, Ebrei a Marino durante il pontificato di Sisto IV, in «Latium», 2 (1985), pp. 159-174. Qualche altro esempio: Abraam Venture de Pescia, membro di un ramo della celebre famiglia da Pisa, socio nel 1430 del banco aperto dal padre Vitale di Sabato a Pescia nel 1416 (cfr. U. CASSUTO, Sulla famiglia da Pisa, in «Rivista Israelitica», 5 (1908), pp. 227-238: 235), risulta risiedere nel 1458 a Marino, mentre Guillielmus Dactoli de Cortona è definito nello stesso documento habitator in castro Iennazani (ASR, Collegio dei Notai Capitolini 482, c. 616v); Habraham quondam Danielis de Alatro compare in un documento redatto a Roma nel 1521, da cui risulta figlio di Daniel Ioseph de Mantua residente nel 1491 a Rieti (ASR, Gollegio dei Notai Capitolini 199, cc. 72r-v, 99r-v.

24) Questo fenomeno è stato recentemente esaminato da M. LUZZATI, I legami tra i banchi ebraici toscani e i banchi veneti e dell'Italia settentrionale. Spunti per una riconsiderazione del ruolo economico e politico degli ebrei nell'Italia del Rinascimento, in Gli ebrei e Venezia (secoli XIV-XVIII), Atti del Convegno internazionale, Venezia 5-10 giugno 1983, a cura di G. COZZI, Milano 1987, pp. 571-594, ora anche in La casa dell'ebreo cit., pp. 235-264: 263-264. Per l'Italia del Sud cfr. N. FERORELLI, Gli ebrei nell'Italia meridionale cit., pp. 72-77

25) Ĉfr. A. ESPOSITO, Gli ebrei a Roma nella seconda metà del '400 attraverso i protocolli del notaio Giovanni Angelo Amati, in Aspetti e problemi cit., pp. 29-125: 41-43, 65-66. Sull'attrazione esercitata dalle sinagoghe romane cfr. ora A. TOAFF, Il vino cit., p. 74, nota 27. 26) Cfr. M. L. LOMBARDO, La dogana minuta a Roma nel primo Quattrocento. Aspetti istituzionali, sociali ed economici, Roma 1983, pp. 87-95. Si veda anche della stessa LOMBARDO, Camera Urbis. Dohana minuta Urbis. Liber introitus 1422, Roma 1983. Cfr. inoltre i numerosi registri della Camera Urbis, in particolare quelli del 1451 e del 1463.

andavano anche per altri motivi: per stringere legami di parentela, per cercarvi una nuova residenza, e, periodicamente, per contrattare negli appositi uffici pontifici le tassazioni loro imposte. Per la vigesima del 1473, ad esempio, due documenti pontifici e un atto del notaio Antonio Tebaldi testimoniano, a distanza di un giorno l'uno dall'altro, sia dell'avvenuta composizione fatta da Latino Orsini, camerlengo di S. Romana Chiesa, con Eliuccio di Vitale di Anagni, Abramo di Sabatuccio di Anagni e Mosè di Sezze a nome di tutti gli ebrei di Campagna e Marittima (27) sia del prestito di 135 ducati d'oro richiesto dagli stessi-al mercante romano Giorgio di Lorenzo per pagare subito la tassa concordata e impegnare nel contempo tutti gli ebrei della provincia alla restituzione della somma ad un creditore completamente estraneo all'ambiente ebraico (28).

La descriptio del 1472, se come fonte demografica deve essere usata con prudenza, è però significativa per altri aspetti: 1) perchè in molti casi fornisce i nomi dei capifamiglia, di solito i personaggi più ragguardevoli delle rispettive località; 2) perchè ragguaglia non solo sul grado di disponibilità economica dei vari nuclei ebraici, ma anche sui livelli di richezza all'interno delle diverse comunità, anche se le cifre fornite devono essere soprattutto considerate come ordini di grandezza, più che dati reali (gli stessi tributi

27) ASV, Armadio XXIX, t. 37, c. 212v. Le due lettere del camerario Latino Orsini sono entrambe datate 18 luglio 1473: una è diretta al collettore della decima degli ecclesiastici e della vigesima degli ebrei per le province di Campagna e Marittima, il decretorum doctor Iohannes de Rubeis, canonicus lateranensis, l'altra a Ludovico de Albergatis, «provinciarum Campanie et Maritime locumtenenti seu eius in gubernatione earum provinciarum successori» (come si legge nello stesso volume a c. 217v). Il testo dei due documenti è pubblicato in Appendice I, docc. 2 e 3.

28) ASR, Collegio dei Notai Capitolini 1764, a. 1473, c. 94r-v, luglio 19. Risultano fideiussori degli ebrei campanini due ebrei romani, Guilelmus Iudole e l'eximius artium et medicine doctor magister Ventura Bonihominis, personaggio quest'ultimo di primo piano della comunità ebraica romana (cfr. A. ESPOSITO - M. PROCACCIA, Iudei de Urbe: la testimonianza di un inventario, in Un pontificato ed una città. Sisto IV (1471-1484). Atti del Convegno, Roma 3-7 dicembre 1984, Roma 1986, pp. 267-289). Nella somma di 135 ducati erano compresi anche gli interessi, che eccezionalmente siamo in grado di indicare. Infatti dal contemporaneo registro delle collettorie, redatto proprio da Giovanni de Rubeis nel 1473, troviamo la seguente annotazione: «Solutiones hebreorum. ... Ab hebreis Campanie et Maritime, qui composuerunt communiter cum Camera et solverunt banco de Medicis ducatos CXXV, quos habui ego, apparet composito per litteram reverendisssimi domini camerarii» (ASR, Camerale I, Collectorie, b. 1223, reg. 1, c. 3v), dove si fa riferimento alla lettera, di cui alla nota precedente. L'interesse per il mercante romano che anticipò la somma era quindi di 10 ducati d'oro con scadenza a tre mesi.

erano discussi nelle composizioni dove venivano notevolmente ridotti), proprio per le ragioni che abbiamo prima enunciato. L'insieme delle testimonianze ricavate da altre fonti conferma di solito la situazione prospettata nel documento, anche se con qualche eccezione, come nel caso di Tivoli (29). Così, ad esempio, la comunità ebraica di Velletri, per cui nella descriptio è prevista una tassa annua di 12 ducati, risulta aver effettivamente corrisposto nel 1472 la metà di questa somma «pro vicesima media» al collettore della provincia del Patrimonio (30). Per Sermoneta «mastro Angelo medico», identificabile con Angelo di Abramo di Mosè, tassato per una delle quote più alte indicate dal documento, 60 ducati, è certamente uno tra i personaggi più influenti dell'intera provincia, erede di quell'Abramo di Mosè che fu «finanziatore» di Onorato III Caetani, imprenditore commerciale, allevatore e proprietario terriero (31).

Anche gli altri ebrei che vediamo tassati per cifre consistenti risultano, almeno in molti casi, esercitare prevalentemente l'attività feneratizia: così Aliuccio di Vitale di Anagni, tassato nella descriptio per la considerevole somma di 30 ducati annui, al quale dal superstite minutario di riformanze del comune anagnino del 1466, fortunosamente rinvenuto nel fondo notarile di Alatri, risulta essere stata rinnovata la condotta per «comprestare pecunias civibus indigentibus cum pignoribus et etiam comprestare communi pro uno mense ducatos X» (32), così «Mele et lo fratello» (in realtà

²⁹⁾ S. CAROCCI, Tivoli cit., p. 332 sgg.

³⁰⁾ Cfr. ASR, Camerale I, Collectorie, b. 1186, reg. 3, c. 8v, a. 1472. Nella nota apposta dal collettore sono indicati anche i nomi dei titolari dei fuochi tassati: «Hemanuel Angeli, Zagarolus, Hemanuel de Interamne, Dompnella vidua, Bonaventura, habitatores Velletri extimatis omnibus eorum bonis et rebus et iuramentis eisdem delatis more hebreorum pro vicesima media, solverunt carlenos papales 60», cioè 6 ducati. L'anno successivo il tributo degli ebrei di Velletri è riscosso dal collettore delle province di Campagna e Marittima, Giovanni de Rubeis, che annotava nel suo registro: «ab hebreis de Velletro ducatos 5; consueverunt domini Falconis ducatos 5», registrando in modo errato l'importo della tassa consueta. Cfr. ASR, Camerale I, Collectorie, b. 1223, reg. 1, c. 3v e allegati C ed E. Sulla comunità ebraica di Velletri è in corso una ricerca di prossima pubblicazione a cura di Maria Teresa Caciorgna, nell'ambito di uno studio più complessivo sulla presenza ebraica nel Lazio meridionale.

³¹⁾ M. T. CACIORGNA, Presenza ebraica nel Lazio meridionale: il caso di Sermoneta, in Aspetti e problemi cit., pp. 127-173: 137-147.

³²⁾ Cfr. A. ESPOSITO, Presenze insolite nell'Archivio notarile di Alatri: gli atti del Comune di Anagni del 1466, in «Latium», 4 (1987), pp. 7-21: 16. Il brano delle riformanze così prosegue: «dummodo quod stat exemptus ab oneribus Communis et aliis secundum capitula per eum producta». Alla proposta del rinnovo della condotta, formulata nel Con-

i fratelli) di Ferentino, cioè Mele, Gabriele ed Elia, figli di Emanuele, tassati per 70 ducati, la quota più alta di tutta la provincia (33). È soprattutto Mele che appare impegnato nelle più diverse attività: da quella feneratizia, non limitata al solo ambito cittadino, dove di solito concede mutui a 6 e 8 mesi per cifre modeste (34) (di grande interesse un documento notarile da cui risulta come il 16 aprile 1479 gli ufficiali del comune di Torrice avessero richiesto — e ottenuto — che «pro necessitate omnium dicti castri Turricis...ipse Mel dignet mutuare dicto communi Turricis ... duos ducatos» (35), al commercio dei prodotti più diversi, dalle derrate alimentari — con buona pace dei divieti canonici — agli animali, alla lana (36).

siglio comunale del 1 marzo, «conclusum fuit quod... visis capitulis per eum producendis, si capitula sunt iusta, quod acceptentur et comprestet ut supra», cfr. ASFr, Notarile di Alatri, not. Tommaso Pilozzi da Veroli, aa. 1465-1470, c. 30r. L'edizione di questa fonte è ora in corso a cura di Nella Vano e Anna Esposito. Dei capitoli in questione non è rimasto nessun riscontro. Di sicuro sappiamo che per la riconferma delle proprie condotte nel 1453 gli ebrei di Campagna e Marittima pagarono complessivamente 15 ducati al tesoriere generale della provincia. Cfr. ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b, 2, reg. 3, c. 32v.

33) Per Elia di Emanuele cfr. ACFer., Liber camerariatus 1466; Liber camerariatus, nov. 1471 - apr. 1472, aprile 20, 27.

34) ACFer., Notarile, prot. del 1479, in data 16 aprile. Di questo protocollo, in gran parte smembrato e senza numerazione delle carte, non si conosce il nome del notaio. Il mutuo più alto concesso da Mele, secondo la documentazione raccolta, è quello di 57 ducati e mezzo dato a Leone Angeli Legutii di Pontecorvo, cfr. ibid., prot. del 1494, c. 260. Sull'Archivio comunale di Ferentino, ancor oggi in stato di grande disordine, soprattutto per la parte più antica, brevi cenni in P. Egidi, Notizia sommaria dell'Archivio Comunale di Ferentino, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 25 (1902), pp. 211-217.

35) Cfr. ACFer., Notarile, protocolli del 1479 e 1494, passim. In altra occasione Mele doveva essersi rifiutato di sovvenire alle necessità pubbliche: dal libro del camerlengo del 1472 sappiamo che era stato inviato, in una data precedente il 20 marzo, un nunzio a Sezze «cum quodam domini commissarii ad ebreos, ut venirent ad mutuandum pecunias civibus Ferentini sub pignoribus, pro pena solvenda eidem commissario occasione interdicti». Il 20 aprile la somma di 100 ducati, «quos mutuavit dominus gubernator causa obtinendi absolutoriam interdicti» era inviata a Roma. Rimane per il momento sconosciuto il motivo dell'interdetto. Cfr. ACFer., Liber camerariatus nov. 1471-apr. 1472, in data 20 marzo e 20 aprile.

36) Per il commercio di grano, olio, mosto, cfr. ACFer., Notarile, a. 1479, in data 4, 14, 16 aprile, 29 luglio. Per la lana cfr. ibid., a 1494, c. 257; per le pecore cfr. a . 1496, c. 406r. È probabile che Mele c, come lui, altri ebrei prestatori della provincia, accettassero come pegno, per prestiti o in restituzione di mutui in denaro, grano e altri generi alimentari, poi oggetto di commercio ed esportazione, come suggerisce per l'Umbria A. TOAFF, Il vino cit., p. 244.

Ma è soprattutto notevole il rapporto che ha con il comune ferentinate: dai registri di spesa comunali per gli anni 1472 e 1482-85 (37), risulta essere fornitore di fogli di carta, registri, cera verde per sigillare, acciaio per riparare i mulini pubblici, olio e cera per l'illuminazione del palazzo comunale e inoltre pane per i custodi dei campi, vino per quelli dei mulini e sempre vino «pro collatione facta in palatio communis in mane capitis anni» per gli ufficiali in capite e il podestà (38), mentre l'acquisto della concessione delle «lapides piscium», pure di proprietà comunale, illumina anche un altro aspetto della multiforme imprenditorialità di questo personaggio (39).

Mele ed i fratelli non sono gli unici ebrei di Ferentino presenti nella descriptio. Una tassa di 20 ducati è imposta all'«herede di Salomone», che potrebbe essere identificato con una certa sicurezza con il già ricordato Emanuel Salomonis Mosecti de Ferentino habitator terre Setie, che nel 1473 vendeva proprio a Mele una casa a Ferentino (39); i contributi molto inferiori (3 ducati annui) sono previsti per Consiglio de Sagio (nome quest'ultimo che potrebbe essere una deformazione per Gagio o Gayo), spesso presente nella documentazione ferentinate degli anni 1485-1496 (40); per Salomone di Leuccio, ricordato nei registri dei malefici della Tesoreria provinciale per una lite con il più volte citato Mele (41); per Abraham, «collectore collecte catastorum porte Sanguinarie» per conto del comune (42). Oltre a costoro, soprattutto negli anni '80-90, altri ebrei ferentinati compaiono nelle fonti. In primo luogo i discendenti di quella che è sicuramente

- 37) ACFer., Liber camerariatus Antonii Buctarii, aa. 1482-1485: negli exitus i riferimenti a Mele sono quasi ad ogni carta. Mele risulta fornitore di carta, cera, e altre merci (tra cui, nel 1466, le corde «ad ligandum ... latrones et pro laqueis ad suspendendum»), anche della curia della provincia, cfr. ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b. 1, reg. 3, c. 49r (le corde); b. 3, reg. 3 (a. 1484) cc. 231, 232, 240r). In questo Mele ricalca le orme del padre Emanuele, che pure era fornitore di carta e registri alla curia provinciale negli anni '50 (ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b. 2, reg. 1, cc. 40r-41v), e del fratello Elia, pure fornitore del comune ferentinate (ACFer., Liber camerariatus mag. ott. 1466, exitus; Liber camerariatus, nov. 1471 apr. 1472).
- 38) ACFer., Liber camerariatus nov. 1471 apr. 1472, in data 1 gennaio.
- 39) ACFer., Liber camerariatus Antonii Buctarii, introitus, c. 171.
- 40) ACFer., Liber camerariatus a. 1485, c. 27r; Notarile a. 1496, c. 425v.
- 41) ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b. 1, reg. 4, c. 21r-v, a. 1468. Altra menzione di Salomone di Leuccio nei registri del comune, sempre del 1468 e sempre per un reato: «quem heri sero post sonum scarane invenerit sine lumine per civitatem», cfr. ASFer., Liber camerariatus, mag. ott. 1468, sub data.
- 42) ACFer., Liber camerariatus Antonii Buctari, cc. 3v, 14r.

la famiglia intorno a cui gravita la piccola comunità ebraica cittadina: Mosce Melis, figlio del più volte ricordato Mele di Emanuele (43), Emanuel Elie e Gabriel Elie, figli di Elia di Emanuele tutti impegnati sia nel campo feneratizio che in quello commerciale (44). Tra nominativi isolati, è attestata la presenza di un maestro Simone, che lavorava saltuariamente anche per il comune (45). Molto attivo appare Gentile di Dattolo, richiesto spesso per la stima dei beni dotali di cristiani, ma anche come finanziatore di ebrei e cristiani che avevano problemi con la giustizia: lo troviamo infatti anticipare alla Tesoreria provinciale, di stanza a Ferentino, le somme dovute come multe per reati commessi (46). Anche se le fonti non consentono ulteriori approfondimenti, si ha l'impressione che questo ruolo fosse svolto anche da altri ebrei di Ferentino, soprattutto da Mele di Emanuele, e che anche per questo la comunità ebraica di questa città fosse tra le più floride della provincia. La mediazione economica svolta dagli ebrei — ampiamente messa in risalto dalla storiografia (47) — trovava un altro modo di essere utilizzata da parte delle pubbliche autorità con il loro impiego nella riscossione dei tributi, sia in quanto gli ebrei potevano anticipare le somme sui pegni, sia perchè si addossavano un compito «sgradevole» nei confronti delle comunità in cui erano inseriti. Nella nostra provincia, oltre al già ricordato Abramo di Ferentino, collettore dell'imposta sui beni catastali, anche per Alatri un ebreo Gayello Melutii riscuoteva, per la Tesoreria provinciale, la tassa sui fuochi cittadini (48).

43) ACFer., Notarile, a. 1494, cc. 266r; a. 1496, c 398v (gen. 24).

47) Cfr. Le Indicazioni bibliografiche, in Aspetti e problemi cit., pp. 361-382.

⁴⁴⁾ Per il primo cfr. ACFer., Notarile, a, 1494, cc. 248v, 249r, 255v, 265r; per il secondo Notarile, a. 1496, a. 399r.

⁴⁵⁾ ACFer., Liber camerariatus Antonii Buctari, c. 4r: «pro medicatura facta per eum in personam cuiusdam armigeri vulnerati per homines Ferentini de mandato domini Gubernatoris».

⁴⁶⁾ ACFer., Notarile, a. 1496, cc. 394, 395v (acquista un forno da un cristiano), 408; Liber camerariatus, a. 1485, exitus, c. 26v; ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b. 3, reg. 3, cc. 46, 185. Per quanto riguarda l'importanza politica di Ferentino cfr. B. CATRACCHIA, Ferentino e il rettorato di Campagna e Marittima, in «Bollettino dell'Istituto di Storia e Arte del Lazio meridionale», 5 (1967-68), pp. 31-51; ID., Ferentino e il rettorato della Campagna e Marittima. Documentazione, in Ferentino: la diocesi e gli apporti francescani, Frosinone 1979, pp. 74-83.

⁴⁸⁾ ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b. 2, reg. 3, c. 46 r (1453 luglio 31). Gaiello aveva anche in affitto per 29 anni beni comunali posti in territorio castri Frusinonis, cfr. ibid., b. 2, reg. 2, c. 66r (a. 1451). Sul sistema fiscale nel Lazio cfr. A. CORTONESI, L'imposta diretta nei comuni del Lazio medioevale. Note sui sistemi di ripartizione, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 105 (1982), pp. 175-202.

La documentazione delle altre civitates non offre quella varietà che troviamo per Ferentino, nel cui, seppur disordinato, Archivio Comunale si conservano, oltre al fondo notarile, anche i preziosi registri del camerario. Tuttavia, in base agli elementi raccolti, tenteremo di delineare sinteticamente la consistenza della presenza ebraica, sempre seguendo la traccia fornita dalla descriptio.

Per Veroli il nostro documento è molto sintetico: non vengono resi noti i nomi dei capofamiglia, ma solo il numero dei fuochi fiscali, 4, e la tassazione globale, 12 ducati. Da questi soli elementi si ricava un quadro non troppo florido del piccolo nucleo ebraico verulano, che per il momento, dalla documentazione finora raccolta, non è possibile precisare. I nomi che ricorrono per gli anni 1464-1489 sono quelli di Mele di Gaiello, Mosè, maestro Leuccio (49) e il figlio Sabato (50) forse i capifamiglia delle 4 case registrate, mentre nella composizione per la vigesima del 1472 compare, ma come habitator Ananie, Ventura di Veroli (51). Per il '500 qualche informazione sugli ebrei verulani è fornita dal catasto del 1546, dove però la gran parte degli ebrei indicati è definita «inabile» (52).

Per quanto riguarda le altre due città, Anagni è senza dubbio il centro più rilevante e, dopo Ferentino, anche quello che ha l'imposta complessiva più cospicua, 63 ducati, di cui ben 50 richiesti ai soli Aliuccio di Vitale e ad Abramo di Sabatuccio, sicuramente i personaggi di spicco della comunità ebraica anagnina, che troviamo trattare a Roma con Latino Orsini

- 49) Per Mele di Gaiello cfr. Tivoli, Archivio Notarile, reg. 7, c. 53r-v (ringrazio per questa segnalazione Sandro Carocci). Un ebreo verolano di nome Gagello, forse il padre di Mele, compare nel 1451 nei registri della Tesoreria provinciale, cfr. ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b. 2, reg. 2, c. 78r. Mosè è nominato nel testamento di Maria moglie del quondam Dominici Trombecti de Verulis: risulta avere in pegno un facciolum ed un mantilem della testatrice (ASFer, Notarile di Veroli, 4, not. Domenico di Antonio di Domenico de Ricco, c. 8r).
- 50) Maestro Leuccio è multato per 8 fiorini «quia non revelavit quendam euntem ad se pro consilio faciendi abortium in personam cuiusdam mulieris», cfr. ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b. 4, reg. 1, c. 34r. Il figlio Sabato era interessato, oltre che al prestito, anche al commercio del grano, cfr. ASFer, Notarile di Veroli, 2, c. 61r (1489 dic. 14). A questi nomi si può aggiungere quello di Sabato figlio di Angelo da Sulmona, figlio di Sabato di Veroli, che nell'agosto 1481 finiva di copiare un codice a Veroli, cfr. N. PAVONCELLO, Le comunità ebraiche laziali prima del bando di Pio V, in Lunario Romano 1980, p. 53.
- 51) Cfr. Appendice I, doc. 1.
- 52) ASR, Catasti comunali antichi, 27 (a. 1546).

le composizioni delle vigesime del 1472 e 1473 (53). Menzioni di ebrei anagnini ricorrono già per il Trecento, come si è detto. Una pergamena ricorda la vendita di un ferraginale fatta nel 1390 da Dactulos Venturelli de Anagnia ad un cristiano (54), mentre nel già ricordato capitolato del 1399 tra le richieste degli Anagnini vi è anche quella, pure accolta dall'autorità pontificia, di cassare i processi fatti contro il medico maestro Ventura di Alatri, ma residente ed operante ad Anagni (55). Il figlio di Ventura, magister Salomon magistri Venture de Anania medicine doctor, sarà un personaggio famoso nella prima metà del XV secolo: medico di Martino V, nel 1422 concluderà dei capitoli per esercitare il prestito a Chieti, Sulmona, l'Aquila con la regina di Napoli Giovanna II, che nel 1426 lo aggregherà nel numero dei suoi medici personali, carica che gli sarà rinnovata nel 1443 dal re Alfonso d'Aragona (56). La perdita di gran parte della documentazione quattrocentesca anagnina, soprattutto il fondo notarile e le riformanze comunali, non permette di precisare meglio attività e vicende degli ebrei locali. Di due medici periti in arte cirurgie, maestro Daniele e maestro Leuccio del Piglio (quest'ultimo forse legato da rapporti familiari con l'Elia de Piglio citato nella descriptio) (57), dà notizia il già citato minutario di riformanze del 1466, insieme a quelle relative ad Abraam Manuelis, il cui nome non compare nel documento vaticano (58). Qualche sporadica informazione si può ricavare dai registri della Tesoreria provinciale, in particolare da quelli dei malefici. Anche da queste fonti ricaviamo nomi di ebrei non nominati nella rilevazione del 1472, ma legati da evidenti legami di parentela con quelli registrati: così Mosè di Vitale e Ventu-

53) Cfr. Appendice I, docc. 1, 2, 3.

54) Anagni, Archivio Capitolare, perg. 931.

55) A. THEINER, Codex cit., p. 100. Questa parte del documento vaticano non è riportata da S. SIMONSOHON, The Apostolic See cit., nr. 487a.

56) A. SACCHETTI SASSETTI, Maestro Salomone di Anagni, medico del secolo XV, Frosinone 1964.

57) Ai due medici è richiesta dal Comune una perizia per una ferita particolarmente grave: «Constituti iterum coram dominis potestate et iudice in sala palatii communis, magister Daniel iudeus et magister Leutius de Pileo, medici periti in arte cirurgie, cum iuramento in litteris ebraicis fecerunt iudicium de vulnere Iohannis Andree Cole et asseruerunt non esse vulnus mortale», cfr. ASFr, Notarile di Alatri, not. Tommaso Pilozzi, aa. 1465-1470, c. 53r. Questi interventi per i Comuni non erano affatto insoliti, cfr. la casistica per l'Umbria in A. TOAFF, Il vino cit., p. 274.

58) Cfr. ASFr, Notarile di Alatri, not. Tommaso Pilozzi, aa. 1465-1470, cc. 17v, 41r, 63r.

ra di Vitale (59), probabilmente fratelli del più volte nominato Aliuccio, così Salomone di Sabatuccio, forse fratello di Abramo di Sabatuccio (60). Ricaviamo anche i nomi di due donne: Rosa, moglie di Abramo, e figlia di Aliuccio di Vitale (61) e Fioruzza, di cui non si conosce nè il patronimico, nè il nome del marito: la sintetica nota nei malefici ricorda solo che al matrimonio del figlio, celebrato ad Anagni, alcuni ebrei romani, che erano intervenuti, provocarono una rissa (62).

Anche per Alatri, come per Veroli, la descriptio fornisce informazioni molto sintetiche: sono indicati solo 3 fuochi, intestati a Ventura, Eliuccio e «doi donne vidue», che dovrebbero pagare complessivamente 9 ducati per la vigesima del 1472. Ventura di Sabatuccio (63) ed Eliuccio di Dattolo (64) compaiono nella documentazione alatrina precedente il 1472 insieme ad altri ebrei, tra i quali ricordo Gulielmus Sabatuti, certo un fratello di Ventura (65), e i suoi figli Abramo, Mosè e Leguccio (66), e Gagellus Me-

60) Ibid., c. 69r.

61) Rosa Leutii Vitalis è accusata il 29 gennaio 1466 da un certo Iacobus di Anagni «quia dicto die dixit contra ipsum et in sua presentia hec verba: io aio tanto filaticcio che vi te poterà affocare, fillo de la (...); et predicta in via publica iuxta domum habitationis Abrae Manuelis et iuxta caput vie Balney», cfr. ASFr, Notarile di Alatri, not. Tommaso Pilozzi, aa. 1465-1470, c. 17v. Rosa è nuovamente multata per ingiurie, questa volta indirizzate a Cola Albanese, il 25 gennaio 1474, cfr. ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b. 3, reg. 1, c. 66v.

62) Ciò avveniva nel 1449, cfr. ibid, b. 2, reg. 2, c. 23v.

- 63) ASFr, Notarile di Alarri, nr. 106, foglio sciolto, a. 1449.; nr. 7, not. Vittorio Nardi, c. 253r (a. 1468) e anche in ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b. 3, reg. 1, c. 34v (1474 febbraio 3): Ventura è multato di 5 fiorini «eo quia non revelavit quendam euntem ad se pro consilio faciendum abortium in quendam feminam». Qualche tempo prima troviamo multato con la stessa imputazione maestro Leuccio ebreo di Veroli (ibid., c. 34r, 1474 gennaio 4). 64). Cfr. ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b. 2, reg. 1, c. 28v (a. 1459); b. 1, reg. 4, c. 24v (a. 1468): è accusato di ingiurie verso Mosè di Guglielmetto ebreo alatrino.
- 65) Cfr. ibid., b. 2, reg. 3, c. 61v: il 19 giugno 1453 pagava 15 ducati alla Tesoreria provinciale come composizione «eo quia requisivit quedam christianum de vitio sodomitico». Sulla diffusione delle pratiche sodomitiche tra gli ebrei cfr. A. ESPOSITO, Gli ebrei a Roma cit., p. 58, nota 117; A. TOAFF, Il vino cit., p. 20.
- 66) Per Abramo cfr. ASFr, Notarile di Alatri, nr. 101, c. 69 r-v (1459 gennaio 26) : si tratta

⁵⁹⁾ Per Mosè di Vitale cfr. ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b. 2, reg. 2, c. 69r: il 27 luglio 1450 paga 5 ducati «pro parte Salomonis filii Sabatutii de Anagnia inquisiti ex eo quia posuit comua ad domum magistri Angeli ebrei de Anagnia». Per Ventura di Vitale cfr. *ibid.* c. 30r: insieme a Mosè paga per una causa vertente con il comune anagnino.

lutii, ricordato precedentemente per i suoi rapporti con il comune (67). In un documento del 3 gennaio 1468 (68), in cui viene locato un appezzamento di oliveto usato dagli ebrei anagnini come cimitero, trattano, anche a nome «aliorum iudeorum de Alatro», quelli che dovevano essere gli esponenti più autorevoli della piccola comunità: Ventura di Sabatuccio, Mosè di Guglielmuccio (il padre Guglielmo di Sabatuccio doveva essere a questa data già morto) e Vitale di Giuseppe, quest'ultimo non più nominato nella documentazione posteriore al 1468. Le due vedove ricordate nella descriptio potrebbero forse essere le mogli di Vitale e di Gagello Melutii anch'egli non più citato dopo il 1453.

Sullo scorcio del Quattrocento e nei primi anni del Cinquecento troviamo altri ebrei definiti de Alatro: Rubin ebreus, marito di Rosa (a. 1498), da identificarsi con il rabi Eruben che nel 1499 accetta di insegnare l'ebraico a Servo, fratello di Salomon Manuelis di Sezze abitante a Sermoneta (69); Angelo di Sezze abitante ad Alatri almeno dal 1498, dove esercita il prestito (70); magister Bonohomo, forse medico, ma attivo anche nel prestito (71), attività consueta anche agli altri ebrei alatrini ricordati precedentemente. La perdita delle riformanze e di altra documentazione comunale non permette di precisare i rapporti con il comune: certamente, a somiglianza di altre località, dovevano esservi degli accordi per prestiti e tassi

della quietanza per i beni dotali ricevuti per le sue nozze con Bellastella figlia di maestro Dattilo di Subiaco, abitante a Sora. Il contratto nuziale era stato redatto «secundum consuetudinem hebreorum ... manu Venture Sabatutii iudei de Alatro»; per Leguccio e Mosè cfr. ivi, nr. 7, not. Vittorio Nardi, c. 323v (1465 ottobre 15): donazione fatta da Mosè di Guglielmuccio a suo fratello Leguccio di tutti i suoi beni mobili ed immobili, con riserva di usufrutto); c. 329r (1465 dicembre 13). Per Mosè cfr. anche ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b. 1, reg. 4, c. 24v (a. 1468); per Leguccio cfr. anche ASFr, Notarile di Alatri, nr. 106, c. 266 (a. 1505).

67) Cfr. ASR, Camerale I, Tesoreria di Campagna e Marittima, b. 2, reg. 2, c. 65r (a. 1451); b. 2, reg. 3, c. 46r (a. 1453).

68) ASFr, Notarile di Alatri, nr. 7, not. Vittorio Nardi, c. 353v, pubblicato in Appendice II, doc. 1. Questo documento insieme ad altre notizie sugli ebrei alatrini, era stato segnalato da A. SACCHETTI SASSETTI, Storia di Alatri, 2a ed., Alatri 1967, pp. 146-147, che però non fornisce nè per questo nè per le altre indicazioni documentarie le segnature archivistiche.

69) ASFr, Notarile di Alatri, not. Domenico Mantinelli, aa. 1493-1523, c. 51r (a. 1498); c. 59v (1499), per quest'ultimo documento v. Appendice II, doc. 2.

70) *Ibid.*, cc. - 51r; 58r.
71) ASFr, *Notarile di Alatri*, nr. 106, c. 254r (1505 aprile 18); per il doc. del 1505 giugno 15 cfr. A. SACCHETTI SASSETTI, *Storia* cit., p. 147.

particolari, come lascia supporre un documento del 1362, citato dal Sacchetti Sassetti (72).

Dei molteplici aspetti della presenza ebraica nella regione campanina, mi limito per il momento a considerarne solo alcuni. Per quanto riguarda l'ubicazione delle abitazioni degli ebrei nelle città della nostra provincia, i documenti notarili ferentinati forniscono notizie solo sulle case e botteghe di Mele e il fratello, che erano poste nella parrocchia di S. Valentino presso la piazza del comune, vicino al macello (73). Questa scelta era certamente motivata sia dalla maggior sicurezza che veniva agli ebrei dall'essere vicini alla sede della pubblica autorità sia dalla centralità del luogo, cosa affatto trascurabile per la vita commerciale. Questa tipologia di ubicazione è del resto piuttosto consueta: ad Alatri la sinagoga, che solitamente nelle piccole comunità era collocata in casa di un esponente di prestigio, era posta nei pressi della piazza principale della città, quella di S. Maria Maggiore, dove affacciava anche il palazzo comunale e dove solitamente si tenevano le adunanze generali (74); anche a Veroli la sinagoga è stata identificata in una casa del Quattrocento presso la piazza centrale della città, vicino al palazzo comunale (75), anche se il banchus apotece di Sabatuccio di maestro Leuccio, uno dei personaggi più influenti del gruppo ebraico verulano, aveva sede «in contrada S. Nicolai iuxta viam publicam» (76). Per Anagni l'unica informazione riguarda la casa di Abramo di Manuele, che era posta

73) Cfr., ACFer., Notarile, a 1479, agosto 9.

⁷²⁾ Ivi. Il documento sarebbe conservato nell'Archivio Capitolare di Alatri, perg. 14. Nessun riscontro nella documentazione, alatrina e non, su Reguardato di Abramo da Alatri, ricordato come scriba, letterato e prestatore in Umbria per gli anni 1470-1485, cfr. A. TOAFF, Gli ebrei a Perugia, Perugia 1975, p. 125, nota 271. Probabilmente la famiglia, pur mantenendo il nome della località di provenienza, doveva essessi allontanata da Alatri già da tempo.

⁷⁴⁾ I documenti raccolti per Alatri non risultano mai rogati in casa di ebrei, per cui non possiamo, in base alle preziose indicazioni dell'actum, dare indicazioni precise. Una tradizione non controllabile pone la casa con la sinagoga nella carcia Vineri, nel vicolo Vezzacchi, molto vicino alla piazza di S. Maria Maggiore o piazza del Comune, cfr. A. SACCHETTI SASSETTI, Storia cit., pp. 146-147, che ricorda un documento dell'11 giugno 1452 in cui viene fatto un generico riferimento ad una «casa delli Iudei», senza maggiori, precisazioni, documento che non è stato possibile rintracciare tra i superstiti atti notarili del notaio Vittorio Nardi conservati nell'Archivio di Stato di Frosinone.

⁷⁵⁾ M. STIRPE, *Una sinagoga a Veroli*, in «Lazio ieri e oggi», 20 (1984), pp. 54-56. 76) ASFr, *Notarile di Veroli*, nr. 2, 61r (1489 dicembre 14). Il 5 giugno 1505 sempre Sabatuccio affitta per 4 anni una casa «cum orto ibi contiguo in contrada Castelli», in cui si impegnava ad eseguire riparazioni «tecti et astici», cfr. ivi, c. 189r.

«iuxta caput vie Balney» (77), cioè in una zona pure non lontana dal palazzo del comune (78). Nessuna notizia per quanto riguarda l'ubicazione del cimitero nella nostre città, ad eccezione di Alatri, dove il prezioso atto del 1468, prima ricordato, è generoso di informazioni: sulla sua collocazione, la contrada detta «la torre dilli paczi», come di consueto extra muros (79); sulla comune proprietà da parte ebraica dell'appezzamento, definito «unum locum cum arboribus olivarum», che viene affittato ad un cristriano per 25 anni; sulle clausole relative alla conduzione del fondo, (in cui, tra l'altro, dovevano essere piantate altre piante d'olivo e piante di fichi), e al suo uso sacro, riservato esclusivamente agli ebrei, alatrini e non, «pro sepulturis ipsorum iudeorum... secundum consuetudinem ipsorum» (80). La locazione di parte del fondo destinato alla sepoltura degli ebrei fornisce anche l'indiretta conferma della contrazione alla metà del '400 del nucleo ebraico alatrino, già evidente dalla modestissima contribuzione fiscale prevista nella descriptio (81).

Rimanendo nello specifico della vita ebraica, i non numerosi documenti in proposito, ricordati talora nel corso di questa pagine, offrono comunque informazioni non trascurabili sulla presenza di medici, rabbini, di scuole per l'apprendimento dell'ebraico, di libri, di cui un atto notarile del 1529 rivela titoli e prezzo (82), da analizzare complessivamente in un ambito più specifico e in una fase ulteriore della ricerca.

Concludo il mio intervento con la segnalazione del ritrovamento nell'Archivio comunale di Ferentino, di due fogli di un piccolo codice carta-

77) ASFr, Notarile di Veroli, not. Tommaso Pilozzi, aa. 1465-1470, c. 17v.

80) Cfr. Appendice II, doc. 1.

81) Lo stesso si verificherà a Perugia nel 1484, cfr. A. TOAFF, Il vino cit., p. 56.

⁷⁸⁾ C. CARBONETTI - M. VENDITTELLI, Anagni, in Lazio medievale, a cura di I. Belli Barsali, Roma 1980, tavv. XXIV-XXV. La contrada Bagno si trova nella regione del Trivio. 79) Sull'ubicazione fuori città dei cimiteri ebraici, un altro dei modi per marcare la diversità con i cristiani, cfr. A. TOAFF, Il vino cit., pp. 53-54.

⁸²⁾ Latina, Archivio di Stato, Notarile, not. Nicola Mercante, AM6, 1526-1532, c. 273v: Salomon Melis de Anania vende a rabbi Melis de Alatro «unum librum nomine Rabeum Moise (Maimonide) cum nonnullis floredatis (inni) ebraicis et unum alium librum nomine Maccazor (formulario liturgico di rito italiano) pretio ducatos quinque». Per pagare questa somma Mele chiede un prestito a Mele di Angelo di Sezze. Ringrazio Maria Teresa Caciorgna per la segnalazione di questo documento. Altri due documenti contenenti notizie sulle scuole di ebraico a Veroli per gli anni 1538 e 1547 sono descritti da M. STIRPE, La scuola degli ebrei di Veroli nel Cinquecento, in «Lazio icri e oggi», 23 (1987), pp. 16-17.

ceo scritto in ebraico, fogli inseriti tra le carte di uno smembrato protocollo notarile, che conserva molti documenti relativi agli ebrei del luogo (83). Devo alla cortesia di Riccardo di Segni l'essere in grado di dare alcune informazioni sul loro contenuto: si tratta di un calendario lunare perpetuo secondo il rito italiano, strumento indispensabile in una comunità per conoscere il cadere delle feste e quindi l'ordine delle letture bibliche. Da alcuni riferimenti presenti nel testo, il nostro codice può essere datato intorno al 1510. La scrittura è una bella corsiva ebraica di stile italiano e rivela un buon livello calligrafico (84). Anche se non è possibile per il momento attribuire all'ambiente ferentinate o in genere campanino la composizione di questo manoscritto, la sua stessa presenza a Ferentino testimonia un buon livello culturale della locale comunità ebraica, che sarebbe interessante approfondire.

83) Protocollo di anonimo per gli anni 1490 sgg. 84) Altri esempi di scrittura in R. DI SEGNI, Note sulla scrittura ebraica a Roma dal 1561, in Israel. Un decennio. 1974-1984, Roma 1984, pp. 229-243.

APPENDICE I

1

Roma, 1472 luglio 9 (ASV, *Armadio XXIX*, t. 38, c. 258t)

L(atinus)^a episcopus Tusculanus etc.

Universis ad quos presentes littere preferentur salutem in Domino. Universitate vestre fidem facimus per presentes quod Eliucius Vitalis et Abraam Sabbatuccii de Anania hebrei suis propriis, Venture de Verulis, Emanuelis Zaaczoli, Habrae Emanuelis, Venture Habrae, magistri Angeli, Elie ac Eliucii de Piglio habitatorum Ananie, nec non Mellis et eius fratrum habitatorum Ferentini ac etiam Vitalis de Anania, Salomonis de Anania, Venture de Pontecurvo et Mellis de Pontecurvo habitatorum Pontiscurvi nominibus et vice, composuerunt nobiscum super eorundem omnium vigesima ex mandato sanctissimo domino nostro pape solvenda et eiusmodi compositionis vigore ac pro eius totali satisfactione solverunt Apostolice Camere seu Laurentio et Iuliano de Medicis depositariis etc. pro ipsa recipiente florenos auri de camera in auro nonaginta, prout nobis constat ex cedula eorundem depositariorum. Ideoque vos ipsos omnes et eorum quemlibet de dicta vigesima sic ut premittitur imposita, quietamus, absolvimus et liberamus mandantes eiusmodi vigesimarum collectoribus quacumque auctoritate deputatis, et omnibus aliis commissariis et offitialibus quacumque potestatem habentibus, ut eosdem hebreos et eorum singulos quietos esse sinant ratione predicte vigesime et neque per se neque per alios ipsos vel eorum aliquem molestent, non obstantibus etc., in quorum fidem etc., sigilli nostri parvi impressione munitas fieri fecimus.

Datum Rome etc., anno Domini 1472, die nona iulii, pontificatus etc. ut supra. L(atinus) cardinalis de Ursinis etc. manu propria. Gaspar Blondus.

a) Pro certis ebreis scritto nel margine sinistro.

2

Roma, 1473 luglio 18 (ASV, Armadio XXIX, t. 37, c. 212v).

Venerabili viro domino Iohanni de Rubeis canonico lateranensi. L(atinus) episcopus Tusculanus etc.

Venerabilis vir etc. Venerunt ad nos Eliutius et Abraham de Anania ac Moises de Setia hebrei suo et aliorum hebreorum Campanie et Maritime nominibus, et tandem composuerunt nobiscum super vigesima, quam solvere debent isto anno, itaque volumus et vobis committimus, ut deinceps non molestetis eos et si quid forte contra eos aut eorum aliquem egistis, reponatis in suum statum, ne forte graventur dupliciter. Valete.

Ex Urbe die XVIII iulii MCCCCLXXIII. L(atinus) cardinalis de Utsinis etc.

3

Roma, 1473 luglio 18 (ASV, Armadio XXIX, t. 37, c. 212v)

Domino Ludovico de Albergatis.

L(atinus) episcopus Tusculanus etc.

Magnifice vir etc. Composumus cum Eliutio et Abraam de Anania ac Moyse de Setia hebreis super vigesima, quam ipsi et ceteri provinciarum Campanie et Marittime hebrei solvere debent hoc anno, et nunc venerint isthuc ut exigant a dictis aliis hebreis singulorum ratam partem, quam huc ad depositarios Camere festinanter portaturi sunt. Igitur hortamur vos, ut eos in dicta exatione quantus opus sit iuvetis, ut celerius nobis promissa perficere valeant. Valete.

Ex Urbe die XVIII iulii MCCCCLXXIII.

L(atinus) cardinalis de Ursinis etc.

APPENDICE II

1

Alatri, 1468 gennaio 3 (Frosinone, Archivio di Stato, *Notarile di Alatri*, prot. del not. Vittorio Nardi, c. 353v)

Die tertio ianuarii, anno pontificatu et indictione supradictis, in presentia etc. Ventura Sabatutii, Moyses Gullielmutii et Vitalis Iosep iudei de Alatro pro se ipsis et aliorum iudeorum de Alatro pro quolibet promiserunt de rato etc. locaverunt etc. Antonio Iannutii menescalchi de Alatro presenti etc. unum locum cum arboribus olivarum situm in territorio Alatrino in contrata que dicitur la torre dilli Paczi et iuxta rem Francisci Iacobi Cacciante, rem cappelle Orlandi, rem Lilli Santi Lilli seu eius filiorum et alios fines pro XXV annis proxime futuris etc. hoc modo videlicet quod dictus Antonius pro tribus annis proxime futuris habeat omnes fructus olivarum ibidem existentium, et fructus percipiendi ex terreno dicti loci sint omnes ipsius Antonii durantibus dictis XXV annis; reservatis ipsis iudeis Alatrinis et forensibus venientibus habitare in Alatro et mori, posse libere et impune ire et redire, stare et permanere, fodere et devastare, inesse in eo pro tempore existente pro sepulturis ipsorum iudeorum et alia facere in eodem secundum consuetudine ipsorum etc.; qui Antonius promisit plantare in morecto ibidem existenti videlicet ubi designavit Ventura, plantas olivarum et ficuum et apparare nec ibi fiat via sive 4a gecta etc., et finitis tribus annis predictis, promisit redere medietatem fructuum olivarum et ficuum ibidem existentium et plantandorum et ipsum locum bene colere etc. ad usum boni laboratoris etc. promiserunt etc. iuraverunt etc. renuntiantes etc. sub pena XXV florenorum stipulata ut supra.

Actum in palatio communis Alatri, presentibus Lucarello Cola Tutii et Iohanne Boccatii de Alatro testibus etc.

2

Alatri, 1499 marzo 5 (Frosinone, Archivio di Stato, *Notarile di Alatri*, prot. del not. Domenico Mancinelli, c. 59v)

Die V martii, pontificatu et indictione supradictis, in presentia etc. Salomon Manuelis hebreus de Setia habitator Sermoneti, sponte in se et supra se tamen recepit ad dandum et cum effectu assignandum rabi (a) Eruben ebreo habitatori civitatis Alatri, presenti et petenti, ducatos de carlinis sex, occasione mercedis Servi fratris germani ipsius Salomonis retenti in eius scola ad adiscendum litteras ebraycas nec non pro expensis factis et faciendis ipsi Servo usque et per totum mensem septembris proxime futuri, videlicet ducatos duos de carlinis per totum mensem aprilis proxime futuri, reliquos vero quatuor ducatos per totum mensem septembris proxime futuri ad penam que etc.; volens dictus Salomon, elapsis dictis terminis et a dicto termino convocari per ipsum Eruben aut eius procuratorem legitimum in quacumque curia et maxime in curia terre Sermoneti etc. volens etc. promittens etc. ad penam predictam. Et ea solutio etc. Et dictus Eruben promisit ediscere dictum Servum litteras ebraycas in eius scolis, prout decet paribus ipsius et expenses facere ut supra per totum prefatum mensem septembris ad penam XXV librarum denariorum, pro medietate applicanda illi curie etc. me notario etc. que pena etc. et ea solutio etc.

Actum Alatri, in platea communis, presentibus notario Andrea notarii Antonii et Ascanio domini Andree de Spada de Alatro testibus etc.

a) rabi aggiunto nell'interlineo.

CONCLUSIONI DI PAOLO BREZZI

Esprimo anzitutto i miei più sinceri, calorosi rallegramenti ai giovani, valorosi relatori di questa intensa mattinata di lavoro del nostro Convegno; è anche questa, che essi hanno oggi offerto, una conferma della fioritura in atto di una nuova, valida medievalistica che ormai si manifesta in tutta l'Italia, la quale — nulla togliendo ai meriti acquisiti da precedenti, illustri maestri — ha saputo trovare vie nuove, temi originali, analisi pertinenti, non ignorando gli indirizzi storiografici fiorenti oltr'Alpi ma adattandoli alle nostre esigenze specifiche sia per quanto concerne la documentazione disponibile, sia in riferimento alla realtà socio-economica del nostro Paese. Con quanto ho detto or ora era anche implicito un elogio agli organizzatori del presente Convegno, avendolo essi saputo impostare bene, al di sopra di piccole «gloriuzze» locali o di superate ricerche troppo anguste o personalistiche, pur restando aderenti — come era giusto e doveroso — alla «carità del natio loco» ed al suo passato storico.

Reso così il meritato riconoscimento ai promotori ed ai relatori (ho richiamato quelli di stamane, ma il plauso si estende, ovviamente, anche a tutti gli altri, che hanno parlato o interverranno nelle sedute successive), si può entrare più direttamente nel merito dei contributi che abbiamo or ora ascoltato, esponendo, anzitutto, alcune considerazioni generali, riferentesi a tutti quattro i temi trattati, e poi toccando brevemente la specificità di ciascuno degli interventi presentati dai singoli oratori.

Come richiedeva il programma del Convegno, erano gli Statuti al centro del presente interesse di studio, e, di riflesso, i relatori si sono rifatti ad essi, pur esaminandoli, ciascuno, da una sua particolare ottica, ossia con riferimento a questo od a quel tipo di disposizioni, ad uno piuttosto che ad un altro settore legislativo. Merita, pertanto, di essere sottolineata con calore l'importanza di tali fonti, la loro utilità non solamente in quanto sono provvedimenti presi per regolare la vita pubblica, fissare le norme di comportamento, proibire gesti dannosi alla comunità, favorire questa o quella attività, ecc., ma — ed ai nostri fini, soprattutto — perché quei testi offrono uno spaccato della situazione reale esistente in questo od in quel luogo della nostra Penisola (o Regione, nel caso presente), fanno rivivere gli usi e i costumi locali, gli interessi più vitali, i bisogni e le carenze di quei centri abitati che non assursero mai al livello di grandi città, come alcuni dei tanto celebrati nostri Comuni medievali, e, nondimeno, furono

Conclusioni 247

anch'essi una componente non secondaria del grande tessuto sociale e civile italiano durato per secoli e con una sua non ingloriosa vitalità pubblica e privata.

Non è privo di significato che per una località di non primaria importanza, estensione, iniziative quale fu (senza offesa) Ferentino, gli Statuti abbiano offerto materia per molteplici relazioni congressuali che analizzavano da punti di vista differenti quella realtà traendone «nova et vetera»; ciò dimostra — a prescindere dall'acume e dalla serietà professionale dei relatori — che la vena a cui si attingeva era ricca, il terreno fertile, la miniera preziosa. Con quanto ho detto or ora ho anche, implicitamente, espresso un plauso e un ringraziamento verso chi ha pubblicato gli Statuti stessi, auspicando che si continui per questa via, arricchendo sempre più tale settore delle nostre fonti storiche. Né va dimenticato che quante più edizioni di Statuti avremo, tanto maggiore sarà la possibilità di fare confronti tra le diverse situazioni e realtà locali ricavandone, così, più sicure e fondate certezze sugli argomenti che ci stanno a cuore in riferimento alla storia del Medioevo.

Passiamo rapidamente in rassegna i singoli contributi.

La dott.ssa Angela Lanconelli — che, nella stesura definitiva, ha arricchito il suo testo di moltissime note e di una larga bibliografia (come, d'altronde, hanno fatto anche gli altri relatori) — ha messo a fuoco le disposizioni statutarie ferentinesi relative agli approvvigionamenti ed ai mestieri collegati con l'alimentazione. Ognuno vede da sé quale importanza abbia tale materia (tutti mangiamo!) ma anche quale sia la delicatezza di essa in relazione alla sanità (cibi avariati, ecc.); di qui la necessità di una regolamentazione statutaria su quali fossero i prodotti più ricercati, quali più essenziali alla vita e sussistenza dei più poveri, quali più protetti e controllati, né mancano opportuni confronti con le situazioni delle località vicine.

L'ampio contributo di Luciano Palermo — ben noto per molte altre sue indagini di storia economica romana nel Tardo Medioevo —, anch'esso ricchissimo di bibliografia e note, si concentra (oltre che su aspetti già segnalati per altre relazioni: confronti, prescrizioni, ecc.) sopratutto sulla «gestione dell'offerta» (come egli la definisce) dei beni di consumo: in altri termini, si individua una linea politica ben precisa, voluta dai dirigenti comunali — e sanzionata negli Statuti mediante un «sistema annonario centralizzato» — allo scopo di «condizionare i livelli di consumi alimentari», ossia «esercitare il massimo controllo possibile» sui consumi. Gli interventi si fanno sempre più autoritari con il passare del tempo e, di riflesso, cresceva il potere dei funzionari adibiti a tali incombenze, con tutte le conseguenze, anche di ordine politico generale, che si possono facilmente imma-

248 Conclusioni

ginare (autoritarismo, perdita delle libertà comunali, ecc.). Continuando le sue ricerche sull'alimentazione medievale Alfio Cortonesi si è occupato, invece, della «pratica vitivinicola» negli *Statuti* che ora c'interessano: accanto ai minuziosissimi provvedimenti emerge chiaramente nel legislatore la volontà di tutelare gli interessi dei «domini terrarum» (o dominus terrae) anche se non vengono trascurati i «boni viri laboratores». Sono pure interessati i collegamenti con altri centri zonali in merito al commercio vinicolo nonchè richiami (e i riferimenti bibliografici) a problematiche più generali sul lavoro dei contadini.

Se questi primi tre contributi concernevano — pur sotto angolazioni differenti — l'alimentazione, con il saggio della dott.ssa Anna Esposito — molto ampio, ricchissimo di note e con alcuni documenti in appendice — si passa a tutt'altro campo di studio: si tratta, infatti, — pur sempre con riferimento agli Statuti — della condizione degli Ebrei nella regione della Campagna alla fine del Medioevo, con riferimento a differenti situazioni, con richiami a fonti non statutarie e dimostrando ognora la piena e intelligente padronanza della materia analizzata ed esposta. Citerò solamente, a titolo di esempio, quanto dice su alcuni personaggi, sulla abitazioni, sulle proprietà in possesso degli ebrei, sulle professioni esercitate, ecc.; ritengo superfluo sottolineare ancora il particolare interesse che tutta questa materia offre anche per i non specialisti, e quindi la gratitudine dovuta a chi persegue con tanto impegno e frutto siffatti filoni di ricerca.

PARTE IV

12 Marzo 1988

TERME POMPEO, ore 16 Presiede la sessione il prof. GHERARDO ORTALLI

GIAN MARIA VARANINI

STATUTI RURALI E ORGANIZZAZIONE DEL CONTADO: ALCUNE RIFLESSIONI COMPARATIVE SUI CASI DI VERONA E DI VICENZA*

Premessa

Rispetto all'indicazione che figura nel programma di questo convegno, ho ritenuto opportuno allargare il quadro, per contestualizzare le rapide osservazioni che svolgo in questa sede sugli statuti rurali vicentini — su tempi, modi e occasioni della loro produzione e della loro conservazione —: premetterò quindi qualche altrettanto sintetica annotazione dedicata ad altri territori dell'area veneta, in particolare al caso veronese che conosco più a fondo, in modo da rendere più produttiva e articolata quella comparazione fra aree regionali diverse, che mi pare sia uno dei sottintesi obiettivi di questa sessione.

Infatti la situazione delle fonti statutarie rurali venete presenta, da un distretto cittadino all'altro, forti differenziazioni qualitative e di scansione cronologica. Scopo di queste brevi note è quello di correlare tali differenze, con particolare riferimento ai casi di Verona e di Vicenza, con la complessiva evoluzione dei rapporti città/contado nel basso medioevo e con le modalità assunte dal processo di creazione e di organizzazione del distretto cittadino.

Va segnalata in via preliminare qualche difficoltà di definizione e di

^{*} Il presente testo riproduce, con alcuni modesti ampliamenti e con l'aggiunta delle note, la comunicazione letta a Ferentino nel marzo 1988.

classificazione. Una volta escluse le civitates, occorre infatti riflettere sulla 'categoria' dei centri minori e dei loro statuti. Già il caso della ricca e significativa produzione statutaria di Bassano del Grappa (1259 e 1295, con successive revisioni nel corso e alla fine del Trecento), ben nota perchè esemplarmente edita una cinquantina d'anni fa da Gina Fasoli (limitatamente alle redazioni duecentesche) (1), pone un problema. Lo statuto bassanese è infatti prodotto per una esplicita ed autonoma volontà di statuire del comune locale, analogamente a quanto accade nelle civitates di tradizione comunale, e manifesta una notevole complessità e articolazione (si pensi alla ordinata partizione in quattro libri, che agli statuti delle civitates lo apparenta): ma manifesta anche quella subalternità allo statuto di città maggiori (Vicenza e Padova, nel caso specifico) che caratterizza la produzione normativa dei centri inseriti in un contado cittadino (2). Esso rispecchia appunto le vicende istituzionali e politiche del comune di Bassano, stretto e costretto (economicamente e politicamente) fra le due citate città, ma dotato di qualche margine di autonomia (3).

Ci sembra diverso invece il caso di altri centri minori (4): di non dissimile o pari consistenza demografica, per i quali la dialettica autonomia/subordinazione si svolge però solo con un centro urbano; ed è in questo quadro che si manifesta la volontà di statuire. Rientrano in questa categoria quasi tutte le «grosse borgate, i castelli, le minori città che dopo aver avuto qualche importanza nella storia veneta hanno conservato i codici dei loro statuti giurisdizionali» rapidamente elencato dalla Fasoli nella sua prefazione all'edizione degli statuti bassanesi e contrapposte ai «piccoli, numerosissimi

¹⁾ Statuti del comune di Bassano dell'anno 1259 e dell'anno 1295, a cura di G. FASOLI, Venezia 1940.

²⁾ Per una lucida riflessione su questo tema cfr. G. SERGI, Gli statuti casalesi come espressione di autonomia istituzionale di un comune non libero, in Gli Statuti di Casale Monferrato del XIV secolo, a cura di P. CANCIAN, G. SERGI, A.A. SETTIA, Alessandria 1978, pp. 1-30; e per un caso veneto G. ORTALLI, Cittadella e i suoi statuti, in Statuti di Cittadella del secolo XIV, a cura di G. ORTALLI, G. PAROLIN, M. POZZA, Roma 1984, pp. 12-13.

³⁾ Per un quadro rapido ma efficace cfr. G. FASOLI, Dalla preistoria al dominio veneto, in Storia di Bassano, Bassano del Grappa 1980, pp. 14-25.

⁴⁾ Per un quadro generale sui centri minori del Veneto tardomedievale, si cfr. a titolo esemplificativo il saggio introduttivo di S. BORTOLAMI in Città murate del Veneto, a cura dello stesso, s.i.l. 1988, pp. 13-21, e A.A. SETTIA, Da villaggio a città: lo sviluppo dei centri minori nell'Italia del Nord, ibidem, pp. 23 ss.

⁵⁾ FASOLI, Prefazione, in Statuti del comune di Bassano, cit., pp. XXIX.

comuni rurali che gravitano intorno alle maggiori città» (5): si citano Conegliano (6), Serravalle, Oderzo, Ceneda per il Trevigiano; per il Padovano Montagnana, Este, Piove di Sacco, Monselice, Cittadella; per il Veronese Cerea (7). Non li escluderemo pertanto a priori da questo rapido quadro, anche per l'obiettiva difficoltà a definire un confine verso il basso fra il «centro minore» e la semplice villa del contado. Un criterio legato prevalentemente alla dimensione demografica sembra in altre parole insufficiente, se non inserito anche nella dinamica dei rapporti fra città e contado.

Il caso veronese

In effetti, la dizione «statuti rurali» è usata, dagli studiosi veneti, a partire dal tardo Ottocento, sempre in relazione al problema dei rapporti fra signori e comunità rurali e alla dinamica del processo di comitatinanza. Fu Carlo Cipolla negli anni '80 a raccogliere per primo una serie di documenti, inerenti appunto i rapporti fra comunità rurali e autorità signorile nel territorio veronese, denominandoli Statuti rurali veronesi ancorchè non in tutti la normatività prevalesse; in più d'un caso anzi si trattava semplicemente di atti pertinenti all'esercizio di funzioni giurisdizionali da parte dei signori rurali (8). Lontano ancora, nel suo eclettismo onnivoro, dalle problematiche più mature che si sarebbero fatte strada a fine secolo riguardo alle campagne di età comunale, egli accumulò dunque un materiale disparatissimo quanto a requisiti formali (e dovette poi accorgersi egli stesso negli anni successivi dei limiti della sua impostazione — o non impostazione — giacchè prese a selezionare i propri interessi in materia aggregando materiali per l'area piemontese, lombarda e veneta su un aspetto particolare, quello della polizia rurale o saltaria). Ai primi del Novecento, mentre anche altri eruditi locali (come Vittorio Fainelli (9); a Padova si dedicava

⁵⁾ FASOLI, Prefazione, in Statuti del comune di Bassano, cit., pp. XXIX.

⁶⁾ Gli antichi Statuti e le Provvisioni ducali della magnifica comunità di Conegliano, a cura di N. FALDON, Conegliano Veneto 1974. Il materiale risale almeno in parte al XII-XIII secolo, la redazione pervenutaci è quattrocentesca, la prima edizione risale al 1610.

⁷⁾ Sul quale cfr. peraltro qui sotto, testo corrispondente a nota 25.
8) Statuti rurali veronesi, a cura di C. CIPOLLA, I (unico uscito), Venezia 1890, pp. VIII-182; si tratta di un assemblaggio di testi editi negli anni immediatamente precedenti in «Archi-

⁹⁾ V. FAINELLI, Intorno alle origini dei comuni rurali veronesi, in «Nuovo archivio veneto», n.s., XXV (1913), pp. 381-444.

a ricerche sui Comuni rurali padovani il Checchini (10)) si interessavano di questo tema con studi e con edizioni, Luigi Simeoni in un clima storiografico alquanto diverso e con più matura sensibilità problematica parlava di «antichi patti» fra comuni, signori e comune urbano, e poneva l'analisi delle vicende dei «comuni rurali veronesi», con particolare riferimento alle zone collinari della Valpolicella, alla Valpantena e della Gardesana nel XII e XIII secolo (11), implicitamente alla base dei suoi importanti studi sulla conquista del contado da parte del comune di Verona (ancorchè i frutti più complessivi e maturi delle sue riflessioni in materia siano da individuare nella ricerca su Il comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto, che è del 1922 (12) e che diede spunto al giovane Federico Chabod per elaborare una celeberrima rassegna storiografica, destinata a segnare una svolta importante nella sua carriera di storico).

Proprio il caso veronese — che grazie alle ricerche di altri studiosi dei decenni successivi (spesso però editori occasionali di documenti interessanti, ma non inquadrati nè contestualizzati: Bercelli (13), Martino (14), Rossini (15), Recchia (16) ha mostrato ancora vitalità — suggerisce un primo

- 10) A. CHECCHINI, Comuni rurali padovani, in «Nuovo archivio veneto», n.s., XVIII (1909), pp. 131-184, con approfondimento soprattutto del caso del comune di S. Giorgio delle Pertiche, e con rinvio ai precedenti accenni del Gloria agli statuti di Montagnana, Cittadella ed Este.
- 11) Vedi questi studi, risalenti rispettivamente al 1908 (Antichi patti fra signori e comuni rurali) e al 1921 (Comuni rurali veronesi. Valpolicella Valpantena Gardesana) nel vol. IV di L. SIMEONI, Studi su Verona nel medioevo, a cura di V. CAVALLARI e O. VIVIANI, Verona 1963 (= «Studi storici veronesi», XIII), pp. 89-107, 109-202; e anche 203-250. 12) Ibidem, II, Verona 1960, pp. 5-129; era stato edito inizialmente nella «Miscellanea di storia veneta». La bibliografia più completa degli scritti del Simeoni è quella redatta da P. SIMONI, Per una bibliografia di Luigi Simeoni, «Vita veronese», XXV (1972), pp. 100-111 e 253-261.
- 13) F. BERCELLI, Lo statuto di Vigasio del 1226 per la prima volta pubblicato e commentato, in «Nova historia», XII (1960), pp. 71-77.
- 14) F. MARTINO, Uno statuto inedito di Trevenzuolo, in «Rassegna degli archivi di stato», XXVIII (1969), pp. 127-131.
- 15) E. ROSSINI, Statuti rurali del veronese e inediti. (Le «regule» di Ciringhelli) (1224-1226), in «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», s. VI, XX (1968-69), pp. 292-318, con una utile rassegna di studi ed edizioni precedenti; IDEM, Statuti rurali del veronese inediti. Le «regule» di Sabbion della prima metà del secolo XIII, in «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», s. VI, XXI (1969-70), pp. 151-216.
- 16) V. RECCHIA, Le regole campestri di Squarzego (1214-1255), ibidem, s. VI, XXII (1970-71), pp. 1-15 (estr.).

elemento di riflessione e di comparazione, orientativo ma a mio avviso assai importante; e su parecchie decine di testi (messa per iscritto di consuetudines o di prerogative signorili, normativa di polizia rurale, ecc.) relativi al territorio veronese editi in circa un secolo, dal 1882 ad oggi, oltre i quattro quinti si collocano cronologicamente fra il 1180 circa e il 1230. Non ne mancano, del tutto, beninteso, per i decenni successivi: si possono ricordare gli esempi di Poiano in Valpantena nel 1249 (17), Peri in Val d'Adige (soggetta al monastero di S. Zeno) nel 1253 e 1269 (18), Baldaria presso Cologna Veneta (nella pianura orientale, verso Vicenza) nel 1288 (19), Cerea (con le caratteristiche sulle quali si tornerà più avanti) nel 1304 (20), e pochi altri. Sul silenzio degli anni post 1230 può aver influito certo la «crisi documentaria» provocata nella documentazione pertinente il distretto veronese dalle lotte di fazione del periodo ezzeliniano (1239-1259), che peraltro lascia spazio anche a qualche altra voce in contrario (lo statuto di Alfaedo, nella montagna, risale al 1246) (21). Non può comunque essere misconosciuto il fatto che i decenni fra il 1183 (dopo la pace di Costanza) e il 1230, nei quali si concentra larga parte della produzione di «statuti rurali veronesi», sono i decenni nei quali il comune di Verona realizza precocemente e in modo per così dire indolore, senza incontrare particolari difficoltà od opposizioni – l'assoggettamento del distretto.

Il comune veronese profitta, all'uopo, di un peculiare rapporto fra città e contado che risaliva, nelle sue linee fondamentali, ai secoli dell'alto e del pieno medioevo. Lasciamo pure da parte il caso di territori, ubicati nel distretto di Verona, di tradizionale peculiarissima dipendenza imperiale, come la Gardesana (acquistata nel 1193 dal comune) (22), nelle quali la signoria rurale non si era di fatto sviluppata, e che costituisce un caso a parte. Ma le numerose signorie rurali esistenti facevano tutte capo ad enti ecclesiastici (o a famiglie cittadine a loro legate) ubicati in città, profon-

¹⁷⁾ J. FICKER, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, Innsbruck 1874, IV, pp. 415-417.

¹⁸⁾ G. M. VARANINI, La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento, Verona 1985, pp. 280-281 (riedizione del testo del 1253, già edito dal Simeoni, ed edizione di quello del 1269).

¹⁹⁾ Statuti rurali Veronesi, pp. 30-36; precede una redazione del 1244.

²⁰⁾ Ibidem, pp. 143

²¹⁾ Edito dal Cipolla, vedilo in miglior lezione in VARANINI, La Valpolicella, pp. 279-280.
22) Sulla quale cfr. A. CASTAGNETTI, Le comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie nel medioevo (secoli VIII-XIV), in Un lago una civiltà. Il Garda, a cura di G. BORELLI, Verona 1985, I, pp. 68-70.

256 G. M. Varanini

damente inseriti nel contesto urbano, direttamente condizionati o condizionabili, controllati o controllabili nel secolo XII dal ceto dirigente comunale: si trattasse del monastero di S. Zeno, dell'episcopio, del capitolo della Cattedrale, o di enti minori quali S. Maria in Organo, i SS. Nazaro e Celso, S. Giorgio in Braida. Nessun centro di potere politico/pubblico estraneo alla città è dotato di una sia pur minima consistenza. Ne consegue che, dopo o in coincidenza con la fase dei contrasti e/o delle definizioni di iura tra titolare dei diritti signorili e comunità rurale, la funzione arbitrale e mediatrice da parte del comune cittadino (che già nel 1184 rivendicava una piena sovranità sull'intero distretto, come prova il noto elenco delle ville que distringuuntur per commune Verone) ha modo piuttosto facilmente e piuttosto efficacemente di esercitarsi. In parecchi casi si arriva alla mediazione da parte delle magistrature del comune cittadino tra comunità rurale e giusdicente, o al riscatto dei diritti giurisdizionali da parte delle comunità e all'assoggettamento al comune urbano; o anche semplicemente all'acquisto, da parte del comune, dei diritti giurisdizionali su diversi castelli e ville, ad esempio da parte dell'episcopio indebitato (23). Osserviamo qui per incidens che l'eccezionalità di questa rapida e compiuta costruzione del contado, protoduecentesca, non fu forse avvertita nel saggio sopra citato da Chabod, che carica il caso veronese di una «esemplarità» forse immeritata e in qualche misura fuorviante. Ma ciò qui non ci interessa; interessa invece sottolineare la successiva, drastica caduta quantitativa post 1230 della documentazione prodotta dalle comunità rurali veronesi. Nell'età del comune di popolo e del predominio di Mastino I della Scala (1260-1277), e successivamente nell'età scaligera (1277-1387), si annullano e spariscono gli spazi e le occasioni istituzionali per l'elaborazione di normativa statutaria rurale dei comuni rurali del territorio veronese (24). Non più dunque quelle confuse sedimentazioni di normativa civile, criminale ed agraria, ra-

²³⁾ Per queste vicende ci limitiamo qui a rinviare alla ricostruzione sintetica ma precisa di A. CASTAGNETTI, La Marca Veronese-Trevigiana, Torino 1986, pp. 66-67 e ss., ove l'autore riprende numerose ricerche da lui svolte negli anni precedenti; in particolare Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino, Verona 1983, con approfondimento di numerosi esempi veronesi.

²⁴⁾ Al riguardo cfr., oltre al vecchio (1904) ma sempre importante saggio di L. SIMEONI, L'amministrazione del distretto veronese sotto gli Scaligeri. Note e documenti, in SIMEONI, Studi su Verona nel Medioevo, III, Verona 1962 (= «Studi storici veronesi», XI, 1961, pp. 183-229), qualche elemento in G.M. VARANINI, Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati privati, Verona 1980, pp. 15-34.

ramente configurate con criteri di pur elementare regolarità formale, sempre pervenuteci in rotoli pergamenacei che caratterizzano i decenni fra XII e XIII secolo, la fase di passaggio dalla autorità signorile a quella del comune urbano.

Diversi dei pochi testi normativi prodotti nella seconda metà del Duecento (e che mantengono le surriferite caratteristiche formali e sostanziali) sono riconducibili a condizioni sotto profili diversi peculiari, e non alla dinamica di un processo complessivo. Provengono infatti da aree marginali, dove l'autorità del comune cittadino poteva essere discussa o controversa (come a Baldaria di Cologna Veneta (1288), località presso il confine delle ostili città di Padova e di Vicenza), o viceversa da aree, ove il riconoscere le prerogative di un ente ecclesiastico cittadino — politicamente soggetto al comune urbano e all'autorità signorile in avanzata incubazione — poteva essere politicamente opportuno (sotto questo profilo si può leggere la promulgazione dello statuto rurale di Peri (1269), all'estremo confine settentrionale del distretto veronese, in Val d'Adige).

Sono invece rarissime altre redazioni di statuti di ville veronesi dei decenni fra Duecento e Trecento. Può essere ricordata solo la ricca normativa relativa ad un «centro minore» di una certa consistenza come Cerea, promulgata dal podestà locale Ferrino Ferrini (1304) (25), che ha una matrice dichiaratamente cittadina e signorile, sono il prodotto di un assestamento istituzionale ormai maturo.

Nel contado veronese in età scaligera, per la tutela della proprietà fondiaria si fa riferimento ampio agli statuti cittadini, riformati negli anni '70 del XIII secolo da parte della signoria nascente. Ad essi si richiameranno anche gli ordines che i vicari inviati nel contado dal comune cittadino sono chiamati ad applicare nel corso del Quattrocento (26). La piccola giustizia locale (le multe, i danni dati) può essere lasciata senza rischi di sorta in mano ai vecchi giurisdicenti ecclesiastici — S. Zeno, ad esempio — ovvero essere avocata alla fattoria signorile (dalla quale poi questi diritti di vicariato passeranno spesso alle famiglie dei patriziato cittadino, che li deterranno a lungo, fino alla «rifeudalizzazione» cinqueseicentesca (27). Ma il

²⁵⁾ Statuti rurali veronesi cit., pp. 149-180.

²⁶⁾ VARANINI, Il distretto veronese cit., pp. 165-66 e ss.

²⁷⁾ Per questo processo cfr. le linee generali esposte in VARANINI, Il distretto veronese cit., pp. 45-164, passim; per i vicariati privati veronesi in età moderna e per le infeudazioni numerosissime di cui essi furono fatti oggetto cfr. le ricerche di G. GULLINO, I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale (secoli XVI-XVII). Materiali per una ricerca, in

258 G. M. Varanini

controllo del distretto da parte del mondo urbano è pieno e sicuro; i vulnera ad esso inflitti (come la temporanea separazione giurisdizionale della Valpolicella, eretta in contea per Federico della Scala, cugino di Cangrande I, fra il 1311 e il 1325; la creazione o la ratifica dell'esistenza di signorie di castello facenti capo alle grandi famiglie filoscaligere: i Bevilacqua, i Dal Verme, i Nogarole; le esenzioni fiscali accordate alle ville direttamente dipendenti, nel corso del Trecento, dalla fattoria signorile — esenzioni poi in parte svuotate nel corso del Quattrocento) non intaccano la sostanziale dipendenza dalla città (28).

Non sembra affatto dovuto al caso, dunque — ma al contrario all'inesistenza di una produzione normativa, per la quale in un contado già da oltre un secolo saldamente controllato dalla città mancano le condizioni — il fatto che le estese ricerche archivistiche compiute negli ultimi tempi (dallo scrivente e da altri) nella documentazione trecentesca e quattrocentesca non abbiano portato all'individuazione di quasi nessun testo normativo rurale. Caratteristiche affatto particolari ha per esempio lo statuto che regolamenta l'attività d'alpeggio nella montagna prealpina (risalente alla seconda metà del Trecento, edito a fine Ottocento dal Cipolla) (29), legatto com'è al controllo dell'autorità signorile scaligera su detta attività, e soprattutto inerente ad aree non stabilmente abitate. A un aspetto ben specificato e «tecnico» della vita di una comunità rurale si riferiscono poi alcuni statuti relativi alla gestione degli incolti (come le regole del bosco di Negar in Valpolicella, di metà Quattrocento) (30); e ben pochi altri esempi si potrebbero fare.

«Quaderni storici», a. XV (1980), pp. 162-193, e la successiva indagine Un problema aperto: Venezia e il tardo feudalesimo, in «Studi veneziani», n.s., VII (1983), pp. 183-196, in particolare la tabella sinottica a p. 194 che mostra l'alto numero di infeudazioni nel territorio veronese - inferiore di non molto a quello del Friuli, e in rapporto di 10 a 1 rispetto agli altri distretti veneti -; è significativo e solo apparentemente paradossale che il distretto cittadino della terraferma veneta più precocemente assoggettato al controllo fiscale e giurisdizionale della città - quello veronese appunto - finisca per essere nel Settecento il più ricco di giurisdizioni feudali, con l'eccezione appunto del solo Friuli.

28) Per questi elementi efr. VARANINI, Il distretto veronese cit., passim; CASTAGNET-TI, La Marca Veronese Trevigiana cit., pp. 149-150.

29) C. CIPOLLA, Le popolazioni dei XIII comuni veronesi. Ricerche storiche sull'appoggio di nuovi documenti, Venezia 1882 (tist. anast. Giazza [Verona] 1978), pp. 88-99. 30) G.M. VARANINI, Le regole del bosco di Negrar (Valpolicella) e appunti su beni e

pratiche agrarie comunitarie nel veronese (XV-XVI sec.), in «Archivio veneto», s. V, CXXI (1983), pp. 95-100 e ss.

Del resto, la prova migliore di questa assenza di produzione normativa veronese nel Tre e Quattrocento sta nel fatto che quell'intensissimo lavorio di verifica e di ratifica degli statuti rurali e statuti di valle (mutuiamo l'espressione dal volume — nel suo genere, un piccolo classico — curato da Mariarosa Cortesi per gli statuti del territorio bergamasco) (31) che il governo veneto mette in pratica nel Quattrocento appunto a Bergamo — ma non mancano, lo vedremo, gli esempi vicentini — non è in nessunissimo modo documentabile per il distretto veronese nella fase di passaggio allo stato regionale (ovviamente propizia allo svolgimento di simili operazioni) e nel primo secolo della dominazione veneziana. Né su questo stato di cose incidono le caratteristiche del popolamento: è vero che il contado veronese è come schiacciato sulla città, e che delle oltre 200 comunità rurali inscritte nell'extimum larium (32) solo Legnago e Cerea hanno nel Quattrocento una consistenza demografica che superi il migliaio di unità (33), poche (per quello che si può védere da una documentazione frammentaria) si collocano nell'ordine di grandezza delle centinaia e dominante è il pulviscolo delle piccole e piccolissime comunità. Ma anche il contado vicentino annovera, con diversi centri di medio-grande consistenza (Lonigo, Marostica, Schio, Arzignano...), oltre 250 comunità rurali, diverse delle quali sono però statutariamente produttive come accenniamo nelle pagine seguenti. La sterilità veronese è dunque legata senza dubbio a peculiari circostanze istituzionali. Proprio il fatto che non si sia mai proceduto, a Verona, a risistemazioni organiche della materia può avere facilitato la conservazione archivistica dei vecchi patti e della vecchia normativa codificata fra XII e XIII secolo.

³¹⁾ M. CORTESI, Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII, Bergamo 1983.

³²⁾ Basti qui un rinvio a VARANINI, *Il distretto veronese* cit., pp. 91-93; cfr. anche E. ROSSINI, L'extimum larium *del territorio veronese nel secolo XV*, in «Archivio Veneto», CXVIII (1988), pp. 5-45.

³³⁾ Per Legnago si cfr. le anagrafi quattrocentesche conservate presso ARCHIVIO DI STA-TO DI VERONA, Comune, Anagrafi, n. 1273 e ss.; quelle relative a Cerea sono ora oggetto di studio da parte di B. CHIAPPA, La popolazione di Cerea fra '400 e '500, in Cerea, a cura di B. CHIAPPA e A. SANDRINI, in corso di stampa.

Vicenza

Rispetto al caso ora accennato di Verona, la produzione statutaria rurale del territorio vicentino presenta una dislocazione cronologica e una dinamica istituzionale significativamente diverse. L'indagine erudita è stata
anche a Vicenza, nel passato remoto e in quello prossimo, piuttosto ampia; ma le carte statutarie anteriori alla seconda metà del Duecento sono
praticamente inesistenti. La concessione livellaria ai vicini del castello di
Thiene da parte del vescovo di Padova (1166) (34) è un unicum da considerare a parte, così come gli accordi di data imprecisata tra il vescovo di
Vicenza e gli uomini di Brendola, Barbarano e Lerino (35).

Le motivazioni possono essere due: la mancanza di produzione statutaria, o le vicende della conservazione della documentazione. Da un lato, la lenta dinamica della società rurale nel Vicentino (un territorio costituito in larga parte da zone collinari, nel quale si distribuiscono — lo si è accennato — oltre 250 comunità rurali), la sostanziale tranquillità dell'esercizio dei diritti giurisdizionali da parte dell'episcopio (detentore di un gran numero di castelli) e delle famiglie signorili «pendolari» fra città e contado, può non avere stimolato la produzione di normativa rurale, frequente in occasione di contrasti. E in parte fu certamente così.

D'altra parte, vi sono altri indizi che rendono verosimile una mancata conservazione di patti fra comunità e signori, eventualmente stipulati o messi per iscritto anteriormente alla seconda metà del secolo XIII. La svolta sembra rappresentata dalla redazione dello statuto cittadino del 1264. È solo nel 1264 che la redazione per iscritto dello statuto cittadino afferma la supremazia del comune urbano sull'intero districtus, ordinatamente suddiviso in quartieri; e addirittura introduce una norma de comitatibus et iurisdictionibus non utendis in vicentino districtu, avocando dunque al comune urbano l'alta giurisdizione e lasciando ai domini loci solo la cosiddetta marigantia, cioè il diritto di designare i marighi, gli officiali del comune rurale (36). È appena il caso di ricordare che la messa in pratica di queste

³⁴⁾ Edito da A. GLORIA, Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183), Venezia 1881, n. 895, e di recente da CASTAGNETTI, Le comunità rurali cit., pp. 100-101.

³⁵⁾ D. BORTOLAN, Il vescovo di Vicenza re di Barbarano, Vicenza 1893, p. 46. 36) Statuto del comune di Vicenza MCCLXIV, a cura di F. LAMPERTICO, Venezia 1886, pp. 89-90; un cenno anche in G.M. VARANINI, Vicenza nel Trecento. Istituzioni, classe

impegnative dichiarazioni di principio non fu immediata nè completa. Ma non è un caso che proprio dagli anni immediatamente successivi sia possibile registrare contraccolpi a questa iniziativa: e cioè redazione per iscritto di norme consuetudinarie, di fronte ad una autorità cittadina che ora si faceva sentire. Ciò accade a Carrè, un comune di modeste dimensioni della collina a nord del centro urbano, ove nel 1272 Uberto Capra — esponente di una autorevole famiglia cittadina — detta statuta et ordinamenta, pro sua marigantia et pro suo iure et occasione sui iuris et pro conservatione sui iuris quod ipse habet et exercet in terra de Carade (37). L'attitudine difensiva è dunque evidente. Una dinamica opposta, ma anch'essa sollecitata dal nuovo atteggiamento del comune cittadino, si può invece rilevare per un altro comune rurale vicentino. Costozza, i cui statuti sono promulgati nel 1292 (38). Questo grosso comune dei colli Berici si emancipa di fatto dal proprio signore — il vescovo di Vicenza allora in violento contrasto col comune cittadino proprio a causa della «usurpazione» delle giurisdizioni ecclesiastiche (39) — e recepisce per molti aspetti, nel proprio corpus statutario, le norme della città: lo prova un confronto puntuale fra i due testi, quello di Vicenza del 1264 e quello di Costozza del 1292. Perfino la semestralità della carica podestarile è imitata; ma soprattutto è frequente la menzione delle reformationes comunis Vicentie.

Ma la più consistente fioritura di statuti rurali vicentini è più tarda. Un cospicuo gruppo di statuti vicentini sinora noti si colloca infatti nel Trecento, ma in particolare in quei decenni fra Tre e Quattrocento che segnano il definitivo assestamento delle strutture amministrativo-giurisdizionali del territorio vicentino. Nel corso del secolo infatti il comune di Vicenza, sog-

dirigente, economia (1312-1404), in Storia di Vicenza, II (Il Medioevo), a cura di G. CRAC-CO, Vicenza 1988, p. 167, e cfr. in generale pp. 167-181 (Il controllo e l'organizzazione del distretto) per un profilo del rapporto città/contado a Vicenza dalla seconda metà del Duccento al pressoché definitivo assestamento, raggiunto nella tarda età scaligera e nell'età viscontea (1387-1404; in quest'anno Vicenza si assoggettò a Venezia). In tali pagine sono rapidamente accennati alcuni esempi, in questa sede ripresi e sviluppati.

37) Statuto del comune di Carrè, a cura di A. CAPPAROZZO, Vicenza 1889. Il testo porta (a p. 11) la data erronea 1172.

38) Per quanto segue si rinvia ad A. MORSOLETTO, Contributo allo studio delle società e delle circoscrizioni rurali del Vicentino. Costozza e la Riviera berica superiore dalla protostoria al tramonto del medioevo, in Costozza. Territorio immagini e civiltà nella storia della Riviera berica superiore, a cura di E. REATO, Costozza 1983, in particolare pp. 305 ss. 39) Per questo cfr. G. CRACCO, Da comune di famiglie a città satellite, in Storia di Vicenza cit., II, pp. 127-128, con rinvio alle ricerche del Mantese.

262 G. M. Varanini

getto politicamente dal 1312 al comune di Verona — ridotto da città-stato ad ente amministrativo, per riprendere una felice formulazione di Antonio Ivan Pini — viene acquisendo quella funzione di mediazione fra una autorità politica superiore ed il proprio contado, che resterà poi sua propria prerogativa anche all'interno dello stato regionale (40). Vi è congruenza fra i diversi ordini di fenomeni: la crisi politica e la mutazione culturale dell'aristocrazia vicentina di tradizione signorile, ridotta tendenzialmente a patriziato urbano, che si verifica lungo il Trecento; la rottura del quadro sociale ed economico che aveva sino ad allora caratterizzato le campagne vicentine, ove scompaiono — solo ora, si badi, con un secolo e forse più di ritardo rispetto al caso di Verona — masnade e servitù personali, e strutture agrarie tradizionali come il manso: l'esigenza e la possibilità, in questo contesto, per le comunità rurali di definire per iscritto alcune norme, alle quali se ne sovrappongono altre provenienti oramai dal centro urbano, nuovo garante della proprietà fondiaria cittadina nel contado.

E particolarmente significativa per quello che qui interessa è la norma, inserita in età non precisabile negli statuti cittadini, che impone si esset aliqua villa vel castrum quod vel quae non haberet ordinamenta seu regulas super bannis et damnis dandis, quod tunc dicta villa vel castrum teneantur... facere suas regulas et ordinamenta super bannis et damnis dandis, orientando anche a uniformazioni fra villa e villa: dummodo non possint minorem poenam imponere damnum dantibus quam sit in villa seu castro sibi propinquiori regulas super huiusmodi materia habente (41). Ecco allora che nella seconda metà del Trecento si assiste ad una nuova fioritura di statuti rurali indotti, la cui matrice va ricercata in quella crescente determinazione del controllo cittadino sul contado e nel frastagliato rapporto fra elites locali e elites cittadine; ma nel contempo (1377) il comune cittadino elabora una normativa organica per la tutela della proprietà fondiaria, che il comune detta ai propri vicari (un istituto che proprio allora

si viene organizzando e definendo) (42) e che in certi casi viene recepita

integralmente negli statuti rurali. Nella citata Costozza, ad esempio, ove la proprietà fondiaria cittadina aveva un ruolo dominante, la normativa

⁴⁰⁾ VARANINI, Vicenza nel Trecento cit., pp. 244-245.

⁴¹⁾ È citata nella precisa introduzione di L. PUTTIN e T. SARTORE, Il comune rurale di Marano e i suoi statuti, in Gli Statuti di Marano Vicentino del 1429, Marano Vicentino 1985, pp. 14-15.

⁴²⁾ VARANINI, Vicenza nel Trecento cit., pp. 179-180.

del 1377 viene trascritta nel codice statutario locale, e considerata parte integrante di esso (43). Fra gli statuti sinora noti che vengono prodotti in questi decenni, con intensità crescente, vanno ricordati quelli di Brogliano del 1364, quelli di S. Giovanni Ilarione (presso il confine con Verona) nel 1382 (44), quelli di Schio del 1393, quelli di Magrè del 1408, quelli di Trissino del 1409, quelli di Marano Vicentino nel 1429, quelli di Orgiano del 1431, di Rettorgole nel 1434, di Valdagno del 1446 (45): tutte comunità che sino ad allora non avevano sentito la necessità o il bisogno di redigere per iscritto le proprie consuetudines, o che sono sollecitate a formularne una nuova redazione (che fa ovviamente cadere in desuetudine la precedente). Una analisi puntuale della conformità delle norme di tutela agraria contenute in questi statuti alle norme cittadine deve essere ancora condotta; ma alcuni spunti sembrano indirizzare con precisione in tale senso.

In ogni caso, a pieno coronamento della raggiunta maturità organizzativa del territorio vicentino, con l'approvazione dei nuovi statuti cittadini del 1425 (la precedente relazione risaliva al 1339) la competenza sulla approvazione di questi statuti rurali spetta ad una commissione designata dai deputati ad utilia, la magistratura esecutiva del comune urbano, col podestà veneziano in veste di formale ratificatore. Veniva vagliata la congruità di tali norme con gli statuti urbani (in base ai quali ovviamente si tutelava la proprietà cittadina), e il notaio al banco del sigillo registrava poi la avvenuta approvazione. L'iterazione e la frequenza di questi controlli, non solo

⁴³⁾ Si veda l'errore commesso dall'editore ottocentesco, il Morsolin, che considerò questo testo specifico di Costozza senza accorgersi che si trattava di un provvedimento di portata generale.

⁴⁴⁾ Vedine l'edizione curata da V. CAVALLARI, Il Liber regularum comunis et hominum di San Giovanni Ilarione, in «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettete di Verona», s. VI, XXXI (1979-80), pp. 75-139; cft. anche V. CAVALLARI, San Giovanni Ilarione: le sue origini vicentine e la sua aggregazione alla provincia di Verona, ibidem, s. VI, XXX (1978-79).

⁴⁵⁾ Un elenco di statuti vicentini tre-cinquecenteschi editi sino al 1972 si legge nell'Introduzione a Il Liber statutorum dei comuni di Arzignano e Valdagno (1490), a cura di G. MANTESE e T. MOTTERLE, Valdagno 1972, e cfr. inoltre M. NARDELLO, Prefazione in Gli statuti dei comuni di Valli dei Conti e Valli dei Signori (1487), a cura di A. RANZO-LIN, Valli del Pasubio (Vicenza) 1987, pp. XI-XII, ove si elencano gli statuti rurali vicentini editi nel secondo dopoguerra. In particolare per lo statuto di Marano Vicentino, cfr. l'edizione recente a cura di PUTTIN e SARTORE, citata sopra, nota 41 (cfr. anche alcune osservazioni nella recensione di G.M. VARANINI, in «Annali veneti. Società cultura istituzioni», II, 1985, pp. 168-169).

264 G. M. Varanini

in occasione di addizioni ma a quanto sembra anche come prassi ordinaria, sia pure senza prestabilita periodicità, lascia intendere l'importanza della questione.

I sapientes ad videndum, examinandum, corrigendum et affirmandum statuta et ordinamenta communium, castrorum et villarum vincentini districtus ad esempio approvano lo statuto di Magrè — prodotto nel 1408 — nel 1426 (quando, appena istituita la nuova prassi, dovette esser compiuta una revisione generale), nel 1431 e nel 1435 (46); lo statuto di Marano Vicentino, approvato nel 1429, fu poi confermato nel 1431, nel 1435, nel 1449 e nel 1469 (47); quello di S. Giovanni Ilarione riceve laudationes dai deputati electi... ad videndum, cognoscendum et corrigendum, laudandum et affirmandum nel 1431, nel 1440, nel 1455, nel 1466, nel 1468, nel 1469, nel 1490 (48); quello di Trissino promulgato nel 1409 è confermato nel 1426 e nel 1435 (49), e così via (50).

A proposito dell'atteggiamento e del ruolo delle autorità di governo veneziane (centrali e periferiche) in questa materia sembra opportuno sottolineare qui una circostanza significativa. Va ribadito infatti che la intensificazione della produzione statutaria nelle campagne vicentine fra Tre e Quattrocento dipende dalla sola dinamica dei rapporti fra città e contado, è un fatto interno a questa dinamica, e non dipende per niente affatto dal governo dello stato «regionale». Non vi è nè a Vicenza nè negli altri distretti del Veneto di terraferma alcuna iniziativa organica (ma nemmeno occasionale) da parte del governo di Venezia, sul tipo di quella messa in atto dal governo fiorentino ai primi del Quattrocento, alla quale ha fatto cenno in un suo noto studio il Chittolini (51). Si procede invece caso per

47) PUTTIN e SARTORE, Il comune rurale di Marano cit., p. 16.

48) CAVALLARI, Il liber regularum comunis et hominum cit., pp. 130-134.

50) Per altri esempi, numerosi, di approvazioni di statuti rurali, cfr. BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA DI VICENZA, Archivio Torre.

⁴⁶⁾ G. MANTESE, Il Liber statutorum del comune di Magré, in Statuti del comune di Magré. Número straordinario del bollettino parrocchiale di Magré in occasione della prima messa solenne di don Renato Tomasi, Vicenza 1963, pp. 48-49.

⁴⁹⁾ Statuto della villa di Trissino dell'anno 1409 tradotto in lingua italiana dal rev. mons. canonico Lodovico Gonzati, Vicenza 1880, pp. 26-27.

⁵¹⁾ Il riferimento, qui sufficiente, è a G. CHITTOLINI, La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado: ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV, in Egernonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nordoccidentale del primo Rinascimento: vita, arte cultura, Pistoia 1978, p. 34 ss., poi riedito in CHITTOLINI, La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, Torino

caso, e se a Bergamo si vagliano accuratamente, da parte dei rettori veneti di Bergamo, numerosi statuti, nulla di tutto ciò capita a Padova o a Vicenza (a Verona, si è visto, non c'era niente da vagliare). Capita così che quando il comune di Orgiano nel 1431 invia il suo statuto direttamente in laguna per l'approvazione, scavalcando la città — per quella naturale tendenza all'alleanza contadi/dominante contro i centri urbani che si svilupperà poi lungo il Quattrocento —, le magistrature veneziane lo rinviino a Vicenza e all'attenzione del comune urbano, pur avendo in linea teorica il diritto di eccepire su questa normativa prodotta localmente.

Il volto più indefinito, all'interno di questo rapporto città-contado, è sino ad ora quello delle élites rurali, dei notai di paese, dei medi proprietari locali promotori di queste codificazioni. Animati da una volontà imitativa delle istituzioni urbane, questi notabili rurali scoprono esigenze non dissimili da quelle dei cives, coi quali del resto aspirano ad integrarsi. Si arriva a riprendere, come accade a Marano e a Schio, nome e struttura della magistratura cittadina di affermazione trecentesca, i deputati ad utilia (52); e l'esemplificazione potrebbe al riguardo essere ben ampia. La ritardata organizzazione del contado lascia insomma per i comuni rurali vicentini un margine di consolidamento.

Può essere utile qui un cenno rapidissimo al caso padovano, che sembra avvicinarsi in tema di produzione di statuti rurali più al modello «dirigistico» vicentino che non al modello «spontaneistico» veronese.

Nonostante una non recente e qualificata tradizione di attenzioni erudite, da Andrea Gloria in poi, il bottino di carte statutarie padovane duecentesche è piuttosto magro, limitandosi allo statuto della villa di S. Giorgio delle Pertiche (reperito dal Cessi e pubblicato dal Checchini agli inizi del Novecento) e al caso per alcuni versi eccezionale di Pernumia. Lo statuto di S. Giorgio delle Pertiche (risalente al 1195) è prodotto in un contesto di definizione di rapporti fra comunità rurali e signore. Quanto a Pernumia, è questa una villa di non grande consistente demografica e di non grande importanza politico-strategica, già soggetta alla signoria rurale dei

^{1979.} Sulla statutaria rurale toscana, cfr. anche per un quadro più aggiornato la comunicazione di Duccio Balestracci negli atti di questo convegno, e la recentissima (settembre 1989) relazione di E. FASANO GUARINI alla Settimana di studi *Gli statuti delle città italiane e delle Reichstädte tedesche* (Trento, settembre 1989).

⁵²⁾ Per Marano cfr. il citato saggio di PUTTIN e SARTORE, Il comune rurale di Marano, p. 18.

266 G. M. Varanini

da Carrara: essa ha prodotto un corpus statutario di notevole ricchezza e dignità formale, la cui redazione definitiva risale solo al 1281 (ad un momento cioè in cui la soggezione delle comunità rurali al comune di Padova è definita e consolidata, pur se si riscontrino riferimenti all'honor della città sin dal 1225) (53). Tutti gli altri statuti padovani dei quali si abbia testimonianza o anche solo notizia si riferiscono a quei «centri minori», che dal punto di vista istituzionale divengono nell'assetto distrettuale padovano del Trecento (quando appunto tale assetto si definisce) terre grosse ubi potestates mittuntur: Cittadella, Montagnana, Este, Piove di Sacco. La recente edizione degli statuti di Cittadella (54) ne ha confermato la sostanziale dipendenza dal corpus statutario di Montagnana, rielaborato e raccolto nel 1366, ed ha appunto datato l'uno e l'altro a quei decenni della seconda metà del Trecento nel quale si costituisce un definitivo e razionale assetto amministrativo-giurisdizionale del territorio padovano (neppure un palmo di terra soggetto a giurisdicenti privati). È lecito ipotizzare che questa riorganizzazione abbia dato spunto alla revisione e alla omogeneizzazione, voluta certo dal mondo urbano e dal governo signorile, di normative locali preesistenti. Un processo dunque simile a quello di Vicenza; più tardo, ma più maturo e conseguente di quello che si realizza in modo spontaneo e «naturale», senza necessità di ulteriori interventi razionalizzanti e sistematizzanti, a Verona.

Qualche prospettiva di ricerca

È dunque in connessione con l'articolarsi dei rapporti città/contado che può essere più utilmente riletto, a nostro avviso, il complesso di statuti rurali quantitativamente più abbondante dell'area veneta nel basso medioevo, appunto gli statuti rurali vicentini del tardo Trecento e del Quattrocento: altrimenti ridotti ad essere dal punto di vista delle potenzialità storiografiche meri serbatoi di elementi descrittivi del paesaggio rurale. È questa una prospettiva — ovviamente — tutt'altro che spregevole, tanto per gli statuti vicentini quanto per quelli degli altri distretti veneti. Ma proprio quanto

⁵³⁾ S. BORTOLAMI, Territorio e società in un comune rurale veneto (sec. XI-XIII). Pernumia e i suoi statuti, Venezia 1978; lo statuto, di oltre 300 capitoli, è edito alle pp. 179-240. L'indagine del Bortolami non sviluppa compiutamente l'analisi del testo statutario.
54) Statuti di Cittadella del secolo XIV, cit.

abbiamo accennato riguardo agli addensamenti e alle rarefazioni — spaziali e cronologiche — di questa produzione, e il confronto con i celebrati affreschi che Comba, Toubert e Cortonesi (55) hanno tratto dal materiale (assai più abbondante e compatto) relativo a diverse aree regionali e subregionali in ordine al rapporto fra spazi uomini e risorse, rende scettici sulla fecondità di una linea del genere per la regione (o le sub-regioni, pianura collina e montagna) veneta tardomedievale: l'esito sarebbe parziale e disomogeneo. (Che poi quelle ricerche possano appartenere ad una stagione della storia agraria italiana ormai tramontata, è in parte probabilmente vero, ma è un altro discorso che non è opportuno affrontare qui).

Oltre alla proposta sopra accennata, segnaliamo dunque per concludere altre linee di utilizzazione storiografiche della documentazione che si prospettano proficue. La prima è quella di arricchire con un approfondimento della normativa statutaria quelle microanalisi a tutto tondo di comunità rurali in età tardomedioevale e moderna, di taglio globalizzante, che sono state svolte intensamente in area veneta negli ultimi anni, e che hanno manifestato qualche carenza sotto il profilo dell'inquadramento giuridico-istituzionale (56). La seconda è quella di approfondire a livello di circolazione di schemi e di modelli culturali l'influsso diretto o indiretto dei ceti urbani nella confezione di questi statuti rurali tre e quatrocenteschi (ad esempio studiando la cultura dei notai cittadini e/o rurali). E infine

55) Ci riferiamo alla pionieristica ricerca di P. TOUBERT, Les statuts communaux et l'histoire des campagnes lombardes au XIVe siècle, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», LXXII (1960), pp. 397-508; al saggio del 1970 di R. COMBA, Testimonianze sull'uso dell'incolto, sul dissodamento e sul popolamento nel Piemonte meridionale (secoli XIII-XVI), riedito in COMBA, Metamorfosi di un paesaggio rurale. Uomini e luoghi del Piemonte sud-occidentale fra X - XVI secolo, Torino 1983; e al lungo saggio di A. CORTONESI, Colture e allevamento nel Lazio bassomedioevale, in «Archivio della società romana di storia patria», CI (1978), pp. 97-219 (e dello stesso autore per un uso altrettanto sagace delle fonti statutarie cfr. Il lavoro del contadino. Uomini, tecniche, colture nella Tuscia tardomedioevale, Bologna 1988).

56) Per un rapidissimo cenno in questo senso, cfr. la nostra recensione al volume Lisiera. Immagini documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture congiunture episodi, a cura di C. POVOLO, Lisiera (Vicenza 1982), in «Nuova rivista storica», LXVI (1983), ove si faceva cenno all'importanza di mantenere un saldo radicamento istituzionale alle ricerche di taglio storico-sociale e antropologico dedicate alle comunità rurali. Ma cfr. ora, per un esplicito riferimento alla necessità di approfondire la problematica giuridicoistituzionale e l'indagine sugli statuti in materia di storia delle comunità rurali, le osservazioni di G. TOCCI, Introduzione, in Le comunità negli stati italiani d'antico regime, a cura di G. TOCCI, Bologna 1989 (pubblicato dopo il convegno di Ferentino del marzo 1988).

268 G. M. Varanini

una terza ipotesi di ricerca si può affacciare, constatando l'intensa produzione di statuti rurali vicentini propriò a partire dalla seconda metà del Cinquecento - a partire dunque da quel nodo della storia politico-istituzionale dello stato veneto di terraferma che è la costituzione e l'affermazione dei Territori, gli organismi politico-fiscali che coordinano in età moderna le comunità del contado. Se v'è infatti nel Vicentino un gruppetto di statuti attorno agli anni '90 del Quattrocento (Arzignano 1490, Cresole 1491, Santorso 1491) (57), in un momento delicato — del resto — del rapporto fra le comunità rurali della terraferma veneta e il governo veneziano (attentissimo in quegli anni ai temi dei beni comuni), parecchi statuti di centri medi o piccoli risalgono ai decenni centrali del Cinquecento: Isola Vicentina 1531, Pianezze del Lago 1533, Brendola 1541, Castegnero 1554, Sovizzo 1558, Noventa Vicentina 1564, Malo 1574, Monte di Malo 1574. In un nuovo quadro politico, nell'ambito di «nuovi equilibri politici e fiscali» (58), in uno stato regionale che tende a superare ormai la fase di aggregazione di elementi eterogenei (con proprie e differenziate dinamiche nel rapporto città/contado) che l'aveva sino ad allora caratterizzato, quale significato ha la nuova frequenza di statuti, a quale nuovo assestamento rinvia? Si tratta per ora di una semplice domanda, per iniziare a rispondere alla quale occorrebbe innanzitutto procedere alla elementare operazione di censimento.

⁵⁷⁾ Per i rinvii alle edizioni cfr. NARDELLO, Prefazione, cit., p. XI.
58) L'espressione si trova nel titolo di un saggio di M. KNAPTON, Il Territorio vicentino nello stato veneto del '500 e primo '600: nuovi equilibri politici e fiscali, in Dentro lo «stado italico». Venezia e la terraferma fra Quattro e Seicento, a cura di G. CRACCO e M. KNAPTON, Trento 1984, pp. 33-115. Sul tema cfr. poi S. ZAMPERETTI, I «sinedri dolosi». La formazione e lo sviluppo dei corpi territoriali nello stato regionale veneto fra '500 e '600, in «Rivista storica italiana», XCIX (1987), pp. 269-320, con rinvio ad altra bibliografia.

DUCCIO BALESTRACCI

GLI STATUTI TOSCANI: EDIZIONI E STUDI

Per questo rapidissimo excursus sulle edizioni di fonti statutarie toscane vorrei soffermarmi sulle raccolte di norme che regolarono fra l'età medievale e il primo scorcio dell'età moderna tanto la vita delle comunità cittadine maggiori quanto quella dei centri minori, quanto, infine, delle comunità rurali. Con queste brevi note non ho affatto — e questo vorrei che fosse subito chiaro — alcuna pretesa di organica rassegna dell'edito, perché — soprattutto per gli statuti delle comunità di contado — l'elenco sarebbe noiosamente ripetitivo di nomi di piccole località spesso semisconosciute, e anche perché la pubblicazione dei loro statuti ha vissuto e tutt'ora vive di una - chiamiamola così - editoria statutaria sommersa, patrocinata e sponsorizzata da enti locali o istituti di credito, stampata e distribuita localmente, della quale talvolta si ha notizia solo casualmente ed alla quale si ottiene accesso solo fortunosamente. Quindi il mio sarà solo il tentativo di dare l'impressione di ciò che è stato pubblicato degli statuti toscani, di chi li ha pubblicati, dietro quali sollecitazioni culturali, di come, infine, tali edizioni siano state utilizzate. Ma una veloce impressione, e nulla di più completo.

In Toscana la non comune massa statutaria presente negli archivi di questa regione ha dato vita ad una serie di edizioni e di studi fin dal secolo scorso. È approssimativamente nella seconda metà dell'Ottocento, infatti, che intorno agli archivi, alle biblioteche ed alle cattedre universitarie di Storia del Diritto si coagula un composito nerbo di studiosi che rivolge la sua attenzione alle fonti storiche e, prevalentemente, a quelle medievali che, meglio delle altre, si prestano a marcare differenze e specificità di questa

D. Balestracci

o quella città, di questa o quella comunità.

Un milieu culturale che, in Toscana, in quest'epoca, si riconosce quasi di regola nelle molte deputazioni di storia patria locali e che si materializza a Firenze intorno alle pagine del giovane Archivio Storico Italiano. Un milieu culturale che, erede di una fioritura illuminista riformatrice settecentesca — poi sviluppatasi intorno al Circolo Viessieux — fa breccia tra la borghesia liberale e moderata della Toscana postrisorgimentale, la quale guarda al medioevo ed alle sue tradizioni storico-giuridiche come all'epoca in cui si erano andati formando certi caractères originaux dell'Italia. «Questa concentrazione entro il Medioevo — scriveva alcuni anni fa Ernesto Sestan — rispondeva effettivamente alla caratteristica eminente della storia locale, municipale italiana, che soltanto nel Medioevo era stata storia di città-stati (...). Del resto, anche nell'insegnamento universitario, tre quarti e più dei corsi vertevano sulla storia medievale; e si riteneva, credo non a torto, che la storia medievale fosse metodologicamente un buon tirocinio anche per lo storico moderno». (1)

Non stupisce che ad attirare l'attenzione degli studiosi di cose toscane siano prima di tutto gli statuti delle città, recepite convintamente come effettivo principio primo di ogni possibile storia d'Italia, secondo una suggestione che incrocia e concilia pagine del Sismondi con le lucide intuizioni di Cattaneo.

Un diritto di primogenitura, per quanto riguarda questo tipo di edizioni, può attribuirsi al corpus documentario pubblicato fra il 1854 e il 1857 da Francesco Bonaini, relativo a costituti e brevi pisani dal XII al XIV secolo (2). Le 3262 pagine dei tre volumi editi dal Bonaini furono il capofila della serie di edizioni di norme statutarie che, in un arco relativamente breve di anni, riguardò i centri più importanti ed alcuni di quelli intermedi della regione. Appena dieci anni dopo l'edizione del Bonaini, viene infatti pubblicato (1867) lo statuto lucchese del 1308, (3) e fra il 1882 e il 1891 vedono la luce le edizioni dei primi statuti pistoiesi del XII secolo e il tar-

¹⁾ E. SESTAN, Origini delle società di Storia Patriu e loro posizioni nel campo della cultura e degli studi storici fino ad oggi, in Atti del primo convegno delle società storiche toscane, Pistoia, 15 maggio 1976, Pistoia, 1977, p. 23.

²⁾ Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, ed. F. BONAINI, Firenze 1854-1857, voll. 3.

³⁾ Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII, a cura di S. BONGI, L. DEL PRE-TE, in Memorie e Documenti per servire alla storia di Lucca, t. III, pt 3, Lucca 1867.

doduecentesco statuto del Podestà di questa città, curato, quest'ultimo, dállo Zdekauer. (4).

Nel 1897 (ma la redazione definitiva è di cinque anni prima) è ancora Ludovico Zdekauer a pubblicare il Constituto senese del 1262 (5), facendolo precedere da una dissertazione ancor oggi di indubbio valore giuridico sulle redazioni di normative pubbliche senesi a partire dal XII secolo. L'impostazione giuridica dello studio statutario assume, con l'edizione dello Zdekauer, tutta la sua piena rilevanza: del resto, che il curatore fosse docente di Diritto nella locale università non è dato puramente casuale, così come non lo è il fatto che l'edizione abbia visto la luce sotto gli auspici della facoltà giuridica dell'ateneo, intorno alla quale il nucleo della rivista Studi Senesi stava dando un contributo non indifferente alla storia del Diritto, con saggi spesso incentrati su momenti della storia senese (6).

Ma l'interesse per gli statuti non si esaurisce con l'esemplare edizione zdekaueriana: qualche decennio più tardi, nel 1903, Alessandro Lisini, un archivista, procede all'edizione del Costituto senese del 1309-10 (7), cioè

4) Statuti di Pistoia del sec. XII, ed. F. BERLAN, Bologna 1882; il Berlan aveva in precedenza affrontato il problema dell'edizione di questi documenti in Studi storico-critici sugli Statuti di Pistoia del sec. XII, Pistoia 1874. All'edizione di Lodovico Zdekauer risalgono invece le pubblicazioni dello Statutum potestatis Communis Pistorii anni MCCLXXXXVI, Milano 1888, e del Breve et ordinamenta populi Pistorii anni MCCLXXXIIII, Milano 1891. Un anno dopo lo stesso Zdekauer tornava sull'argomento con il saggio Sui frammenti più antichi del Constituto di Pistoia, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XIII (1892), fasc. I. Lo studioso aveva iniziato anche una nuova edizione critica degli statuti del Millecento, ma l'opera rimase incompiuta alla sua morte (cfr. N. RAUTY, Nuove ipotesi sull'età dello Statuto dei Consoli di Pistoia, in Lo Statuto dei Consoli del Comune di Pistoia. Frammento del secolo XII a cura di N. RAUTY e G. SAVINO, Pistoia 1977, pp. 9-10). Il più antico documento statutario pistoiese - trascritto a suo tempo da Uberto Benvoglienti e in questa forma accolto dal Muratori (Statuta civitatis Pistoriensis anno Christi MCXVII et circiter annum MCC condita, una cum Notis Cl. V. Huberti Benvoglienti, in Antiquitates Italicae Medii Aevi, IV, Milano 1741) - è stato recentemente edito avendo i curatori accolto la correzione di data proposta da Luigi Chiappelli che proponeva di spostare l'anno di redazione dal 1107 al 1177 (L. CHIAPPELLI, Contributi alla storia del diritto italiano. Età degli antichissimi statuti di Pistoia, in «Archivio Storico Italiano», IV s., (1887), pp. 75-89) da N. RAUTY e G. SAVI-NO. Lo Statuto dei consoli cit.

5) Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262, ed. L. Zdekauer, Milano 1897. 6) «Studi senesi» nasce nel 1884 con un programma indirizzato alla pubblicazione di studi giuridici e di «notizie e documenti tratti dagli Archivi di questa città ed attinenti agli studi giuridico-sociali» (E. FERRI, *Programma*, in «Studi senesi», I (1884), p. 2).

7) Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX - MCCCX, ed. A. LISINI, Siena 1903, voll. 2.

272 D. Balestracci

della versione trasposta in volgare e, soprattutto, come anche lo stesso curatore evidenzia, frutto di quelle revisioni e cambiamenti intervenuti nel frattempo ad uso e consumo dell'oligarchia mercantile e bancaria guelfa che dagli anni Novanta del '200 scalzò il potere ghibellino e si insediò saldamente alla guida della città.

Il primo scorcio del Novecento è anche il momento in cui Romolo Caggese comincia a lavorare sugli statuti fiorentini, colmando in questo modo una lacuna di oltre un secolo: infatti dopo l'edizione di Friburgo del 1778-81, relativa agli statuti del 1415 (8), gli statuti del comune di Firenze non erano più stati presi in considerazione dagli studiosi se non sporadicamente per frammenti. Forse la maggiore città della Toscana era destinata a vivere nei confronti delle proprie leggi medievali un rapporto travagliato, perché nel primo volume — quello contenente lo Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-25 — una manchette avvertiva che l'introduzione e l'indice generale avrebbero fatto seguito in concomitanza con l'uscita del secondo dedicato allo Statuto del Podestà dell'anno 1325. Il secondo volume uscì dopo vari anni («e quali anni!» sottolineava il curatore della brevissima presentazione) in occasione del centenario dantesco del 1921, corredato unicamente da tre pagine di avvertenza, senza alcuna introduzione e senza indici. Né, da allora in poi, il corpus statutario fiorentino è più stato oggetto di edizioni.

Se le edizioni di statuti fiorentini ebbero una storia travagliata, non meno accidentata la ebbero quelli di Arezzo: dopo il corpus di fonti aretine pubblicato dal Pasqui nel quasi quarantennio fra il 1899 e il 1937, infatti, si deve aspettare la fine della seconda guerra mondiale perché prenda corpo un'impresa auspicata — come ebbe a ricordare Niccolò Rodolico — fin dal 1937. Nel 1946, dunque, viene pubblicato il più antico statuto aretino, quello del 1327, curato da Giulia Camerani Marri (9), contenente la trascrizione del documento, munito di indice e glossario ma privo di introduzione, limitata a due pagine contenenti la sommaria descrizione del codice.

Non indugerò, a questo punto, su ciò che hanno rappresentato queste

⁸⁾ Statuti della Repubblica Fiorentina, ed. R. CAGGESE, I, Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-25, Firenze 1910; II, Statuti del Podestà dell'anno 1325, Firenze 1921, Gli statuti fiorentini del 1415 erano stati editi in Statuta Populi et Communis Florentiae auctoritate collecta, castigata et praeposita anno salutis MCCCCXV, Friburgi 1778-1781, voll. 3.

⁹⁾ Statuto di Arezzo (1327), ed. G. MARRI CAMERANI, Firenze 1946.

pubblicazioni per la ricerca storica sulla Toscana: attardarsi ad enumerare i campi di studio che hanno attinto a piene mani dalle fonti statutarie o che in esse hanno trovato il loro primo terreno di coltura vorrebbe dire elencare tutto un repertorio di lavori sull'assetto istituzionale delle città toscane medievali, sui loro sistemi normativi, o sui rapporti politici al loro interno; vorrebbe dire citare tutta intera la bibliografia sull'assetto urbanistico e buona parte di quella sulla storia delle attività produttive; sul ruolo delle consorterie familiari nella città; sulla consistenza, all'interno del circuito urbano, di chiese, ospedali, istituzioni pie; vorrebbe dire ripercorrere pressocché tutt'intera la storiografia sulla formazione e l'organizzazione del contado, dal Caggese in poi.

Vorrei invece sottolineare che, se gli statuti delle principali città toscane videro non di rado all'opera quanto di meglio offrivano la paleografia, le scienze giuridiche e l'archivistica, con gli statuti delle città minori e con quelli delle comunità di contado si sbizzarì invece un contesto culturale fra i più variegati che andava (e in certa misura va tutt'ora) dai più seri e preparati editori di fonti agli eruditi locali più o meno dotati di bagaglio scientifico e di competenze. San Gimignano può forse definirsi la capofila di questa serie di pubblicazioni, dal momento che gli statuti del comune compilati nel 1255 furono trascritti nel 1853 dal canonico Luigi Pecori nell'appendice documentaria della sua Storia della terra di San Gimignano (10). Non è certo, quella del 1853, un'edizione che possa soddisfare gli studiosi, priva com'è di repertori o inquadramenti storici e giuridici di alcun genere. Oltrettutto (come lo stesso Pecori avvertiva in apertura della sua trascrizione) dalla stampa erano state omesse alcune rubriche «o perché servivano come il corollario ad altre già riportate, o perché di niuna importanza locale» (11). Eppure, forse per il fatto di aver riguardato la prima redazione statutaria sangimignanese, questa è rimasta sino ad oggi l'unica pubblicazione della serie di statuti medievali di questa città, se si eccettuano frammenti da questa o quella redazione posteriore utilizzati il più delle volte da storici locali, e solo per argomenti specifici.

Non è accaduto, insomma, per questa importante città intermedia della Toscana medievale quanto è invece avvenuto per Montepulciano e Volterra. Lo statuto di Montepulciano del 1337 è stato infatti esemplarmente pubblicato nel 1966 da Ubaldo Morandi (12) e pochi anni più tardi — 1968

¹⁰⁾ L. PECORI, Storia della terra di San Gimignano, Firenze 1853.

¹¹⁾ Ibidem, p. 662.

¹²⁾ Statuto del comune di Montepulciano (1337), a cura di U. MORANDI, Firenze 1966.

274 D. Balestracci

— in appendice alla ristampa della seicentesca storia di Spinello Benci, è stato inoltre pubblicato, a cura di Ilio Calabresi, anche lo statuto del 1561 (13), relativo cioè al momento in cui Montepulciano, promossa a «città» all'interno del Granducato mediceo, rivide in parte la sua organizzazione politica e istituzionale. Per inciso vorrei aggiungere che è di soli pochi anni fa la pubblicazione, curata ancora una volta da Ilio Calabresi, delle quattro riforme che, agli statuti poliziani, si susseguirono nel 1340, 1359, 1373, 1374 (14).

Volterra ha avuto, da questo punto di vista, una vicenda quasi simile: nel 1876 infatti furono trascritti gli statuti del 1463-1466 (15) e, dieci anni dopo, Cesare Paoli proponeva la pubblicazione degli statuti duecenteschi. Ma l'operazione doveva ancora aspettare qualche tempo: nel 1912, infatti, veniva pubblicato uno stralcio del codice statuario — il così detto Statuto del Popolo - che costituisce, in realtà, il breve giurato dai volterrani nel 1253 con Firenze (16). È solo nel 1951 che vede la luce l'edizione degli statuti più antichi curata da Enrico Fiumi, relativa ai documenti del 1210-22 e del 1224 (17). Fonti — quelle volterrane, ma il discorso potrebbe valere ampiamente anche per altre simili — la cui ricchezza è stata forse sottovalutata o, per lo meno, non pienamente valorizzata in tutte le sue non comuni potenzialità. Se si eccettuano infatti gli studi di Enrico Fiumi (Volpe non disponeva ancora delle edizioni a stampa più significative) gli statuti volterrani sono serviti a poco più che a ricostruzioni parziali comparse su riviste e pubblicazioni locali, e quasi mai vi si è attinto per esemplificare su questa località un aspetto non sempre esplicitato della Toscana medievale, regione di «grandi» città e di comunità rurali, ma altrettanto marcata da realtà intermedie dove, come appunto accade a Volterra o a Montepulciano (ma si potrebbero anche aggiungere altre terre come Cortona, Massa Marittima, Pescia, Montalcino, Colle Val d'Elsa, la già ricordata San Gimignano...) la dimensione urbana presenta caratteristiche di confine fra

¹³⁾ S. BENCI, Storia di Montepulciano, Firenze 1646, rist. an. Verona 1968.

¹⁴⁾ I. CALABRESI, Montepulciano nel Trecento. Contributi per la storia giuridica e istituzionale. Edizione delle quattro riforme maggiori (1340 circa - 1374) dello statuto del 1337, Siena 1987.

¹⁵⁾ Statuti volterrani. MCCCCLXIII - MCCCCLXVI, pubblicati secondo il testo dell'archivio del Comune di Volterra per Annibale Cinci, Firenze - Volterra 1876.

¹⁶⁾ C. PAOLI, Sopra gli statuti di Volterra del secolo XIII, in «Archivio storico italiano», s. IV, (1886), pp. 444-458. Constitutum Populi Vulterrani Comunis, a cura di E. SOLAI-NI, in «Archivio storico italiano», s. V (1912), pp. 3-38.

¹⁷⁾ Statuti di Volterra, I, (1210 - 1224), ed. E. FIUMI, Firenze 1951.

Gli statuti toscani 275

l'organizzazione delle città maggiori e quella, invece, più marcatamente rurale; una dimensione, in poche parole, in cui l'agricoltura e la vita nelle campagne fanno da sfondo ad una società che, ad esempio, presenta una manifattura organizzata in forme ben più complesse che non quelle della microproduzione familiare (come può essere la lana per Radicondoli) o che non rifugge dallo sfruttamento delle risorse minerarie (come nel caso di Volterra o Massa Marittima).

Per alcune di queste città minori, per altro, le conoscenze del corpus statutario sono ancora estremamente lacunose e insoddisfacenti: basti pensare che le edizioni degli statuti di Cortona sono ancora ferme alla pubblicazione del Mancini del 1897; che l'utilizzazione di questa fonte non va molto al di là di quella fattane dal Mancini stesso nella sua Cortona nel Medioevo (che conteneva appunto gli statuti in appendice) (18); che di Colle Val d'Elsa (terra di grande interesse; a cavallo fra il Senese e il Fiorentino, organizzata in forme di produzione e di mercato dalle caratteristiche urbane) si attende ancora l'edizione degli statuti medievali, dopo che lo Zdekuauer aveva pubblicato, nel 1896, i capitoli e convenzioni stipulati fra il 1385 e il 1459 fra questa terra e quella di Casole d'Elsa in merito ai danni dati nei beni comunali (19), e dopo che fra il 1932 e il 1934 la locale Miscellanea Storica della Valdelsa aveva pubblicato, degli statuti medievali colligiani, non il testo ma solo il rubricario e, anzi, addirittura una sola parte di esso, perché nel 1934 il saggio fu interrotto (20) rendendo così del tutto inutile un'operazione, quale quella del pubblicare il solo tubricario, già di per sé di scarsa utilità. Di Pescia (terra di agricoltura, ma anche terra di manifatture: si pensi al ruolo della seta dal primo Quattrocento, o a quello della carta; terra di contadini ma anche di un consistente ceto medio di contado) furono pubblicati nel 1927 gli statuti del 1339 (21), con un'edizione locale che evidentemente non lascia molto soddisfatti, se nel suo recente lavoro su Pescia nel Rinascimento Judith Cora Brown (22) ogni

¹⁸⁾ Lo statuto di Cortona del 1325, in G. MANCINI, Cortona nel Medioevo, Firenze 1897. 19) Capitoli e convenzioni tra Colle e Casole sui danni dati nei beni comunali (1385 - 1459), in L. ZDEKAUER, Sugli statuti della terra di Casole (1385 - 1561), in «Miscellanea storica della Valdelsa», IV (1896), n. 2-3, pp. 120-141.

²⁰⁾ Statuta, legis et ordinamenta Terrae Collis Vallis Else, in R. MARZINI, Gli statuti del Comune di Colle di Valdelsa, in «Miscellanea storica della Valdelsa». XL (1932), pp. 14-22; XLI (1933), pp. 61-71; XLII (1934), pp. 62-67.

²¹⁾ Constitutum Pisciense anni MCCCXXXVIII, Pescia 1927.

²²⁾ J. C. BROWN, Pescia nel Rinascimento. All'ombra di Firenze, tr. it., Pescia 1987.

276 D. Balestracci

volta che deve far ricorso allo statuto trecentesco preferisce citare direttamente dal manoscritto originale anziché dalla pubblicazione del Calamari, che la Brown pure — com'è logico — conosce e ricorda nell'appendice bibliografica.

Di Massa di Lunigiana non ci sono state più edizioni statutarie dopo quella del 1892 (23), e sarà solo di passata, infine, che ricorderò come dei ricchi statuti medievali di Massa Marittima non sia a tutt'oggi stata tentata nessuna forma di edizione.

Ma dove l'eterogeneità dell'approccio storiografico raggiunge il massimo è forse nelle edizioni degli statuti di contado, fonti che meglio di altre si prestano ad appagare le curiosità delle storie locali talvolta con poco sforzo, non foss'altro per la minore complessità strutturale di molti di questi statuti rispetto a quelli cittadini, tale da permettere anche ad eruditi con poco bagaglio scientifico di accedere alla pubblicazione delle carte.

La Toscana — ma del resto come altre regioni italiane — ha prodotto fra l'epoca medievale e l'età moderna una massa ingente di statuti di piccole località del contado: raccolte che codificavano usi locali, o che ricalcavano gli statuti della dominante, oppure che fra uso locale e norme della dominante cercavano una - per altro non sempre agevole - via di convivenza; statuti che venivano riformati ed emendati per il passaggio di una terra da una città all'altra, o che rivedevano parzialmente certe loro norme nel momento in cui la località passava da un dominus loci ad un altro; statuti che si riformavano radicalmente quando una terra cambiava status giuridico (come nel caso già ricordato di Montepulciano). Di questa massa documentaria la cui diffusione, come scrive Toubert, «répresent bien un fait de civilisation propre à l'Italie» e che testimonia «de la complessité organique ancienne de ces comunauteés grandies en dehors des limites (...) de la signourie rurale» (24) — di questa massa documentaria, sulla quale già il Muratori nella ormai famosa XXII dissertazione delle Antiquitates richiamava l'attenzione, è stata pubblicata, almeno per la Toscana, una quantità notevole in termini assoluti, ma del tutto irrisoria se relativizzata alle centinaia di statuti di contado ancora inediti giacenti negli archivi.

24) P. TOUBERT, Les statuts esémmunaux et l'histoire des campagnes lombardes au XIVe siècle in «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire», LXXII (1960), p. 411.

²³⁾ Statuti dei Comuni di Massa, San Vitale e Antona dell'anno 1439, ed. G. SFORZA, in Monumenti di storia patria delle antiche provincie modenesi, Serie degli Statuti, t. III, pt. II, Modena 1892, pp. II-39.

Prescindendo da quelle «edizioni» tutte particolari di statuti rurali medievali inserite in qualche dissertazione giuridica settecentesca (ad esempio gli statuti quattro-cinquecenteschi di Casale Marittimo e Castagneto (Carducci) inseriti in una dissertazione di Ippolito Scaramucci nel 1773 (25)), o riportati per stralci in qualche relazione (come nel caso di certe rubriche del cinquecentesco statuto di Castelnuovo Val di Cecina nella relazione del Targioni Tozzetti del 1769 (26)) o, infine, riportati in toto ovvero in parte per essere aboliti o emendati nella Legislazione Toscana raccolta dal Cantini nei primissimi anni dell'Ottocento (27); prescindendo da tutto questo è, in pratica, dagli anni Cinquanta dell'Ottocento che prende il via la pubblicazione di un'ampia serie di statuti di contado che arriva praticamente ininterrotta fino ai nostri giorni, interessando centri di una certa consistenza (Poggibonsi, Casole d'Elsa, Montepescali in Maremma, Cecina, Montaione in Val d'Elsa (28)) e centri decisamente piccolissimi (Monterappoli, Bucine, Montisi, (29) e l'elenco potrebbe continuare a lungo). Come già si può intravedere da queste primissime notazioni, l'edizione di statuti rurali rispose ad una molteplicità di interessi: storico-giuridici alcuni; filologicolinguistici altri; puramente eruditi o celebrativi altri ancora, in particolare

25) Statuti di Castagneto e loro approvazioni fatta dalla Repubblica fiorentina. 14 ottobre 1421 ab incarnat. in I. SCARAMUCCI, Confutazione delle scritture fatte a difesa del preteso dominio dei conti Della Gherardesca sopra Castagneto, Borgheri e Donoratico, Firenze 1773, pp. 67-73.

26) Rubriche dello statuto di Castelnuovo del 1525 in G. TARGIONI TOZZETTI, Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osservare le produzioni naturali e gli antichi monumenti di essa, Firenze 1769², III, pp. 422-424.

27) Si veda, per fare un esempio, Deliberazione per l'annullazione di una rubrica dello Statuto di Castiglione, (lib. 2, cap. 45), del di 27 agosto 1557, in Legislazione toscana,

raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini, Firenze 1802, pp. 207-208.
28) Statuti di Montaione, in Memorie storiche di Montaione in Valdelsa, seguite dagli sta-

tuti di detto comune, compilate dal Cav. ANTONIO ANGELELLI, Firenze-Roma 1875, pp. 1-75; L. Zdekauer, Sugli statuti antichi del Comune di Poggibonsi e segnatamente sopra due Codici di essi che si conservano nell'Archivio comunale, in «Miscellanea storica della Valdelsa», II (1894), pp. 243-252; L. ZDEKAUER, Sugli Statuti della Terra di Casole (1385-1561), in «Miscellanea storica della Valdelsa», IV (1896), pp. 120-141; Statuti del Comune di Montepescali (1427), a cura di I. IMBERCIADORI, Siena 1938.

29) Lo statuto del Comune di Monterappoli, a cura di A. LATINI, in «Miscellanea storica della Valdelsa», XXVII (1919), pp. 55-65; XXVIII (1920), pp. 24-35; 96-103; XXIV (1921), pp. 50-62; Statuto volgare del Bucine dell'anno 1411, pubblicato per la prima volta da J. BICCHIERAI per le nozze Bartolini-Martini, Firenze 1886; P. ROSSI, Documenti e Statuti del Castello di Montisi (1197-1552) in «Bullettino senese di storia patria», VII (1900), pp. 353-402.

278 D. Balestracci

tutta quella serie di statutelli pubblicati da eruditi del luogo in occasione di nozze (magari di qualche ultimo discendente di antichi domini loci) o semplicemente per ricordare in questo modo un'antica organizzazione di vita del natío borgo.

Beninteso: non tutte le edizioni di questo genere di statuti furono così occasionali. La storiografia ha prodotto, in materia, anche edizioni di ottimo livello, frutto del lavoro di storici, giuristi, paleografi, archivisti: furono di questo tipo edizioni come, ad esempio, quelle degli statuti di Anghiari editi dal Modigliani nel 1880 (30); di Pieve a Molli pubblicato da Luciano Banchi nel 1866 (31); di Montagutolo dell'Ardenghesca edito dal Polidori nel 1863 (32). Rispondono ad un preciso programma scientifico edizioni di statuti come quelli delle comunità di Massa, San Vitale e Antona già ricordati (33); le edizioni degli Statuti dell'Appennino Tosco-Modenese (34) e degli Statuti della Valdelsa (35), curate rispettivamente da Sàntoli, Sorbelli e Jacoli, il primo, e dal Latini il secondo, nel 1913 e 1914 per la prima serie del Corpus Statutorum Italicorum.

A criteri di rigore scientifico e di sistematicità di approccio rispose (e risponde tutt'ora poiché la serie è ancora attiva) la collezione delle Fonti sui comuni rurali toscani che, promossa dalla Deputazione di Storia Patria di questa regione, fu diretta prima dal Rodolico e poi dal Sestan. Le pubblicazioni presero l'avvio nel 1961, introdotte dallo stesso Rodolico che ricordava che «gli Statuti rurali sono tanto più importanti da conoscere quanto meno è nota la storia della popolazione rurale, poiché finora quella della città, e non quella della campagna è stata studiata, quasi che quel fosso

31) Statuto del Comune della Pieve a Molli del Contado di Siena, volgarizzato circa l'anno MCCCXXXVIII, ed. L. BANCHI, Siena 1866.

33) Statuti dei Comuni di Massa, San Vitale e Antona dell'anno 1439 cit.

³⁰⁾ Gli statuti di Anghiari del secolo XIII, a cura di M. MODIGLIANI, in «Archivio storico italiano», s. IV (1880), pp. 1-30.

³²⁾ Statuto del Comune di Montagutolo dell'Ardenghesca 1280-1297, in Statuti senesi scritti in volgare nei secoli XIII e XIV e pubblicati secondo i testi del R. Archivio di Stato in Siena, ed. F. L. POLIDORI, Bologna 1863, I, pp. 1-66.

³⁴⁾ Statuti dell'Appennino Tosco-modenese (Sambuca pistoiese, Frignano). Secoli XIII-XIV, a cura di Q. SANTOLI, A. SORBELLI, F. JACOLI, Roma 1913, (Corpus Statutorum Italicorum, sotto la direzione di P. SELLA, n°2).

³⁵⁾ Statuti della Valdelsa dei secoli XIII-XIV, I, Leghe di Gambassi, Chianti e S. Piero in Mercato, a cura di A. LATINI, Milano 1914 (Corpus Statutorum Italicorum, sotto la direzione di P. SELLA, n° 7).

Gli statuti toscani 279

che cingeva le mura cittadine separasse due popolazioni, due regioni» (36).

Il primo volume della serie riguardava gli statuti trecenteschi dei comuni di Monastero S. Eugenio, Monteriggioni e Sovicille, nel Senese; seguirono poi gli statuti di Santa Maria a Monte (Valdarno Pisano); di Castelfranco di Sopra e Castiglione Ubertini (Valdarno Superiore): di Montecarlo in Lucchesia; di Montopoli (Valdarno Inferiore); di Rincine e Fornace (tra il Falterona e la Consuma); di San Vito all'Incisa e, infine, in anni più recenti, di Casteldelpiano sul Monte Amiata e della Lega del Borgo a San Lorenzo di Mugello. Sempre curato dalla Deputazione toscana, inoltre, è uscito recentemente un ampio studio sugli statuti medievali e moderni di Terranuova (37).

Dagli archivi, poi, sono usciti per essere pubblicati non solo gli statuti arrivati integri fino a noi ma — quando altra normativa statutaria non si poteva reperire — perfino quei frammenti che rappresentavano l'ultimo resto di uno statuto: si pensi, ad esempio, al frammento del duecentesco statuto di Radicofani pubblicato nel 1935 dal Piattoli (38), o ai numerosi frammenti di statuti rurali pistoiesi (Casale, San Mommé, Brandeglio Sambuca...) editi fra il 1975 e il 1977 dalla Altieri Magliozzi (39).

Ma accanto alle edizioni — come queste — curate da istituti di cultura, altre se ne sono susseguite ininterrottamente, soprattutto in questi ultimi anni, patrocinate e sponsorizzate da enti locali o istituti di credito:

36) N. RODOLICO, Prefazione a Statuti dei Comuni di Monastero S. Eugenio (1352), Monteriggioni (1380) e Sovicille (1383), a cura di G. PRUNAI, Firenze 1961, p. X.

37) Statuti dei Comuni di Monastero cit.; Statuto del Comune di S. Maria a Monte (1391), a cura di B. CASINI, Firenze 1963; Statuti dei Comuni di Castelfranco di Sopra (1394) e Castiglione degli Ubertini (1397), a cura di G. CAMERANI MARRI, Firenze 1963; Statuto del Comune di Montecarlo (1388), a cura di D. CORSI, Firenze 1964; Statuto del Comune di Montopoli (1360), a cura di B. CASINI, Firenze 1968; Statuto dei Comuni di Rincine e Fornace (1446) a cura di U. SANTARELLI, Firenze 1969; Statuto di San Vito all'Incisa (1379), a cura di F. SINATTI D'AMICO, Firenze 1970; Statuti di Castel del Piano sul Monte Amiata (1571) a cura di I. IMBERCIADORI, Firenze 1980; Statuti della lega di Borgo a San Lorenzo di Mugello (1374), a cura di F. BELLANDI, F. BERTI, M. MANTOVANI, Firenze 1984; C. FABBRI, Statuti e Riforme del Comune di Terranuova. 1487-1676. Una Comunità del Contado fiorentino attraverso le sue istituzioni, Firenze 1989.

38) R. PIATTOLI, Lo statuto del Comune di Radicofani dell'anno 1255 (frammento), in «Bullettino senese di storia patria», XLII (1935), pp. 48-65.

39) E. ALTIERI MAGLIOZZI, Alcuni statuti rurali pistoiesi ritrovati nell'archivio di Stato, in «Bullettino storico pistoiese», LXXVII (1975), pp. 87-96; Un frammento inedito dello statuto del Comune di Casale del 1318, ivi, LXXIX (1977), pp. 181-188.

280 D. Balestracci

operazioni che recentemente hanno prodotto la pubblicazione di statuti come quelli di Figline Val d'Arno del 1408; di Ponte a Sieve; di Agliana Pistoiese; di San Godenzo; di Empoli...(40) sempre più spesso, per altro, editi in contatto con gli istituti di ricerca (universitaria o di altro tipo) a volte, è vero, rappresentati solamente dal singolo studioso chiamato a introdurre o prefare, ma a volte, invece, affidati direttamente alle competenze scientifiche degli istituti stessi, com'è accaduto di recente con l'équipe di Mario Ascheri cui il comune di Chianciano ha commissionato la traduzione e l'inquadramento storico degli statuti duecenteschi (41), editi nella forma originale da Luigi Fumi nel lontano 1874 (42).

Questa messe di edizioni (ancorché distribuita in modo disomogeneo sulla carta geografica della regione -forte accentuazione per i comuni del Fiorentino, poca attenzione per quelli della Lucchesia e del Pisano, un impegno medio per i comuni del Senese e quasi nessuno per quelli dell'Aretino) ha messo a disposizione degli studiosi una quantità non trascurabile di documentazione, e molte delle potenzialità insite in questi documenti sono state, per altro, sfruttate. Nessuno, è ovvio, pensa di fare storia (s'intende: nemmeno storia delle campagne) con i soli statuti di contado. Anzi: la più recente stagione storiografica ha utilizzato gli statuti in un modo più raffinato, cioè passando da un uso interno alla fonte - prevalentemente descrittivo — ad un uso in cui la fonte statutaria viene considerata in rapporto alla più complessa serie delle altre testimonianze storiche. Però è anche vero che appoggiandosi ad essi — e spesso in modo fondamentale - si sono sviluppati gli studi sulla diffusione delle colture, sulla produzione agricola, sui rapporti di produzione. Studi firmati da Imberciadori, Cherubini, Kotel'nikova, Pinto, Giorgetti, per quanto riguarda la Toscana in generale; da Cammarosano e Piccinni per il Senese; da Luzzati per il Pisano; da Leverotti per la Lunigiana; da Onori per la Lucchesia. O che si sono sviluppati quelli sui rapporti giuridici fra dominante e comunità (e il nome

⁴⁰⁾ Statuti di Figline, ed. F. BERTI, M. MANTOVANI, Figline 1985: Statuti del Ponte a Sieve, ed. P. BENIGNI, F. BERTI, Pontassieve 1982; Comune di Agliana. Statuti 1415, ed. P. CIPRIANI, Pistoia 1979; Statuti di S. Godenzo (1413-1613), ed. F. ZERBONI ZO-LI, Firenze 1985; Empoli: statuti e riforme. Statuto e riforme del popolo di Santo Andrea (1416-1441). Statuto del Comune di Empoli (1428), ed. F. BERTI, M. GUERRINI, Empoli 1980.

⁴¹⁾ Chianciano 1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio, a cuta di M. ASCHERI, Roma 1987.

⁴²⁾ Gli statuti di Chianciano dell'anno MCCLXXXVII, ed. L. FUMI, Orvieto 1874.

di Chittolini si impone di prepotenza insieme a quello di Emilio Cristiani e a quello di Katherine Isaacs). E sarà solo di passaggio che si accennerà all'uso che degli statuti del Senese fa Cammarosano per la definizione dell'assetto castrense di questo territorio.

E accanto a questi — che sono oggetti tradizionali, ancorché fondamentali, della storia dell'agricoltura e delle campagne — gli altri temi che in tempi più recenti sono entrati a far parte dello scadenzario dello storico: l'utilizzazione degli statuti fatta dal De La Roncière per evidenziare il dinamismo artigianale, commerciale, finanziario del contado, o la presenza accanto alla popolazione contadina di una borghesia rappresenta la testimonianza di un fecondo metodo di approccio con queste fonti, che già è doveroso ricordarlo — era stato accennato in precedenza da storici come Enrico Fiumi. La gestione, la manutenzione delle strade di contado rinviano alla disamina degli statuti fatta da T. Szabò; la storia dell'immigrazione nelle campagne porta i nomi di Imberciadori e Pinto che negli statuti mettono in evidenza norme e restrizioni relative a questa materia; quella delle bonifiche vede gli statuti tra le fonti principali di Redi e Rauty. E altri campi restano aperti: l'allevamento (sul quale nessuno ha fatto ancora per la Toscana una sintesi come quella operata da Cortonesi per l'Alto Lazio medievale); la gestione delle acque (dei fiumi o dei laghi), dei mulini, delle peschiere, delle strutture protoindustriali, del bosco o dei beni comuni. Per non parlare, poi, delle potenzialità di ricerca che gli statuti di contado offrono se presi, non solo uno per volta, ma tutti insieme e comparativamente. Forse non ci sarebbe nessuno disposto ancora a far propria l'asserzione di Vittorio Emanuele Orlando che sosteneva, a proposito di questi statuti, che «letto uno letti tutti» (43), dimenticando che le diversità geografiche, economiche, istituzionali necessariamente si riflettono sugli statuti delle singole comunità e che, paragonandoli, differenze ed assonanze contribuiscono in modo determinante a configurare l'aspetto storico di una regione (si veda a riprova l'articolo del Toubert del 1960 (44)). Per la Toscana medievale gli statuti, ad esempio, della Lucchesia supportano la tesi di una terra in cui affitto e piccola proprietà predominano; per quelli della Toscana centrale si intravede nelle disposizioni statutarie l'egemonica presenza della mezzadria; gli statuti amiatini riportano con forza ad una so-

⁴³⁾ Cit. da G. PRUNAI, Statuti medievali delle comunità toscane. in Atti del 3° Convegno delle Società Storiche Toscane (Castelfiorentino 4 novembre 1978), in «Miscellanea storica della Valdelsa», LXXXVII (1981) [ma 1982], p. 151.
44) P. TOUBERT, Les Statuts cit.

282 D. Balestracci

cietà organizzata in comunità che hanno nel pascolo e nel bosco le loro risorse principali. E quelli della Maremma, infine, disegnano una Toscana dove l'uomo è raro, una terra dei vasti spazi a cereale e degli altrettanto vasti spazi del pascolo.

Se nessuno ancora ha tentato attraverso gli statuti toscani un affresco d'insieme di questa regione (come quelli appena ricordati per il Lazio e la Lombardia, ad esempio) purtuttavia questa messe di studi — presi tanto singolarmente quanto nella loro totalità — rappresenta, di questo affresco, una già abbastanza decifrabile sinopia.

CONCLUSIONI DI GHERARDO ORTALLI

Se l'intenzione degli organizzatori del nostro Convegno era quella di fornire - nella tornata di lavori che ora si conclude - un'immagine efficace e concreta della varietà di temi, di approcci e di situazioni che la fonte normativa propone, credo che il risultato sia da considerarsi raggiunto. I tre casi affrontati nelle relazioni, infatti, hanno saputo fornirci una campionatura variata ed eloquente, ben articolata, capace di farci intendere tutta la ricchezza che la materia statutaria racchiude. Si è trattato di casi campione fra loro complementari per diversi aspetti; anzitutto per la loro collocazione geografica: dal Piemonte al Veneto alla Toscana.

Dopo avere parlato stamane dell'ambito ferentinate e dell'area più specificatamente laziale, senza dubbio l'allargamento di quadro si rivelava opportuno in un'ottica comparativa, utile ad evidenziare costanti e peculiarità. Ma ciò che è risultato particolarmente ricco di stimoli, forse al di là delle previsioni, è il taglio diverso con cui i relatori hanno ritenuto giusto affrontare il tema assegnato. E allora non abbiamo avuto tre analisi di tre aree diverse condotte sullo stesso registro, ciò che avrebbe fra l'altro evidenziato un possibile limite di fondo: l'avere cioé puntato su quelle tre aree, escludendone tante altre, fossero esse, per esempio, quella lombarda o quella istriana o quella umbra. Ma un esame sistematico, sviluppato con analogia di modi, quasi da censimento, non c'è stato e ciò ha finito per l'essere la prima ragione d'interesse nei nostri lavori di oggi.

L'esame comparativo, fra l'altro, ci ha mostrato una volta di più come l'area di omogeneità nei fenomeni statutari possa essere anche ulteriormente ridotta rispetto a quella - regionale - opportunamente individuata come più funzionale all'analisi da parte degli organizzatori del Convegno. E così nel già limitato caso veneto ci troviamo davanti a una realtà veronese in cui la produzione statutaria rurale fiorisce in modo impetuoso fra il 1175 e il 1230, subendo poi una caduta drastica, mentre la contermine realtà vicentina propone andamenti quasi ribaltati, con una sostanziale assenza di statuti rurali fino a tutto il Duecento e una forte fioritura, invece, a partire da metà Trecento. E un andamento suo proprio sembra avere anche un'altra confinante realtà, quella padovana, in cui comunque pare più prossimo il modello «dirigistico» vicentino che non quello «spontaneistico» veronese. E, naturalmente, dietro a queste constatazioni si sono poi individuati processi politico-istituzionali e di carattere economico-sociale connessi alla

284 G. Ortalli

mutevole dinamica nei rapporti tra città e contado: chiaro esempio di come la fonte statutaria, se opportunamente indagata, ci aiuti a toccare anche gli aspetti cruciali e di fondo di realtà storiche in costante dialettica.

La dimensione economica ha poi tenuto il campo nell'analisi del caso piemontese, in cui la fonte normativa spesso ci è stata offerta ad integrare la carenza di altri tipi di documentazione. E questo, per inciso, ci porta a riconsiderare un attimo come lo statuto sia un documento «forte», strutturalmente in grado di resistere all'usura del tempo molto meglio di quanto non accada con le altre fonti. Ma restando alla sostanza dei nostri lavori, quello che abbiamo sentito della storia piemontese è un esempio chiarissimo delle possibilità di utilizzo degli statuti per misurare e comprendere tanti aspetti delle complesse vicende dell'economia. L'utilizzazione delle terre comuni; i problemi del dissodamento e dell'utilizzo degli incolti; gli andamenti demografici: l'atteggiamento verso i forestieri; ma anche l'attività manifatturiera; la lavorazione dei panni; lo sfruttamento delle risorse minerarie; l'organizzazione del lavoro ...

La ricchezza dei dati che si possono attingere non ha tuttavia fatto dimenticare, in generale, limiti ed eterogeneità della fonte normativa, evidenti non meno delle suggestioni e delle notizie che offre. Con molta lucidità, del resto, tutti gli interventi hanno enunciato e/o concretamente dimostrato la giusta misura con cui muoversi in questo settore: senza mai enfatizzare oltre il dovuto il ruolo che il documento statutario può avere, e senza, al tempo stesso, rinunciare a coglierne la straordinaria ricchezza. E con ciò venivano in evidenza altri dati di fatto, per così dire, strumentali od operativi: la necessità di buone edizioni; la mole di lavoro ancora da fare; la disomogeneità negli studi; la «eterogeneità dell'approccio storiografico», che potremmo anche tradurre (con minor garbo) in presenza di troppe edizioni di pessimo livello o di grande ingenuità.

troppe edizioni di pessimo livello o di grande ingenuità.

Specialmente guardando all'ambito toscano, la storia dell'attenzione

per gli statuti (e la storia dell'editoria statutaria) si sono rivelate anche storia della cultura e della sensibilità storiografica; e ancora una volta l'analisi specifica ha potuto assumere valore paradigmatico, generale. La lucida ricognizione ha così saputo ricordarci cosa in ambiente toscano si è fatto, come lo si è fatto, cosa resta ancora da fare; e il quadro che ne esce indica quanto sia ancora lunga la strada da percorrere. Centinaia di inediti; straordinari disinteressi (sicché, per esempio, gli statuti fiorentini del 1322/1325 sono ancora privi di introduzioni ed indici); attenzioni peraltro diffuse. E gli elementi emersi ci sono serviti, lo ripetiamo, per meglio ripensare al quadro globale, oltre i limiti regionali specifici.

Conclusioni 285

Ma in generale tutte le relazioni, così ben integratesi nonostante la loro settorialità di partenza, ci hanno fornito non soltanto indicazioni, notizie, dati e meditazioni, ma anche utili suggerimenti su come procedere oltre, in modo corretto, lungo quei percorsi di ricerca e di studio che ancora dobbiamo battere. Sicché, al momento di concludere, possiamo ben essere soddisfatti di questa tornata dei nostri lavori.

.

TAVOLA ROTONDA

13 Marzo 1988 Sala Consiliare ore 9,30

«EDIZIONI E REPÉRTORI DEGLI STATUTI MEDIEVALI: PROBLEMI E PROSPETTIVE».

Introduce:

ANTONIO PADOA SCHIOPPA

Università degli studi Milano

Intervengono:

MARIO ASCHERI

Università di Siena

ALFIO CORTONESI

Università della Tuscia

GHERARDO ORTALLI

Università di Venezia

Ore 12.00 Conclusioni

Presiede:

GIULIO BATTELLI

Università di Roma «La Sapienza»

INTRODUZIONE DI

ANTONIO PADOA SCHIOPPA

Dopo una lunga eclissi, le ricerche sugli statuti sembrano oggi tornare ad imporsi all'attenzione degli storici e dei centri di ricerca. Una recente rassegna critica di Mario Ascheri (in Nuova rivista storica, LXX, 1986) ne dà conto con precisione. Le ragioni di questi cicli alterni di fortuna di taluni filoni storiografici sono spesso oscure, e in parte dovute a vicende contingenti quando non addirittura a mode scientifiche e accademiche. In ogni caso il ravvivarsi dell'interesse verso le ricerche statutarie è da salutare con favore, dal momento che siamo tuttora ben lungi dal conoscere in modo adeguato un complesso di fonti di importanza centrale per la ricostruzione di non pochi aspetti della civiltà comunale.

Nell'introdurre questa tavola rotonda, nel corso della quale i relatori faranno il punto sulle prospettive attuali e sulle iniziative in corso, mi sia consentito di richiamare l'attenzione su due esigenze di fondo relative a queste ricerche.

Vi è anzitutto il problema delle fonti e della loro accessibilità e fruibilità. Dopo la fase gloriosa ma ormai remota della pubblicazione di statuti cittadini importanti nei Monumenta Historiae Patriae e in alcune altre sedi nel corso dell'Ottocento e del Novecento, in gran parte gli statuti cittadini sino al secolo XIII compreso sono ormai editi; ma proprio per la loro grande rilevanza, non pochi richiederebbero una nuova edizione, improntata ai più rigorosi criteri filologici oggi in vigore. Le cancellature, le aggiunte, le glosse coeve o posteriori, ad esempio, sono elementi importanti ai fini della indagine storica, eppure spesso trascurati nelle edizioni ottocentesche. Né mancano casi — si pensi anzitutto a Volterra, per la quale l'edizione Fiumi giunge solo al 1224: ma anche a Siena, a Perugia e ad altre città — in cui il materiale statutario inedito risale al Duecento.

Per l'età successiva, in particolare per il Trecento e il primo Quattrocento, il numero di statuti cittadini tuttora inediti è invece molto elevato. Ciò è vero, ad esempio, per gran parte degli Statuti lombardi del periodo visconteo: Bergamo (1333; 1353; 1374; 1391), Brescia (1355; 1385), Cre290 A. P. Schioppa

mona (1355), ma anche Verona, Bologna, Piacenza, Novara, Siena (per fare solo qualche esempio) possiedono statuti trecenteschi inediti. E così Mantova, Bergamo, Como e molte altre città per il Quattrocento. In certi casi — là dove si sono conservate le diverse redazioni statutarie, spesso succedutesi a distanza di pochi anni per le inquiete vicende storiche e legislative della prima età signorile — si riscontrano elementi di continuità, che potrebbero consigliare a non procedere ad una edizione integrale, bensì ad edizioni in cui sia posto in evidenza soltanto l'elemento differenziale di ogni redazione statutaria rispetto alla precedente. In altri casi, invece, l'edizione integrale si impone, là dove si sia in presenza di un sostanziale rifacimento del Liber statutorum cittadino. Accade non di rado che, a distanza di pochi anni, l'impalcatura costituzionale — organi collegiali, magistrature, poteri — venga modificata radicalmente proprio attraverso lo strumento statutario.

Il lavoro di edizione da compiere è dunque di dimensioni imponenti. Per di più, sono proprio gli statuti dei Comuni maggiori a soffrire di trascuratezza, mentre si moltiplicano le edizioni di statuti di luoghi minori, non certo privi di interesse ma spesso evidentemente meno rilevanti; se apprezzabili ragioni agevolano queste iniziative, per l'edizione dei più impegnativi statuti cittadini occorrono incentivi scientifici ed editoriali di diversa natura.

Non meno vasto è il campo che si apre alle ricerche storigrafiche.

Vi sono settori rispetto ai quali non di rado lo statuto costituisce la sola fonte disponibile: ad esempio riguardo ai compiti delle magistrature e ai loro poteri, o riguardo al diritto e al processo penale, là dove le fonti giudiziarie non soccorrono (come è la regola sino al Trecento inoltrato, fatte salve non molte eccezioni). Anche sul terreno del diritto privato la normativa statutaria è di grande rilievo pur nella sua deliberata frammentarietà, che si spiega tenendo conto della presenza del diritto comune. Le norme statutarie stabiliscono quei principì che la città intendeva sancire anche contro la tradizione romanistica interpretata dai giuristi dotti.

Che lo statuto non dica tutto sul diritto in vigore è ovvio, dal momento che lo iato tra la norma di legge e la sua applicazione può essere, come sempre, profondo. Ma ciò non significa che la norma stessa sia poco rilevante, come taluni storici hanno ritenuto. Conoscere il diritto di un'epoca e di una società vuol dire conoscere sia la norma che la prassi e coglierne il mutevole rapporto. D'altra parte, non di rado una lettura attenta della norma consente di leggere in filigrana quale fosse la prassi coeva, che la norma poteva limitarsi a recepire ovvero poteva tentare di correggere.

Non soltanto il rapporto con la prassi deve essere valorizzato nell'esame

di uno statuto. È indispensabile, per coglierne la portata storica reale, porre il testo in relazione con altri testi statutari, anzitutto con le preesistenti norme di legge della medesima città dove ciò sia possibile. Se in molti casi le redazioni più antiche sono andate perdute, vi sono numerose città per le quali l'evoluzione legislativa interna è ricostruibile con precisione. Forse per il fatto che in tali casi gli anelli intermedi della catena sono costituiti da statuti inediti, la storiografia giuridica ha — con poche eccezioni — trascurato questa prospettiva, che pure è essenziale osservare per una corretta valutazione.

Vi è poi l'esigenza, non meno importante, di porre a raffronto lo statuto con quelli delle città vicine che poterono esercitare una influenza nella fase dell'elaborazione dello statuto stesso. Gli statuti rurali e quelli dei centri minori — specie a partire dalla tarda età signorile — sono spesso largamente tributari delle leggi della città dominante. È proprio il confronto a permettere l'identificazione degli elementi caratteristici di uno specifico statuto rispetto ai suoi modelli. La ricostruzione delle «famiglie di statuti». intrapresa da Alessandro Lattes un secolo fa e riproposta da Enrico Besta sessant'anni fa, è tuttora un obbiettivo non raggiunto dalla ricerca storica. Se l'esigenza di valutare il grado di «effettività» dello statuto impone di considerare le fonti della prassi coeva - processi, atti notarili, cronache delle vicende politiche e sociali — la necessità del confronto con gli statuti preesistenti della medesima città e con gli statuti delle città vicine ripropone con forza il problema dell'accessibilità delle fonti. Non di rado, di uno statuto esiste un unico manoscritto superstite, sepolto in un archivio comunale non sempre accessibile con facilità. Quando occorra procedere, in occasione di una specifica ricerca, a molti confronti, solo la possibilità di prendere visione prontamente dei diversi statuti consente allo studioso di non accontentarsi del testo che ha sott'occhio.

Di qui l'importanza delle edizioni. Ma anche le raccolte di microfilms dei testi editi e inediti assolvono a un compito prezioso in questa prospettiva; tra esse, sia consentito menzionare quella dell'Istituto di storia del diritto italiano dell'Università degli Studi di Milano, che comprende anzitutto gli statuti lombardi (cittadini, rurali, corporativi), ma anche i principali statuti cittadini editi e inediti delle altre regioni storiche italiane. Grande utilità presentano naturalmente i repertori generali (quali quelli classici del Fontana e del Chelazzi) e locali (tra i quali assai pregevole è quello curato da M. Cortesi per gli statuti della provincia di Bergamo); ma per la maggior parte delle regioni dell'Italia comunale, i repertori sono tutt'ora mancanti. Infine, è auspicabile il ricorso alle tecniche informatiche per taluni compiti — indicizzazione di rubriche e di termini, memorizzazione integrale

di testi — rispetto ai quali l'elaboratore può consentire risultati sicuri e far risparmiare tempo e fatiche.

Di fronte a prospettive di lavoro di così ampio raggio, è ragionevole chiedersi se vi siano forze e mezzi sufficienti. L'occasione del convegno odierno non deve essere lasciata cadere. Il nuovo Centro di ricerca, che nasce intitolandosi alla personalità animatrice di Giuseppe Ermini, potrà certamente dare un impulso alle ricerche storiche sugli statuti, sia sul terreno dell'edizione di testi, sia su quello dell'indagine storico-giuridica.

Accanto a convegni scientifici, è possibile immaginare che il Centro di Ferentino dia in avvenire il suo sostegno alla pubblicazione di statuti inediti, magari in collaborazione con altri centri di ricerca già esistenti. Inoltre, esprimo l'auspicio che il Centro voglia incoraggiare le ricerche sugli statuti attraverso lo strumento di borse di studio a favore di giovani e valenti neolaureati in paleografia, storia e storia del diritto. Non di rado il lavoro di tesi merita di essere proseguito dopo la laurea sino a tradursi, nell'arco di alcuni anni, in una pubblicazione scientifica. Se il Centro potesse incentivare in questo modo — istituendo ad esempio borse annuali e coprendo poi le spese di pubblicazione — le indagini sugli statuti, ritengo che i frutti sarebbero copiosi. Né mancherebbe, verosimilmente, il sostegno degli enti locali e delle Regioni, che dovrebbero essere istituzionalmente sensibili (se così si può dire) al recupero di una componente fondamentale della propria storia, l'autonomia normativa.

INTERVENTO DI

MARIO ASCHERI

Consentitemi di iniziare tradendo una certa soddisfazione. Dopo il mio articolo sui problemi metodologici per l'approccio alle edizioni di statuti, apparso in «Nuova rivista storica» del 1985, in altri tempi mi sarei messo in attesa di reazioni, prese di posizioni, conferme o anche dissensi, perché no? Naturalmente non è avvenuto nulla di tutto questo. Perché è chiaro che le nostre «cose» hanno bisogno di tempi lunghi, di sedimentazioni prolungate: che gli interventi si leggono regolarmente in ritardo, prossimi come siamo ad affogare in mezzo agli stampati più o meno «effimeri»; e che il nostro mondo scientifico (e non solo, purtroppo) non è abituato ai programmi dettagliati e pragmatici, con indicazione di tempi, mezzi, priorità, analisi di costi-benefici e così via.

Perciò, dicevo, sono ora soddisfatto: perché ho imparato ad accontentarmi dei movimenti «impercettibili». Ma a dir la verità, nel mondo statutario essi sono ora bene avvertibili. In particolare questa iniziativa del Comune di Ferentino, che mi sembra essere la prima ad aver colto opportunamente l'occasione di una singola edizione per aprire il problema generale degli statuti come fonte storica e delle loro edizioni. E con ciò, beninteso, non voglio nulla togliere alle benemerite iniziative che hanno dato vita ai volumi III e V della collana di «Fonti per lo studio del territorio bergamasco», ossia il repertorio di M. Cortesi, Statuti rurali e statuti di valle: la provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII (Bergamo 1983) e agli Atti del Convegno sullo stesso tema tenutosi il 5 marzo 1983 (Bergamo 1984), nonché al volumone curato da A. Mattone e M. Tangheroni, Gli statuti saissaresi: economia, società, istituzioni a Sassari nel medioevo e nell'età moderna (Cagliari 1986), con gli atti del convegno sassarese del 12-14 maggio 1983.

Le premesse di queste iniziative sembrano chiare. Da un lato c'è una accentuata produzione editoriale — anche se talora frettolosa e quindi in definitiva inutile, dispendiosa e controproducente — a livello locale, variamente incoraggiata (ma non controllata, appunto) da enti pubblici ter-

294 M. Ascheri

ritoriali e non. Dall'altro c'è un accentuato interesse storiografico, perché si sono superati antichi steccati. Non si pensa più (generalmente) che gli statuti siano un po' «tutti uguali» come è avvenuto per tanto tempo (come se, ad es., si dovessero ritenere «tutte uguali» le cronache perché tutte parlano di guerre e di fazioni, di epidemie e carestie etc.). Né si pensa più che non siano meritevoli di attenzione perché — tanto — non venivano rispettati. Né, ancora, si ritengono più una fonte da lasciare agli storici del diritto... Soprattutto, anzi, direi che pur essendo sempre continuata la loro attenzione per queste fonti anche in questi ultimi decenni di «nuova storia», l'interesse degli storici di altre specializzazioni si è comparativamente accentuata. Basterà pensare al ricorso costante che vi fanno gli storici delle campagne — e s'è ben visto in molte relazioni a questo convegno perché ad essi sia riservato un posto privilegiato —, ma anche quelli della città e dell'urbanistica, della lingua e, soprattutto ora, gli studiosi di storia delle istituzioni e dello Stato.

Si pensi soltanto ai risultati che ha saputo conseguire un Giorgio Chittolini studiando gli statuti di Firenze anteriori alla grande compilazione del 1415. Non è forse anche dal suo lavoro che ha tratto stimolo un Riccardo Fubini per ricollocare quest'ultima redazione statutaria nella storia di Firenze entro il più generale contesto della storia di Firenze del primo '400, e quindi per proporre importanti messe a punto di carattere politicoistituzionale? Eppure, la redazione del 1415 si deve ancora utilizzare nella stampa curatane in epoca leopoldina, probabilmente in connessione con l'idea di elaborare un «diritto patrio toscano» comune alle varie realtà storiche del Granducato, mentre le redazioni precedenti, di secondo Trecento e di primissimo Quattrocento sono, addirittura, inedite. Pensare che Firenze era un po' allora la capitale del mondo comunale italiano, oltreché un centro straordinariamente vivace dal punto di vista culturale, artistico, economico...Illuminante come vicenda, nel senso che spesso sono proprio i grandi Comuni ad avere meno interesse, oggi, per il loro patrimonio statutario. Tra mille faccende affacendati e con il trionfo dell'«effimero» non c'è certo spazio per queste ricerche, sicché l'esempio torinese del 1981 sembra essere rimasto isolato. Certo una singola mostra costa molto di più d'una edizione statutaria accurata, di quelle prodotte «für ewig», ma rende anche molto di più sul piano dell'immagine, che è un po' l'unico che conti oggi grazie all'amplificazione dei poco selettivi «mass-media».

Invece nei centri minori il discotso cambia. C'è spesso meno documentazione conservata, ma una maggiore coesione e identità culturale, una continuità più accentuata col passato delle «cento città d'Italia», per cui lo statuto assume significato più ampio. Diviene emblema dell'antichità e della vo-

lontà e capacità di autonomia e autogoverno della comunità. Per di più, contemporaneamente, sono crollati malintesi miti di uniformità giuridica e, come mostra il recente progetto di riforma, ci si sta orientando a prevedere uno specifico «statuto» per ogni Comune, esaltando così, o almeno promuovendo, le autonome spinte all'autoorganizzazione.

In più il «ritorno allo statuto» si congiunge con la passione crescente per la storia locale, rafforzando le tendenze alla riappropriazione (come si dice) del proprio passato. In tutto ciò, in questo bagaglio di sentimenti e di idee non sono assenti spesso elementi di fastidiosa retorica (senza colore); tuttavia, ciò non autorizza alcuna spocchia. Anzi, dovrebbe responsabilizzare ancor più chi, nelle Università, fa istituzionalmente ricerca: a cercare per quanto possibile un raccordo positivo con queste realtà per contribuire alla crescita qualitativa di queste forze locali.

Lo statuto è appunto un momento qualificato di questo incontro. Perché può essere un primo approccio, ma poi intorno ad esso si può riorganizzare l'archivio comunale, intorno ad esso possono fiorire iniziative di aggiornamento degli insegnanti e si può trarne spunto per rivisitare seriamente i grandi problemi della civile convivenza di ieri e di oggi; infine, si possono sollecitare o comunque indirizzare le ricerche di storia del territorio, di linguistica, di toponomastica e così via, dei dotti locali, fino a favorire la crescita e lo sviluppo di bollettini da opportunatamente coordinare con le dotte e gloriose riviste di Deputazioni, Società storiche etc. Insomma, intorno allo statuto si può allacciare quella collaborazione tra Università - Società storiche e enti locali che può produrre molteplici e significativi movimenti positivi a livello locale — e non solo per la cultura storica.

Da questo punto di vista, pur non sapendo in concreto come procedere, sento come molto importante che del problema statutario (e di quelli connessi di cui si è detto: archivio, aggiornamento etc.) possa in qualche sede occuparsi l'Associazione dei Comuni italiani. Vero che essa ha ben altre «gatte da pelare», tuttavia se potesse inserire nei suoi momenti di riflessione generale anche questo tema credo che si potrebbero fare molti passi in avanti. Senza contare, ad es., che potrebbe essere la stessa ANCI a raccogliere le schede di quanto conservato a livello dei singoli Comuni (per la successiva trasmissione all'auspicato Centro di coordinamento: l'Ermini di Ferentino?), oppure a sponsorizzare una collana statutaria con l'avallo delle Università e Società storiche interessate.

Ma chi prende l'iniziativa di muoversi ad es. nei confronti dell'ANCI? Ecco che anche da questo punto di vista rispunta sempre fuori la necessità di un Centro di coordinamento che abbia anche autonoma capacità propositiva; la funzione, appunto, che potrebbe meritoriamente assumersi

296

il neonato Centro «Giuseppe Ermini», intitolato alla memoria d'un prestigioso cultore del sistema giuridico pre-codificatorio, ossia basato essenzialmente sul diritto statutario e sul diritto principesco o comunque sovracittadino e sul diritto comune romano-canonico.

Sono pienamente d'accordo che i piani nazionali, studiati a tavolino senza tener conto delle istanze locali, sono destinati al fallimento, per cui è indispensabile che il lavoro di base sia organizzato a livello territoriale, regionale o subregionale ma comunque in stretto collegamento con Università e Società storiche. Ma sono altrettanto sicuro che senza un momento di coordinamento nazionale non verremo mai a capo dei mille problemi generali che assillano le varie équipes locali, né mai si metterà fine ai paurosi squilibri qualitativi che la produzione statutaria in continuazione ci sottopone. Ebbene, quali sono gli interventi più urgenti da risolvere e adottare a questo livello? In estrema sintesi direi questi:

- 1) Definire quale è l'informazione che è necessario raccogliere dalle varie sedi e ritrasmettere (con un apposito «bollettino»?)
- 2) Su quali campi è necessaria una uniformazione dei criteri operativi? Indubbiamente per i criteri di edizione, di schedatura dei codici e dei materiali bibliografici, ma non c'è anche da definire come indicizzare i testi e come conservare le trascrizioni?
- 3) Entro quali limiti utilizzare per schedature e edizioni le possibilità offerte dai computer? E, ancor prima, abbiamo tutti chiari i vantaggi che ne possono derivare? E in quali direzioni operare? Forse, questa è la priorità delle priorità, tenuto conto che sono anche in questione forti risparmi (se non di denaro quanto meno di tempo, ad es. nella correzione delle bozze). E poi il disco; è forse questa l'iniziativa più urgente da adottare: un incontro operativo con i tecnici per chiarirci fino in fondo le possibilità aperte. Confesso che la riproduzione di immagini da un lato e le stampanti laser dall'altro sono già novità tanto grandi da mettere in imbarazzo qualsiasi iniziativa in corso. Personalmente ho la più grande ritrosia a continuare nei progetti in corso di esecuzione con i criteri tradizionali. Credo che il Centro Ermini si renderebbe benemerito convocando quanto prima un seminario di lavoro su questo ampio ventaglio di problemi.

Ma non ho ancora finito con gli auspici. Il Centro può avere anche la più generosa carica propulsiva, ma deve conquistarsi l'interesse e la fiducia degli «operatori»; inoltre deve farsi conoscere materialmente. Un po' per queste esigenze e per mille altre facilmente intuibili, mi sembra che sarebbe quanto mai opportuno che in qualche modo venisse coinvolta in questa operazione anche l'Amministrazione archivistica statale. Purtroppo il Direttore generale prof. Renato Grispo oggi non è potuto essere presente, ma

conoscendone la sensibilità possiamo essere sicuri che una proposta credibile di collaborazione lo troverà certamente interlocutore attento. Inutile dire che, gli Archivi ad es. potrebbero collaborare alle schedature per i sempre desiderati repertori regionali o provinciali e che potrebbero essere le sedi naturali di deposito delle trascrizioni che non si è ritenuto necessario trasferire a stampa, mentre la «Rassegna degli Archivi di Stato», di nuovo ad esempio, potrebbe ospitare annualmente il «Bollettino d'informazione» del Centro di coordinamento di cui si è parlato. Gli archivi sono il punto «naturale» di incontro degli storici delle più diverse specializzazioni, provenienze e Facoltà: perché non approfittare della loro «centralità»?



INTERVENTO DI

ALFIO CORTONESI

Votrei tornare brevemente sull'edizione dello statuto di Ferentino curata da Marco Vendittelli e presentata in occasione di questo convegno. Mi pare opportuno farlo perchè quest'iniziativa rappresenta nella vicenda delle edizioni statutarie laziali un momento importante: si tratta, infatti, della prima edizione critica di uno statuto laziale che si registra da quasi sessant'anni a questa parte, cioè da quel 1930 che vide la pubblicazione presso l'Istituto Storico Italiano del secondo volume degli Statuti della Provincia Romana, a cura di Vincenzo Federici, volume che comprendeva fra l'altro— opera dell'Egidi— la preziosa edizione degli statuti viterbesi del XIII secolo. Da allora ad oggi edizioni critiche di statuti laziali pre-cinquecenteschi non se ne sono avute.

L'edizione curata da Marco Vendittelli ha colto, a mio avviso, risultati che vanno al di là delle migliori aspettative. Improntata a criteri di rigorosa scientificità, essa ha il supporto di un apparato critico di richezza e puntualità non comuni, nella cui elaborazione il curatore mette a frutto, fra l'altro, un'approfondita conoscenza della letteratura storica di argomento ferentinate e, più generalmente, laziale. Di certo non trascurabile è poi il fatto che il Vendittelli riesca a precisare ulteriormente — nell'ambito di quella seconda metà del XV secolo già indicata in contributi recenti — la datazione del corpus statutario edito.

Ciò rilevato, è doveroso aggiungere che non poco merito ha nella vicenda in esame l'Amministrazione comunale di Ferentino e, particolarmente, l'Assessore alla Cultura Carlo Valeri, saldi l'uno e l'altra nel proposito che l'edizione si compisse secondo il più alto profilo scientifico (e pronti, dunque, ad attendere per il non breve tempo necessario). Il fatto che nell'occasione sia stata richiesta l'autorevole consulenza della Società Romana di Storia Patria, consente, altresì, di registrare l'attivazione di un percorso operativo che è auspicabile sia tenuto presente da quanti — enti locali, studiosi, centri di ricerca, etc. — avranno in futuro a cimentarsi con l'edizione di statuti laziali.

300 A. Cortonesi

Ho avuto modo di sottolineare un paio d'anni or sono (Sull'edizione degli statuti comunali del Lazio, in «Latium», 3 (1986), pp. 121-137), unitamente al moltiplicarsi delle iniziative volte alla pubblicazione di testi statutari, i limiti, talora gravi, di lavori frutto sovente di competenze perlomeno approssimative e d'inadeguato impegno. Può sperarsi — pur senza nutrire a riguardo soverchie illusioni — che la felice esperienza dell'edizione ferentinate risulti di stimolo a riprendere in questo settore di non troppo agevole frequentazione la strada del rigore metodologico.

Venendo alla parte per così dire propositiva di quest'intervento, ribadirò anzitutto la convinzione già espressa in altra sede che sia necessario procedere, per le edizioni statutarie, ad un coordinamento su base regionale in grado sia di promuovere le iniziative individuando una priorità d'intervento, sia di fornire l'indispensabile supporto di competenze paleografico-diplomatistiche, filologiche e storiche. A svolgere tali funzioni di coordinamento potrebbero essere — ritengo — le diverse Deputazioni e Società di Storia Patria, non poche delle quali, peraltro, hanno già al loro attivo importanti iniziative per l'edizione di statuti.

È da osservare, a questo proposito, come la proposta di un coordinamento su base regionale sembri imporsi stante l'ormai comprovata difficoltà a concretizzare progetti di riferimento più generalmente italiano, ripetutamente formulati -quest'ultimi -, con ben scarso seguito di fatti, fin dalla metà del secolo scorso.

La ricerca, su base regionale o sub-regionale, di un più sistematico approccio al problema dell'edizione e dell'utilizzazione in sede storiografica delle fonti statutarie non puo', a mio avviso, prescindere dalla preliminare elaborazione di un repertorio. In assenza di un censimento dei codici statutari fondato su capillari indagini di archivio — estese anche ai minori archivi comunali, familiari, etc. — risulta solo approssimativamente conoscibile il rilievo quantitativo e qualitativo del materiale inedito: ciò con notevoli difficoltà per ogni eventuale programma di edizioni, nonché per quanti intendano rivolgersi agli statuti nella prospettiva di studi che ne richiedano una lettura comparativa o, comunque, una complessiva considerazione.

Per il Lazio, in particolare, sembra auspicabile la realizzazione di più repertori che abbiano riferimento alle diverse province storiche (Tuscia, Campagna e Marittima, Sabina): includendo anche i testi d'elaborazione moderna (fino al XVIII secolo), essi verrebbero a costituire uno strumento prezioso per il ricercatore intenzionato ad affrontare i complicati percorsi dell'edito e dell'inedito statutario (non si dimentichi che attendono ancor oggi la pubblicazione statuti laziali pre-cinquecenteschi di notevolissima importanza, come pure una larga maggioranza dei testi di elaborazione successiva).

Oltre che alla recensio dei codici si ravvisa, altresì, l'urgenza di procedere alla fotoriproduzione degli stessi, ciò allo scopo di ovviare, almeno in parte, al rischio di quelle più o meno misteriose «sparizioni» che anche in tempi recenti hanno colpito il patrimonio statutario laziale.

301

La necessità di confrontare le diverse esperienze regionali, anche allo scopo di definire comuni criteri d'intervento, appare, infine, in tutta evidenza. Proprio dal neo-costituito Centro di Studi Internazionali «Giuseppe Ermini» mi par lecito attendere in tal direzione un contributo di primaria importanza.

• •

INTERVENTO DI

GHERARDO ORTALLI

Trovandomi a intervenire per ultimo in questa nostra tavola rotonda, ho il compito facilitato dal molto che si è già detto, da chi mi ha preceduto, sui principali aspetti delle questioni che qui ci interessano. Vorrei allora cercare di riprendere qualcuno dei maggiori problemi in riferimento ai casi specifici che meglio conosco e, in particolare, all'iniziativa di cui sono partecipe con il «Corpus statutario delle Venezie».

Per sgomberare subito il campo dalle questioni di carattere più particolare dirò che il «Corpus» nasce nell'ambito del Dipartimento di studi storici dell'Università di Venezia e procede con un programma di edizione di
testi inteso a «offrire agli studiosi un pratico e sicuro strumento di lavoro
e, insieme, alle comunità una testimonianza fondamentale per la conoscenza
e la salvaguardia delle proprie radici storiche» (così nel testo in cui si definì
il progetto nel 1983). Finora sono usciti gli Statuti di Cittadella del secolo
XIV, gli Statuti di Lendinara del 1321 e gli Statuti di Pordenone del 1438;
entro il 1989 usciranno gli Statuti della laguna veneta dei secoli XIV-XVI,
gli Statuti di Aviano del 1403 e gli Statuti della Val di Ledro del secolo
XV; andranno poi in stampa gli statuti di Verona del 1328, quelli di Ala
e Avio del secolo XV e quelli di Chioggia del 1270.

Però non mi preme tanto elencare qui cosa c'è in cantiere, quanto esporte qualche perché dell'iniziativa. E allora bisognerà notare subito come le Venezie (ma abbiamo sentito quanto la cosa sia diffusa) abbiano una situazione non soddisfacente, con molti testi inediti, molti usciti in edizioni ormai secolari e inattendibili per le nostre esigenze critiche, molti pubblicati malamente e meritevoli di ben altra attenzione. Un caso come Treviso (con le buone edizioni curate da don Liberali e Bianca Betto) è assoluta eccezione. C'è dunque l'esigenza di proporre per la prima volta e/o rimettere in circolazione testi essenziali per la conoscenza del passato, e dietro a questa necessità si scorge bene la prospettiva da studioso. Ma, insieme, quei testi sono un elemento fondamentale del patrimonio storico e di cultura delle comunità che li hanno espressi, e qui la questione travalica l'am-

304 G. Ortalli

bito degli studiosi per diventare — programmaticamente — operazione culturale di tutta attualità, opera di conservazione e tutela qualitativamente non dissimile da quella per cui ci si preoccupa di una chiesa romanica o di un luogo di peculiare qualità. E un'attitudine del genere è tanto più giustificata se si considera come lo statuto sia sempre il documento-principe, la testimonianza più alta e cosciente che una comunità ha ritenuto di dare di se stessa.

Proprio perché le raccolte statutarie sono e rappresentano ciò che abbiamo detto, l'interesse per loro delle comunità è sempre rimasto abbastanza vivo, anche negli anni in cui - lo ricordava Padoa Schioppa l'attenzione degli studiosi veniva scemando, attratta da altri tipi di fonti, soprattutto documentarie, che sembravano comprimere il rilievo della testimonianza normativa. Oggi più che mai, comunque, esiste un interesse diffuso per i propri statuti e si ha un fiorire di iniziative, spesso disordinate, isolate, confuse, per non dire «selvagge». Alfio Cortonesi ricordava la situazione del Lazio nel periodo compreso tra l'edizione degli Statuti della provincia Romana (nelle «Fonti per la storia d'Italia»), del 1910-1930, e quella odierna degli Statuti di Ferentino. È un periodo intermedio con lavori che testimoniano insieme vitalità e confusione, approssimazioni e interesse, impegno e faciloneria. Non soltanto nel Lazio, però, è accaduto che si andasse troppo per conto proprio, spesso chiusi in un localismo pernicioso, come se al mondo non esistessero altri statuti e altri lavori in materia con cui confrontarsi. È insomma molto carente nel settore che c'interessa un raccordo, un coordinamento. Qualche punto di riferimento non manca; basta ricordare la maggiore tra tutte le iniziative del settore (per quanto conosco): quella organizzata da Antonio Padoa Schioppa, con la collaborazione della Regione Lombardia, che ha procurato una straordinaria raccolta di testi in microfilm.

Anche il «Corpus statutario delle Venezie», pur in assoluta modestia, cerca di essere un punto di raccordo, possibile riferimento per chi nell'area si vuole occupare di statuti. Ci sono molte cose da fare: procurare buone edizioni di testi; ma prima ancora bisogna raccogliere e rendere accessibili informazioni le più diverse: dalle iniziative intraprese nei vari centri, al censimento di codici, fino ai criteri che si possono adottare per una corretta pubblicazione. Una piccola banca-dati, dunque, in grado di fornire notizie in merito a chi si interessa alla materia e, per quanto possibile, utile anche a coordinare le iniziative diverse.

Questa disponibilità, naturalmente, non vuole restare fine a se stessa ma prevede anche un riscontro positivo attraverso una maggiore responsabilizzazione (se così si può dire) per chi opera in questo campo. In altre parole, con la disponibilità di strumenti per lavorare un po' meglio dovrebbe risultare più difficile l'operare malamente. E in effetti bisogna riuscire a togliere quella sorta di «licenza d'uccidere» che molti entusiasti sprovveduti hanno nei confronti di quelle raccolte normative (ed altro ancora) di cui decidono di occuparsi senza una sufficiente strumentazione per farlo.

Passando a tutt'altra questione, un problema che forse non si è considerato abbastanza nel corso dei nostri lavori resta quello della «giusta dimensione» in cui collocare la ricerca sugli statuti; e intendo dimensione territoriale. Qui come bisogna evitare l'isolamento localistico, a misura del campanile, si deve anche rinunciare (a scanso di inutili illusioni) ad una dimensione troppo ampia, un ambito troppo largo in cui si rischia di annegare. Siamo certamente tutti d'accordo sul primo punto e sugli inciampi che può favorire un testo squisitamente ed altamente «locale» qual è lo statuto. D'altra parte bisogna anche tener conto di come — proprio per il suo aggancio alla realtà locale — esso possa perdere forza intrinseca e pregnanza se disperso in un quadro fuori misura. In tutti i sensi sugli statuti si opera meglio se ci si muove concretamente in riferimento ad un'area né troppo ristretta né troppo allargata o diluita.

Si tratta perciò di trovare in primo luogo la giusta cifra dell'operazione culturale, la dimensione territoriale più logica e funzionale; in seconda battuta si tratterà poi di individuare i modi e le forme di collegamento tra quanto fatto nelle diverse aree, per attivare un produttivo interscambio di informazioni, esperienze, tecniche. Per quanto mi riguarda, l'ambito delle Venezie è parso il più funzionale: sufficientemente comprensivo, non troppo dilatato, non soffocato in limiti angusti, con una tipologia insieme varia e controllabile; mi pare che marci abbastanza bene. Certo che per tali aree occorre una prospettiva un attimo diversa da quella rigidamente geografica; la dimensione storica è in fondo determinante e così, per intenderci, nel «Corpus statutario delle Venezie» dovranno entrare a pieno titolo gli statuti progettati nel 1689 dai veneziani per la lontana Morea, o i testi trecenteschi della costa dalmata.

Quanto al collegamento, pare anche a me che il neoistituito centro di studi «Giuseppe Ermini» possa fornire il punto di raccordo. Eviterei di pensare per questo compito ad altri istituti, centri o società che già esistono ed hanno quindi una loro storia ed una loro tradizione delle quali non fa parte l'attenzione per gli statuti: andarla ad inventare adesso è forse poco proficuo. Meglio pensare a qualche organismo che abbia ancora la duttilità della gioventù e che eventualmente possa fare dell'attenzione agli statuti un elemento della propria crescita. Ma il problema resta poi in fondo secon-

306 G. Ortalli

dario: quanto importa davvero è riuscire a costruirsi quei collegamenti necessari e per ciò una sede può valere l'altra.

Il problema che ho indicato, dell'equa miscela tra dimensione locale e generale, risponde anche all'esigenza (che sento fortissima) di non staccare la fonte dall'ambiente che l'ha generata facendone un puro oggetto di ricerca storica. Già dicevo come nessun testo quanto lo statuto sia parte essenziale del patrimonio storico della comunità e anche il momento specialistico della ricerca e della pubblicazione deve avvenire senza recidere o dimenticare quel nesso, in cui consiste la ragione di ogni residua vitalità del testo. Per questo motivo ogni volta che per il «Corpus statutario delle Venezie» si affronta un testo, programmaticamente cerchiamo di istituire un rapporto con l'ente locale interessato quale legittimo rappresentante della collettività (e ciò anche se a volte comporta soltanto fastidi e perdite di tempo). La collaborazione che si cerca è anche finanziaria, ma si badi: non si tratta di chiedere un «aiuto» o un «contributo» bensì di arrivare a un coinvolgimento anche materiale in cui nessuno deve essere debitore! Perché questo è certo: quando si va a proporte un'iniziativa del genere dev'essere ben chiaro che non si chiede un favore ma semmai lo si rende. E grosso. Soltanto la stupidità di qualche sciocco può pensare di «fare un piacere» finanziando la stampa di un testo. L'impegno che ciò comporta, infatti, se monetizzato richiederebbe ben altri compensi.

Vorrei spiegarmi con altre parole. Quando mi metto a studiare uno statuto è un po' come se andassi in casa d'altri, poiché resta la comunità la legittima depositaria della tradizione storica che lo statuto rappresenta e che io affronto. Devo quindi andare con garbo. Quasi chiedendo permesso come se fossi un ospite. Ma sono un ospite che in quella casa porta — con la ricerca e lo studio — un dono prezioso, del cui valore ho piena coscienza e pretendo che sia riconosciuto come tale. In questa ottica vedo la questione. Mi rendo conto che può apparire un po' insolita, ma del resto lo statuto è sempre un documento insolito, eccezionale.

A un ultimo punto vorrei ancora rapidamente accennare. Ed è in sostanza un quesito che propongo. Mi domando come si possa provocare un maggiore interesse per le edizioni statutarie da parte di paleografi e diplomatisti. In fondo, per vecchia e robusta tradizione il lavoro sugli statuti mi sembra visto con meno considerazione che non quello su altre fonti soprattutto documentarie. E si tratta di una valutazione a mio parere un po' distorta, che prima o poi bisognerà affrontare e coreggere.

DISCUSSIONE

Antonio Padoa Schioppa

Ringrazio il prof. Ortalli per il suo intervento e in particolare sottolineo questo richiamo al rapporto che deve esistere tra lo studioso degli statuti e le comunità locali. Il lavoro dello storico consente di recuperare una dimensione importante della loro vita e se si riesce a far sentire ciò, è possibile ottenere un sostegno morale e — perché no? — anche materiale, tanto più necessario se si considerano i costi editoriali di testi scritti quasi sempre in latino.

I suggerimenti di Mario Ascheri sono utili perché certamente in futuro si andrà verso forme di videoscrittura che evitino all'editore la spesa della composizione.

Mi pare che stia emergendo da questo scambio di opinioni l'idea del corretto rapporto tra ciò che può essere compiuto a livello locale e ciò che invece è bene che sia gestito a livello regionale e anche nazionale, con riguardo agli scambi di informazioni e alle raccolte di fonti.

Alessandro Pratesi

Per quanto riguarda l'appello a paleografi e diplomatisti perché si dedichino all'edizione degli statuti, vorrei osservare che la scarsa attenzione da loro prestata a questo settore è dovuta essenzialmente a due ordini di motivi: uno risiede nel fatto che la pubblicazione di un testo statutario inedito è, almeno di norma e per varie ragioni, assai meno gratificante dell'edizione di un documento o di un gruppo di documenti inediti; l'altro va individuato nell'assenza di una institutio in questa direzione: la filologia prepara alla ricostruzione critica di testi letterari, storici, cronistici, filosofici e via dicendo, la diplomatica a quella di testi documentari, ma gli statuti sfuggono alla tipologia dei primi come dei secondi. In realtà per fare una buona edizione di un testo statutario non basta la competenza del paleografo o del diplomatista, che è stata qui più volte invocata, ma occorre anche una solida preparazione filologica e occorrono nozioni non superficiali di dottrina giuridica e di storia del diritto. Forse una struttura universitaria dipartimentale, nella quale si trovino simultaneamente ad operare

308 Discussione

lo storico e il diplomatista, il filologo medievale e lo storico del diritto, potrebbe essere il luogo deputato ad avviare, attraverso un ciclo mirato di esercitazioni opportunamente guidate, una sorta di specializzazione nell'edizione di statuti medievali.

Penso altresì che per poter arrivare a quell'orientamento normativo per l'edizione degli statuti che qui è stato auspicato, sia necessario mettere insieme esperienze diverse, perché diverse sono le caratteristiche che gli statuti presentano dall'uno all'altro: non è un caso che ci siano testi statutari ai quali si lavora da anni senza venirne a capo, perché quanti hanno preso l'iniziativa della loro pubblicazione si sono poi trovati di fronte a difficoltà obbiettive che non riescono a superare: si pensi, tanto per fare un esempio, agli statuti di Perugia ai quali si attende da tempo ormai immemorabile. È quindi opportuno, e forse indispensabile, riunire insieme un certo numero di studiosi ciascuno dei quali abbia praticamente affrontato l'edizione di uno statuto che si presenta, per struttura, per datazione, per tradizione, diverso da altri, in modo tale da mettere a confronto le diverse esperienze e ricavarne una sorta di casistica la quale consenta di suggerire il vario modo di comportarsi a seconda che il testo presenti le peculiarità dell'una o dell'altra categoria.

C'è poi il problema della stratificazione, un problema che diventa veramente grosso quando non si disponga per una stessa località di una serie di redazioni distribuite nel tempo che consenta una comparazione: in questo caso, al di là dei pochi elementi che possano emergere da riferimenti a fatti estrinseci, diviene effettivamente indispensabile la correlazione tra statuto e documenti dello stesso territorio, per verificare mediante la documentazione quali norme siano effettivamente applicate, quali fossero già operanti precedentemente, cosa sia penetrato nelle norme statutarie attraverso la consuetudine, cosa attraverso un precedente statuto andato disperso.

Credo che se si voglia giungere a elaborare una metodologia dell'edizione critica dei testi statutari medievali, questo confronto preliminare tra esperienze diverse ne sia un presupposto irrinunciabile.

Giulio Battelli

Gli interventi degli illustri colleghi hanno trattato sotto diversi aspetti i problemi cui danno luogo la ricerca e lo studio degli statuti cittadini con una visione ampia ricca di richiami a studi precedenti e di sollecitazioni a proseguire in ambito nazionale; in particolare, il prof. Pratesi ha esposto

osservazioni critiche e metodologiche di grande rilievo. Dopo i loro dotti interventi io ho poco o nulla da aggiungere.

È pur vero che le edizioni di statuti suscitano scarso interesse da parte dei paleografi, cui esse soprattutto competono, per motivazioni opposte e contraddittorie: quando il manoscritto è di lettura facile e senza grandi problemi critici, si ritiene che il lavoro di edizione non meriti l'attenzione da parte di quanti sono abituati a trattare problemi più importanti o, se si tratta di giovani e giovanissimi, che il lavoro conti poco per i concorsi universitari (!). Se il testo presenta grandi difficoltà per le aggiunte intercalari e la sovrapposizione di articoli posteriori, su tasura, come si osserva per esempio nello Statuto di Perugia (in preparazione da anni), tanto da richiedere il confronto con la restante documentazione comunale, il lavoro dell'editore è gravoso; se poi la documentazione di riferimento non esiste, il lavoro di edizione diviene difficile e scoraggiante. Si veda a questo proposito quanto siano numerose le fonti esterne che Marco Vendittelli ha utilizzato per lo Statuto di Ferentino (pag. LXV).

In ogni caso, anche quando il testo è di facile lettura, lo Statuto è nel suo insieme documento e richiede una considerazione pari — pur tenendo conto del suo carattere particolare — a quella che il diplomatista dedica ai documenti sovrani e privati, accertando se la formula e il contenuto dei singoli articoli derivino da testi anteriori o da testi coevi di altra città, per riconoscere quanto deriva da testi anteriori e quanto invece è nuovo rispetto ad essi. L'accertamento non è facile, anzi è spesso impossibile per mancanza di elementi di confronto, e suppone una ricerca storica oltre che diplomatistica: così per esempio, alcuni articoli dello Statuto di Roma, che porta la data del 1363, derivano certamente da un testo precedente e rispecchiano una situazione storica diversa. Che poi le singole norme statutarie siano state effettivamente osservate, e in quali limiti, il problema non riguarda più l'editore, ma lo storico e il giurista.

Claudio Finzi

Io vorrei ricollegarmi, molto brevemente, a quei problemi tecnici, che sono stati già sollevati.

Ferma restando la necessità della microfilmatura, che secondo me va comunque fatta, possiamo indubbiamente insistere sul discorso della computerizzazione. Non è, infatti, soltanto questione di abbattere i costi editoriali o della documentazione; al contrario, la computerizzazione significa

310 Discussione

ottenere una sicurezza di informazione e una velocità di trasmissione dell'informazione stessa, che sono indubbiamente superiori a quelle che otteniamo da qualsiasi altro metodo di documentazione utilizzato finora. Chiunque infatti può collegare via telefono il proprio personal computer coi centri di ricerca di Milano e Venezia e dunque entrare in contatto immediato con questi per un istantaneo scambio di informazioni.

Secondo punto. Mi chiedo se non è il caso di incominciare a pensare non soltanto al trattamento delle parole, ma anche al trattamento dell'immagine, settore in cui si incominciano a fare dei grossi lavori. Praticamente possiamo avere sul videodisco l'immagine stessa del codice, cioè il testo nella sua concreta materialità. Recentemente io stesso, per altri motivi, ho avuto occasione di conversare sia con gli ingegneri dell'Italsiel sia con quelli dell'Ansaldo, che stanno andando molto avanti proprio in questo trattamento dell'immagine. L'Italsiel sta preparando dei programmi di schedatura delle opere d'arte; se nel videodisco può essere caricato un quadro, probabilmente possiamo caricarvi anche i nostri codici con un altissimo potere di definizione e con grande fedeltà. L'Ansaldo, anche per motivi di diversificazione aziendale provocati dagli attuali problemi relativi alla situazione delle centrali energetiche, sta studiando come utilizzare nel campo dell'analisi e del restauro dei monumenti dei programmi, che in origine sono nati per la progettazione delle centrali. Ed anche in questo caso sono programmi, che trattano l'immagine, consentendo lo sviluppo di una serie di ipotesi con velocità grandemente superiore a quella consueta del trattamento manuale. Mi chiedo se non potrebbe essere utile avere degli scambi di idee e dei contatti con questi tecnici.

Giulio Battelli

Le proposte ora presentate sono importanti e tutte valide: occorre però fare una scelta e coordinare le diverse esigenze. Personalmente ritengo opportuno cominciare con gli statuti della regione Lazio, e non solo quelli comunali, ma pure quelli eventualmente di arti e di corporazioni, che completano la visione della vita del comune. Gli statuti dei capitoli, che specialmente fuori d'Italia sono oggetto di ricerche, sono a parte, di contenuto più particolare.

Si potrebbe cominciare con l'impostare uno schedario per località, che raccolga una breve indicazione dei manoscritti, delle eventuali edizioni anche parziali ed insufficienti, degli studi di storici di ogni tempo; e, per avere

la conoscenza completa della vitalità degli statuti attraverso i secoli, si potranno raccogliere le indicazioni degli statuti posteriori pubblicati per ordine o a cura di autorità, fino a quando gli statuti ebbero valore giuridico amministrativo e insieme raccogliere le indicazioni delle disposizioni delle autorità competenti che si riferiscono ad essi.

Anche nel limite di una ricerca regionale, almeno in una prima fase, non si potrà contare solo sul lavoro volontario di singole persone o di iniziative locali autonome: occorre istituire un centro che assicuri l'uniformità metodologica e insieme la continuità della ricerca. Sarà pure necessario procurare mezzi finanziari, sia pure di entità modesta.

L'attivazione di una tale ricerca potrà essere proposta al Centro intitolato a Giuseppe Ermini, insigne studioso di storia del diritto. Gli statuti sono innanzitutto documenti di contenuto e carattere giuridico.

È da ricordare che alla fine del secolo scorso gli statuti cittadini suscitarono studi e ricerche proprio per questo loro carattere. Era il tempo in cui le Deputazioni e le Società di Storia Patria furono istituite in ogni regione per pubblicare e offrire allo studio le fonti locali come parte della storia d'Italia, nella visione della raggiunta unità nazionale; si ebbe allora un vivo interesse per gli statuti come fonte per la storia delle istituzioni cittadine: sorse la ricca raccolta pressso la biblioteca del Senato, fu iniziata la pubblicazione del Corpus Statutorum Italicorum a cura di Pietro Sella. Seguì poi un periodo quasi di sfiducia verso questa categoria di fonti, forse perché i testi erano spesso ripetitivi e non portavano grandi novità dal punto di vista della storia delle istituzioni. Ora però gli statuti cittadini sono nuovamente ricercati per effetto del nuovo orientamento della ricerca storica, come fonte spesso unica per la conoscenza del modo di vivere in rapporto alle professioni, all'economia, alla produzione e al commercio, oltre che al costume e alla religione.

Ma lo schedario proposto non sarà fine a se stesso: sarà utile punto di partenza per edizioni e per studi.

Renato Lefevre

Vorrei aggiungere una piccola annotazione a quanto ha detto il prof. Battelli. Certamente è fondamentale, per chi voglia accingersi allo studio e successivamente alla edizione di un testo statutario, poter avere un punto di riferimento in cui trovare tutti i dati utili a facilitargli il lavoro: così una raccolta di tutto quello che è stato pubblicato al riguardo, in originale

312 Discussione

o in fotocopia, insieme ad una esauriente bibliografia e a dettagliati indici. È penso che questa funzione di centri di studio specializzato potrebbe benissimo essere assolta dalle Società e Deputazioni di Storia Patria competenti per territorio. Ovviamente dovrebbero essere tenute sempre presenti le due importantissime fonti statutarie costituite — come è già stato ricordato — dalle raccolte del Senato e dell'Archivio di Stato di Roma. Quest'ultima è particolarmente importante perché ha una autenticità amministrativa in quanto frutto di una apposita disposizione adottata subito dopo il '70 dal Ministero dell'Interno a ripresa di una analoga iniziativa precedente del Governo Pontificio. Furono allora invitati tutti i comuni a inviare appunto all'Archivio di Stato di Roma, o in originale o in copia autenticata, gli statuti da loro posseduti.

Per il Lazio, questo centro di documentazione statutaria potrebbe essere costituito dalla più che centenaria Società Romana di Storia Patria già presieduta dal prof. Battelli a cui è succeduto il prof. Pratesi. È una costituzione che non dovrebbe essere troppo onerosa dal punto di vista finanziario, presupponendo soprattutto una accurata ricerca bibliografica, l'uso di una macchina di riproduzione fotografica e costanti contatti con le amministrazioni comunali e con gli editori locali per una tempestiva informazione sulle rispettive iniziative.

Un'altra osservazione vorrei fare, con particolare riferimento sempre al Lazio dove — salvo alcuni particolari casi come Roma, Viterbo ed altri pochi — non risultano disponibili molti statuti medievali, il che in parte si spiega con la diversa posizione in cui l'attuale Lazio si trova nei riguardi proprio del fenomeno storico delle istituzioni comunali rispetto specialmente all'Italia Settentrionale. È ben noto come abbia inciso su questo fenomeno nella regione romana la configurazione tutta particolare dello Stato della Chiesa, del suo feudalesimo e delle signorie baronali che le varie famiglie hanno avuto sui singoli luoghi e comunità del Lazio e delle altre province pontificie. Questa ed altre circostanze storiche hanno fatto sì che la maggior parte degli Statuti disponibili si riferisca a tempi molto più recenti rispetto al periodo classico dell'età comunale che è quello che va dal XII al XV secolo. Moltissimi sono del '500 e '600; e non pochi se ne hanno del '700.

Orbene, io non credo che questa minore anzianità debba indurre a non considerare importanti e degni di studio anche questi testi, anche perchè parecchi di essi sono o conferma o rielaborazione di statuti più antichi andati perduti, soprattutto perché non più in uso. Il loro rinnovo è legato a motivi storici, sociali e giuridici di particolare interesse, naturalmente connessi anche allo speciale evolversi dello Stato pontificio. Appunto tra Cinquecento e Seicento si muta tutto l'organigramma dello stato giuridico e

amministrativo dello Stato pontificio anche in relazione alla sua sempre più accentuata tendenza a contenere l'autorità delle famiglie baronali e ad aumentare il controllo sulle Comunità. Basterà tenere presente l'istituzione alla fine del Cinquecento della Congregazione del Buon Governo accentrante i rapporti appunto con le Comunità.

Di qui la raccomandazione che non si guardi solo al Medioevo, ma si tenga nella debita considerazione anche questi Statuti del '500 e '600 e oltre che ne sono meritevoli sia perchè copia o rifacimento di più vecchi testi andati perduti, sia e soprattutto perchè rispecchiano una realtà sociale ed economica andatasi profondamente mutando, sia perchè è interessante confrontare queste normative locali con la sempre crescente legislazione centralizzata dello Stato moderno.

Antonio Padoa Schioppa

Questo richiamo al ruolo degli statuti in età moderna è importante: troppo spesso si tende a studiare la fase delle origini e la fase classica della legislazione statutaria e si dimentica che la vicenda storica degli statuti prosegue fino alla fine del Settecento e per certe regioni italiane addirittura sino all'Ottocento.

Duccio Balestracci

Potrei fare a meno di prendere la parola, perché interventi precedenti mi hanno bruciato sul filo di lana. Voglio però solo sottolineare che abbiamo capito da dove cominciare con l'edizione degli statuti, ma personalmente non ho ben chiaro a quale punto dobbiamo fermarci. Possiamo arrestarci al momento della formazione dello Stato regionale, ma nemmeno questo criterio funziona perfettamente. Sappiamo benissimo che, ad esempio, nello Stato granducale toscano continuano ad avere a lungo vigore statuti locali che affondano le loro origini su tradizioni statutarie ben precedenti. Il rischio, insomma, in questa nostra operazione è quello di imbatterci in una massa statutaria eccessivamente dilatata, che vada dal XIII secolo al Seicento se non addirittura — in qualche caso — perfino oltre.

314 Discussione

Giulio Battelli

Vorrei aggiungere a chiarimento che certamente c'è una differenza sostanziale di carattere e di valore tra l'edizione moderna di statuti antichi (normalmente manoscritti) e le edizioni a stampa posteriori al '400, pubblicate a cura delle autorità stesse che li approvavano per diffonderne la conoscenza a scopo amministrativo. È ovvio però che anche questi statuti posteriori sono oggetto di studio.

Carlo Valeri

Il prof. Mario Ascheri nel suo intervento ha suggerito di considerare la possibilità che il Centro Ermini di Ferentino possa essere indicato quale punto di riferimento nazionale di ogni ulteriore sviluppo degli studi sugli statuti comunali.

Lo ringrazio anche a nome dell'Amministrazione Comunale.

L'idea è validissima anche perché rientra tra gli scopi del Centro. Il Comune di Ferentino, infatti, nonostante i molteplici impegni di natura amministrativa, ha determinato questa istituzione, accolta dal Ministero per i Beni Culturali, per poter sviluppare la cultura ad ogni livello e con ogni mezzo.

Il prof. Lefevre, invece, ha espresso il parere che la raccolta dei dati si affidasse alla benemerita Società Romana di Storia Patria, in considerazione che la stessa Società ha sviluppato in passato, anche sotto l'impulso del professore Ermini e sviluppa ancora, ricerche e studi sugli statuti Medioevali. Tanto è vero che ha curato la edizione critica degli Statuta civitatis Ferentini, oggetto del convegno in corso di svolgimento nella nostra città.

Però, anche se giusta l'idea del prof. Lefevre, io ritengo più valido accogliere la proposta del prof. Ascheri, perché questa servirà come viatico al Centro Ermini, il cui cammino si preannuncia pieno di buone prospettive per gli scopi prefissi e il convegno odierno ne è la riprova.

Annuncio fin d'ora la disponibilità, la più completa, dell'Amministrazione comunale e della città di Ferentino, tenuto ovviamente conto del parere che esprimerà in merito il prof. Alessandro Pratesi, presidente del Centro.

Gherardo Ortalli

Mi pare che nei giudizi espressi dai vari interventi non vi siano divergenze di fondo. Allora brevissimamente mi limiterei a tre rapide postille o precisazioni. In primo luogo, per tornare a quanto già detto sull'eventuale individuazione di punti di raccordo e coordinamento per chi si occupa di statuti, vorrei aggiungere come — a mio giudizio — non debba più pensarsi a Società o Deputazioni di storia patria: istituti gloriosi e dalla lunga storia ma (pur, è ovvio, con illustrissime eccezioni) ormai privi di mordente e strutturalmente legati a orizzonti di ricerca poco funzionali per le nostre esigenze.

In secondo luogo, quanto ai modi di raccolta e diffusione di dati e alle procedure con cui curare e, soprattutto, diffondere le schedature di materiale statutario, concordo con l'idea di banche-dati computerizzate, ma andrei anche più in là, pensando ai modi in cui far circolare repertori e schedature. Anche qui penserei al supporto dell'informatica: infatti, per una schedatura che per suo intrinseco carattere rimane provvisoria e aperta ad ogni possibile integrazione o aggiustamento, piuttosto che a repertori a stampa converrà pensare a «dischetti» o supporti informatici facilmente adattabili, più economici e funzionali.

Infine, mi chiedo anch'io fino a che momento della generale vicenda storica deve protrarsi l'interesse dello studioso per gli statuti. Io qui non ho dubbi: fino alle moderne codificazioni, al codice Napoleone, a quello austriaco, all'inizio del secolo scorso, quando — soltanto allora — s'interrompe quel filo continuo che, a partire nel modo più pieno dal Duecento, ha per secoli accompagnato e riassunto nella forma più alta e compiuta tanti aspetti fondamentali della nostra storia.

Mario Ascheri

Mi sembra che sia emerso un largo accordo sulle cose da fare, localmente e presso l'auspicato Centro di coordinamento (meglio se sarà il Centro Ermini). Consentitemi allora, per iniziare in concreto il collegamento, di dare una rapida informazione su quello che s'è fatto e si sta facendo a Siena, tenuto conto che la ricerca statutaria va integrata con quella sui «libri iurium» entro la storia politico - istituzionale e giuridica di Siena e del suo Stato fino al crollo della Repubblica (metà '500) e poi fino al suo confluire nella più generale storia della Toscana (per altre attività di ricerca

316 Discussione

«senesi», v. invece la mia scheda in « Critica storica» del 1986).

Le pubblicazioni, per le quali ci si è giovati di contributi del C.N.R. (Comitato per le scienze giuridiche e politiche), sono le seguenti:

- D. Ciampoli, Una raccolta di provvisioni senesi agli albori del XV secolo: il «libro della catena», in «Bullettino senese di storia patria» 86 (1979), pp. 243-283.
- M. Ascheti E. Ottaviani, Le provvisioni della raccolta «Statuti 23' (1323-39) dell'Archivio di Stato di Siena: spoglio con un cenno sul procedimento legislativo, in «Bullettino» c.s. 88 (1982), pp. 206-233.
- Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena, vol. IV, trascrizione di G. Cecchini, ed. a cura di M. Ascheri, A. Forzini, C. Santini, Siena 1984.
- D. Balestracci, I lavoratori poveri e i «Disciplinati» senesi: una forma di assistenza alla fine del Quattrocento, in Artigiani e salariati: il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV, Pistoia 1984, pp. 345-368.
- D. Ciampoli, *Il Capitano del popolo nella Siena del primo Trecento*, con il rubricario degli statuti del 1337-39, Introduzione di M. Ascheri su *Gli statuti di Siena del 1337-39*, Siena 1984.
- M. Ascheri, La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento, in «Nuova rivista storica» 69 (1985), pp. 94-106 (e in Gli statuti sassaresi cit.). Abbadia S. Salvatore e il suo monastero: testi e documenti dei secoli XIV-XVIII, Abbadia San Salvatore 1985.
- M. Ascheri, Siena nel Rinascimento: istituzioni e sistema politico, Siena 1985.
- Siena e il suo territorio nel Rinascimento: Documenti raccolti da M. Ascheri e D. Ciampoli, I, Siena 1986.
- M. Ascheri, Una causa mezzadrile alla Mercanzia di Siena, in Scritti per Mario Delle Piane, Napoli 1986, pp. 17-22.
- M. Ascheri, Chianciano 1287, Roma 1987.
- I. Calabresi, Montepulciano nel Trecento: Contributi per la storia giuridica e istituzionale, Siena 1987.
- G. Piccinni, I mezzadri di fronte al fisco: primo esame della normativa senese del Quattrocento, in Cultura e società nell'Italia medievale, Studi per Paolo Brezzi, Roma 1988, pp. 665-682.


Sono ancora in corso di stampa ricerche su Abbadia San Salvatore nel Tre-Quattrocento e sul Comune di Castiglione d'Orcia e il vol. II di Siena e il suo territorio nel Rinascimento.

Sono in preparazione le edizioni di testi statutari di Siena ca. 1300 (Viarii), 1337- 39, 1545 e di altri centri del Senese «storico» come Abbadia, Grosseto, Piancastagnaio; per la val d'Elsa, area di confine tra Senese e Fiorentino fino al primo Trecento, dei Comuni di Colle, Poggibonsi e San

Gimignano. Ad essi si accompagna un lavoro storico-amministrativo sullo Stato nel suo complesso e sulla val d'Orcia in particolare (un aggiornamento sui problemi statutari compare ora nel mio *Diritto Medioevale*, *Saggi*, in corso di stampa per l'editore Maggioli, Rimini).

Antonio Padoa Schioppa

Grazie, prof. Ascheri; queste proposte operative mi sembrano senz'altro condivisibili. In sostanza si tratta di suscitare energie e di incoraggiare concretamente quel tanto di lavoro sugli statuti che è in corso in varie parti d'Italia, e non solamente nelle regioni di cui abbiamo parlato in questa sede ma anche in Piemonte, in Liguria, in Umbria, nell'Italia meridionale e altrove. Il Centro Ermini di Ferentino potrà contribuire efficacemente a questo fine. Tale è l'auspicio cordiale di noi tutti, presenti all'incontro di oggi.



GIULIO BATTELLI

CONCLUSIONE DEL CONVEGNO

Mi piace rilevare innanzi tutto la varietà delle voci, che ha caratterizzato il presente convegno, tutte di grande rilievo. Siamo partiti dalla considerazione dello Statuto di Ferentino in occasione della sua pubblicazione in edizione critica, ma gli autorevoli interventi che abbiamo ascoltato hanno prospettato aspetti e problemi d'interesse assai più ampio, per cui il convegno stesso ha raggiunto un alto livello scientifico, forse superiore a quanto ci era dato prevedere. Da un fatto locale siamo risaliti a problemi di carattere generale di dimensione nazionale.

È ovvio che il merito spetta ai singoli relatori: alcuni sono insigni maestri delle discipline di cui sono titolari, felicemente scelti da chi è stato l'ispiratore della preparazione scientifica del convegno, il prof. Pratesi. Egli ha esercitato la funzione di presidente del Centro Ermini — carica e responsabilità alle quali è stato chiamato con voto unanime — prima ancora che il Centro iniziasse formalmente la sua attività.

Per quanto mi riguarda più direttamente, risulta dalle relazioni che gli statuti sono oggetto di studio non solo da parte degli storici delle istituzioni che ne osservano il contenuto normativo, dei paleografi che ne curano la lettura negli antichi manoscritti, e del diplomatista che ne considera la tradizione: l'attuale interesse per i testi statutari è determinato dalla loro lettura in chiave storico-sociologica, come fonte per la conoscenza dei diversi aspetti della vita quotidiana, dei rapporti tra i cittadini e tra i cittadini e i forestieri, le fiere, le feste, le strade, le professioni. Il prof. Cortonesi in particolare ha messo in evidenza come dallo Statuto scaturiscono notizie prima inattese sulle coltivazioni e sull'alimentazione, un campo nuovo di ricerca, che pure per certi aspetti è determinante per comprendere il carattere e le richieste della società del tempo. Esprimo perciò, sicuro di interpretare i sentimenti dei presenti, la più viva soddisfazione per la riuscita del convegno.

Ma dobbiamo riconoscere altri meriti, oltre a quelli degli oratori: sappiamo quanto impegno richieda l'organizzazione di un convegno scientifico

320 Discussione

da parte dei promotori, ad ogni livello, da chi lo ha proposto, lo ha approvato, ne ha resa possibile la realizzazione con contributi finanziari, fino ai collaboratori più modesti, il cui nome non compare, ma hanno prestato un'opera utilissima. Siamo grati al Sindaco e all'Amministrazione Comunale, e in particolare a Carlo Valeri, assessore alla cultura, di cui tutti conosciamo per lunga esperienza l'amore per Ferentino ben oltre gli obblighi del suo ufficio e, lasciatemelo dire, la tenacia dei propositi e l'arte con la quale cerca ed ottiene la realizzazione di ogni iniziativa che costituisca un arricchimento culturale della Città.

Ricordo che Carlo Valeri riuscì ad ottenere qui la presenza e la partecipazione attiva a convegni di Giuseppe Ermini, allora al culmine della sua carriera accademica e politica, presidente della Giunta Centrale per gli Studi Storici; in quelle occasioni maturò la proposta di istituire a Ferentino un centro permanente di promozione culturale che ora, superate le inevitabili difficoltà amministrative mediante il premuroso interessamento di Carlo Valeri, ha ottenuto il riconoscimento del Presidente della Repubblica e porta il nome di Ermini.

Il Centro Internazionale procurerà alla Città un nuovo prestigio, oltre quello derivante dai suoi insigni monumenti, che negli ultimi anni sono stati oggetto di studi e di interventi di grande rilievo da parte di un istituto universitario di meritata risonanza e della sovrintendenza ai monumenti del Lazio.

Per tornare al nostro tema, aggiungo una riflessione e insieme un augurio. La discussione odierna ha mostrato che la ricerca sugli statuti cittadini, a motivo dei nuovi interessi che essi suscitano, ai quali si è più volte accennato, merita di essere ripresa ad approfondita. La relazione del prof. Ascheri ha indicato la via da seguire, quelle dei prof. Ortalli e Cortonesi hanno illustrato nuovi motivi di studio: profittiamo di questa felice circostanza, della disponibilità del Comune di Ferentino e della presenza del Centro Ermini, per esprimere il voto che, in relazione ai problemi prospettati e con la partecipazione degli stessi relatori di oggi, si tenga un altro convegno sullo stesso tema, come problema di carattere nazionale.

SALUTO DI CHIUSURA DI

ALESSANDRO PRATESI

Giunti al termine di queste laboriose giornate di discussioni, non certo esaustive ma tuttavia proficue, seme di indagini e approfondimenti ulteriori, sento il dovere di fare alcune precisazioni.

Primo: l'amico Battelli mi ha attribuito il merito dell'organizzazione scientifica del Convegno; lo ringrazio cordialmente, ma mi corre l'obbligo di chiarire che ben poco avrei potuto fare senza il valido aiuto di persone che hanno, sulle tematiche affrontate in questa sede, una competenza ben più specifica e solida della mia, primo fra tutti Alfio Cortonesi.

In secondo luogo: alla vigilia del nostro incontro è piovuta sulle mie spalle la responsabilità della presidenza del Centro di studi internazionali «Giuseppe Ermini», e tre giorni dopo, ossia nel dibattito di questa mattina, si è indicato da taluno il Centro come istituzione deputata a portare avanti un discorso di ampio raggio sull'inventariazione e la pubblicazione degli Statuti medievali. È senz'altro una designazione molto onorifica, ma rivelerei una totale mancanza di senso della responsabilità se mi lasciassi sedurre da tanto onore: il Centro deve ancora muovere i primi passi, deve costruirsi le proprie strutture, deve già perseguire altri fini imposti dal suo Statuto; posso quindi soltanto promettere che la Giunta non trascurerà il tema degli Statuti comunali, ma come uno dei vari argomenti su cui è chiamato a svolgere la sua attività promozionale e non, di conseguenza, come polo privilegiato dei suoi programmi futuri. Pur tuttavia mi impegno, a nome del Centro, a promuovere un nuovo incontro sul problema dell'edizione dei testi statutari.

E infine un saluto, cordiale, affettuoso, a tutti: agli oratori innanzi tutto, e a coloro che hanno seguito in queste dense giornate i nostri lavori; saluto che è anche ringraziamento, ma che è soprattutto un augurio: quello di ritrovarci ancora, in solidarietà di intenti, a discutere su questi problemi che forse ci tormentano, ma che sicuramente ci affascinano.

APPENDICE

GIULIANO FLORIDI

PROBLEMI DEL MONTE FRUMENTARIO IN FERENTINO

Queste brevi note traggono lo spunto dall'esauriente relazione tenuta dal prof. Luciano Palermo, docente presso l'Università di Roma «La Sapienza» nel Convegno di studi «Statuti e ricerca storica» tenutosi in Ferentino in occasione dell'edizione critica degli Statuta Civitatis Ferentini. Tale relazione aveva come tema «Politica annonaria e normativa statutaria: Ferentino e i comuni laziali basso medievali».

Si osserva a guisa di premessa che i Comuni del Lazio Meridionale, come ho avuto modo di evidenziare nel mio libro «Romana Mater di Bonifacio VIII e le libertà comunali nel Basso Lazio » (1), avevano un'economia essenzialmente agricola, che emerge anche dalle norme degli statuti dei comuni quali, ad esempio, quelli di Guarcino (2), Anticoli di Campagna (3), Anagni (4), Alatri (5), Ferentino (6) e Trevi nel Lazio (7), che hanno particolarmente attirato la mia attenzione.

- 1) Ediz. Centro Studi Storici Ciociari, Guarcino 1986.
- 2) Giuliano FLORIDI, «Statuto di Guarcino», Roma 1966.
- 3) Idem, «Gli statuti di Anticoli di Campagna» in atti del IV Convegno di Studi Storici Ciociari: Anticoli di Campagna (Fiuggi) e l'alta Ciociaria, Guarcino 1973.
- Idem «Storia di Fiuggi (Anticoli di Campagna)», Guarcino 1979,, p. 371 e segg.
- 4) Raffaele AMBROSI DE MAGISTRIS, «Lo statuto di Anagni», Roma 1980. 5) Carlo CAROSI Mariano D'ALATRI, «Gli statuti medievali del Comune di Alatri» Alatri 1976;
- 6) «Statuta Civitatis Ferentini» Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, a cura
- di Marco Vendittelli, Roma 1988; «Statuta Civitatis Ferentini Gli statuti medievali del Comune di Ferentino» a cura di Marco Vendittelli, Roma 1988.
- 7) Dante ZINANNI, «Statuti di Trevi» ed. Terra Nostra, Roma 1974.

324 G. Floridi

Sulla scia degli studi tendenti ad illustrare la storia della Provincia di Campagna e Marittima, ripresi e incrementati dal compianto prof. mons. Filippo Caraffa, ho rinnovato per primo, come mi è stato dato atto, la pubblicazione degli statuti dei comuni medievali del Basso Lazio, curando la stampa di quelli di Anticoli di Campagna (l'odierna Fiuggi) e di Guarcino.

Dalle normative di tali statuti, si evince anzitutto che era fatto obbligo ai cittadini, specie a quelli dei comuni montani, di seminare una certa estensione di terreno, variabile da comune a comune, a grano e cereali e di destinare una percentuale di raccolto, stabilita dalla magistratura comunale ai fabbisogni della comunità. Questo il disposto della rubrica LIX del libro V degli statuti guarcinati, che citiamo come esempio: «Che ciascun cittadino residente o abitante in Guarcino sia tenuto, ogni anno a seminare almeno una quarta di grano».

Le terre così coltivate, poi, erano fatte oggetto di particolari difese e protezioni, al fine di garantire quel quantitativo di grano che era stato prefissato (8). A tale riguardo, nello Statuto di Guarcino, in un modo che definirei antesignano, erano contenute norme che regolavano e garantivano il minimo ed il massimo salariale dovuto ai braccianti assunti in occasione della vendemmia e della mietitura (9). Negli Statuti di Anagni e di Ferentino, invece, era previsto che pure i «forestieri», proprietari di terreni coltivati a grano, erano tenuti ad accantonare una parte del raccolto e di porlo a disposizione dell'Autorità Comunale, per Anagni nella misura di 1/3, e per Ferentino di 1/4.

Da quanto esposto e da quanto emerso dalla relazione del prof. Palermo, sorge naturale il desiderio di conoscere, soprattutto per la nostra Ferentino, i luoghi predisposti per la raccolta e lo stoccaggio di quantitativi di grano dovuti al Comune a titolo di «annona».

I Pontefici, per lo meno a partire dal XVI secolo, ebbero a cuore questo problema per fini sociali e per andare incontro ai meno abbienti. Essi quindi favorirono ed incrementarono i luoghi di raccolta delle granaglie, che presero il nome di Monti del Frumentario (10).

⁸⁾ Giuliano FLORIDI, «Gli statuti di Guarcino» cit., rubriche LIX, XLVI, libro V, pp. 287 e 289.

⁹⁾ Ibidem, rubrica X, libro IV, p. 275.

¹⁰⁾ Sull'origine dei «Monti» nelle loro varie accezioni (monti frumentari, monti di pietà, monti dei gentiluomi) cfr. Cesare PAOLI, «I Monti, o fazioni nella Repubblica di Siena» in Nuova Antologia, anno XXVI, fascicolo XV, Siena 1891, e Giuliano FLORIDI, «Floridiana Storia Leggenda sull'origine e le vicende della famiglia Floridi con argomenti di storia benedettina», ed. Centro di Studi Storici, Guarcino 1980, p. 346.

Nella provincia della Marittima va ricordato come tipico esempio di Palazzo del Frumentario quello di Cori, che dovrebbe risalire al secolo XVII. Nella provincia di Campagna invece tali centri di raccolta esistevano, oltre che in Ferentino, in vari Comuni, e principalmente in Alatri ed in Anagni.

In Alatri le prime notizie di un edificio di tale specie risalgono alla fine del XVII secolo e alla fine di quello successivo; in una relazione del vescovo diocesano Pietro Stefano Speranza si parla di un vasto locale terraneo addossato alle mura ciclopiche, con funzione di Monte Frumentario (11). Ancora più importante e conosciuto era però il palazzo del Monte Frumentario di Anagni, sito nell'attuale via Garibaldi. Tale edificio, inizialmente edificato utilizzando le strutture di antichi fabbricati del XII-XIII secolo, fu ampliato nella metà del secolo XVIII, come tuttora ricorda una lapide, di cui si riporta il testo:

S.P.Q.A.

ANNONAE HORREA IN PAUPERUM LEVAMEN ERECTA INSTAURANDA ET AMPLIANDA CURAVIT A.D. 1751

Recentemente, tra gli anni 1971 e 1972 il palazzo, dato il suo notevole valore architettonico, è stato restaurato a cura della Soprintendenza delle Belle Arti ed adibito ad attività culturali.

Dalle delibere comunali sappiamo che il «Banco del grano» ebbe ufficialmente vita in Anagni alla fine del 1500 e che due magistrati, eletti tra i consiglieri e detti «montisti», sovrintendevano alla raccolta di tale distribuzione del grano. A proposito di tale distribuzione vale la pena di ricordare le usanze vigenti nella cittadina di Anagni. Il grano prestato a chi ne avesse bisogno veniva misurato mediante un recipiente di legno denominato «coppa» che aveva una capacità pari a circa 18 Kg. attuali. La coppa veniva riempita fino al bordo e, per tale motivo, era chiamata in dialetto «rasa». Al momento della riconsegna, invece, doveva essere restituita più che colma, in quanto quei pochi chili in più di grano rappresentavano l'in-

¹¹⁾ Giuseppe RICCIOTTI, «Note storiche sugli istituti di beneficienza in Alatri», Alatri 1891, passim.

326 G. Floridi

teresse corrisposto dalla popolazione per il prestito alimentare ottenuto (12).

Il potere civico in tutti i citati comuni gestiva i Monti del Frumentario, mentre nella nostra Ferentino era l'autorità ecclesiastica che lo amministrava in proprio vendendo i cereali non solo a privati, ma anche alla stessa comunità.

La giustificazione di questo privilegio, probabilmente deriva dal fatto che Ferentino era il centro politico, giudiziario e amministrativo della Campagna e Marittima, residenza del delegato apostolico e dove di conseguenza, il potere ecclesiastico era preponderante rispetto a quello civico. Va constatato, poi, il fatto che le confraternite locali avevano raggiunto un potere di incisività sociale che altre associazioni consimili non avevano. Ottennero cioè una capacità economica inscindibile da altrettanto potere politico contrattuale che permetteva ad esse anche la raccolta e la rivendita del frumento (14).

A Ferentino infatti, i monti frumentari erano cinque fino al XIX secolo: uno amministrato dal Capitolo Cattedrale, uno dalla parrocchia di S. Maria Maggiore e gli altri tre dalle confraternite del S.mo Rosario presso la Chiesa di S. Valentino, di S. Antonio di Padova nella Chiesa di S. Francesco e della Madonna Addolorata presso S. Maria dei Cavalieri Gaudenti (13).

Il vescovo di Ferentino Fabrizio Borgia (1729-1754) per ovviare alle perdite di siffatta frammentazione chiese l'autorizzazione di ridurre in un solo monte frumentario quelli preesistenti da affidare all'amministrazione del capitolo cattedrale. Purtroppo non se ne fece nulla, essendo giunta l'accettazione della richiesta nel 1756, due anni dopo la sua morte. (15). A questo riuscì, invece, il primo sindaco post-unitario Achille Giorgi, che, soppressi i vari monti frumentari, li fuse nella Congregazione di Carità (16).

Tuttavia, nonostante fosse il potere ecclesiastico a gestire la raccolta del

¹²⁾ Per le ricerche e le notizie su Anagni si ringrazia il prof. Tommaso Cecilia.

¹³⁾ Debbo l'aiuto per le ricerche sul frumentario di Ferentino all'insegnante Bendetto Catracchia ma soprattutto alla prof.ssa Biancamaria Valeri. Ad entrambi va il mio vivo ringraziamento.

¹⁴⁾ Biancamaria VALERI, «La confraternita dello Spirito Santo di Ferentino, origine e carafteristiche» in Quaderni del Centro di Ricerca sul Movimento dei Disciplinati, Perugia 1981, dà un ampio quadro sulle confraternite ferentinesi.

¹⁵⁾ Idem, «Una visita, un processo, una città: Ferentino 1585», ed. Centro di Studi Avellaniti, Fonte Avellana 1986, p. 27 e segg.

¹⁶⁾ Idem, «Achille Giorgi, primo sindaco di Ferentino» in Atti del convegno di Studi Storici Ciociari: Garibaldi in Ciociaria, Ferentino 1984, ed. Assessorato alla Cultura di Ferentino 1986, quaderno n. 4.

grano, in diverse rubriche degli statuti ferentinati si accenna alla possibilità di un Monte Frumentario cittadino:

- Libro I, rubrica XX Dei grascieri e dei loro compiti («Vogliamo che i detti grascieri possano, in virtù del loro ufficio, sorvegliare e prendere provvedimenti in merito a tutti coloro che vendono, che comprano, che ammassano generi alimentari);
- Libro II, rubrica LXVIII, Della sottrazione di grano, frumento e mosto («Stabiliamo che chiunque sottrarrà del grano o altro frumento dal canterio sia punito»);
- Libro II, rubrica CXXI, Che nessuno faccia incetta di generi alimentari per rivenderli («Stabiliamo che nessuno, nella città di Ferentino e nel suo territorio, faccia incetta e rivenda generi alimentari come il grano, il frumento, l'orzo, ecc...ed agli albergatori sia permesso acquistare fino a 6 rubli di annona»);
- Libro V, rubrica LXXX, Che coloro che si recano fuori di Ferentino per macinare riportino la farina;
- Libro V, rubrica LXXXIX, Che i cittadini di Ferentino siano tenuti a depositare tutti i cereali in città ed i forestieri la quarta parte («Stabiliamo ed ordiniamo che tutti gli uomini e gli abitanti di Ferentino depositino e ripongono in città tutto il frumento che raccoglieranno nel territorio di Ferentino e che non ne possano portare nè tenere fuori») (17).

L'istituzione dei monti frumentari aveva anche l'evidente scopo di calmierare i prezzi delle granaglie come del resto è capitato ai nostri giorni con le norme sull'ammasso del grano e con le provvidenze dell'AIMA. Ma tutto questo non impediva che esistesse un commercio privato peraltro controllato nel prezzo dalla pubblica autorità. Emblematico è un caso accaduto in Ferentino in ambito ecclesiastico.

Il canonico Giovanni Lenonini, rettore della Chiesa di S. Giovanni Evangelista, vendette 35 rubbi di grano alla comunità ferentinate al prezzo di 5 scudi a rubbio secondo il disposto del Governatore di Campagna, ma agli acquirenti privati lo cedette a 6 scudi e quando egli apprese che la stessa comunità lo aveva pagato in Torrecchia (diocesi di Velletri) 7 scudi al rubbio, stabilì per il suo grano quello di 8 scudi obbligando spesse volte gli acquirenti ad acquistate anche un quantitativo di fave allo stesso prezzo del frumento. La maggiorazione suscitò vive proteste, tanto che Agostino Maggi querelò il canonico davanti al tribunale vescovile.

¹⁷⁾ Statuti di Ferentino, cit.

328 G. Floridi

Il processo (27 agosto - 7 settembre 1585), presieduto dallo stesso vescovo Silvio Galassi coadiuvato dal notaio Aristotele Roscio e dall'auditore Giulio Cesare Morovelli di Sarzana (18) condannò il Leonini a 50 scudi di ammenda ed alla restituzione della somma eccedente di 5 scudi. Il Leonini il 15 ottobre 1585 si appellò alla Congregazione dei Vescovi, assumendo che il prezzo dei 6 scudi a rubbio era stato decretato dal cardinale di S. Severina Santoro, Vice-legato di Campagna, ma il Vescovo sussunse che in Ferentino il prezzo di 5 scudi valeva sia per pagamento in contanti sia in ratei, e the il Leonini pretendeva il pagamento in moneta aurea:ciò creava illeciti aumenti. Il Leonini, ottenuta la protezione del card. Giulio Santoro, un giurista assai stimato da Sisto V, riuscì a volgere in suo favore l'ambiente curiale romano ottenendo il dimezzamento dei 50 scudi di ammenda e la valutazione stabilì il valore del grano sulla linea del prezzo libero corrente, cioè a 6 scudi a rubbio (19).

Non si creda che la maggiorazione pretesa dal Leonini sia stata poca cosa: lo scudo d'oro aveva, rapportato ad oggi, un valore intorno alle lire 600.000 e l'aumento del Leonini che era pari circa al 7% si aggirava sulle centomila lire (20). Quello che poi rimane difficile comprendere è che la Congregazione diede ragione al Leonini sul prezzo dei 6 scudi e poi lo condannò alla penale di 25 scudi, quando, ritenuti legittimi i 6 scudi, era cessata la ragione del contendere con il Leonini al quale tra l'altro era stato riconosciuto: non aver commesso il fatto. Probabilmente la sentenza voleva riferirsi al fatto che il Leonini aveva commesso un atto illecito, senza peraltro cadere nel grave peccato di usura (20). Comunque il processo Leonini, che si inquadra essenzialmente nella cultura e nelle regole di una società agraria, dimostra che il Monte Frumentario aveva un riflesso sociale ed economico determinante.

¹⁸⁾ Ibidem.

¹⁹⁾ Archivio Segreto Vaticano, Positiones 1585.

²⁰⁾ Angelo MARTINI, «Manuale di metrologia, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente pressso tutti i popoli» Torino 1883, sistampa, Roma 1976.
21) Sull'usura eft. Jacques LE GOFF, «La borsa e la vita dall'usuraio al banchiere» ed. La-

²¹⁾ Sull'usura cfr. Jacques LE GOFF, «La borsa e la vita dall'usuraio al banchiere» ed. Laterza. Bari 1987.



INDICE

Giunta e Consiglio Comunale di Ferentino			5
Presentazione		*	7
Programma			9
Cronaca dei lavori			13
Il saluto del Sindaco		*	15
L'intervento dell'Assessore alla Cultura			17
L'introduzione del Presiden Alessandro Pratesi	te del Convegno	»	19
Relazioni		*	21
	PARTE I		
MARIO CARAVALE	Chiesa, Signori e Comuni in Cam- pagna e Marittima negli ultimi an- ni dello Scisma d'Occidente	»	25
DIEGO QUAGLIONI	Legislazione Statutaria e dottrina degli statuti nell'esperienza politica tardomedievale	*	61
MARCO VENDITTELLI	Gli Statuti di Ferentino	*	77
ALESSANDRO PRATESI	Conclusioni	*	86
	PARTE II		
ROSSELLA MOTTA	La struttura urbana di Ferentino medievale	*	89

SANDRO CAROCCI	Strutture familiari e normativa sta- tutaria a Ferentino e nel Lazio tar- domedievale: aspetti e problemi	Pag.	99
CRISTINA C. VENDITTELLI	«Unus bonus notarius pro commu- ne civitatis». Il notaio al servizio del comune nelle città delle province di Campagna e Marittima del tardo Medio Evo	>	127
MARIA T. CACIORGNA	Il governo di Campagna e Maritti- ma. Elementi per lo studio del ret- torato provinciale a Ferentino nel XIII secolo	35 ·	143
GIULIO BATTELLI	Conclusioni	>>	161
	PARTE III		
ANGELA LANCONELLI	I mestieri dell'alimentazione nello Statuto di Ferentino	. **	165
LUCIANO PALERMO	Politica annonaria e normativa sta- tutaria nei comuni laziali bassome- dioevali: la gestione dell'offerta		181
ALFIO CORTONESI	La pratica vitivinicola nello statuto di Ferentino	>>	209
ANNA ESPOSITO	Consuetudini, vita e normativa per gli ebrei della regione di Campa- gna alla fine del Medioevo	»	221
PAOLO BREZZI	Conclusioni	»	246
	PARTE IV		
GIAN MARIA VARANINI	Statuti rurali e organizzazione del contado: alcune riflessioni compara- tive sui casi di Verona e di Vicenza	»	251

DUCCIO BALESTRACCI	Gli statuti toscani: edizioni e studi	Pag.	269
GHERARDO ORTALLI	Conclusioni	*	283
Edizioni e re	AVOLA ROTONDA epertori degli statuti medievali: roblemi e prospettive		
ANTONIO PADOA			
SCHIOPPA	Introduzione	*	289
Interventi di MARIO ASCHEI (pag. 299) e GHERARDO OF	RI (pag. 293), ALFIO CORTONESI RTALLI (pag. 303)		
Discussione		»	307
GIULIO BATTELLI	Conclusione del Convegno	»	319
ALESSANDRO PRATESI	Saluto di chiusura	*	321
Appendice			
GIULIANO FLORIDI	Problemi del monte frumentario in		
	Ferentino	*	323
Indice			231

Finito di stampare nel mese di luglio 1991 presso la Tip. Cav. Mario Bianchini & Figli sas Via Monti Lepini, 130 - Ceccano (FR) - Tel. 0775/640022